Marmano

16677-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

[redacted]

[redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di Appello di Ancona, pronunciata il 20 gennaio 2020, è stata parzialmente riformata la sentenza resa il 23 marzo 2018 dal Tribunale collegiale di Macerata.

In particolare, PERRICCIOLO Salvatore Roberto, PETROLATI Alessandro, BALLARINI Mauro Darian, BENIGNETTI Vittorio, CALVARI Mirco, CASCELLA Antonio, COCCHI Daniele, CORLETO Antonio, PIETRINFERNI Berardo e STORLAZZI Davide, erano stati accusati di avere, i primi due, costituito ed organizzato un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed alla commissione di altri reati (capi 34) e 35) dell'imputazione), tutti gli altri, di essere stati partecipi del sodalizio, ciascuno con un proprio specifico ruolo.

A ciascuno dei predetti era stata, altresì, contestata la commissione di tutti o parte dei reati che sono espressione dell'attività criminale del sodalizio, i quali consistono in una pluralità di violazioni della normativa in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti (Capi da 1) a 19) e Capo 21); in diversi episodi estorsivi consumati e tentati (Capi 25), 29), 30) e 37); altre aggressioni personali (Capi 26), 27) e 28); un incendio (Capo 20) e una rapina (Capo 31), nonché nella fittizia intestazione della concessionaria Delsa e dell'autovettura utilizzata da uno dei membri dell'associazione (Capi 32) e 33), nella falsificazione di documenti di identità personali (Capo 38) e nella ricettazione, illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, di cui una clandestina ed altre di provenienza furtiva, con le relative munizioni (Capi 22, 23 e 24). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, le dichiarazioni rese dagli imputati PERRICCIOLO Salvatore Roberto e PETROLATI Alessandro, negli scritti acquisiti all'udienza del 25.09.2017, hanno consentito il rinvenimento di ulteriori armi, nella disponibilità del sodalizio, sia comuni da sparo che da guerra, con le relative munizioni, il cui porto in luogo pubblico e l'illecita detenzione hanno costituito oggetto di contestazione suppletiva da parte del P.M. (udienza del 02.10.2017) e sono stati giudicati, nelle forme del rito abbreviato (ammesso all'udienza del 30.10.2017), come richiesto dai predetti imputati (Capi da 39) a 41). Solo agli imputati CASCELLA Antonio e BENIGNETTI Vittorio è stata contestata la gestione di un piccolo traffico di sostanze stupefacenti, in maniera autonoma rispetto all'attività criminale del gruppo di appartenenza (Capo 36).

2. All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale collegiale di Macerata, aveva così deciso:

1) BALLARINI Mauro Darian, responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di undici anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere ed alle pene accessorie di legge:

2) BENIGNETTI Vittorio, responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di dieci anni, nove mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge:

3) CALVARI Mirco responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di undici anni e nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed alle pene accessorie di legge;

4) CASCELLA Antonio responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di dieci anni e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge;

5) CORLETO Antonio responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di quattordici anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed alle pene accessorie di legge, venendo altresì dichiarato delinquente abituale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 c.p.;

6) PERRICCIOLO Salvatore Roberto responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, dedotta la diminuente per il rito per i capi 39), 40) e 41) dell'imputazione, condannato alla pena di ventidue anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, oltre alle pene accessorie di legge;

7) PETROLATI Alessandro responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, dedotta la diminuente per il rito per i capi 39), 40) e 41) dell'imputazione, condannato alla pena di diciassette anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed alle pene accessorie di legge;

8) PIETRINFERNI Berardo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 31, 35) e 38) dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di quattro anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione ed € 1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, oltre alla pena accessoria di legge, venendo invece assolto con formula dubitativa dal reato a lui ascritto al capo 34) dell'imputazione per non aver commesso il fatto;

9) STORLAZZI Davide responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, dedotta la diminuente per il rito per il capo 31) dell'imputazione, condannato alla pena di quattordici anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed alle pene accessorie di legge;

10) COCCHI Daniele responsabile del reato a lui ascritto al capo 14) dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, oltre alla pene accessorie di legge, assolvendolo con formula dubitativa dal reato a lui ascritto al capo 34) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

3. La Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 29.3.2018 del Tribunale di Macerata, appellata da Ballarini Mauro Darian, Benignetti Vittorio, Calvari Mirco, Cascella Antonio, Corleto Antonio, Cocchi Daniele, Perricciolo Salvatore Roberto, Petrolati Alessandro, Pietrinferni Berardo, Storlazzi Davide, ha assolto per non aver commesso il fatto:

1) Ballarini Mauro Darian dall'imputazione di cui al capo 34;

2) Benignetti Vittorio dalle imputazioni di cui ai capi 32 e 34;

3) Calvari Mirco dall'imputazione di cui al capo 34;

4) Cascella Antonio dalle imputazioni di cui ai capi 32 e 34;

5) Corleto Antonio dall'imputazione di cui al capo 34;

6) Perricciolo Salvatore Roberto dalle imputazioni di cui ai capi 1,2,3,4,10,12,15 e 34;

7) Petrolati Alessandro dalle imputazioni di cui ai capi 2, 15 e 34;

8) Storlazzi Davide dalle imputazioni di cui ai capi 2, 4, 9, 10, 12 e 34;

9) Cocchi Daniele dall'imputazione a lui ascritta;

ed ha altresì assolto perché il fatto non sussiste Perricciolo Salvatore Roberto, Corleto Antonio e Storlazzi Davide dall'imputazione di cui al capo 16.

Conseguentemente ha rideterminato le pene:

1) quanto a Ballarini Mauro Darian in anni 8 mesi uno e giorni 28 di reclusione ed euro 36.500,00 di multa;

2) quanto a Benignetti Vittorio in anni 6 mesi 6 e giorni 28 di reclusione ed euro 30.500,00 di multa;

3) quanto a Calvari Mirco in anni 8 mesi quattro e giorni 27 di reclusione ed euro 39.750,00 di multa;

4) quanto a Cascella Antonio in anni 6 mesi undici e giorni 7 di reclusione ed euro 32.750,00 di multa;

5) quanto a Corleto Antonio in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa;

6) quanto a Perricciolo Salvatore Roberto in anni undici mesi tre e giorni 9 di reclusione ed euro 45.250,00 di multa;

7) quanto a Petrolati Alessandro in anni otto, mesi 10 e giorni 9 di reclusione ed euro 38.750,00 di multa;

8) quanto a Storlazzi Davide in anni 10 mesi tre e giorni 23 di reclusione ed euro 44.250,00 di multa.

Ha, infine, confermato nel resto l'appellata sentenza.

3. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello Ancona che i difensori di fiducia dei ricorrenti, iscritti all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando complessivamente 89 (ottantanove) motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In particolare, sono stati proposti dalle parti: 1) PG - unico motivo; 2) CALVARI Mirco (Avv. Alessandro ROCCO) – 4 motivi; 3) PERRICCIOLO Salvatore Roberto (Avv. Riccardo LEONARDI) – 33 motivi; 4) PIETRINFERNI Berardo (Avv. Giuliano RASTELLI) – 10 motivi; 5) STORLAZZI Davide (Avv. Francesca PETRUZZO) – 12 motivi; 6) CORLETO Antonio (Avv. Giancarlo GIULIANELLI) – 7 motivi; 7) BENIGNETTI Vittorio (Avv. Stefano TIZI) – 5 motivi; 8) BALLARINI Mauro Darian (Avv. Stefano GREGORIO) – 2 motivi; 9) PETROLATI Alessandro (Avv. Giancarlo GIULIANELLI) – 10 motivi; 10) CASCELLA Antonio (Avv. Stefano TIZI) – 5 motivi.

4. Ricorso del Procuratore Generale, con cui si articola un unico motivo.

Deduce il PG, con tale unico motivo, il vizio di motivazione *ex* art. 606, co. 1 lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché il correlato vizio di erronea applicazione e violazione della legge penale ex

art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. con riferimento agli artt. 192, co. 2 e 546, co. 1 lett. e) c.p.p., art. 73 DPR 309/1990.

L'impugnazione proposta dal PG investe i seguenti capi di imputazione, articolandosi in sei distinti profili di censura (successivi §§ da 4.1. a 4.5.).

4.1. Il primo profilo di censura investe i capi di imputazione sub 1) e 3), relativi all'assoluzione di Perricciolo S. per non aver commesso il fatto.

In sintesi, la Corte di Appello di Ancona ritiene di non confermare il giudizio di colpevolezza del Perricciolo in relazione ai capi di imputazione in esame, a causa della carenza di riscontri oggettivi delle dichiarazioni accusatorie rese dal Cavalieri ed in considerazione della sostanziale fondatezza delle deduzioni difensive.

Il Procuratore Generale ritiene una simile motivazione inidonea a confutare le solide argomentazioni del giudice di primo grado e, inoltre, contraddittoria con quanto affermato in altre parti della sentenza impugnata. In altre occasioni, infatti, la Corte territoriale condivide il giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, Cavalieri ed Orazio, giustificando eventuali discrasie dei narrati in virtù del diverso ruolo svolto dai dichiaranti e del diverso grado di conoscenza delle vicende criminose. Tuttavia, in riferimento ai capi di imputazione in esame, i giudici di secondo grado ritengono che quanto sostenuto dal Cavalieri in merito al ruolo di "committente" del Perricciolo non trovi adeguato riscontro nelle dichiarazioni dell'Orazio (pag. 27 ricorso). Il Procuratore Generale evidenzia un'ulteriore incongruenza nel fatto che il giudizio di colpevolezza del Perricciolo sia stato confermato per un altro capo di imputazione (capo 8) avente ad oggetto ugualmente un viaggio finalizzato al rifornimento di sostanze stupefacenti e secondo il medesimo *modus operandi*.

Viene altresì considerata contraddittoria l'esclusione di responsabilità del Perricciolo in relazione al reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo Storlazzi. In considerazione del rapporto esistente tra i correi - conclude il Procuratore - sarebbe del tutto illogico ritenere estraneo al fatto il Perricciolo sulla base esclusivamente di dichiarazioni rese da un soggetto dedito alla medesima attività criminosa.

4.2. Il secondo profilo di censura investe i capi di imputazione sub 2) e 4), relativi all'assoluzione dai delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990 contestati a Perricciolo S. ed a Storlazzi D., nonché, per il solo capo 2) anche a Petrolati A. (per quest'ultimo solamente con riguardo alle cessioni di stupefacenti dopo il viaggio del 7.11.2014) e, per il capo di imputazione sub 9), relativo all'assoluzione di Perricciolo per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990 in relazione alle cessioni di

stupefacenti, tranne che per l'episodio di cessione a Francia Christian per il tramite di Marcaccio Noemi.

Il Procuratore Generale censura il giudizio di assoluzione cui è giunta la Corte territoriale per i capi di imputazione in esame (2), 4) e 9) in quanto la motivazione sarebbe affetta da carenza di motivazione. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere insussistente la "congruità probatoria" necessaria per affermare il giudizio di responsabilità degli odierni imputati. In tal modo, la Corte di Appello avrebbe dimostrato di non essersi realmente confrontata con le emergenze probatorie ampiamente richiamate dalla sentenza di primo grado (pagg. 107-131 sentenza di primo grado). Inoltre, l'apparente motivazione della sentenza impugnata manifesterebbe tutta la sua contraddittorietà nella parte in cui afferma la responsabilità degli imputati Cavalieri e Maenza per gli stessi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio (pag. 30 ricorso).

4.3. Il terzo profilo di censura investe i capi di imputazione sub 10), relativo all'assoluzione di Storlazzi e Perricciolo, sub 11), relativo all'assoluzione di Ballarini per le cessioni di stupefacenti a Perricciolo e Storlazzi ed, infine, sub 12), relativo all'assoluzione di Perricciolo e Storlazzi.

Il Procuratore Generale censura il giudizio assolutorio della Corte di Appello in ordine ai capi di imputazione in esame in quanto privo di un'adeguata motivazione. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati ad aderire alle prospettazioni difensive presentate dagli odierni imputati, senza esplicitare adeguatamente le ragioni per cui abbiano disatteso gli elementi probatori pur ampiamente evidenziati nella sentenza di primo grado (pagg. 118-122 sentenza di secondo grado).

4.4. Il quarto profilo di censura investe i capi di imputazione sub 14), relativo all'assoluzione di Cocchi Daniele, e sub 15), relativo all'assoluzione di Perricciolo e Storlazzi.

Il Procuratore Generale censura il giudizio assolutorio della Corte di Appello in ordine ai capi di imputazione in esame in quanto privo di un'adeguata motivazione. Anche in relazione a tali vicende, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere insussistenti riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del Cavalieri (pagg. 135-138 sentenza di secondo grado) senza confrontarsi in alcun modo con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado.

4.5. Il quinto profilo di censura investe il capo di imputazione sub 16), relativo all'assoluzione di Perricciolo, Storlazzi e Corleto.

Il Procuratore Generale ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di motivare adeguatamente il giudizio assolutorio riguardante gli imputati Perricciolo, Storlazzi e Corleto in ordine alla vicenda di cui al capo 16) di imputazione. I giudici di secondo grado avrebbero omesso di confrontarsi con l'ampia motivazione della sentenza di primo grado sul punto (pagg. 174-209 sentenza di primo grado) e si sarebbero limitati a ritenere non sufficientemente comprovato l'accordo per la cessione della sostanza stupefacente.

4.6. Il sesto ed ultimo profilo di censura investe il capo di imputazione sub 34), relativo all'assoluzione per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990.

La Corte di Appello di Ancona assolve tutti gli imputati condannati in primo grado per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Procuratore Generale evidenzia la contraddittorietà di tale giudizio assolutorio con un duplice argomento. In primo luogo, la sentenza della Corte di Appello si pone in netta contraddizione con la sentenza - divenuta irrevocabile - pronunciata dal GUP di Ancona nei confronti di altri coimputati (Cavalieri, Maenza, Orazio) per il medesimo reato e sulla scorta del medesimo materiale probatorio processuale. In secondo luogo, la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con altre statuizioni della medesima sentenza in cui si ritiene sussistente tra i correi il vincolo associativo ex art. 416 c.p. I giudici di secondo grado, quindi, da un lato ritengono comprovata l'esistenza di un gruppo criminale organizzato costituito per la commissione di plurimi illeciti contro il patrimonio e le persone, ma al contempo escludono che gli stessi soggetti possano aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (pag. 36 ricorso).

5. Ricorso di Ballarini Mauro Darian (Avv. S. Gregorio), con cui si articolano due motivi.

5.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione al capo 13) dell'imputazione.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la ricostruzione effettuata dai giudici di secondo grado in relazione alla vicenda di cui al capo 13) della rubrica. L'ipotesi ricostruttiva del fatto contestato viene ritenuta dalla difesa intrinsecamente incoerente, nonché fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni ambientali e telefoniche di difficile decifrabilità (pag. 2 ricorso). A sostegno di tale assunto, il ricorrente denuncia l'esistenza di una palese contraddizione

tra la motivazione della sentenza impugnata e le risultanze processuali. In particolare, la Corte di Appello, pur avendo assolto i correi del Ballarini dal reato di acquisto di sostanze stupefacenti, ritiene ugualmente responsabile l'imputato di esser stato il loro fornitore.

5.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. in ordine alla non concessione delle attenuanti generiche.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto priva di logicità in merito alla pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di secondo grado, infatti, in più occasioni considerano "onesto" il comportamento processuale del Ballarini (pagg. 232,239,241,247,281 sentenza). Simili considerazioni - prosegue la difesa - avrebbero dovuto indurre la Corte di Appello al riconoscimento "premiale" della concessione delle attenuanti generiche, anche in virtù dell'esigenza di un'adeguata graduazione della pena dell'odierno ricorrente rispetto agli altri coimputati.

6. Ricorso congiunto di Benignetti Vittorio e Cascella Antonio (Avv. Stefano Tizi), con cui si articolano cinque motivi.

6.1. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il primo motivo, il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 73, co. 1 e 6 DPR 309/1990 ed all'art. 192, co. 3 c.p.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto del giudizio di attendibilità del collaboratore di Giustizia, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto la non colpevolezza degli odierni imputati Benignetti e Cascella in relazione al capo 36) dell'imputazione.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni sostenute dalla Corte di Appello al fine di pervenire ad un giudizio di condanna in relazione alla vicenda di cui al capo 36) della rubrica. In particolare, i giudici di secondo grado si sarebbero basati esclusivamente su presunzioni prive di puntuali, concreti ed univoci riscontri materiali (pag. 3 ricorso). I ricorrenti evidenziano la sussistenza di una serie di elementi a loro favore ed idonei a poter comprovare la totale estraneità degli stessi dall'attività di spaccio: le dichiarazioni rese dai testi Cavalieri ed Orazio Dario in sede di incidente probatorio, la deposizione del teste Ciavatta

in sede dibattimentale nonché le numerose lacune argomentative della sentenza impugnata in merito alle censure sollevate con i singoli atti di appello.

6.2. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il secondo ed il terzo motivo, il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 628 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto della credibilità delle persone offese e dell'attendibilità delle di loro deposizioni, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 31) dell'imputazione nonché il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 110 e 628, co. 3 n. 1) c.p., risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto della non credibilità delle persone offese e dell'inattendibilità delle loro deposizioni, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 31) dell'imputazione.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso – i quali, stante l'intima connessione dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione - la difesa censura la ricostruzione fattuale prospettata dalla Corte di Appello di Ancona in merito alla vicenda di cui al capo 31) della rubrica. In particolare, il capo di imputazione in esame sarebbe stato erroneamente qualificato dai giudici di secondo grado come un'ipotesi di rapina ex art. 628 c.p. Al contrario - prosegue la difesa - vi sarebbero "plurimi elementi" atti a sconfessare una simile prospettazione accusatoria, tra cui le dichiarazioni di tutti i correi volte a confermare che l'incontro in questione era stato ideato, in origine, come una truffa (pag. 8 ricorso).In particolare, poi, nel terzo motivo, si censura il giudizio accusatorio formulato dai giudici di secondo grado in ordine alla vicenda di cui al capo 31) della rubrica. La difesa evidenzia come vi siano state numerose incongruenze, emerse in sede dibattimentale, tali da far dubitare della logicità della pronuncia in esame (pagg. 9-10 ricorso). I giudici di appello, inoltre, non avrebbero né valutato né confutato adeguatamente quanto eccepito dal ricorrente in sede di gravame, incorrendo così in una violazione diretta dell'art. 546, co. 1 lett. e) c.p.p.

6.3. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il quarto motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p.,

in relazione all'art. 416 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto della non credibilità delle persone offese e dell'inattendibilità delle loro deposizioni, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 35) dell'imputazione.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l'illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza degli stessi per il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. (capo 35) dell'imputazione). Gli odierni imputati - prosegue la difesa - non risultano aver avuto alcun rapporto extra lavorativo con gli altri membri del sodalizio criminale, né risulta in altro modo provato il concreto contributo apportato dagli stessi all'associazione in esame (pag. 13 ricorso).

6.4. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il quinto motivo, il vizio inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., e illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. sempre in relazione all'art. 133 c.p.

Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la congruità del trattamento sanzionatorio. Nel determinare la pena da irrogare, la Corte di Appello di Ancona avrebbe dovuto far riferimento ai parametri evidenziati dall'art. 133 c.p. tra cui: la personalità del reo e la gravità del fatto per cui egli è condannato. Alla luce di tali principi e dei riscontri probatori emersi in sede dibattimentale, la difesa ritiene incongruo il trattamento sanzionatorio determinato dai giudici di secondo grado.

7. Ricorso di Corleto Antonio (Avv. G. Giulianelli), con cui si articolano sette motivi.

7.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 73 DPR 309/1990 ed in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dei testi della difesa escussi in data 19.02.2018, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni nonché per effetto del giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia, per aver il Giudice

di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto la non colpevolezza dell'odierno imputato, in relazione al capo 14) dell'imputazione.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui i giudici di secondo grado hanno valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Cavalieri Alessandro, e sulla base delle quali hanno, in seguito, fondato il giudizio di colpevolezza dell'odierno imputato. Il Cavalieri, infatti, non è stato in grado di fornire alcuna informazione riguardo le modalità della cessione ed i tempi di accadimento della stessa (pagg. 6-7 ricorso). Trattandosi di una chiamata in correità ex art. 192, co. 3 c.p.p., tali dichiarazioni necessitano di essere valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Al contrario, in assenza di convergenti riscontri di carattere obbiettivo, le medesime dichiarazioni assumerebbero un valore del tutto neutro. Al riguardo, il ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia errato nel valutare il suddetto collaboratore di giustizia degno di attendibilità e credibilità in assenza di qualsivoglia riscontro esterno (pagg. 11-13 ricorso).

7.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 73 DPR 309/1990 ed in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni nonché per effetto del giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto la non colpevolezza dell'odierno imputato, in particolare le dichiarazioni dei tesi escussi all'udienza del 19.02.2018, in relazione al capo 17) dell'imputazione.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato per la vicenda di cui al capo 17) della rubrica. In particolare, il ricorrente ritiene inattendibili e prive di adeguati riscontri esterni le dichiarazioni del Cavalieri, sulla base delle quali si fonderebbe principalmente la ricostruzione dei giudici di merito (pagg. 19-21 ricorso). I giudici di secondo grado, inoltre, non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni in senso difforme rese dal teste Nela Mehemeht in sede dibattimentale (pag. 22 ricorso).

7.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p.,

in relazione all'art. 73 DPR 309/1990 ed in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni nonché per effetto del giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto la non colpevolezza dell'odierno imputato, in relazione al capo 19) dell'imputazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura *l'iter* motivazionale con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di colpevolezza del Corleto per il capo di imputazione in esame. In particolare, i giudici di secondo grado ritengono sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente alla luce del contenuto di due intercettazioni telefoniche: la prima, intercorsa tra il Corleto ed il Cavalieri; la seconda, intercorsa tra il Cavalieri ed il Cocchi (pagg. 24-25 ricorso). Tuttavia, da tali conversazioni - prosegue la difesa - non sarebbe emerso alcun riscontro oggettivo ed univoco tale da poter ritenere responsabile l'odierno imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

7.4. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto ed il quinto motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 628 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato, dei correi e dei testi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni nonché per effetto del giudizio di attendibilità del collaboratore di Giustizia, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 31) dell'imputazione nonché, ancora, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 628 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato, dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto della credibilità delle persone offese e dell'attendibilità delle di loro deposizioni, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 31) dell'imputazione.

Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, i quali attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione, la difesa censura il giudizio di colpevolezza della Corte di Appello di Ancona nei confronti dell'odierno imputato per la vicenda di cui al capo 31) della rubrica. Il Corleto, infatti, si sa-

rebbe trovato al di fuori del casolare in cui si stava svolgendo la rapina in questione. Tale circostanza risulterebbe confermata dalle dichiarazioni rese dal teste Iadonato e dal coimputato Ballarini, dall'assenza di perquisizioni a carico dell'odierno imputato e, infine, dalla mancata disponibilità da parte dello stesso di armi "vere" (pag. 29 ricorso). Con il quinto motivo, poi, la difesa censura, analogamente al precedente motivo, le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto responsabile il Corleto per la vicenda di cui al capo 31) della rubrica, sostenendo che l'estraneità dell'odierno imputato ai fatti in contestazione si desumerebbe (anche) dalle dichiarazioni della persona offesa. Il teste Bevevino, infatti, non ha né identificato il Corleto né ricordato la presenza nel luogo di commissione del fatto (pag. 32 ricorso).

7.5. Deduce la difesa del ricorrente, con il sesto motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 114-116 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., risultante dall'esame dell'imputato e dei correi, dalle intercettazioni telefoniche, dalle videoregistrazioni, nonché per effetto della non credibilità delle persone offese e dell'inattendibilità delle loro deposizioni, per aver il Giudice di Appello omesso di valutare molteplici elementi da cui avrebbe desunto l'assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato di rapina, in relazione al capo 31) dell'imputazione.

Con il sesto motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto di non dover riconoscere al Corleto l'attenuante del "contributo di minima importanza" prevista dall'art. 114 c.p. L'odierno imputato - prosegue la difesa - si sarebbe limitato a restare fuori dal casolare per tutto il tempo, né sulla sua persona risultano esser state rinvenute armi, né vere né finte (pag. 38 ricorso).

I giudici di secondo grado, inoltre, avrebbero omesso di esplicitare le ragioni che li hanno indotti ad escludere rilievo alla tesi difensiva, incorrendo in tal modo in una violazione diretta dell'art. 546, co. 1 lett. e) c.p.p. (pag. 39 ricorso).

7.6. Deduce la difesa del ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. sempre in relazione all'art. 133 c.p.

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa censura la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di Appello di Ancona si sarebbe dovuta attenere ai parametri delineati dall'art. 133 c.p. tra cui: la personalità del reo e la gravità dei fatti contestati (pag. 41 ricorso).

8. Ricorso di Petrolati Alessandro (Avv. G. Giulianelli), con cui si articolano dieci motivi.

8.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo motivo, il vizio di nullità o inutilizzabilità dell'incidente probatorio e nullità delle ordinanze dibattimentali di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato Petrolati rese dal Tribunale di Macerata in data 20.06.2016-27.06.2016-19.09.2016. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce la nullità dell'incidente probatorio e delle ordinanze dibattimentali di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore del Petrolati. Nel maggio del 2016 l'avvocato Giulianelli si sottopose d'urgenza ad un intervento di angioplastica presso l'Ospedale di Macerata, cui conseguì un periodo di convalescenza di due mesi. Proprio nel corso di tale periodo di riabilitazione furono fissate le udienze dinnanzi al GUP di Ancona per l'espletamento dell'incidente probatorio. Dopo un primo ed unico rinvio a favore del difensore dell'odierno imputato, il GUP decise di rigettare tutte le successive richieste di rinvio sulla base dell'assunto per cui in sede di incidente probatorio non sarebbe stato possibile applicare la disciplina di cui all'art. 420 ter c.p.p. (pag. 1 ricorso). La difesa ritiene che una simile interpretazione della disciplina in esame si porrebbe in diretto contrasto con i principi sia costituzionali che convenzionali: le esigenze di speditezza processuale, poste a fondamento delle decisioni di rigetto del GUP di Ancona, non dovrebbero in alcun modo prevalere sulle esigenze del giusto processo (pag. 3 ricorso).

8.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. in ordine al giudizio di attendibilità dei dichiaranti Cavalieri e Orazio. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ritiene inattendibili e prive di riscontri le dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia (Cavalieri ed Orazio) sulla base delle quali la Corte di Appello ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'odierno imputato. In particolare, il ricorrente censura le argomentazioni con cui la Corte territoriale ritiene tali dichiarazioni «massicciamente riscontrate».

Inoltre, l'inimicizia tra il Cavalieri ed il Petrolati - accertata e confermata da entrambi i giudici di merito - avrebbe dovuto indurre i giudici di secondo grado ad un maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore (pag. 6 ricorso).

8.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza di riscontri nelle dichiarazioni di Cavalieri Alessandro in relazione all'art. 192, co. 3 c.p.p. (capo 1) dell'imputazione).

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto colpevole l'odierno imputato per la vicenda di cui al capo 1) della rubrica. In particolare, i giudici di secondo grado fondano il giudizio colpevolezza prevalentemente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, Cavalieri ed Orazio. Tuttavia, il ricorrente ritiene che tali dichiarazioni non si riscontrino vicendevolmente e che siano caratterizzate da numerose incongruenze tali da rendere manifestamente illogica e contraddittoria la sentenza impugnata (pagg. 12-13 ricorso).

8.4. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della testimonianza della persona offesa nel delitto di cui al capo 37) dell'imputazione.

Con il quarto motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione con cui la Corte di Appello ascrive all'odierno imputato il reato di cui al capo 37) della rubrica.

La vicenda in contestazione ha ad oggetto la ritenuta estorsione posta in essere dal Petrolati in danno del Sig. Agostinelli Alessio. L'odierno imputato ha decisamente negato di aver posto in essere il fatto a lui ascritto né - prosegue la difesa - tale ipotesi accusatoria ha trovato riscontro in altri elementi probatori. In particolare, il ricorrente ritiene che i giudici di secondo grado abbiano errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa su cui, consequenzialmente, hanno fondato il giudizio di colpevolezza. Le dichiarazioni rese dall'Agostinelli, infatti, risulterebbero smentite dalla deposizione della teste Spadini, la quale offre una ricostruzione totalmente diversa della vicenda in esame (pagg. 16-18 ricorso).

8.5. Deduce la difesa del ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di inosservanza o erronea interpretazione della norma penale (artt. 114 o 116 c.p.); man-

canza, contraddittorietà, manifesta illogicità sul punto; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (art. 192, co. 3 c.p.p.) in relazione al capo 31) dell'imputazione.

Con il quinto motivo di ricorso, la difesa cesura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto l'odierno imputato responsabile per la vicenda di cui al capo 31) della rubrica. In particolare, il giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di secondo grado sarebbe fondato, esclusivamente, sulle dichiarazioni accusatore rese dal Cavalieri, prive di qualsivoglia riscontro esterno. Le persone offese, escusse in sede dibattimentale, non hanno riconosciuto il Petrolati come uno dei soggetti presenti nella villa in cui si è svolta la rapina. Lo stesso imputato, inoltre, aveva dichiarato nel corso del proprio esame dibattimentale di aver avuto un ruolo esclusivamente modesto e marginale nella vicenda in contestazione (pag. 19 ricorso).

8.6. Deduce la difesa del ricorrente, con il sesto motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della norma penale (art. 12 quinquies L. 356/1992); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto in relazione al capo 32) dell'imputazione.

Con il sesto motivo di ricorso, la difesa ritiene insussistente il reato di intestazione fittizia descritto al capo 32) della rubrica ed ascritto dalla Corte di Appello al Petrolati. Il ricorrente evidenzia come non fossero in corso né fossero mai state adottate misure di prevenzione patrimoniale e, di conseguenza, la medesima condotta tipica di "elusione" non si sarebbe potuta in alcun modo realizzare (pag. 20 ricorso). L'odierno imputato, inoltre, aveva sempre ammesso di essere proprietario delle autovetture oggetto di sequestro, rivelando, così, l'assenza di qualsivoglia intento elusivo.

8.7. Deduce la difesa del ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 c.p.; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza sul punto in relazione al capo 35) dell'imputazione.

Con il settimo motivo di ricorso, la difesa censura il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di Appello a carico dell'odierno imputato per il reato di cui all'art. 416 c.p. In particolare, il ricorrente ritiene che non sussistano elementi di prova idonei a dimostrare l'appartenenza dello stesso all'associazione criminosa, né tantomeno idonei ad attribuirgli il ruolo a lui ascritto dai giudici di merito (pag. 21 ricorso).

8.8. Deduce la difesa del ricorrente, con l'ottavo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i capi 22), 23) e 24).

Con l'ottavo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto responsabile il Petrolati per i reati di cui ai capi 22), 23) e 24) dell'imputazione. In particolare, il giudizio di colpevolezza risulterebbe in contrasto con le numerose evidenze probatorie favorevoli all'odierno imputato: sia il Perricciolo che lo Storlazzi avevano escluso la responsabilità del Petrolati per le vicende in esame e, inoltre, l'intercettazione ambientale su cui prevalentemente si basa il giudizio accusatorio risulta difficilmente comprensibile nel suo contenuto (pag. 22 ricorso).

8.9. Deduce la difesa del ricorrente, con il nono motivo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, co. 7 DPR 309/1990; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Con il nono motivo di ricorso, la difesa ritiene che i giudici di secondo grado abbiano completamente omesso di valutare se la condotta collaborativa dell'odierno imputato potesse integrare la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, co. 7 DPR 309/1990. Tale disposizione prevede una diminuzione di pena nei confronti di «chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». Il Petrolati, infatti, aveva concretamente collaborato con la polizia giudiziaria facendo rivenire loro le armi e l'esplosivo oggetto delle vicende delittuose di cui ai capi di imputazione (pag. 23 ricorso).

8.10. Deduce la difesa del ricorrente, con il decimo ed ultimo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla pena inflitta all'imputato.

Con il decimo motivo di ricorso, la difesa ritiene contraddittorie ed illogiche le argomentazioni con cui la Corte di Appello di Ancona ha giustificato il trattamento sanzionatorio inflitto al Petrolati. Nel determinare la pena base per il reato più grave (ovvero la violazione dell'art. 73 DPR 309/1990), i giudici di secondo grado hanno comminato la pena di dieci anni di reclusione, discostandosi, così, notevolmente dal minimo edittale. Al riguardo, il ricorrente evidenzia come un simile trattamento sanzionatorio risulti eccessivamente severo e non sia in linea né con le emergenze probatorie né con il contegno processuale assunto dallo stesso (pag. 23 ricorso).

9. Ricorso Calvari Mirco (Avv. Patrignani Angelica), con cui si articolano quattro motivi.

9.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo e secondo motivo, il vizio di omessa motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p. ed il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett.b, c.p.p. degli artt.114 c.p. e 73 DPR 309/1990, quest'ultimo ulteriormente specificato con il secondo motivo aggiunto in data 12.02.2021, motivi che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione.

La difesa del Calvari si duole perché, in relazione al capo di imputazione 1 (viaggio del 7/11/14 per l'acquisto di 2 kg di cocaina), la Corte di Appello avrebbe totalmente omesso di esprimersi sulle doglianze sollevate nell'atto di impugnazione, incorrendo, peraltro, nella violazione degli artt. 114 c.p. e 73 DPR 309/1990; pertanto, deduce in giudizio i vizi di cui alle lettere b ed e dell'art. 606 c.p.p.

In particolare la difesa si duole perché, seppure nell'ambito delle contestazioni relative al capo di imputazione 34 (Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), nell'atto di appello essa aveva osservato che il Calvari, pur avendo partecipato al viaggio per l'acquisto della sostanza stupefacente di cui al capo 1, aveva tuttavia assolto in tale occasione un ruolo del tutto marginale (mero accompagnatore) con condotta ininfluente, senza incidenza sul decorso causale dell'azione di acquisto ; la difesa aveva osservato ,inoltre, che il coinvolgimento del proprio assistito doveva essere ricondotto alla sua condizione di tossicodipendente, che, come dichiarato dal Cavalieri, lo rendeva inaffidabile agli occhi dei correi. Sulla base delle osservazioni di cui sopra l'appellante, in riferimento al capo di imputazione 1, aveva chiesto al giudice di seconde cure il riconoscimento, quanto meno, dell'attenuante ex art. 114 c.p. per il contributo di minima importanza. Tali censure, tuttavia, sarebbero state del tutto ignorate dalla Corte di Appello, la quale, in relazione a tale capo di imputazione, avrebbe ritenuto non sussistenti specifiche doglianze nel merito e avrebbe dunque proceduto a confermare la responsabilità del Calvari rideterminando nei suoi confronti la pena base in misura maggiore al minimo edittale (a seguito dell'assoluzione dello stesso imputato per il più grave reato di cui al capo 34). A riprova del fatto di aver realmente espresso in appello le doglianze poc'anzi specificate in relazione al capo 1, la difesa del Calvari riporta integralmente il testo dell'atto di impugnazione e allega al presente ricorso la richiesta di concordato ex art. 599 bis c.p. formulata nel corso del giudizio di appello proprio sul presupposto del contributo di minima importanza del Calvari nell'episodio oggetto di contestazione.

La difesa, inoltre, ricorre dinanzi alla Corte Suprema perché ritiene che, in relazione allo stesso capo di imputazione, il giudice di seconde cure, non concedendo al proprio assistito l'attenuante richiesta, sia incorso non solo nel vizio di omessa motivazione ma anche in quello di violazione della legge penale sostanziale in relazione all'art. 114 c.p. Egli, infatti, nel determinare la pena del Calvari non avrebbe tenuto conto della concreta condotta del proprio assistito né della incontestata statuizione del giudice di primo grado, ad avviso del quale il Calvari aveva fornito un ridotto apporto all'attività del gruppo criminale ricoprendo un ruolo subalterno e meno coinvolto. Nonostante tali elementi la Corte di Appello, avrebbe erroneamente ed immotivatamente mancato di riconoscere detta attenuante, e, con motivazione assai generica avrebbe individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo 1 in misura superiore al minimo edittale.

Ad avviso della difesa del Calvari nel caso di specie l'attenuante di cui all'art 114 c.p. deve trovare applicazione perché se anche il proprio assistito non avesse partecipato al viaggio in questione, il reato di cui al capo 1 sarebbe comunque stato commesso con le medesime modalità; nell'affermare ciò richiama a proprio sostegno giurisprudenza della Corte la quale afferma che l'attenuante di minima importanza trova applicazione là dove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale.

9.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di omessa motivazione e travisamento della prova ex art. 606, lett.e), c.p.p., in relazione al capo di imputazione 35, vizio peraltro ulteriormente ribadito con il primo motivo aggiunto in data 12.02.2021.

La difesa del Calvari si duole perché, in relazione al capo di imputazione 35 (Associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), il giudice di appello avrebbe violato l'obbligo di motivazione ex art 125, comma 3, c.p.p., incorrendo nei vizi di omessa motivazione e di travisamento probatorio (art. 606, lett.e), c.p.p.).

In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non sussistenti doglianze di merito da parte del Calvari in relazione a detto capo di imputazione e, pertanto, si sarebbe limitata a confermare quanto statuito dal giudice di primo grado. La difesa fa presente che nell'atto di appello il Calvari invero si lamentava perché riteneva che la sua responsabilità ai sensi dell'art 416 c.p. fosse una statuizione fondata esclusivamente sulle dichiarazioni, mai riscontrate, del Cavalieri; tale doglianza, tuttavia, sarebbe stata del tutto tra-

scurata dal giudice di seconde cure, rimasto silente sul punto. A riprova dell'effettiva deduzione in appello di tale censura, l'odierno ricorrente allega al presente motivo di ricorso il testo integrale dell'atto di appello, nella parte di interesse.

La difesa di Calvari, inoltre, denuncia dinanzi alla Corte Suprema il vizio di travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nell'accertamento della responsabilità del proprio assistito in relazione al capo di imputazione 35. Ed infatti, ad avviso della difesa, il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione sulla convinzione che il Calvari, in passato, avesse già collaborato con gli stessi soggetti nell'ambito di altra associazione criminosa capeggiata da tale Schiavi Marco. Così statuendo il giudice sarebbe tuttavia incorso nel vizio di travisamento della prova in quanto avrebbero fatto confluire nel proprio patrimonio conoscitivo un fatto relativo ad altro processo (c.d. "Gustav" n. 9381/09 R.G.D.D.A. e n.911/10 R.G.T.), per cui non è stata effettuata alcuna produzione documentale, ma v'è stata solo la celebrazione del processo di primo grado. Contraddittorio poi sarebbe stato l'atteggiamento del giudice di appello nella misura in cui, da un lato, ha sposato il convincimento del primo giudice in relazione a tale circostanza, mentre, dall'altro, ha rigettato, ritenendola ininfluente, la richiesta istruttoria della difesa volta ad acquisire le imputazioni del processo Gustav al fine di dimostrare l'estraneità di Calvari all'associazione capeggiata dallo Schiavi.

9.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa del Calvari deduce dinanzi a questa Corte la violazione degli artt. 81 e 416 c.p. (ex art. 606, lett.b) c.p.p.) nonché l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena (ex art. 606, lett. e) c.p.p.), in relazione al capo di imputazione 35 (Reato associativo ex art. 416 c.p.).

In particolare la difesa si duole perché, per la partecipazione all'associazione per delinquere, il proprio assistito avrebbe subito un aumento di pena (3 mesi) pari a quello riservato agli organizzatori di detta organizzazione criminosa. La difesa afferma che tale illogicità è scaturita dal calcolo sanzionatorio del Tribunale il quale avrebbe distinto i diversi ruoli all'interno dell'associazione criminosa solo al fine dell'applicazione delle misure di sicurezza; tale scelta sarebbe poi stata confermata dalla Corte di Appello, la quale, tuttavia, non avrebbe fornito adeguata motivazione sul punto.

10. Ricorso Pietrinferni Berardo (Avv.Rastelli Giuliano), con cui si articolano dieci motivi.

10.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi alla Corte di Cassazione i vizi di cui alle lett. b, c, d, ed e) dell'art. 606 del codice di rito in relazione agli artt. 88 e 89 c.p. e art. 24 Cost. In particolare la difesa si duole perché la Corte d'Appello di Ancona avrebbe rigettato l'istanza di perizia sulla capacità di intendere e di volere del Pietrinferni e sulla capacità dello stesso di partecipare al processo, malgrado l'esistenza di copiosa documentazione medica, presentata dalla difesa, attestante i problemi di salute dell'imputato odierno ricorrente.

Per la difesa, infatti, la Corte d'Appello avrebbe valutato erroneamente tali certificati medici, ritenendo che i disturbi da essi attestati non fossero tali da incidere in modo apprezzabile sulla capacità di autodeterminazione del soggetto; a sostegno del proprio convincimento il giudice di seconde cure avrebbe richiamato una giurisprudenza particolarmente datata senza invece tenere conto della più recente pronuncia delle S.U. (Sez. U , n. 9163 del 25/01/2005, Raso,Rv. 230317 - 01) dalla quale si ricaverebbe che anche i disturbi della personalità, non rientranti nello stretto novero delle malattie mentali, possono essere ricondotte al concetto di infermità di mente. La Corte d'Appello, dunque, avrebbe respinto la richiesta di perizia in modo generico ed erroneo, senza dare adeguata spiegazione né della mancata ammissione della perizia ex art. 507 c.p.p. in primo grado, né del mancato accoglimento del motivo di appello sul punto. La difesa del Pietrinferni invece ritiene che la perizia sia uno strumento ineludibile per l'accertamento, tanto della capacità di stare in giudizio dell'odierno ricorrente, quanto dell'attendibilità delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dallo stesso imputato nell'ambito dell'incidente probatorio; di quest'ultimo, inoltre, si mette in discussione la regolarità essendo stato reso dal Pientrinferni successivamente all'assunzione di una dose di psicofarmaci.

10.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa del Pietrinferni ricorre dinanzi a questa Corte lamentando la mancata assunzione di due prove che sarebbero decisive ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p.: trattasi della perizia medico legale, richiesta in primo grado ex art. 507 c.p.p. e successivamente in appello, nonché dell'esame dell'imputato nella fase istruttoria di primo grado, in quanto con dichiarazione autografa del 17/09/2017 depositata in dibattimento l'imputato chiedeva di essere sentito manifestando al contempo l'impossibilità assoluta di comparire in udienza e sostenere l'esame.

10.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi alla Corte Suprema i vizi di cui alle lettere c) ed e dell'art. 606 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di esame dell'imputato e la mancanza di motivazione sul punto. In particolare la difesa si duole perché nel corso del giudizio di primo grado il Pietrinferni non avrebbe potuto sostenere l'esame da lui stesso richiesto a causa di un legittimo impedimento. Pertanto la relativa richiesta veniva reiterata in sede di appello ex art. 603 c.p.p. ma il giudice di seconde cure avrebbe del tutto ignorato tale domanda non ammettendo l'assunzione dell'esame dell'imputato ed omettendo di fornire una motivazione sul punto.

10.4. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce ex art. 606, lett. e c.p.p. il vizio di illogicità di motivazione in relazione alla mancata assunzione della perizia medico-legale e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Pietrinferni nel corso dell'incidente probatorio. Per la difesa, infatti, il proprio assistito non avrebbe partecipato serenamente e scientemente all'incidente probatorio reso in data 15/07/2016, non solo perché soggetto all'effetto di psicofarmaci assunti la mattina stessa dell'incidente probatorio ma anche perché soggiogato psicologicamente dalla figura del Perricciolo, il quale vantava un credito nei suoi confronti. Tale ultima circostanza sarebbe stata rilevata anche dal giudice di primo grado (p.346 della sentenza) e la particolare fragilità psicologica del Pietrinferni rinverrebbe conferma nella relazione della ASL dell'11/11/16. Per tali motivi, la difesa ritiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la perizia poiché essa costituirebbe l'unico strumento in grado di accertare la capacità del Pietrinferni di stare in giudizio, l'attendibilità delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'incidente probatorio nonché il livello di soggezione psicologica patita rispetto alla figura del Perricciolo.

10.5. Deduce la difesa del ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di violazione delle legge processuale e correlato vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi a questa Corte la violazione dell'art. 438 c.p.p. e la mancanza di motivazione sul punto. In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello non avrebbe riconosciuto la abnormità della sentenza di primo grado dovuta alla coesistenza, dinanzi al Tribunale, di riti diversi. Ed infatti, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da parte dei coimputati Storlazzi e Petrolati, il primo collegio avrebbe definito la posizione processuale di tali imputati

con il rito speciale continuando tuttavia a giudicare gli altri correi con il rito ordinario. Pur riconoscendo che la Corte Suprema, con la sentenza n.16365 del 2012, ha ammesso la legittimità della trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario ed ha affermato che tale coesistenza comporta solo la necessità che siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi, la difesa si duole perché a suo avviso: 1) tale coesistenza di riti diversi dinanzi allo stesso giudice si potrebbe legittimamente verificare solo in appello e non anche in primo grado, come si ricaverebbe da successive pronunce della Corte di Cassazione; 2) nel caso di specie il giudice di prime cure non avrebbe tenuto separati i regimi probatori relativi a Pietrinferni ed ai correi, circostanza, questa, che si desumerebbe dalle pagine della sentenza di primo grado (pp.398-410) nelle quali le dichiarazioni di Petrolati verrebbero contrapposte a quelle del Pietrinferni; 3) andrebbe comunque ribadito con forza il principio giurisprudenziale, ricavabile dalla pronuncia della Sez. 6, n.45586 del 25/10/01, secondo cui è abnorme la sentenza con la quale sono giudicati contemporaneamente più imputati con riti diversi poiché tale possibilità, sebbene non espressamente vietata dalla legge, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal codice di rito.

10.6. Deduce la difesa del ricorrente, con il sesto motivo, in relazione al capo di imputazione n. 31 (Rapina):

a) ai sensi dell' art. 606, lett b), c.p.p., la violazione da parte della Corte di Appello delle norme di cui agli artt. 88 e 89 c.p. in quanto il giudice di seconde cure, nell'accertamento della responsabilità del proprio assistito in riferimento al reato ascritto, avrebbe conferito valenza probatoria alle dichiarazioni autoaccusatorie del Pietrinferni che, tuttavia, altro non sarebbero che vaneggiamenti cagionati da una malattia mentale, suffragata da riscontri medico legali di indiscutibile attendibilità ma ignorati dai giudici del merito.

b) ai sensi dell'art. 606, lett.c), c.p.p., la violazione da parte della Corte di Appello delle norme processuali di cui all'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p. in quanto le dichiarazioni dell'odierno ricorrente , essendo dichiarazioni di un infermo di mente, non avrebbero alcun valore e dunque le sole dichiarazioni degli altri correi, in quanto prive di riscontri esterni, non sarebbero sufficienti a giustificare la condanna del Pietrinferni;

c) ai sensi dell'art. 606, lett b, c.p.p., la violazione da parte della Corte di Appello dell'art. 46 c.p , poiché, come già "adombrato" dal Tribunale, il Pietrinferni

sarebbe un soggetto particolarmente fragile e dunque, ove la rapina fosse realmente accaduta e il Pietrinferni vi avesse partecipato, egli avrebbe certamente agito per costringimento fisico e pertanto sarebbe non punibile.

10.7. Deduce la difesa del ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi a questa Corte la violazione dell'art. 416 c.p. e, in subordine, la mancata applicazione dell'art. 46 c.p. nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione al capo di imputazione 35 (Associazione per delinquere). In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto il Pietrinferni partecipe dell'associazione per delinquere capeggiata dal Perricciolo e finalizzata alla commissione di truffe e rapine attraverso la contraffazione di documenti validi per l'espatrio. La difesa sostiene che il proprio assistito, al contrario, non avrebbe mai preso parte alla *societas sceleris* e, tutt'al più, avrebbe commesso singoli atti di falsificazione ma solo per costringimento fisico da parte di altri cui era succube e senza tuttavia aver coscienza dell'esistenza di un'associazione criminosa sottostante; pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto, quanto meno, riconoscere il Pettinferni non punibile *ex* art. 46 c.p.

Per la difesa l'illogicità della condanna del Pietrinferni per il reato associativo ex art. 416 c.p. sarebbe peraltro attestata dalla contestuale e contraddittoria assoluzione dello stesso per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 nonché dalle dichiarazioni dei testi Maggiore Agostini e Maresciallo Ciavatta, dalle quali si ricaverebbe l'estraneità del Pietrinferni rispetto all'associazione criminosa ex art.416 c.p. Concorrerebbe ad avvalorare la tesi difensiva anche la circostanza per cui, durante le perquisizione a carico del Pietrinferni, nessuna attrezzatura idonea alla falsificazione è stata rinvenuta né è stato accertato alcun apporto finanziario del Pietrinferni a favore dell'associazione.

Infine, che il Pietrinferni non fosse un partecipe ma, tutt'al più, un mero strumento nelle mani altrui sarebbe circostanza accertata anche dal giudice di prime cure che nella sentenza di cui il difensore riporta uno stralcio, darebbe conto dello stato di totale soggezione del Pietrinferni rispetto al Perricciolo.

10.8. Deduce la difesa del ricorrente, con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi alla Corte Suprema la violazione degli artt. 110 e 497 bis del c.p. e il vizio di insufficienza e /o contraddittorietà della motivazione, in relazione al capo di imputazione n. 38 (Documenti falsi).

In particolare, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto il Pietrinferni responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, pur in mancanza di qualsivoglia elemento di prova: gli stessi documenti, infatti, sarebbero stati ritrovati in casa di altri e non del proprio assistito pertanto non vi sarebbero elementi per ricondurre la responsabilità del fatto in capo al Pietrinferni.

10.9. Deduce la difesa del ricorrente, con il nono motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi a questa Corte la mancata applicazione dell'art. 54 c.p. in relazione a tutti i capi di imputazione contestati al proprio assistito (31, 35, 38), la mancata motivazione sul punto nonché l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza di appello rispetto all'accertamento dei fatti.

In particolare, la difesa si duole perché il giudice di seconde cure non ha riconosciuto che il Pietrinferni agì solo per paura delle ritorsioni che lui e la propria famiglia avrebbero certamente subito qualora egli non avesse eseguito gli ordini della bada armata. Che il Pietrinferni si trovasse in tale stato di costrizione, peraltro, sarebbe circostanza conclamata anche dal Tribunale di Macerata nella sentenza di primo grado, di cui la difesa estrapola e riporta uno stralcio; tale circostanza, poi, sarebbe riscontrata da ulteriori atti (ordinanza del Tribunale reiettiva *de libertate* del 6/2/17, dichiarazioni della DDA a carico del Petricciolo) che, tuttavia, non vengono allegati al presente ricorso.

10.10. Deduce la difesa del ricorrente, con il decimo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione.

La difesa del Pietrinferni deduce dinanzi alla Corte Suprema l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. a favore del proprio assistito; in particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello non avrebbe applicato il principio di prevalenza di dette attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, nonostante l'importante contributo fornito dal proprio assistito nell'accertamento dei fatti attraverso le dichiarazioni confessorie rilasciate nell'ambito dell'incidente probatorio e ulteriori elementi che sarebbero meritevoli di considerazione quali la mancata prova che le p.o. abbiano subito un reale danno; il mancato uso di armi o violenza su alcuno da parte del Pietrinferni; lo stato di soggezione rispetto al Perricciolo, aggravato dal proprio stato di disoccupazione; le patologie neurologiche; lo stile di vita semplice e modesto.

11. Ricorso Storlazzi Davide (Avv. Petruzzo Francesca), con cui si articolano dodici motivi.

11.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo motivo, il vizio di vizio di violazione di legge processuale.

La difesa di Storlazzi ricorre dinanzi a questa Corte lamentando la violazione dell'art. 392, lett. d), c.p.p., la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso dell'incidente probatorio nonché l'illogicità della motivazione sul punto.

In particolare la difesa di Storlazzi denuncia due diversi profili di illegittimità dell'ordinanza con cui il GUP ha ammesso l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, lett.d), c.p.p. per l'assunzione delle dichiarazioni di Cavalieri, Orazio e Pietrinferni; censure, queste, che l'odierno ricorrente dichiara di aver dedotto sia nei motivi di appello sia in sede dibattimentale:

a) anzitutto la difesa si duole perché quando il GUP, nel contesto dell'udienza preliminare del 16/03/2016, ha emesso l'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, lett.d) c.p.p., il Cavalieri, l'Orazio ed il Pietrinferni avrebbero avuto la qualità di "indagati" nell'ambito del procedimento penale c.d. "principale" registrato al n.4912/14 RGNR. Ad avviso della difesa di Storlazzi, infatti, la lett. d) dell'art. 392 c.p.p. non può trovare applicazione quando la persona da esaminare sia ancora indagata e, nei suoi confronti, non sia ancora cristallizzata un'imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento; pertanto, sarebbe di tutta evidenza l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio per violazione dei casi tassativamente previsti dall'art. 392 c.p.p.

Per la difesa, d'altronde, non è condivisibile la risposta fornita sulla questione dalla Corte d'Appello, la quale ha sostenuto che l'ordinanza del GUP è da ritenersi in ogni caso ammissibile poiché, a prescindere dal fatto che i soggetti da ascoltare avessero o meno assunto formalmente la qualità di imputati, è indubbio che gli stessi rispondessero di reati connessi rispetto a quelli ascrivibili agli imputati ed altrettanto indubbio è che l'incidente probatorio sia previsto per l'esame tanto delle persone sottoposte alle indagini per fatti concernenti la responsabilità altrui (art. 392, lett.c), c.p.p.) quanto delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. (art. 392, lett.d, c.p.p.). Per la difesa di Storlazzi tale risposta non sarebbe condivisibile perché la tassatività dei casi di cui all'art. 392 c.p.p. imporrebbe di individuare specificatamente l'ipotesi di ammissione dell'incidente probatorio anche al fine di circoscrivere il contenuto della prova che deve essere acquisita, tant'è che

l'esame delle persone sottoposte ad indagine di cui alla lettera c) dell'art. 392 c.p.p. deve riguardare solo fatti concernenti la responsabilità altrui.

b) la difesa si duole poi perché l'incidente probatorio non si sarebbe svolto nel corso dell'udienza preliminare: la relativa ordinanza ammissiva, infatti, sarebbe stata adottata dal GUP al momento della conclusione dell'udienza preliminare, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio, autorizzando così lo svolgimento dell'incidente probatorio nella successiva fase predibattimentale. Ad avviso della difesa la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1994, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 392 c.p.p. nella parte in cui precludeva la possibilità di esperire incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare, consentirebbe l'esperimento dell'incidente probatorio anche durante lo svolgimento di detta udienza ma, diversamente da quanto prospettato dalla Corte di Appello, non consentirebbe la possibilità di richiedere ed ammettere l'incidente probatorio all'udienza preliminare per poi esperirlo nella nuova e diversa fase processuale predibattimentale. Sulla base degli argomenti di cui sopra, la difesa di Storlazzi chiede alla Corte Suprema di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio emessa dal GUP in esito all'udienza preliminare e, conseguentemente, l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. delle dichiarazioni rese in tale contesto da Pietrinferni, Cavalieri ed Orazio.

11.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione n.3 (Acquisto di un chilo di cocaina) la difesa di Storlazzi deduce dinanzi a questa Corte la violazione dell'art. 192 c.p.p., il travisamento del contenuto delle dichiarazioni dei coimputati Storlazzi e Orazio nonché l'omessa motivazione sul punto. In particolare, la difesa si duole perché la Corte di Appello, ritenendo che non fosse stato sviluppato alcun specifico il motivo di gravame in relazione a tale capo di imputazione, si sarebbe limitata a confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado senza tuttavia accertare correttamente la quantità di sostanza stupefacente effettivamente acquistata da Storlazzi e dai suoi concorrenti nell'ambito dell'episodio criminoso di cui al capo di imputazione 3. I giudici, infatti, avrebbero individuato tale quantitativo (pari ad un chilo) sulla scorta delle dichiarazioni del Cavalieri, le quali, tuttavia, sul punto non avrebbero trovato riscontro alcuno e sarebbero anzi smentite dalle dichiarazioni dei coimputati Storlazzi ed Orazio dalle quali invece si ricaverebbe che la quantità di droga acquistata non è stata superiore a 50 grammi. Ad avviso della difesa tali dichiarazioni varrebbero a dimostrare l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente che fu oggetto di acquisto e pertanto la Corte di Appello avrebbe

dovuto accogliere il relativo motivo di appello e provvedere ad una diversa e più esigua quantificazione della pena per lo Storlazzi con riguardo al reato di cui al capo 3).

11.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa di Storlazzi ricorre dinanzi alla Corte Suprema deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché il travisamento dei fatti in relazione al capo di imputazione 13 (Accordo intercorso tra Ballarini e Perricciolo per la consegna a Storlazzi di mezzo chilo di cocaina, consegna mai effettuata per l'arresto di Storlazzi del 28/3/2015).

In particolare la difesa si duole perché, sulla base delle intercettazioni e del sequestro del denaro rinvenuto nella disponibilità di Storlazzi all'atto di arresto, i giudici del merito sarebbero giunti ad una ricostruzione dei fatti errata. Per la difesa, infatti, da dette intercettazioni non si ricaverebbe alcuna prova circa l'effettivo raggiungimento di un accordo tra gli imputati, mancando qualsiasi riferimento al prezzo e al fornitore della sostanza stupefacente. Neanche i messaggi scambiati tra Ballarini e Perricciolo, con cui il primo viene informato dell'arresto di Storlazzi, varrebbero a dimostrare la sussistenza del presunto accordo. Il Giudice di secondo grado, dunque, avrebbe travisato il compendio probatorio sottoposto alla sua attenzione deducendo fatti e circostanze che non possono confermare l'ipotesi accusatoria. A sostegno della propria tesi, la difesa richiama una pronuncia della Corte Suprema in cui si afferma che nei casi di c.d. "droga parlata" la condanna dell'imputato deve essere fondata su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez.3, n.34132 del 4/05/2018. Taccone e altri).

11.4. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge vizio di motivazione.

La difesa di Storlazzi ricorre dinanzi a questa Corte deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al compendio probatorio a carico del proprio assistito, in relazione al capo di imputazione 15 (episodi di cessione di hashish tra Corleto e Storlazzi).

In particolare la difesa si duole perché in relazione a detto capo di imputazione la Corte di Appello, dopo aver analizzato le motivazioni della sentenza di primo grado e gli appelli delle varie parti, sulla base del medesimo quadro indiziario ha ritenuto provata la condotta contestata a Corleto e Storlazzi assolvendo tutti gli altri imputati (Petrolati, Perricciolo, Cocchi) per insufficienza di elementi a carico. La difesa sottolinea che la vicenda di cui al capo 15 è stata ricostruita tramite

le dichiarazioni dell'imputato connesso Cavalieri, le quali, tuttavia, non avrebbero trovato riscontro alcuno in quanto non sarebbero emersi elementi di conferma, né con riguardo alla responsabilità del Cocchi, Petrolati e Perricciolo, né con riguardo a quella del Corleto e dello Storlazzi. Ad avviso della difesa, infatti, l'unico riscontro posto dalla Corte d'Appello a fondamento della colpevolezza dello Storlazzi sarebbe frutto di un travisamento degli elementi di prova da parte del giudice di seconde cure, il quale, nella sentenza impugnata, ha affermato che l'hashish trovato in possesso dello Storlazzi il giorno del suo arresto proviene con certezza dal Corleto, perché, come affermato dal Cavalieri, sui panetti sequestrati c'era la stampigliatura "1". Tale circostanza, per la difesa, sarebbe falsa poiché, come dimostrerebbero i verbali di perquisizione e di sequestro, sui panetti di stupefacente sequestrato in occasione dell'arresto di Storlazzi non v'era alcuna stampigliatura. Ciò varrebbe a determinare annullamento della condanna del proprio assistito in relazione al capo di imputazione 15.

11.5. Deduce la difesa del ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione 17 (cessione del Corleto, tramite Storlazzi, di mezzo chilo di hashish al Cavalieri in cambio di uno scooter venduto da quest'ultimo al Corleto), la difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte Suprema la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché l'illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento del compendio probatorio.

In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto provata la responsabilità di Storlazzi in relazione a detto capo di imputazione per il fatto che il tracciato del GPS installato sull'auto del Cavalieri avrebbe dimostrato che quest'ultimo, la sera del reato oggetto di contestazione, si sarebbe fermato proprio presso l'abitazione dello Storlazzi prima e dopo essersi recato al proprio garage (luogo dove evidentemente custodiva il motorino da scambiare con il quantitativo di sostanza stupefacente). La difesa, tuttavia, ritiene che la Corte di Appello abbia del tutto travisato i risultati del monitoraggio effettuato tramite GPS sull'auto del Cavalieri: contrariamente a quanto affermato in sentenza dal giudice di seconde cure, infatti, il Cavalieri, quella sera, non si sarebbe mai recato presso l'abitazione del proprio assistito (viale dei Pini, Porto Recanati) bensì presso l'abitazione della compagna di Petrolati Alessandro (via Brodolini di Porto Recanati). Tale circostanza si ricaverebbe con certezza dalle dichiarazioni testimoniali del Maresciallo Ciavatta, riscontrate dallo stesso tracciato del GPS installato sulla macchina del Cavalieri; ciò varrebbe a dimostrare l'estraneità dello Storlazzi dai fatti oggetto di contestazione al capo 17.

11.6. Deduce la difesa del ricorrente, con il sesto motivo, il vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione 29 (Estorsione ai danni di Cascella), la difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte Suprema il travisamento dei fatti nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione a causa nella mancata valutazione degli elementi a discarico del proprio assistito.

In particolare, la difesa si duole perché la Corte di Appello, trattando unitariamente i capi 26 (sequestro di persona di Benignetti), 27 (lesioni nei confronti del Benignetti), 28 (violenza privata nei confronti del Benignetti) e 29, non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze a discarico di Storlazzi che sarebbero idonee ad escludere il suo coinvolgimento, in qualità di concorrente, nell'episodio di estorsione di cui al capo 29.

La difesa, infatti, sostiene che il proprio assistito non era presente al verificarsi dell'evento estorsivo (consegna di BMW X5 da parte di Cascella al Perricciolo) e non avrebbe dunque posto in essere alcuna condotta idonea ad incidere sulla causazione di detto evento. La tesi difensiva sarebbe confermata dal fatto che tale evento si è verificato il 5/03/2015, due giorni dopo rispetto alle aggressioni di cui ai capi 26,27,28 a cui lo Storlazzi ha partecipato, pertanto l'evento estorsivo non potrebbe in nessun caso essere ricondotto a quanto accaduto il 3/03/15. Deporrebbero a favore dello Storlazzi anche le dichiarazioni rese dal Maresciallo Santarelli all'udienza dibattimentale del 24/10/2016: da tali dichiarazioni si ricaverebbe che nei giorni in cui si perpetravano i reati oggetto di contestazione, il Cascella era in stretto contatto con i Carabinieri i quali, allertati dallo stesso Cascella, avevano predisposto un servizio di osservazione controllo pedinamento; tale servizio aveva permesso loro di accertare che il 5/03/2015, all'arrivo di Cascella in concessionaria, era presente Perricciolo e molte altre persone ma Storlazzi non sarebbe stato visto.

Ad avviso della difesa, dunque, sarebbe comprovata l'assenza di Storlazzi sul luogo ove si è verificato l'evento estorsivo e ciò varrebbe ad escludere la responsabilità del proprio assistito per il concorso nel reato di estorsione.

11.7. Deduce la difesa del ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione 30 (Estorsione ai danni dei fratelli Scirocco da parte di Cavalieri e Perricciolo in concorso con Storlazzi) la difesa di Storlazzi deduce dinanzi a questa Corte il travisamento dei fatti nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in conseguenza dell'omessa valutazione degli elementi a discarico del proprio assistito.

In particolare, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe del tutto travisato il significato di alcune conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate prima e dopo il pestaggio dei fratelli Scirocco; il giudice di seconde cure, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che tali conversazioni riscontrino le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dal Cavalieri in relazione al fatto oggetto di contestazione e dimostrino la partecipazione dello Storlazzi, in qualità di spettatore, al pestaggio avvenuto nell'officina adiacente alla concessionaria.

La difesa, al contrario, sostiene che la lettura di tali conversazioni telefoniche ed ambientali non confermi affatto la partecipazione dello Storlazzi all'aggressione finalizzata all'estorsione; egli, infatti, dopo aver avvisato telefonicamente il Perricciolo dell'arrivo del Maenza e dei fratelli Scirocco presso la concessionaria, si sarebbe allontanato per poi incontrare nuovamente il Cavalieri e il Perricciolo presso l'abitazione di quest'ultimo, ove, come dimostrato dalle intercettazioni ambientali, Cavalieri e Perricciolo avrebbero raccontato allo Storlazzi quanto accaduto poche ore prima, in sua assenza, all'interno dell'officina e lo Storlazzi, nell'ascoltare tale racconto, avrebbe manifestato disappunto in quanto riteneva che l'officina fosse troppo spesso frequentata da delinquenti.

Per la difesa tale ricostruzione dei fatti sarebbe solida in quanto corroborata dai seguenti elementi: a) le dichiarazioni rilasciate dallo Storlazzi, il quale, in sede di esame, ammette di aver chiamato il Perricciolo avvertendolo dell'arrivo dei fratelli Scirocco in concessionaria salvo poi essersi allontanato dal luogo; b) l'utilizzo, da parte di Storlazzi, di un'utenza pubblica per avvisare il Perricciolo dell'arrivo dei fratelli Scirocco e non di un'utenza c.d. dedicata; c) la mancanza di riprese video o audio della aggressione idonee ad attestare la presenza fisica dello Storlazzi all'episodio estortivo (tale aggressione, infatti, si è consumata all'interno di un'officina adiacente alla concessionaria non monitorata dalle forze dell'ordine); d) le dichiarazioni della proprietaria del piazzale circa la presenza di troppi pregiudicati in concessionaria, come affermato dallo Storlazzi.

La difesa, dunque, si duole per non aver la Corte d'Appello preso in considerazione tali elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la logica ricostruzione alternativa fornita dalla stessa difesa in relazione al fatto di cui al capo 30.

11.8. Deduce la difesa del ricorrente, con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione 31 (rapina), la difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché illogicità

della motivazione e il travisamento del compendio probatorio a carico del proprio assistito.

In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe confermato la responsabilità del proprio assistito in relazione al fatto oggetto di contestazione nonostante la mancanza di sufficienti elementi oggettivi di riscontro alla chiamata in correità del Cavalieri, il quale, in sede di incidente probatorio, ha affermato che Storlazzi partecipò alla rapina in qualità di custode delle armi. La difesa passa dunque ad elencare tutti gli elementi che varrebbero a compromettere il quadro probatorio a carico dello Storlazzi e dunque ad assolvere il proprio assistito per il fatto di reato di cui al capo 31: a) le telecamere poste a sorveglianza dell'abitazione dei vicini della villa ove si è perpetrata l'azione criminosa non hanno mai ripreso lo Storlazzi sul luogo della rapina quale custode delle armi; b) il Pietrinferni, in sede di incidente probatorio, non ha confermato la presenza di Storlazzi sul luogo della rapina; c) il Ballarini, in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., ha affermato la presenza di Storlazzi sulla scena del crimine ma attraverso dichiarazioni confuse, imprecise e comunque collocando le armi nelle mani di altri imputati e non di Storlazzi.

Inoltre, per la difesa, le stesse dichiarazioni di Perricciolo, particolarmente valorizzate dalla Corte di Appello, varrebbero invero a dimostrare l'assenza di Storlazzi dal luogo ove si è perpetrata la rapina. Il Perricciolo, infatti, in sede di dibattimento avrebbe affermato che fu Storlazzi ad andare a prendere a bordo di una Porsche Cayenne le vittime della rapina al loro arrivo nelle Marche, e avrebbe escluso la presenza dell'imputato al casolare ove si è svolta l'azione criminosa. Rispetto a tali dichiarazioni del Perricciolo la difesa di Storlazzi afferma, anzitutto, che esse non valgono a confermare quanto riferito dal Cavalieri poiché, come risulterebbe peraltro anche dalle riprese delle telecamere di sorveglianza dei vicini, l'autovettura in questione è arrivata sul luogo del delitto per poi lasciarlo poco dopo. In secondo luogo, e sempre in relazione alle dichiarazioni di Perricciolo, la difesa dell'odierno ricorrente mette in dubbio la loro attendibilità in quanto le stesse pp.oo. (Marinkovic e Bevevino), sentite nel corso dell'udienza dibattimentale, non avrebbero riconosciuto lo Storlazzi come il ragazzo giovane che li aveva accompagnati al casolare. Concorrerebbe infine a rendere del tutto fumoso l'impianto probatorio a carico dello Storlazzi l'assenza di qualunque riscontro proveniente dai tabulati telefonici circa la collocazione dello Storlazzi nel momento in cui si stava svolgendo la rapina; sul punto non è condivisibile, ad avviso della difesa, l'argomentazione della Corte d'appello, la quale ha giustificato l'assenza di detti dati telefonici in ragione della scaltrezza dell'imputato.

11.9. Deduce la difesa del ricorrente, con il nono motivo, il vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione 32 (Fittizia intestazione della concessionaria Delsa), la difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte Suprema il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello nel confermare la responsabilità dello Storlazzi in relazione a detto capo di imputazione si sarebbe discostata dal quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale; ed infatti, pur essendo indubbio che lo Storlazzi fosse a conoscenza del fatto che Cavalieri, Perricciolo e Petrolati erano suscettibili di essere sottoposti a misure di prevenzione in quanto appena usciti dal carcere perché imputati nell'ambito di un procedimento penale, non sarebbe tuttavia mai emersa la prova che il proprio assistito ha assunto il ruolo di amministratore per mascherare l'operato illecito dei suoi soci pregiudicati. In altri termini, la difesa sostiene che non si sarebbe raggiunta la prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato contestato al proprio assistito e allega al presente motivo di ricorso intercettazioni telefoniche e brogliacci, acquisiti al fascicolo dibattimentale, i quali varrebbero a dimostrare l'innocenza dello Storlazzi in relazione al reato contestato.

11.10. Deduce la difesa del ricorrente, con il decimo motivo, il vizio di motivazione.

In relazione al capo di imputazione n.38 (Documenti falsi ritrovati presso l'immobile nella disponibilità di Storlazzi sito nel complesso residenziale I giardini del Conero), la difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte di Cassazione i vizi di illogicità e contraddittorietà della sentenza nonché il travisamento dei fatti da parte del giudice di seconde cure.

In particolare la difesa sviluppa le seguenti doglianze: 1) Nel caso di specie non si sarebbe raggiunta alcuna prova del fatto che i documenti rinvenuti nella disponibilità dello Storlazzi fossero validi per l'espatrio in quanto essi non presentavano alcuna apposita dicitura in tal senso; 2) Diversamente da quanto affermato dal giudice di seconde cure, il falso sarebbe evidentemente grossolano e tale circostanza sarebbe dimostrata dal fatto che gli stessi militari ne hanno dato atto fin da subito al momento della stesura del verbale di perquisizione; 3) la condotta di cui al secondo comma dell'art. 497 bis c.p. (fabbricazione e detenzione di documenti falsi) andrebbe intesa come autonoma fattispecie di reato nel rispetto di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità e la responsabilità per tale con-

dotta ricadrebbe esclusivamente in capo al Pietrinferni, come da quest'ultimo affermato; 4) Non vi sarebbe prova alcuna del fatto che Storlazzi fosse a conoscenza della presenza, nel borsone, della falsa documentazione.

Per tali ragioni la difesa di Storlazzi chiede a questa Corte l'annullamento della sentenza e, in via subordinata, l'applicazione del minimo della pena concedendo le attenuanti generiche e , nel minimo, gli aumenti ex art. 81 c.p.

11.11. Deduce la difesa del ricorrente, con l'undicesimo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa di Storlazzi deduce dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, in relazione al capo di imputazione 35 (Associazione a delinquere ex art. 416 c.p.)

In particolare, la difesa si duole per aver la Corte di Appello ritenuto esistente l'associazione di cui all'art 416 c.p. e per aver ritenuto lo Storlazzi partecipe di essa, pur in assenza di qualsivoglia riscontro. Ed infatti, ad avviso della difesa, le dichiarazioni del Cavalieri relative al coinvolgimento di Storlazzi nel reato di cui al detto capo di imputazione sarebbero smentite da una serie di elementi a discarico del proprio assistito, del tutto ignorati dal giudice di seconde cure.

Primo tra tutti l'esame dell'imputato, il quale, in tale contesto, nega di aver corrisposto aiuti economici al Petrolati e alla sua fidanzata, precisando di averla voluta aiutare in via autonoma e spontanea per spirito di amicizia.

In secondo luogo la Corte d'Appello, nell'affermare che l'appartamento nella disponibilità di Storlazzi sito nel complesso residenziale Giardini del Conero ha avuto la funzione di covo del gruppo criminoso in quanto luogo adibito alla custodia di materiale illecito, non avrebbe tenuto conto di elementi che di fatto impediscono di giungere logicamente a tale conclusione; l'esistenza dell'appartamento in questione, infatti, sarebbe emersa solo al momento dell'arresto di Storlazzi e ciò consentirebbe di dedurre che, non solo la p.g. operante, ma anche gli stessi correi non fossero a conoscenza di tale appartamento poiché, in caso contrario, nel corso delle indagini e specialmente nel corso delle conversazioni intercettate tra gli imputati sarebbero emersi elementi che avrebbero fatto sorgere il sospetto, negli inquirenti, dell'esistenza di tale appartamento e del suo utilizzo. Al contrario di quanto afferma la Corte d'Appello, dunque, l'appartamento sito nel complesso residenziale Giardini del Conero sarebbe stato locato da Storlazzi per finalità del tutto lecite, in particolare per incontrare le ragazze con le quali intratteneva relazioni sentimentali; tale circostanza , affermata dall'imputato, sarebbe riscontrata

dalle dichiarazioni sia del teste della pubblica accusa (tale Ridolfi che ha intrattenuto rapporti con Storlazzi per la locazione dell'appartamento) ,sia dai testi della difesa (tali Martelli e Buoncompagni).

La difesa, ancora, si lamenta perché per la Corte di Appello le vicende Bordignon (giudicata con separato giudizio) e Agostinelli (capo 37) dimostrerebbero che la concessionaria intestata allo Storlazzi è stata utilizzata in via strumentale agli scopi illeciti dei correi; poiché tali vicende non hanno visto coinvolto lo Storlazzi e poiché esse sono anteriori alla costituzione della concessionaria Delsa, nessun elemento potrebbe invero essere ricavato da esse per dimostrare la partecipazione di Storlazzi all'associazione e la sua adesione al programma sodale. Per tutte le ragioni di cui sopra la difesa di Storlazzi ritiene che un'attenta analisi del compendio probatorio avrebbe portato la Corte di Appello a dichiarare l'inesistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. o, quantomeno, la totale estraneità di Storlazzi al sodalizio.

11.12. Deduce la difesa del ricorrente, con il dodicesimo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge.

La difesa di Storlazzi deduce dinanzi a questa Corte, con l'ultimo motivo, la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.

In particolare la difesa si duole perché la Corte di Appello ha individuato in 8 anni la pena base per il reato più grave ascritto al proprio assistito (Capo 3, acquisto di 1 kg di cocaina), discostandosi così dal minimo edittale; tale determinazione, tuttavia, sarebbe fondata su una circostanza mai riscontrata, consistente nell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente acquistata da Storlazzi. Inoltre la difesa si duole perchè la Corte di Appello, in via del tutto incongrua, avrebbe negato le attenuanti generiche ex art 62 bis c.p. al proprio assistito, concedendole, invece, agli imputati Petrolati e Perricciolo, responsabili di reati quantitativamente e qualitativamente maggiori. La difesa di Storlazzi ritiene dunque che il trattamento sanzionatorio riservato al proprio assistito sia illegittimo e totalmente avulso dagli esiti istruttori e chiede a questa Corte, previa concessione delle attenuanti generiche, di intervenire rideterminando il trattamento sanzionatorio dello Storlazzi in senso migliorativo, più adeguato e proporzionato alle condotte concretamente accertate.

13. Ricorso di Salvatore Roberto Perricciolo (Avv. Riccardo Leonardi), con cui si articolano trentatré motivi.

13.1. Deduce la difesa del ricorrente, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 co. 1 lett. c), 180, 375 co. 4 e 416 co. 1 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c).

In sintesi, il ricorrente si duole per avere la Corte d'appello erroneamente non rilevato la nullità della ordinanza e conseguentemente della sentenza del tribunale di prime cure in ordine alla ritenuta validità dell'invito a rendere interrogatorio contenuto nella seconda richiesta di rinvio a giudizio, nonostante l'omesso rispetto del termine a comparire ex art. 375 co. 4 c.p.p. La difesa del ricorrente contesta il ragionamento della Corte che pronunciandosi sulla differenza tra l'art. 375 c.p.p. co.4 e l'art. 416 c.p.p. ha affermato che nel caso di specie il Perricciolo aveva visto la regressione del procedimento alla luce delle eccepita e dichiarata nullità sulla prima richiesta di rinvia a giudizio. La difesa, dopo aver ripercorso l'iter della vicenda in oggetto e aver illustrato le differenze tra i due istituiti, adduce la nullità a regime intermedio della sentenza in virtù della facoltà di non rispondere di cui si è avvalso il Perricciolo e dell'eccezione ritualmente proposta in ogni sede.

13.2. Deduce la difesa del ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di Nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 178 co.1 lett. c), 180, 416 co. 1 c.p.p. a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c).

In sintesi, lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto immune da censure l'ordinanza e conseguentemente la sentenza del tribunale di primo grado il, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio fosse viziata per l'impossibilità dell'imputato di consultare gli atti del procedimento penale. Si riferisce in particolare alla mancata acquisizione dei supporti informatici relativi alle intercettazioni ambientali e telefoniche di cui è stata impedita l'estrazione di copia a causa dell'esosa richiesta di pagamento pari ad euro 59.000,00 a fronte del costo forfettario che avrebbe dovuto esser corrisposto e pari ad euro 320,48. La difesa lamenta pertanto che la Corte di appello, consapevole della condizione di detenuto del Perricciolo, pertanto impossibilitato di prendere visione personale dei supporti informatici, ha ritenuto ugualmente infondata la doglianza dedotta coi motivi di appello osservando che tale richiesta non avesse ad oggetto alcuna questione di diritto ma una critica ad un sistema ritenuto iniquo. Il ricorso prosegue con il richiamo ad alcune sentenze della giurisprudenza amministrativa e con la deduzione di una compromissione al diritto di difesa e al diritto alla prova dell'imputato considerata l'impossibilità di accedere alle intercettazioni che hanno avuto una rilevanza ai fini della decisione.

13.3. Deduce la difesa del ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 96 co. 1, 178 co. 1 lett. c), 180, c.p.p. a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c) e correlato vizio di motivazione.

In sintesi, si duole per aver la Corte di appello ritenuto immune da censure la sentenza del tribunale di prime cure il quale, aveva dichiarato nulla, per abuso del diritto, la nomina dell'avv. Giancarlo Giulianelli e il provvedimento con cui lo stesso tribunale aveva nominato al Perricciolo un difensore ex art. 97, comma quarto, c.p.p. al posto di un difensore d'ufficio ex art. 97 comma primo c.p.p. La Corte non ha ravvisato alcuna nullità sul punto affermando che la decisione di nominare un difensore ex art. 97 primo comma, previa dichiarazione di nullità della nomina per abuso del diritto, in luogo della reiterazione delle nomine ex art. 97 comma quarto c.p.p., operato all'udienza preliminare, si sia tradotto in maggiore garanzia per l'imputato nel momento in cui non era possibile per lo stesso avvalersi del difensore di fiducia.

13.4. Deduce la difesa del ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 178 co. 1 lett.c), 180, 494 c.p.p. a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c)

In sintesi, lamenta la violazione del diritto di difesa per aver la Corte di appello negato al Perricciolo la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni di cui all'art. 494 c.p.p. richiesta all'udienza del 29.05.2017.

13.5. Deduce la difesa del ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di Nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 96 dpr 115/2012, 225 co.1, 178 co.1 lett.c), 180, c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c).

In sintesi, censura la sentenza per omessa decisione sull'istanza di gratuito patrocinio essendosi verificata concreta lesione del diritto a godere dell'assistenza di una difesa tecnica perché l'imputato avrebbe nominato un numero inferiore di consulenti (tre diversi) rispetto ai periti.

13.6. Deduce la difesa del ricorrente, con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di Nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 97 co. IV, 106 co. 1 e 3, 178 co.1 lett. c), 180, c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c).

In sintesi, lamenta la violazione del diritto di difesa in relazione alla nomina ex art. 97 IV co c.p.p. di difensore in posizione incompatibile. Il ricorrente infatti sostiene che la Corte di appello avrebbe errato per aver ritenuto esente da vizi la sentenza di primo grado in quanto all'udienza del 20.06.2016, al Perricciolo era stato nominato, nonostante l'incompatibilità, quale sostituto del difensore assente, l'Avv. Boschi, già difensore dell'imputato Cascella, con conseguente pregiudizio per la difesa tecnica del Perricciolo non essendo stata reiterata né l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato né eccepita l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Fermo.

13.7. Deduce la difesa del ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva a discarico ex art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione della perizia trascrittiva delle intercettazioni.

In sintesi, il ricorrente si duole per aver la Corte di appello, in violazione del principio della parità delle parti, rigettato la richiesta di assunzione della perizia trascrittiva delle intercettazioni avanzata dalla difesa ritenendola meramente esplorativa, sebbene il codice limiti il rigetto ad altre tipologie di prove vietate dalla legge e manifestamente superflue e irrilevanti.

13.8. Deduce la difesa del ricorrente, con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di Nizza, 24, 111 della Costituzione, artt. 97 co. 4, 106 co. 1 e 3, 178 co.1 lett. c), 180, c.p.p., 229 c. 2 c.p.p. a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c)

In sintesi, il ricorrente si duole per aver la Corte di appello, in violazione del diritto di difesa, confermato l'ordinanza con cui il tribunale di primo grado aveva ritenuto esente da vizi la perizia trascrittiva nonostante l'impedimento del CT di parte a partecipare alla prosecuzione delle operazioni peritali, non essendo peraltro dato avvisato delle ripresa dei lavoro peritali.

13.9. Deduce la difesa del ricorrente, con il nono motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva a discarico ex art. 495 co. 2 c.p.p. a norma dell'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione dei brogliacci relativi alla posizione del Perricciolo.

In sintesi, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, con conseguente compromissione dei principi della difesa, del giusto processo, delle certezze del diritto, della richiesta di acquisizione dei bro-

gliacci perché tale richiesta sarebbe avvenuta tardivamente, ossia all'esito del dibattimento, quando era già stata operata la selezione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti.

13.10. Deduce la difesa del ricorrente, con il decimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva a discarico ex art. 495 co. 2 c.p.p. a norma dell'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in ordine alla riduzione della lista dei testimoni.

In sintesi, lamenta la violazione del diritto alla prova testimoniale, per avere la Corte di appello ridotto il numero dei testimoni indicati dalla difesa, ritenendoli irrilevanti e superflui senza svolgere alcuna preliminare valutazione.

13.11. Deduce la difesa del ricorrente, con l'undicesimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva a discarico ex art. 495 co. 2 c.p.p. a norma dell'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in ordine all'art. 190 bis co. 1 c.p.p. per mancata escussione dell'esame dei collaboratori di giustizia.

In sintesi, lamenta che la Corte d'appello, in violazione del diritto di difesa, non ha consentito di procedere all'esame diretto dei collaboratori che erano stati sentiti in incidente probatorio sole su domande del Pm e ha erroneamente rigettato la richiesta sostenendo che la difesa del Perricciolo non avesse avanzato richiesta di esame diretto in sede di incidente probatorio. Ne deriva quindi un *vulnus* al diritto di difendersi provando in virtù del ruolo determinante che le dichiarazioni dei collaboratori hanno avuto ai fini dell'accertamento dei fatti addebitati al Perricciolo.

13.12. Deduce la difesa del ricorrente, con il dodicesimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6 Cedu, 48 Carta di Nizza, 24, 111 Cost., 179 co.1, 601 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c) in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione e della traduzione in udienza e al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce.

In sintesi, il ricorrente lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione in giudizio d'appello, della traduzione per l'udienza dibattimentale nonché l'omessa valutazione in ordine al disconoscimento da parte del Perricciolo, della sottoscrizione in calce all'atto.

13.13. Deduce la difesa del ricorrente, con il tredicesimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 co. 3, 111 Cost a norma dell'art. 606

c.p.p., co. 1 lett. c) e correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale documentale e non.

In sintesi, si duole del mancato totale accoglimento, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, la Corte con motivazione meramente apparente avrebbe da un lato ammesso solo una prova documentale e dall'altro, avrebbe rigettato con motivazione graficamente assente le altre richieste istruttorie ritenendole non indispensabili ai fini del decidere.

13.14. Deduce la difesa del ricorrente, con il quattordicesimo motivo, il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 co.3 in tema di attendibilità e credibilità dei collaboratori di giustizia.

In sintesi, il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonostante dagli atti emergessero elementi che se valutati avrebbe condotto il giudizio di cui all'art. 192 co.III c.p.p. ad un esito opposto. Al riguardo sostiene che, in ordine al collaboratore Cavalierim la Corte non avrebbe valutato ai fini della sua inattendibilità alcuni clemente tra cui: la sua condizione economica; i reati commessi in concorso con l'altro collaboratore Orazio; l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal Cavalieri in ordine ai fatti dallo stesso non partecipati; l'inconciliabilità tra ruolo di promotore di un'associazione a delinquere e la mancata consapevolezza del nascondiglio ove erano nascoste le armi e munizione del gruppo; l'inattendibilità delle sue dichiarazioni in ordine all'occorso relativo alla rapina; Invece in ordine alla posizione dell'Orazio: la pregressa conoscenza tra questi e il Cavalieri; la sua condizione economica; l'allontanamento dalla concessionaria dell'Orazio; l'occultamento dell'arma nella fiat Punto; Tutti elementi che se valutati avrebbero condotto un giudizio diverso.

13.15. Deduce la difesa del ricorrente, con il quindicesimo motivo, il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.e) c.p.p. in relazione all'art. 192 co.3 in tema di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei testi e assenza di riscontri esterni in relazione al capo 8).

In sintesi, sostiene che la Corte sarebbe giunta, attraverso le dichiarazioni dei testi ritenuti erroneamente attendibili, all'affermazione di responsabilità del Perricciolo per i fatti di cui al capo 8) nonostante l'assenza di riscontri esterni e la presenza di molteplici elementi di segno contrario.

13.16. Deduce la difesa del ricorrente, con il sedicesimo motivo, il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 co. 1 lett.e) c.p.p. in relazione all'omessa valutazione del motivo di appello n.13 relativo al capo 13).

In sintesi, lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello di un motivo di appello prospettato dalla difesa, laddove afferma che la difesa non avesse proposto appello avverso il capo 13) dell'imputazione relativo all'accordo intercorso tra il Perricciolo e i computati Storlazzi e Ballarini per la vendita di mezzo chilo di cocaina. Sul punto, la difesa aggiunge che con l'atto di appello aveva già indicato la presenza negli atti di molteplici elementi che avrebbero potuto escludere la rilevanza penale, oltre ogni ragionevole dubbio, del contributo partecipativo del Perricciolo. Ne consegue quindi l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per aver ritenuto che il Perricciolo non avesse proposto appello sul capo 13).

13.17. Deduce la difesa del ricorrente, con il diciassettesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 co.1 lett.b) in relazione all'art. 73 co.5 dpr 309/1990 e correlato vizio di motivazione con riguardo al capo 21) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente si lamenta per la mancata derubricazione della fattispecie ex art. 73 co.I dpr 309/90 di cui al capo 21) in quella di lieve entità in virtù del requisito della minore offensività della condotta. Al contrario, la Corte avrebbe rigettato tale richiesta in virtù delle modalità altamente offensive della condotta del Perricciolo. Pertanto, non avrebbe valutato alcuni elementi che avrebbero qualificato la fattispecie in termini di lieve entità con la conseguenza che l'affermazione di elevata offensività sarebbe avvenuta in pieno contrasto con le risultanze istruttorie. In particolare, il ricorrente sostiene che la comprovata assenza di incidenza dell'assunzione della cocaina sulla capacità di autodeterminazione del Nicolosi avrebbe dovuto indurre la Corte a derubricare la fattispecie contestata in quella di lieve entità.

13.18. Deduce la difesa del ricorrente, con il diciottesimo motivo, il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606 co. 1 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co.3, 111 co. 6 Cost. e correlato vizio di motivazione con riferimento ai capi d'imputazione 39) e 40).

In sintesi, la Corte, nel valutare la sussistenza di elementi costitutivi del reato di cui all'art. 4 della L. n. 895/1967 in ordine al reato di porto di armi diverse dai due *kalashnikov* rinvenuti, con motivazione apparente, avrebbe rigettato la

richiesta di perizia sulle armi e sulle munizioni. Inoltre, con riferimento all'occultamento delle armi, sostiene che in realtà non emergono elementi per poter ritenere che tale atto sia stato materialmente eseguito dal Perricciolo ovvero con il suo concorso morale o materiale in quanto lo stesso avrebbe avuto contezza delle armi e delle funzioni solamente in un momento successivo al loro occultamento.

13.19. Deduce la difesa del ricorrente, con il diciannovesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 605 e 610 c.p. attinenti al capo 26) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente si duole per il mancato assorbimento da parte della Corte di appello del reato di sequestro di persona ex art. 605 c.p. in quello di violenza privata ex art. 610 c.p. In particolare, il ricorrente fa riferimento alla particolare circostanza che la porta non era chiusa a chiave, con conseguente sussistenza del solo delitto di violenza privata che lede la libertà psichica e non quella di locomozione e che la privazione della libertà persona fu semplicemente la conseguenza della perpetrazione egli altri delitti.

13.20. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 c.p.p. riferiti al capo 29) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente lamenta il mancato assorbimento del reato di estorsione nella fattispecie di esercito arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, la Corte avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie in quanto sostiene che il Cascella non era titolare di alcun diritto sulla BMW e dunque non aveva compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale. Sul punto, ad avviso della difesa sussisterebbero molteplici elementi non valutati dal giudici dai quali sia avrebbe potuto desumere la titolarità in capo al Perricciolo, di una pretesa legittima, potenzialmente evocabile in giudizio.

Inoltre, richiama quella giurisprudenza che differenzia le due fattispecie solo per l'elemento intenzionale a prescindere dalla violenza della coazione e proporzionalità, mentre nella specie la Corte avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. in virtù delle esorbitanti forme di violenza e pressione psicologica attuate nei confronti delle vittime.

13.21. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventunesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 629 c.p. per insussistenza dell'elemento soggettivo relativo al capo 30) dell'imputazione.

In sintesi, si censura la sentenza della Corte di appello cha avrebbe ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 629 c.p. in virtù delle modalità minacciose e violente poste in essere dal Perricciolo. Sostiene altresì che in atti risultano molteplici elementi non valutati dalla Corte, dai quali avrebbe potuto desumere, con palmare evidenza, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato di cui all'art. 629 c.p. In particolare, la Corte avrebbe attribuito un significato errato al contenuto delle intercettazioni ambientali nell'abitazione del Perricciolo.

13.22. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventiduesimo motivo, il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 co.1 lett.e) c.p.p. in relazione al capo 37) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello di molteplici elementi da cui avrebbe potuto desumere la mancata partecipazione del Perricciolo alla commissione del fatto di cui al capo 37), ossia l'aggressione nei confronti dell'Agostinelli. In particolare, non avrebbe tenuto conto e avrebbe valutato erroneamente, travisandone i contenuti, i seguenti elementi: dichiarazioni del teste Giordani; i tabulati telefonici; le dichiarazioni rese dal Pietrinferni in sede d'incidente probatorio; la deposizione del teste Domenico D'Elia; la dichiarazione del Cavalieri.

13.23. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventitreesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 c.p. relativi al capo 37) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'aver erroneamente ritenuto insussistenti idonei elementi che avrebbero consentito la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Più in particolare, la Corte avrebbe qualificato la fattispecie nel reato di estorsione sulla base delle particolari modalità minacciose impiegate dal Perricciolo senza tener conto del credito lecito che il Perricciolo vantava nei confronti dell'Agostinelli.

13.24. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventiquattresimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 628 c.p. quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo attinente al capo 31) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello che avrebbe ritenuto il Perricciolo responsabile del delitto di rapina aggravata nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Sul punto sostiene che dagli

atti risultano molteplici elementi non valutati dalla Corte, dai quali si potrebbe desumere sia la mancata partecipazione del Perricciolo alla rapina (richiama sul punto la deposizione del teste Giordani) sia l'assenza di credibilità nelle persone offese sia l'inattendibilità delle loro dichiarazioni (richiama sul punto le deposizioni dei testi Fausto Foresi e Bevevino).

13.25. Deduce la difesa del ricorrente, con il venticinquesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 116 e 628 c.p. attinenti al capo 31) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente provato il concorso ordinario e non anomalo considerando provata l'iniziale preordinazione da parte del Perricciolo dell'atto di forza con violenza e minaccia nei conforti del Marankovic e del Bevevino. Anche in questo caso la Corte avrebbe omesso di valutare molteplici elementi che avrebbero qualificato la partecipazione del Perricciolo non a titolo di concorso ordinario bensì anomalo.

13.26. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventiseiesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 e 110 c.p. attinenti al capo 35) dell'imputazione.

In sintesi, lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il materiale probatorio in atti fosse adeguato a fondare sia l'affermazione della fattispecie associativa in capo al Perricciolo sia la condanna dello stesso in relazione al ruolo direttivo ricoperto. A tal proposito, il ricorrente aggiunge che in realtà dagli elementi presenti negli atti si potrebbe escludere sia l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, sia l'assenza di volontà di commettere reati-scopo in quanto nessuna delle ipotesi delittuose contestate agli imputati era finalizzata a tal fine.

13.27. Deduce la difesa del ricorrente, con il ventisettesimo, il ventottesimo ed il ventinovesimo motivo - che meritano congiunta illustrazione, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi -, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 attinente al capo 20) dell'imputazione; il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 attinente al capo 25) dell'imputazione; il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 attinente ai capi 26), 27), 29), 29) dell'imputazione.

In sintesi, con il motivo n. 27 la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira da parte della Corte d'appello sul presupposto che il Perricciolo non fosse il soggetto coinvolto nel capo 20), sull'assenza di certezza circa le modalità dei fatti, sul fatto che la reazione del Perricciolo non fosse provocata ma era abitudine dello stesso risolvere con mezzi violenti le controversie. Con il motivo n. 28, si duole anche in questo caso del mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira da parte della Corte d'appello sul presupposto che la reazione del Perricciolo fosse collegata alla mancata riscossione di un credito relativo ad affari illeciti, oltre al fatto che la reazione del Perricciolo non fosse provocata ma era abitudine dello stesso risolvere con mezzi violenti le controversie. Con il motivo n. 29, infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira da parte della Corte d'appello in quanto ha escluso che l'improvvisa rabbia del Perricciolo dipenda da un fatto particolare essendo piuttosto la sua una decisione di porre fine, una volta per tutte, ad una situazione di insoddisfazione per l'operato del Cascella che da tempo ormai sospettava di infedeltà. Ha escluso quindi l'attenuante sulla base di un presupposto erroneo che la reazione del Perricciolo non fosse provocata ma era abitudine dello stesso risolvere con mezzi violenti le controversie.

13.28. Deduce la difesa del ricorrente, con il trentesimo motivo, il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606 co. 1 lett.c) e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 co.3, c.p.p. 111 co. 4 Cost., art. 597 co.5 c.p.p. in tema di omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al co. 7 dell'art. 74 dpr 309/90, attinenti ai capi 8), 9), 13), 21) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del co.VII dell'art. 74 dpr 309/90 richiesto dalla difesa con i motivi di appello in relazione al capo 34) ritenuto assorbito dalla Corte di appello stante l'intervenuta assoluzione del Perricciolo dal capo 34) dell'imputazione. Più in particolare, la corte avrebbe dovuto applicare d'ufficio in applicazione dell'art. 597 c.p.p. co.5, le circostanze attenuanti ai capi 8), 9), 13), 21). La Corte avrebbe dovuto quindi valutare se, stante la richiesta di applicazione del co.VII alla fattispecie più grave dell'art. 74 dpr 309/90 e l'impugnazione dei capi 8), 9), 13), 21) anche in relazione al punto relativo al trattamento sanzionatorio, gli elementi offerti fossero stati tali da constare l'applicazione di cui al comma VII art. 73 dpr 309/90.

13.29. Deduce la difesa del ricorrente, con il trentunesimo motivo, il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606 co. 1 lett.c) e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 585 co.4 c.p.p. nonché vizio di violazione di legge ex

art. 606 co.1 lett.b) in relazione agli artt. 71 e 72 del d.lgs. n.159/2011 e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà' della motivazione ex art. 606 co.1 lett.e) c.p.p. in relazione all'art. 71 d.lgs. 159/2011 quanto ai capi 20), 25), 26), 29), 30), 31), 35), 37) e all'art. 72 d.lgs. 159/2011 quanto ai capi 22), 23), 39), 40), 41) dell'imputazione.

In sintesi, il ricorrente si duole per aver la Corte di appello ritenuto inammissibili i motivi aggiunti n. 5 e n. 6 in punto non collegati, sotto il profilo contenutistico, ai motivi inizialmente depositati, e generici.

13.30. Deduce la difesa del ricorrente, con il trentaduesimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p.

In sintesi, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello che avrebbe omesso di valutare alcuni aspetti positivi della condotta processuale del Perricciolo, tra cui il suo contributo in ordine ai capi 22), 23), 24), 9), 20), 21), 25), 27), 28), 32), 38), 39), 40), le sue confessioni auto ed eteroaccusatorie.

13.31. Deduce la difesa del ricorrente, con il trentatreesimo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.b) c.p.p. e correlato vizio di motivazione in relazione in relazione all'art. 133 c.p.

In sintesi, con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte, all'atto della dosimetria della pena, ha errato nel non aver valutato le condotte tenute dal Perricciolo successivamente alla commissione dei reati per cui è stato condannato nè le sue dichiarazioni collaborative ed eteroaccusatorie. La Corte avrebbe solo tenuto conto della sua posizione di preminenza ricoperta all'interno dell'associazione, il numero dei delitti commessi anche con violenza, il possesso di armi da guerra e le modalità del fatto.

14. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la propria requisitoria scritta datata 11.02.2021, ha così concluso: a) inammissibili i ricorsi di BALLARINI Mauro Darian, BENIGNETTI Vittorio, CASCELLA Antonio, CALVARI Mirco, CORLETO Antonio, PETROLATI Alessandro; b) Rigetto per i ricorsi di PERRICCIOLO Salvatore, PIETRINFERNI Berardo, STORLAZZI Davide; c) Rigetto del ricorso del Procuratore Generale.

15. La difesa dei ricorrenti Perricciolo (10.02.2021), Ballarini (12.02.2021) e Storlazzi (12.02.2021), con separate memorie *ex* art. 121, c.p.p. depositate a mezzo PEC, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PG.

16. La difesa del ricorrente Calvari ha depositato a mezzo PEC in data 12.02.2021 motivi aggiunti al motivo n. 3 ed al motivo n. 2 del ricorso originario.

17. La difesa del ricorrente Petrinferni, con memoria a mezzo PEC in data 15.02.2021, di replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nelle eccezioni, conclusioni e richieste formulate nel ricorso per cassazione.

18. Infine, la difesa del ricorrente Perricciolo ha depositato a mezzo PEC in data 10.02.2021 istanza *ex* art. 130, c.p.p. di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, chiedendo che là dove si dice "*assolve [...] Perricciolo Salvatore Roberto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 e 34 [...] per non aver commesso il fatto*" debba invece leggersi ed intendersi "*assolve [...] Perricciolo Salvatore Roberto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 9 – ad eccezione della cessione in favore di Marcaccio Noemi-, 10, 12, 15 e 34 [...] per non aver commesso il fatto*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona è parzialmente fondato, conseguendone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza alla Corte d'appello di Perugia, per nuovo giudizio, limitatamente: a) ai capi 1) e 3) della rubrica, relativi all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO; b) ai capi 2) e 4)della rubrica, relativi all'assoluzione dai delitti di cui all'art. 73 dpr 309/1990 contestati a PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO e a STORLAZZI DAVIDE; c) al capo 2) della rubrica in relazione all'assoluzione di PETROLATI ALESSANDRO solamente con riguardo alle cessioni di stupefacenti dopo il viaggio del 7.11.2014; d) al capo 9) della rubrica, relativo all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO per il delitto di cui all'art. 73 dpr 309/1990 quanto alle cessioni di stupefacenti, tranne che per l'episodio di cessione a FRANCIA CHRISTIAN; e) al capo 34) della rubrica quanto all'assoluzione per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/1990 nei confronti DI BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO, CALVARI MIRCO, CASCELLA ANTONIO, CORLETO ANTONIO, PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO, PETROLATI ALESSANDRO e STORLAZZI DAVIDE.

2. Sono invece infondati i ricorsi di CORLETO ANTONIO, PETROLATI ALESSANDRO, CALVARI MIRCO, STORLAZZI DAVIDE, PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO e PIETRINFERNI BERARDO, dovendosi peraltro rettificare, quanto al PIETRINFERNI, la pena pecuniaria inflitta in euro 1500.

3. Sono, invece da dichiararsi inammissibili i ricorsi di BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO e CASCELLA ANTONIO.

4. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei ricorsi proposti avverso la sentenza impugnata muovendo, seguendo l'ordine logico e sistematico di cui all'illustrazione dei singoli motivi, dal ricorso del PG.

5. Il motivo di ricorso del Procuratore Generale avverso l'assoluzione del Perricciolo per le vicende di cui ai capi 1) e 3) della rubrica risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La vicenda riguarda un viaggio eseguito il 07.11.2014 per l'acquisto di due chili di cocaina. Nella sentenza di primo grado si rileva che l'accordo raggiunto con gli albanesi, in occasione del viaggio preliminare del 31.10.2014, quando i correi concordarono prezzo, quantità e qualità della sostanza stupefacente da acquistare, trovò attuazione nel successivo viaggio, finalizzato all'acquisto di due chili di cocaina.

Cavalieri Alessandro, che prese parte al viaggio, ha riferito, in maniera dettagliata, le vicende relative a tale compravendita. Egli ha dichiarato che, due giorni dopo essere tornati, lui, CALVARI Mirco, PETROLATI Alessandro ed Orazio Dario ripartirono per Pozzo D'Adda. L'intenzione era quella di acquistare due chili di cocaina, di cui uno sarebbe stato diviso tra PETROLATI Alessandro, PERRICCIOLO Salvatore Roberto e STORLAZZI Davide, l'altro Cavalieri lo acquistava per sé, avendone già promesso in vendita la metà, ad un suo cliente abituale, tal Roberto di Appignano (della cui identificazione nel prosieguo si dirà). Partirono a bordo di due autovetture: la stessa BMW bianca di Bordignon, già utilizzata nel viaggio preliminare e l'Alfa 156 di Orazio Dario, cui PERRICCIOLO aveva conferito l'incarico di fare il corriere della droga, al prezzo di mille euro per viaggio. Orazio Dario aveva ricavato, nel cruscotto della sua auto, un apposito spazio, nel quale nascondeva la droga, la quale, per poter entrare nel nascondiglio, doveva essere sempre divisa in panetti da mezzo chilo. Giunti a Pozzo D'Adda, secondo quanto riferito dal collaboratore, si incontrarono prima in un bar e poi si spostarono in un altro quartiere o in un altro paesino dell'hinterland milanese, recandosi in un appartamento moderno. Lì visionarono la droga, Cavalieri disse

che andava bene e, quindi, l'acquistarono. Pagarono la droga 84.000 euro, di cui la metà Cavalieri ha detto che erano i suoi. L'altra metà della sostanza fu acquistata con denaro di PETROLATI, STORLAZZI e PERRICCIOLO. In quell'occasione, Cavalieri si è detto certo della presenza anche di CALVARI Mirco. Egli ha ricordato, in particolare, che quando si fermarono al bar quello si agitò, vedendo un albanese che usciva dal locale, perché temeva che stesse andando a controllare il numero di targa della loro auto, per avvisare la polizia. Poi quando fu necessario dividere la droga, affinché potesse entrare nel vano porta oggetti di Orazio, quella si sfarinò un po' e allora lui la diede a CALVARI, che se la tirò. Ripartirono, quindi, per tornare nelle Marche: lui, PETROLATI e CALVARI, a bordo della BMW, facevano da scorta ad Orazio e lo precedevano. Erano d'accordo di fare tappa a Marotta, dove PETROLATI aveva il nascondiglio per la sua droga. Usciti dal casello si fermarono in un parcheggio, che si trova subito sulla destra, dove li aspettava Maenza, con un'autovettura piccolina, una Smart o una Opel Corsa (aveva tutt'e due queste auto in quel periodo). Avvisarono Orazio che era tutto a posto e poi, quando quello arrivò, si avviarono, guidati da Maenza. Cavalieri ha ricostruito con precisione il tragitto percorso per giungere al "covo" dove PETROLATI custodiva lo stupefacente: percorsero, quindi, lo stradone che porta verso il passaggio a livello; superarono una rotonda ed un bar, denominato Il Baretto, che era uno dei luoghi d'incontro abituale di PETROLATI, Maenza e dei fratelli Scirocco. Più avanti, sulla destra, all'altezza di una pizzeria napoletana, imboccarono una via lunga; a circa metà della strada si fermarono, in corrispondenza di alcune palazzine. Cavalieri ha detto che si era fatta, a quel punto, ormai, mezzanotte o l'una; era buio e la strada era poco illuminata. Vide comunque PETROLATI e Maenza scendere dalle rispettive auto. PETROLATI prese la sua parte dello stupefacente, custodito nell'auto di Orazio e poi entrò in una delle palazzine. Lui andò a farsi un giro di perlustrazione in auto, per accertarsi che non ci fossero pattuglie in giro. Quando tornò i complici erano pronti per ripartire. Tornarono al casello ed imboccarono nuovamente l'autostrada: l'auto con a bordo lui, PETROLATI e CALVARI precedeva ancora quella di Orazio. Giunti a Porto Recanati, appena usciti dal casello, trovarono un posto di blocco, ma riuscirono a passare senza essere controllati e scaricarono il resto della droga nel garage, di cui Cavalieri ha detto di avere la disponibilità. Il locale si trovava sotto la gelateria Il Gallone di Porto Recanati ed il collaboratore ha detto che era intestato ad una tal Daniela, che all'epoca era la sua fidanzata. Cavalieri ha detto che, in quel luogo, teneva la pressa, con cui lavorava la droga. Dell'esistenza del garage erano a conoscenza sia PERRICCIOLO, sia BALLARINI Mauro Darian. Per questo viaggio

Orazio venne pagato 1.000 euro, per metà da Cavalieri stesso e per metà da PETROLATI (cfr. verbale dell'udienza del 10.06.2016).

Del viaggio in questione ha riferito circostanze sostanzialmente sovrapponibili Orazio Dario. Circa una settimana dopo il viaggio effettuato con CASCELLA, BENIGNETTI e PETROLATI, Orazio ha raccontato di essere ripartito alla volta di Milano, questa volta in compagnia di Cavalieri, PETROLATI ed un tal Mirco, che aveva visto qualche volta in concessionaria, di circa 42-43 anni. Orazio ha dichiarato che si trattava dello stesso soggetto che fu, poi, arrestato lo stesso giorno di PETROLATI. Lui viaggiava a bordo della sua Alfa156, gli altri a bordo di una BMW o di una Saab. Giunti nel luogo dove erano diretti, Orazio ha raccontato di aver aspettato nella sua auto, parcheggiata in strada, gli altri, invece, salirono all'interno di un appartamento. Quando tornarono, misero un pacco all'interno del cruscotto della sua auto e ripartirono. Orazio ha precisato che i pacchetti che ritirava a Milano non entravano nel cruscotto della sua auto: infatti, la prima volta, i due rumeni o albanesi erano stati costretti a spezzare ciò che era contenuto nel pacco in due parti, mentre, in occasione del secondo viaggio, i pezzi contenuti nel sacchetto erano due. Anche durante il viaggio di ritorno, Orazio ha dichiarato di essere stato solo nella sua auto, mentre i compagni lo precedevano a bordo dell'altra auto. Usciti dall'autostrada, a Mondolfo, si fermarono in un parcheggio sterrato, vicino ad un ponte, quindi, ripresero la marcia, diretti verso il centro abitato: lui seguiva l'auto con a bordo i suoi complici. Si fermarono in una strada poco illuminata. PETROLATI scese dall'auto, incontrò due persone, quindi, venne da lui e gli chiese di dargli il pacchetto che teneva nascosto nel cruscotto; quindi, entrò in una casa con quelle due persone e poco dopo tornò, restituendogli il pacchetto, affinché lo rimettesse nel cruscotto. A quel punto, ripartirono, in direzione di Porto Recanati. Lui seguiva sempre l'altra auto. A Porto Recanati si fermarono vicino alle scuole, dove si trovava la casa di Cavalieri; lui consegnò il pacchetto che aveva nel cruscotto a PETROLATI ed andò via. Per questo secondo viaggio, Orazio ha dichiarato di aver ricevuto, come compenso, la somma di l 000 euro (cfr. verbale dell'udienza del 27.05.2016e del13.07.2016).

Anche con riguardo a questo viaggio, le risultanze dei tabulati telefonici, integrate da quelle delle intercettazioni attive sulle utenze di PETROLATI, CALVARI e Cavalieri hanno consentito agli inquirenti di stabilire, nel 07.11.2014, la data esatta dello viaggio, effettuato dai correi e di ricostruire i singoli spostamentì, riscontrando sul punto le dichiarazioni rese dai due collaboratori, anche per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti. Come riferito dal maresciallo

Ciavatta, nel corso del suo esame testimoniate, la lieve discordanza di orari, riscontrata nell'esame delle celle telefoniche agganciate dalle utenze dei correi, conferma che quelli viaggiarono a bordo di due distinte autovetture.

La mattina dell''08.11.2014, vi è uno scambio di messaggi tra PETROLATI e Fatjon: "Bongiorno, come stai bene?". "Si e tu". Tra i due messaggi vi è una telefonata di analogo tenore tra i due (prog. nn. 8745, 8748 e 8749 dell' 8.11.2014, d. 297/14).

6. Sulla base degli elementi di prova esposti, PETROLATI Alessandro, CALVARI Mirco e PERRICCIOLO Salvatore Roberto sono stati accusati di aver concorso tra loro (e con i correi, separatamente giudicati, Cavalieri Alessandro, Orazio Dario e Maenza Francesco) nell'acquisto di due chili di cocaina. Tutti hanno negato tale addebito, escludendo che la finalità del viaggio fosse quella illecita oggetto di contestazione.

Nella sentenza di primo grado si disattendono le spiegazioni del Petrolati che, nel corso del suo esame, ha negato di aver mai commerciato sostanze stupefacenti, dopo la sua scarcerazione e ha sostenuto di aver avuto rapporti con i due albanesi di Milano, in quanto ritenute non suffragate da idonei elementi di prova ed in quanto palesemente contrastanti con le concordi dichiarazioni accusatorie rese, in proposito, da Cavalieri Alessandro ed Orazio Dario, a loro volta riscontrate dalle risultanze delle indagini, per ciò che riguarda la cronologia degli spostamenti.

Per quanto riguarda la partecipazione al viaggio del 07.11.2014 di CALVARI Mirco, la presenza di tale soggetto è stata concordemente affermata sia da Cavalieri Alessandro che da Orazio Dario. Il primo ha anche efficacemente circostanziato il suo ricordo, in ordine alla presenza del correo. D'altra parte, come si è visto, le dichiarazioni dei collaboratori trovano sul punto preciso riscontro nelle risultanze dell'attività captatoria, che attesta la presenza di CALVARI in auto con uno degli albanesi, la sera di quel giorno, poco prima che avvenisse l''incontro finalizzato alla cessione dello stupefacente.

PERRICCIOLO Salvatore Roberto, nel corso del suo esame, ha parimenti negato il suo coinvolgimento nell'impresa criminale, legata al viaggio del 07.11.2014, così come a tutte le altre relative al commercio di sostanze stupefacenti. Come PETROLATI anch'egli ha affermato di non aver voluto più interessarsi di droga, dopo la sua scarcerazione, ammettendo, però, di aver ripreso, poi, un piccolo commercio di cocaina, perché si trovava in ristrettezze economiche. Egli ha sostenuto, quindi, di aver acquistato solo piccoli quantitativi di cocaina da Cavalieri, che poi rivendeva a clienti come Francia Christian ed il carrozziere

Vendetta (peraltro recentemente scomparso), che pure viene indicato dallo stesso PERRICCIOLO, quale suo saltuario fornitore, nelle occasioni in cui non fosse disponibile il canale di approvvigionamento di Cavalieri (cfr. verbale dell'udienza del 06.11.2017, esame imputato PERRICCIOLO Salvatore Roberto).

In senso contrario, nella sentenza di primo grado si osserva che PERRICCIOLO è stato indicato da Cavalieri come uno dei committenti della fornitura di cocaina effettuata il 07.11.2014. Il collaboratore ha, infatti, dichiarato che un chilo di quelli acquistati era destinato ad essere diviso tra PERRJCCIOLO, PETROLATI e STORLAZZI e che venne acquistato con denaro messo a disposizione da PETROLATI e PERRICCIOLO. Il ruolo di committenza di PERRICCIOLO troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni di Orazio, il quale ha dichiarato di aver effettuato tutti i suoi viaggi, sulla base dell'apposito incarico ricevuto da PERRICCIOLO di fare da corriere della droga, al fine di integrare i suoi guadagni nella concessionaria. Si ritiene che il fatto che PERRICCIOLO non abbia materialmente partecipato a nessuna delle trasferte finalizzate all'approvvigionamento sia dovuto ai vincoli derivanti dalla sorveglianza speciale, cui è stato sottoposto fino alla fine del 2014, e, probabilmente , anche in considerazione del ruolo direttivo svolto all'interno dell'organizzazione criminale. La prova dell'esistenza di una cointeressenza di PERRICCIOLO con i traffici, relativi all'acquisto di cocaina dai fornitori albanesi di PETROLATI viene ricondotta anche, in via postuma, aduna conversazione ambientale, intercettata all'interno dell'appartamento dal predetto locato a Porto Recanati, nei primi mesi del 2015, quando il gruppo criminale aveva ormai scelto altri canali di approvvigionamento. Parlando con BALLARINI Mauro Darian delle lamentele dei clienti, in ordine alla qualità dello stupefacente venduto, PERRICCIOLO, stizzito, rilevava che quegli stessi soggetti non si erano mai lamentati della droga che avevano in precedenza acquistato dai fornitori albanesi di PETROLATI, che era di ben più scarsa qualità. PERRICCIOLO dice :"Io so quello che gli passava Alessandro quell'altro, che pigghiava certa munnizza dall'albanesi che era 'na cosa de schifo ed erano tutti contenti ..." (Prog. 866 del 27.03.2015, ore 20,25, d. 204/15).

Nella sentenza di primo grado si ritiene provato il coinvolgimento di tutti e tre gli imputati nell'acquisto di cocaina effettuato nei pressi di Milano il 07.11.2014, in concorso con i correi separatamente giudicati, Cavalieri Alessandro, Orazio Dario e Maenza Francesco, già ritenuti colpevoli e condannati n via definitiva. In ragione del numero di persone coinvolte, si afferma la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 73, comma 6, D.P.R. n. 309/90.

7. Nell'atto di appello Perricciolo, relativamente al capo 1 dell'imputazione, rileva che la prova viene desunta da dichiarazioni del Cavalieri che ha indicato Perricciolo quale committente e sulla dichiarazione di Orazio, partecipe al viaggio, che non ha operato analoga affermazione quanto al viaggio in questione, ma ha detto di aver fatto tutti i viaggi su incarico di Perricciolo (pag.62); lo stesso Orazio dice però che nel viaggio del 7.10 non era consapevole fosse finalizzato all'acquisto di droga. Assenza di contatti telefonici con il Perricciolo ritenuta incompatibile con un suo interesse quale capo. Pagamento dell'Orazio metà da Cavalieri e metà da Petrolati.

La prospettazione difensiva per il Perricciolo è stata ritenuta accoglibile dai giudici di appello.

Secondo i giudici di appello, la citazione della conv.prog. 866 del 27.3.1015, nel confermare il quadro accusatorio a carico del Petrolati, non può non essere valutata anche nella sua, oggettiva, funzione di riscontrare la prospettazione di estraneità del Perricciolo (che dice che la droga la prendeva Alessandro, in un contesto in cui, al cospetto di Ballarini e non della polizia, ben avrebbe potuto dire che la droga la prendevano insieme), Perricciolo che, pur è stato indicato come committente dal Cavalieri, ma con affermazione su cui non vi sono adeguati riscontri del tipo richiesto dall'art. 192 co 3 c.p.p., tenuto conto che non vi è esplicita convergenza con analoga dichiarazione dell'Orazio, perché la generica affermazione dello stesso in ordine agli viaggi su incarico del Perricciolo deve essere in questo caso circostanziata con la valutazione del fatto che l'Orazio stesso, all'inizio, non sapeva che fosse un viaggio di approvvigionamento (con logica necessità di escludere che, in questo caso, vi sia stato un preventivo incarico del Perricciolo) e tenuto conto delle ulteriori risultanze evidenziate dalla difesa, tutte nel senso di esclusione, o, comunque, di non conferma, del coinvolgimento del Perricciolo nella spedizione in questione (assenza di contatti telefonici con il Perricciolo ritenuta incompatibile con un suo interesse quale capo, pagamento dell'Orazio metà da Cavalieri e metà da Petrolati per come riferito dal Cavalieri).

Nella rilevata assenza di adeguati elementi di prova nei confronti del Perricciolo, lo stesso deve essere assolto dall'imputazione sub 1 per non aver commesso il fatto.

8. Il Procuratore Generale, come anticipato, ritiene una simile motivazione inidonea a confutare le solide argomentazioni del giudice di primo grado e, inoltre, contraddittoria con quanto affermato in altre parti della sentenza impugnata. In altre occasioni, infatti, la Corte territoriale condivide il giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, Cavalieri ed Orazio, giustificando

eventuali discrasie dei narrati in virtù del diverso ruolo svolto dai dichiaranti e del diverso grado di conoscenza delle vicende criminose. Tuttavia, in riferimento ai capi di imputazione in esame, i giudici di secondo grado ritengono che quanto sostenuto dal Cavalieri in merito al ruolo di "committente" del Perricciolo non trovi adeguato riscontro nelle dichiarazioni dell'Orazio (pag. 27 ricorso). Il Procuratore Generale evidenzia un'ulteriore incongruenza nel fatto che il giudizio di colpevolezza del Perricciolo sia stato confermato per un altro capo di imputazione (capo 8) avente ad oggetto ugualmente un viaggio finalizzato al rifornimento di sostanze stupefacenti e secondo il medesimo modus operandi.

Viene altresì considerata contraddittoria l'esclusione di responsabilità del Perricciolo in relazione al reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo Storlazzi. In considerazione del rapporto esistente tra i correi - conclude il Procuratore Generale - sarebbe del tutto illogico ritenere estraneo al fatto il Perricciolo sulla base esclusivamente di dichiarazioni rese da un soggetto dedito alla medesima attività criminosa.

9. La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado ed emergente dalla documentazione allegata al ricorso evidenzia l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nell'assolvere l'odierno imputato per non aver commesso il fatto.

In particolare, i giudici di prime cure ritengono sussistente e comprovata la responsabilità del Perricciolo per la vicende di cui ai capi di imputazione in esame non solo alla luce delle dichiarazioni del Cavalieri, ma anche in considerazione delle affermazioni dell'Orazio. Quest'ultimo, infatti, conferma il ruolo di committenza dell'odierno imputato e dichiara, inoltre, di aver effettuato tutti i suoi viaggi sulla base di un apposito incarico da lui ricevuto (pagg. 70-71 sentenza di primo grado). Nonostante il Perricciolo non avesse preso parte materialmente alle trasferte finalizzate all'approvvigionamento, egli si teneva ugualmente in contatto con gli altri correi durante le operazioni criminose, come risulta comprovato dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate adeguatamente nella sentenza di merito.

Appare evidente, dunque, come la decisione di appello non si sia conformata al consolidato principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli

istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado: tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019 - dep. 23/12/2019, Rv. 278056 - 01).

10. Fondato è il ricorso del PG avverso la decisione assolutoria dei due imputati, Perricciolo e Storlazzi, quanto ai capi di imputazione sub 2) e 4), concernenti i delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, quanto al solo capo 2) anche del Petrolati A. (per quest'ultimo solamente con riguardo alle cessioni di stupefacenti dopo il viaggio del 7.11.2014) nonché, infine, dall'imputazione sub 9), riguardante la'ssoluzione di Perricciolo per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990 in relazione alle cessioni di stupefacenti, tranne che per l'episodio di cessione a Francia Christian per il tramite di Marcaccio Noemi.

11. La vicenda riguarda l'attività di rivendita successiva ai viaggi (contestata a PERRICCIOLO Salvatore Roberto ed a STORLAZZI Davide, nonché al solo capo 2 a PETROLATI Alessandro, con riguardo al solo viaggio del 07.11.2014, essendo stato quello catturato l'11.11.2014.

Nella sentenza di primo grado si dà atto che gli imputati si siano doluti del fatto che, a loro giudizio, con tali ulteriori imputazioni, le medesime condotte siano state a loro contestate due volte: una in relazione al profilo dell'acquisto ed una in relazione a quello dello smercio della medesima sostanza. Si supera tale obiezione ricorrendo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di apprezzare l'unicità o la pluralità dell'oggetto della contestazione, la citata giurisprudenza propone, quali criteri orientativi, quello "ontologico, cronologico e psicologico", sicché si ravvisa l'assorbimento delle varie condotte quando esse risultino "poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente" (Cass. n. 7404/2015, Rv. 262421; Cass. n. 22549/2017, Rv. 270266).

Si osserva che le intercettazioni ambientali registrate all'interno dei locali della concessionaria, nei giorni successivi al viaggio dell'11.01.2015, dimostrano ampiamente come tale luogo sia stato utilizzato dai correi al fine di custodire, lavorare e confezionare lo stupefacente, nonché per programmare l'attività di rivendita ed incontrarsi con i clienti, al quale lo stesso è stato venduto.

Emerge, dunque, dalla conversazione appena riportata che l'attività di commercio di autoveicoli fosse del tutto residuale nella concessionaria gestita da PERRICCIOLO e dagli altri complici. Alcune conversazioni captate, nei giorni successivi al viaggio di cui al capo 8) dell'imputazione, testimoniano lo svolgimento, in quella sede di attività legate allo smercio dello stupefacente acquistato, dimostrando, insieme a quella, in precedenza citata, del 30.01.2015 che, ancora verso la fine del mese, i correi usufruivano della fornitura di cocaina effettuata a Milano.

L'attività di rivendita dello stupefacente è stata dagli inquirenti desunta, al netto delle cessioni che sono state compiutamente accertate, in considerazione della clientela di cui ciascuno dei correi disponeva.

Indicazioni puntuali sono state a tale proposito offerte da Cavalieri Alessandro. Tutti i soggetti che Cavalieri ha indicato, quali acquirenti dello stupefacente smerciato dal gruppo criminale o, comunque, come debitori a vario titolo dei correi, sono stati identificati dagli inquirenti e riconosciuti dal collaboratore nelle foto dell'album, e molti dei soggetti, indicati da Cavalieri come clienti abituali, risultino nominati nelle conversazioni ambientali, che sono state registrate, nel pomeriggio del 12.01.2015, nei locali della concessionaria.

Gli inquirenti hanno potuto individuare gli interlocutori della conversazione in PERRICCIOLO Salvatore Roberto, STORLAZZI Davide e Cavalieri Alessandro, sulla base del riconoscimento del timbro vocale (cfr. verbale dell'udienza del 19.12.2016 teste Ciavatta Giuseppe). Risulta evidente dalla lettura della trascrizione che precede che i correi stessero facendo i conti del ricavato delle loro attività. Nella conversazione trovano riscontro le dichiarazioni, rese da Cavalieri Alessandro, in incidente probatorio, con riguardo al credito vantato da PERRICCIOLO nei confronti del gestore e del cameriere del Josephine, ai rapporti commerciali ed alle iniziative di recupero del credito nei confronti del "niurazzo", ai crediti vantati nei confronti del "pelatazzo" e di Tony il Figa, nonché al rapporto di fornitura durevole con "il tunisino, identificato in Hidri Ahmed, di le conversazioni ambientali, registrate già a gennaio del 2015, hanno consentito di apprezzare la costanza dei contatti con Cavalieri Alessandro e la frequentazione dei locali della concessionaria. Le intercettazioni ambientali, registrate nei locali della concessionaria, nel gennaio 2015, hanno consentito di rilevare la frequentazione anche di un altro soggetto di nome Francesco, che ivi si recava per incontrare Cavalieri Alessandro e discutere dei loro affari. Tale soggetto è stato poi identificato dagli inquirenti in Romoli Francesco, a cui lo stesso Cavalieri ha dichiarato di aver venduto abitualmente cocaina. L'attività tecnica di intercettazione ed i

conseguenti servizi di osservazione approntati consentivano di pervenire all'accertamento della cessione di circa 70 grammi di cocaina a Marcaccio Micaela Noemi, al recupero della sostanza ed al conseguente arresto della predetta.

Nella sentenza di primo grado si osserva che l'attività di rivendita, pur essendo gestita autonomamente dai singoli correi, con riguardo alle rispettive clientele, come si è detto, beneficiava della costante collaborazione dell'intero gruppo criminale sia nel mantenimento dei rapporti con gli acquirenti, sia nel recupero dei relativi crediti, in modo tale da garantirne l'efficace riuscita. Per questo motivo, correttamente, le relative condotte sono state contestate ai correi a titolo di concorso. Inoltre, tale attività, anche per l'entità dei quantitativi smerciati, risulta essersi articolata in plurimi episodi di cessione, distinti temporalmente e con riguardo ai diversi acquirenti. Si è, inoltre, accertato che, proprio perché svolta in un contesto organizzato, l'attività di smercio della droga era affidata a soggetti diversi da quelli che ne avevano curato l'acquisto, sicché, per i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, non può certamente ritenersi assorbita negli episodi di approvvigionamento, assumendo una sua autonoma rilevanza penale. In definitiva, si ritiene che sussistano sufficienti elementi di prova, per affermare la partecipazione di PERRICCIOLO Salvatore Roberto, STORLAZZI Davide e PETROLATI Alessandro per il periodo in cui era ancora in libertà, all'attività di rivendita dello stupefacente, acquistato nei corrispondenti viaggi di approvvigionamento. Deve essere, quindi, senz'altro affermata la penale responsabilità di PERRICCIOLO Salvatore Roberto, STORLAZZI Davide e PETROLATI Alessandro, per il reato a loro ascritto al capo 2) dell'imputazione e dei primi due anche per quelli di cui ai capi 4) e 9) dell'imputazione.

12. Orbene, nella sentenza di appello, correttamente, si evidenzia come l'imputato Perricciolo non avesse appellato nel merito il capo 9, che è stato ritenuto dalla Corte territoriale a suo carico pienamente provato con riferimento alla cessione in favore di Marcaccio Noemi, documentata per effetto dell'ascolto delle conversazioni prodromiche alla consegna, dell'appostamento operato dalla PG e del successivo sequestro della sostanza a carico dell'acquirente, non appena uscita dalla concessionaria.

13. Diversamente, la Corte d'appello, perviene a giudizio assolutorio quanto agli altri episodi, dopo aver sintetizzato le doglianze difensive. In particolare, ricorda la Corte d'appello: a) il Perricciolo, quanto alla contestata attività di rivendita di cui ai capi 2 e 4, aveva contestato l'assenza di prova di deposito di un chilo di droga presso la concessionaria (dichiarazioni negative Orazio e Cascella in merito

a ciò) e insufficienza al mero riferimento a debitori del Perricciolo senza alcuna prova che fosse per droga in considerazione dell'ammontare di euro 20.000,00 del debito di due soggetti indicati dal Cavalieri; b) lo Storlazzi, quanto all'attività di rivendita di cui al capo 2, aveva sostenuto fosse priva di riscontro la qualità dello stupefacente, il denaro utilizzato ed il coinvolgimento di Storlazzi, essendo il coinvolgimento dello Storlazzi intervenuto sulla base di registrazioni ambientali nei giorni successivi al rifornimento del 7.11.2014, ma dal 11.1.2015 (pag.107 sent.), denunciando ancora l'assenza di riscontri alla detenzione da parte di Storlazzi di quota parte della cocaina acquistata; c) lo Storlazzi, quanto all'attività di rivendita di cui al capo 4, aveva richiamato le considerazioni per il capo 2 quanto all'assenza di riscontro ad un'attività di vendita dello Storlazzi a ridosso dell'approvvigionamento, sostenendo poi l'unicità di condotta quanto ai capi 3 e 4 con richiesta del minimo della pena con generiche prevalenti per l'atteggiamento collaborativo, non essendo sufficiente il riferimento ad una rete di clienti; d) ancora, sempre lo Storlazzi, quanto attività di rivendita di cui al capo 9 (acquisto a Pozzo d'Adda per cui lo Storlazzi non è stato condannato), denunciava il mancato riscontro alle dichiarazioni di Cavalieri con riguardo ai contatti con Petrolati detenuto, dell'utilizzo della Delsa come luogo di occultamento della cocaina, con assenza di riscontro del reato associativo, sostenendo come la cumulativa trattazione delle cessioni ai capi 2,4,9 ingenerasse confusione e inducesse a ritenere che l'unica cessione sia quella di cui al capo 9 ma essa non coinvolgerebbe Storlazzi ma il solo Perricciolo; e) infine, il Petrolati, lo stesso aveva impugnato cumulativamente il capo 1 (su cui si è detto) ed il connesso capo 2 per insussistenza di prova.

14. Orbene, i giudici di appello, con motivazione invero assai sbrigativa, ritengono che correttamente gli imputati si sono doluti in relazione a quella che appare, effettivamente, una duplicazione della sanzione pur in assenza di una duplicazione della condotta punibile. Se in sentenza si ritiene di poter superare tale obiezione ricorrendo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di apprezzare l'unicità o la pluralità dell'oggetto della contestazione, la citata giurisprudenza propone, quali criteri orientativi, quello "ontologico, cronologico e psicologico", sicché si ravvisa l'assorbimento delle varie condotte quando esse risultino "poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente", nel caso di specie – afferma la Corte d'appello - non è che vadano disapplicati i principi giurisprudenziali richiamati, ma deve rilevarsi se siano o meno integrati i relativi presupposti di applicabilità. Nel caso di specie, anche a ritenere ciò che gli appel-

lanti contestano, e cioè che tutti i soggetti individuati siano stati acquirenti di stupefacente degli imputati, ciò che manca, con la menzionata eccezione della cessione Perricciolo/Marcaccio, è il riferimento alle cessioni, ossia proprio alle singole condotte che dovrebbero formare oggetto di valutazione per verificare se si tratti di condotte "poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente". In altre parole, per i giudici di appello, l'insussistenza di prova del reato risulta non dalla prova positiva che le cessioni fossero ad immediato ridosso degli acquisti e riguardassero la stessa sostanza, ma, ancora prima, dall'impossibilità di apprezzare, con l'eccezione sopra menzionata, l'autonoma esistenza di alcun singolo episodio di cessione. Per ciò che riguarda l'impugnazione Storlazzi quanto al capo 9, vi è, in favore dell'appellante, secondo i giudici territoriali, l'ulteriore considerazione relativa al fatto che lo stesso non è stato condannato per il capo 8, ossia per l'episodio di acquisto che viene assunto a presupposto della successiva contestazione. Da qui, dunque, secondo la Corte d'appello, occorreva procedersi a parziale riforma quanto ai capi 2, 4 e 9, con assoluzione di tutti i soggetti attinti dalle rispettive contestazioni per non aver commesso il fatto ad eccezione della conferma della condanna limitatamente all'imputato Perricciolo, in relazione al solo capo 9 e con riferimento esclusivo allo specifico episodio di cessione accertata in favore di Marcaccio Noemi.

15. Il Procuratore Generale, come anticipato, ha censurato il giudizio assolutorio cui è giunto la Corte territoriale per i capi di imputazione in esame 2), 4) e 9) in quanto la motivazione sarebbe affetta da vizio motivazionale. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere insussistente la "congruità probatoria" necessaria per affermare il giudizio di responsabilità degli odierni imputati. In tal modo, la Corte di Appello avrebbe dimostrato di non essersi realmente confrontata con le emergenze probatorie ampiamente richiamate dalla sentenza di primo grado (pagg. 107-131 sentenza di primo grado). Inoltre, l'apparente motivazione della sentenza impugnata manifesterebbe tutta la sua contraddittorietà nella parte in cui afferma la responsabilità degli imputati Cavalieri e Maenza per gli stessi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio (pag. 30 ricorso).

16. Il motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la decisione assolutoria dei due imputati, Perricciolo e Storlazzi, è fondato, in quanto coglie nel segno là dove deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

La Corte di Appello di Ancona, infatti, omette di valutare l'ampio compendio probatorio evidenziato dai giudici di prime cure, limitandosi a disconoscere l'esistenza di elementi probatori idonei a ritenere accertato l'autonomo reato di cessione di sostanze stupefacenti (pagg. 117 sentenza secondo grado). In realtà, i giudici di primo grado identificano ed analizzano dettagliatamente l'intero compendio probatorio volto a suffragare l'esistenza rispettiva e distinta del reato di acquisto e del reato di rivendita della medesima sostanza stupefacente. In particolare, l'attività di cessione risulta comprovata sia alla luce delle cessioni compiutamente accertate dagli organi inquirenti, sia in considerazione delle indicazioni offerte dal collaboratore di giustizia. Il Cavalieri, infatti, ha indicato numerosi acquirenti abituali delle sostanze stupefacenti rivendute dal sodalizio criminale i cui nominativi, spesso, risultano ricorrere nelle conversazioni telefoniche intercettate tra i diversi correi (pagg. 111-112 sentenza di primo grado). Il Tribunale di Macerata, inoltre, dà atto di altri e diversi riscontri dei traffici illeciti gestiti dal gruppo criminale e dell'attività di rivendita (tra cui gli esiti delle intercettazioni ambientali e dei servizi di osservazione), nessuno dei quali risulta esser stato preso in considerazione dalla Corte di Appello nel formulare il suo giudizio di assoluzione.

Vale, quindi, quanto già esposto a proposito del precedente motivo circa l'inesistenza di quella motivazione rafforzata che, sola, avrebbe potuto giustificare il sovvertimento dell'esito del primo giudizio in senso assolutorio.

17. Fondato, infine, deve ritenersi il ricorso relativo al capo 34) concerne il delitto associativo ascritto a Ballarini, Benignetti, Calvari, Cascella, Corleto, Perricciolo Petrolati.

Va preliminarmente osservato che la sentenza di primo grado perviene non solo all'affermazione di sussistenza dell'associazione, in accordo con quanto già stabilito con sentenza passata in giudicato emessa, con il rito abbreviato, nei confronti di Orazio Dario e Maenza Giuseppe, ma giunge a ritenere la prova della partecipazione a tale tipologia di associazione da parte di ciascuno degli allora appellanti, da un lato, sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche tese a superare gli elementi che appaiono insoliti rispetto alla nozione di associazione *ex* art. 74 DPR 309/1990 cui si è abituati ad imbattersi nella consolidata giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce agli acquisti separati, all'apparente cessioni separate, all'apparente non fungibilità degli associati nei pagamenti e nel ricevere le consegne -come evidente nei rapporti tra Corleto e Perricciolo con riferimento alla cattura di Storlazzi al problema di rintracciare i debitori di quest'ultimo, non di richiedere il pagamento all'associazione, e ancora prima, alla necessità del Corleto di vedere lo Storlazzi per una possibile consegna di 10 chili di hashish, pur avendo

di fronte il Perricciolo "associato"), dall'altro lato anche sulla base della rispettiva dichiarazione di responsabilità degli appellanti per una moltitudine indeterminata di fattispecie (in materia di acquisto ed in materia di cessione di stupefacenti).

La sentenza di appello si pone il problema di valutare se, in relazione a ciascuna delle posizioni degli allora appellanti, gli elementi che possono dirsi essere emersi con certezza, alla luce del ben più contenuto numero di episodi per cui ciascuno è stato condannato, giustificassero la rispettiva affermazione di ascrivibilità della condotta di partecipazione all'associazione *ex* art. 74 DPR 309 1990, la cui sussistenza risulta da autonomo procedimento svolto con altro rito, altra piattaforma probatoria e regime di utilizzabilità soggettiva delle dichiarazioni, quale quello concluso nei confronti di Cavalieri, Orazio e Maenza.

18. Tanto premesso, la sentenza d'appello ritiene di dover pervenire a giudizio assolutorio nei confronti dei seguenti imputati.

18.1. Quanto al Ballarini, ricorda che in sede di appello questi aveva sostenuto come lo stesso Cavalieri dicesse che B. non ne voleva sapere di partecipare all'appena risorto gruppo criminale (p. 43 "Cavalieri riprese quindi a spacciare autonomamente rifornendosi dal Ballarini"); del tutto non provata era poi la messa a disposizione del locale di Montemarciano in cui il Ballarini commerciava pelli e là ci sarebbe stato solo un tentativo di incontrarlo con lui assente; aveva richiamato giurisprudenza relativa a quando un fornitore diventa associato (superamento del mero rapporto sinallagmatico, vincolo durevole, prova di plurime forniture non al singolo ma al gruppo) per escluderlo nel caso in oggetto; ancora, anche a ritenere che il Cavalieri abbia messo in comune le forniture mancherebbe nel Ballarini la consapevolezza di ciò (Cavalieri (app.14) "ognuno se la comprava e vendeva per se, a volte si acquistava insieme per ottenere il miglior prezzo di acquisto"); infine, criticava l'attendibilità di Cavalieri che avrebbe aggiunto ulteriori episodi a carico del Ballarini per scopi premiali non trovando però riscontro.

L'appello di Ballarini è stato ritenuto fondato, con assoluzione dalla fattispecie ex art. 74 DPR 309/1990 per non avere commesso il fatto. A carico del medesimo, per i giudici di appello, sarebbero risultate provate soltanto due fattispecie di cessione in favore di Cavalieri (capo 11) ed un accordo per la cessione a Perricciolo con programmato ritiro ad opera di Storlazzi (capo 13). Risulterebbero alcune conversazioni con Perricciolo da cui in sentenza si desume che lo stesso fosse ampiamente a conoscenza delle dinamiche e dei ruoli esistenti all'interno dell'organizzazione e condividessero con PERRICCIOLO ragionamenti sulle scelte strategiche, che quello doveva effettuare e sui progetti di futura

espansione dell'attività criminale, ma ciò appare per la Corte territoriale del tutto inadeguato a fondare l'assunto probatorio di una compartecipazione all'associazione, non essendosi integrati i presupposi per ritenere che il Ballarini costituisse uno stabile canale di approvvigionamento nei termini richiesti per la sua qualificazione quale associato , ossia persona che ha aderito all'associazione.

18.2. Quanto al Benignetti, secondo la prospettazione ritenuta nella sentenza di primo grado, Benignetti è stato ritenuto responsabile perché si trovava stabilmente presso la Delsa e con ciò era consapevole delle attività illecite ivi svolte. La difesa aveva sostenuto nell'atto di appello che, a parte la rapina capo 31, egli è in rapporti solo con Cascella e Petrolati, adoperandosi per trovare un alloggio alla fidanzata. I collaboratori lo escludono dall'attività di spaccio, anche i coimputati tra cui Perricciolo che pure avrebbe molti motivi per volerlo colpire. Il Benignetti mai è convolto in episodi estorsivi contestazione di cui al capo 36 di un piccolo traffico di stupefacenti in maniera autonoma rispetto all'attività del gruppo. si pone in posizione antitetica all'appartenenza all'associazione e tantomeno alla conoscenza che fosse armata. Non sapeva nemmeno dove fosse la pistola che cercarono di far trovare per incastrare Perricciolo. La sua unica partecipazione ad un viaggio a Milano il 22.9.2014 è con lo scopo conseguito di acquistare una Saab. Per la partecipazione all'associazione ex art.74, sosteneva la difesa, è necessaria una costante partecipazione, ma Benignetti era in concessionaria per le macchine, venendo in contrasto con Perricciolo perché "lo fregava" e architettando un piano per farlo arrestare. Lo stesso Cavalieri, dopo avere indicato i soggetti che si associarono, indica lui e Cascella come soggetti "venditori di auto" (verb. inc. 10.6.2016).

La Corte d'appello ha ritenuto la prospettazione difensiva fondata, con assoluzione per non aver commesso il fatto. A carico del Benignetti, a parte la condanna per autonomo spaccio a margine dell'attività altrui, ma con carattere di autonomia e con ciò, non iscrivibile, per definizione, in ambito organizzato, non può dirsi per i giudici di appello ricorrente un quadro probatorio quale partecipe all'associazione, non risultando alcuna ulteriore attività in materia di stupefacenti.

18.3. Quanto al Calvari, in sede di appello aveva operato una premessa generale con critica del riferimento alla sentenza di altro procedimento, non irrevocabile, quale riscontro alle dichiarazioni del Cavalieri in ordine alla posizione del Calvari, definito peraltro, da Cavalieri "uno a disposizione ma non affidabile, perché instabile, si ubriacava..." "ma se c'era da pestare qualcuno o fare risse era sempre disponibile e fece qualche consegna di droga"; si esprimeva il rapporto tra

le fattispecie di cui ai capi 1) (per cui si confermava la condanna ex art. 73 DPR 309/1990 e 34 (art.74), ritenendosi l'insussistenza dell'associazione, la mancanza di una cassa comune, il riferimento del Cavalieri al fatto che ognuno operava autonomamente, unendosi semplicemente in occasione degli acquisti per spuntare prezzi migliori. Mancando lo scopo comune tipico del reato ex art. 74, secondo la difesa le condotte riferite dal Cavalieri possono al più rientrare nell'art. 416 c.p. (capo 35) potendo al massimo dirsi che alcuni degli associati erano dediti anche all'acquisto e rivendita di stupefacenti per proprio conto. Calvari, quindi, sarebbe stato condannato in relazione alla partecipazione ad un unico viaggio (capo 1), per cui non vi è condotta partecipativa ad un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, tenendosi conto anche del riferimento del Cavalieri di cui sopra al Calvari quale persona su cui non si poteva contare. Non sarebbe stato dimostrato quanto contestato al capo 34. Nessun riscontro di eventuali aiuti economici ricevuti durante carcerazione in quanto le intercettazioni citate a pag.437 sent. non lo menzionano.

Anche la prospettazione dell'appellante Calvari è stata ritenuta dai giudici di appello meritevole accoglimento, con assoluzione del medesimo per non aver commesso il fatto, in quanto per il Calvari si è in presenza di una condanna per un unico viaggio e, per il resto, della constatazione della partecipazione del Calvari ad altre tipologie di reati, senz'altro rilevanti quanto alla sua partecipazione nel reato di cui all'art. 416 c.p., ma assolutamente non inscrivibili nella sua adesione ad un sodalizio finalizzato al commercio di stupefacente.

18.4. Quanto al Cascella, nei motivi di appello si era dedotta l'insusisstenza del fatto poiché al Cascella non è stato contestato nemmeno un reato "finalizzato ad alimentare l'associazione capeggiata da Petrolati Perricciolo e Cavalieri"; egli sarebbe stato ritenuto responsabile perché si trovava stabilmente presso la Delsa e con ciò era consapevole delle attività illecite ivi svolte e per il viaggio a Milano di cui al capo 5. Si tratterebbe di elementi insufficienti. L'intercettazione con Orazio citata a pag.460 sent. è un racconto che fa Orazio, mentre sarebbe stata necessaria la prova dell'assunzione di un ruolo consapevolmente funzionale nell'associazione. Si citava (pag. 20 atto di appello), giurisprudenza a proposito dei requisiti che deve avere un singolo reato perché la sua commissione possa configurare partecipazione all'associazione dell'agente, richiedendosi un fattivo contributo e non basta la semplice conoscenza.

Anche per Cascella i giudici di appello hanno ritenuto corretto quanto osservato per Benignetti, sovrapponibili essendo i rispettivi ruoli quanto alla contestata associazione ex art. 74 DPR 309/1990. Anche a carico del Cascella, a parte

la condanna per autonomo spaccio a margine dell'attività altrui, ma con carattere di autonomia e con ciò, non iscrivibile, per definizione in ambito organizzato, non può dirsi ricorrente per i giudici di appello un quadro probatorio quale partecipe all'associazione, non risultando alcuna ulteriore attività in materia di stupefacenti. L'imputato dunque andava assolto per non aver commesso il fatto.

18.5. Quanto al Corleto, nei motivi di appello si deduceva l'insussistenza del reato con eventuale riqualificazione ex art. 73 per assenza di alcuna prova in merito ad ipotetica disponibilità del Corleto come fornitore non verso un singolo ma verso l'associazione, anche in quanto egli viene in possesso di una scheda dedicata solo il 26.3.2015 a casa di Perricciolo, come dimostrato anche dalla domanda del Corleto in merito ad eventuali debitori dello Storlazzi da cui recuperare somme dovute per pregresse cessioni a lui come singolo.

La prospettazione difensiva è stata ritenuta fondata dalla Corte d'appello e l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. Le osservazioni svolte nell'atto di appello appaiono per i giudici territoriali particolarmente significative, in quanto il fatto che, al cospetto del Perricciolo, il Corleto cercasse il contatto con lo Storlazzi in vista di una futura consegna ed il fatto che, a seguito dell'arresto dello Storlazzi, lo stesso si informasse dei relativi debitori appare dimostrativo senz'altro dell'assenza, in capo al Corleto, di alcuna ipotetica consapevolezza di partecipare ad un'associazione, altrimenti ben diverse sarebbero dovute essere le dinamiche, che invece appaiono dimostrative di meri rapporti sinallagmatici ed occasionali con i singoli (Storlazzi, Cavalieri, Cocchi). Anche in relazione a tale imputato la sentenza di primo grado menzionerebbe le conversazioni ambientali con Perricciolo, ma le stesse, ancorché vertessero su temi illeciti, sono state ritenuta dai giudici di appello assolutamente inidonee a dimostrare altro se non l'espressione di ipotesi e meri astratti propositi futuri.

18.6. Quanto al Perricciolo, due erano i profili di doglianza sviluppati in sede di atto di appello quanto al capo 34). Anzitutto, sostenendosi che il Perricciolo era estraneo ai viaggi per l'approvvigionamento. Nemmeno era contestata la sua partecipazione in relazione ai capi 5,6,7,11,36, inconciliabile col contestato ruolo direttivo. Nel caso di specie gli acquisti autonomi sono superiori a quelli in comune, così come è sul versante dell'attività di spaccio. Plurime le censure: a) inverosimiglianza dei canali di comunicazione con il Petrolati in carcere; b) lecita provenienza da attività della concessionaria che il Petrolati condivideva con il Perricciolo delle somme che il secondo versava alla moglie del primo; c) irrilevanza ai fini dell'associazione dell'episodio del pestaggio per la Ferrari, avvenuto perché il Perricciolo

ignaro del mancato versamento di parte della somma dai suoi collaboratori, temeva che volessero picchiarli i Romani; d) nell'appartamento Giardini del Conero, quale "covo" non vi era stupefacente (contra il provino consegnato a Nicolosi); e) esame dei rapporti con gli altri coimputati (vd 178, 179). Con il secondo profilo di doglianza, si chiedeva la derubricazione dell'art. 74 TU Stup. nel comma 2, con richiesta di minimo sanzionatorio, non essendo il Perricciolo promotore o organizzatore con applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74 co 7.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'accoglimento del primo motivo avesse carattere assorbente del successivo, dovendo anche il Perricciolo essere assolto per non aver commesso il fatto. Ancorchè la sentenza sia ricca di conversazioni che lo riguardano e, soprattutto, ricca di descrizioni del Perricciolo come il principale protagonista dell'associazione, deve anche in questo caso per i giudici di appello prendersi atto della differenza tra quanto contestato e quanto definitivamente ritenuto provato, a carico dell'appellante, in materia di stupefacenti: il concorso del Perricciolo in uno solo dei vari viaggi di approvvigionamento che gli venivano ascritti, l'accertata cessione limitatamente a Marcaccio Noemi, la cessione a Nicolosi, l'accordo con Ballarini di cui al capo 13. E' chiaro per la Corte d'appello che il tenore delle ulteriori conversazioni induce a ritenere verosimile che il Perricciolo abbia commesso ulteriori condotte e che, comunque, si sia interessato delle vicende dei coimputati in materia di stupefacenti, ma non risulta possibile, in ragione delle menzionate intercettazioni, avere riscontro di una partecipazione del Perricciolo ad attività organizzata nei termini di cui all'art. 74 DPR 309/1990 in luogo che meramente concorsuale. Ciò è reso evidente, per la Corte territoriale, dal fatto che, al cospetto del Perricciolo, il Corleto cercasse il contatto con lo Storlazzi in vista di una futura consegna ed il fatto che, a seguito dell'arresto dello Storlazzi, lo stesso si informasse dei relativi debitori; come detto, per i giudici di appello, ciò appare senz'altro in contrario rispetto all'assunto, in capo al Perricciolo, di una partecipazione in forma associata, con il Corleto e/o con lo Storlazzi, altrimenti ben diverse sarebbero dovute essere le dinamiche.

18.7. Quanto al Petrolati, nei motivi di appello egli aveva sostenuto l'insussistenza dei delitti associativi di cui ai capi 34 e 35, in base ai seguenti rilievi: a) inattendibilità del Cavalieri che comunque, nel descrivere l'associazione di cui il Petrolati sarebbe promotore, descrive acquisti e vendite in proprio, ed il fatto che ognuno avesse la sua clientela, ciò che implica, al massimo, condotte rilevanti ex art. 73 DPR 309/1990; b) i soldi inviati alla compagna di Petrolati si giustificano per la concessionaria di comune interesse (atto appello, pag. 20) come confermato da Cascella (app.21); c) critica del giudizio del tribunale sui testi che escludono la

verosimiglianza dei colloqui dall'esterno del carcere di Camerino liquidandoli come "pregiudicati" (app.23); d) a minare l'attendibilità intrinseca del collaborante, l'appellante poi riporta le deposizioni in merito alle difficoltà economiche del Cavalieri ed alla portata modesta dei suoi traffici, nonché quelle, a smentita delle dichiarazioni di Cavalieri in merito ad un progetto del Petrolati di attentare alla vita di un magistrato, da parte delle persone da lui tirate in ballo; e) i presunti clienti di Petrolati hanno smentito in dibattimento chiamati dalla difesa; f) la difesa opera poi diffusamente il richiamo di deposizioni sulla base delle quali si giustificano i viaggi a Torino del Petrolati e la conoscenza con diversi dei soggetti di cui all'indagine con la comune passione per la Juventus; g) ulteriormente, riporta brani relativi ai non buoni rapporti tra Petrolati e Cavalieri (in sintesi, si afferma: dopo l'arresto di Petrolati, l'unico modo di attribuirgli condotte in materia di stupefacenti è credere senza riscontri a Cavalieri; l'associazione è insussistente per la riconoscibilità di parallele attività di compravendita in proprio. Illogico ritenere che Petrolati impartisse le relative direttive dalla cella; un'unica fattispecie di cui all'art. 73 non può costituire prova della partecipazione ex art. 74 se non quale elemento sintomatico di un'associazione che va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all' "affectio societatis"); h) infine, si rileva che anche i coimputati hanno negato il coinvolgimento del Petrolati in traffici illeciti di stupefacenti.

Secondo la Corte d'appello, anche il Petrolati, limitatamente alla condotta associativa di cui all'art. 74 DPR 309/1990, doveva essere assolto per non aver commesso il fatto. Il Petrolati viene ritenuto responsabile, in questa sede, di un unico viaggio di approvvigionamento (capo 1), viene assolto per i contestati acquisti da Corleto anche sulla base della plausibile spiegazione in chiave lecita della relativa frequentazione (tifoseria Juventus) e non risultano provate fattispecie di cessione a suo carico; lo stesso risulta essere stato arrestato proprio all'inizio delle vicende in contestazione ed una sua ipotetica partecipazione ad un'attività associata in materia di stupefacenti non appare fondabile sull'ipotesi che egli desse direttive dal carcere (vi è povertà, sostiene la Corte d'appello, per non dire assenza di riscontri, sulla propalazione del Cavalieri in merito al fatto che l'attività di Maenza fosse in sua "sostituzione"), né sulla provenienza del denaro che veniva destinato al sostentamento della sua famiglia dal correo Perricciolo, che, anticipando un tema che verrà trattato di qui a poco, può essere considerato tale (correo) solo limitatamente al delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., ma non compartecipe di un'associazione ex art. 74 DPR 309/1990.

18.8. Quanto, infine, alla posizione Storlazzi, in sede di atto di appello egli aveva sostenuto il travisamento delle dichiarazioni di Cavalieri e l'assenza di riscontri esterni quanto all'ipotesi di cui al capo 34 (art. 74) con richiamo alla giurisprudenza in materia di necessità di valorizzazione dell'elemento "organizzativo" che, per quanto snella, preveda una "ripartizione di ruoli". Inoltre, la genesi dell'associazione, secondo le dichiarazioni di Cavalieri, sarebbe stata operata con errata valutazione dei riscontri. La sentenza "Gustav" non irrevocabile, viene utilizzata come riscontro, nel mentre nella stessa Cavalieri, Storlazzi e Petrolati si riferisce siano stati assolti da 73 e 74. Inverosimile era poi la dichiarazione di Cavalieri di avere in precedenza (2013) fornito 200/250 grammi alla volta "senza che nessun membro delle forze dell'ordine si sia accorto di tale capacità "imprenditoriale". Si censurava l'assenza di riscontro della presunta alleanza criminale Petrolati/Storlazzi (p. 39 app) e si rilevava la contraddittorietà della sentenza che inizia a descrivere il fenomeno associativo descrivendo due viaggi non confluiti in alcun capo di imputazione. Il tema dell'insussistenza dell'associazione viene riprodotto periodicamente laddove si analizzano le singole ipotesi in contestazione ex art. 73 DPR 309 90, sino a che si sostiene l'impossibilità di riconoscere nell'appartamento di Storlazzi ed in quello di Perricciolo altrettante basi operative degli associati. Quanto al capo 34 (pag.127 appello) la richiesta era di assoluzione o in subordine, esclusa l'aggravante e con le generiche, minimo della pena.

Per i giudici di appello, la prospettazione difensiva è apparsa fondata e l'imputato andava assolto per non aver commesso il fatto. Si richiama unicamente in motivazione il carattere autonomo delle attività di acquisto e vendita dell'appellante nonché quanto osservato a proposito di Corleto e Perricciolo in relazione alla significatività dei rapporti tra gli stessi intercorsi in relazione a fornitura destinata allo Storlazzi o già da questi ricevuta ed in attesa di pagamento per richiamare le relative valutazioni a proposito dell'insussistenza di prova di una comune compartecipazione, oltre che di Corleto, di Perricciolo e Storlazzi ad una condotta di commercio di stupefacenti svolta in forma associata.

19. Orbene, il Procuratore Generale nel suo ricorso ha evidenziato la contraddittorietà di tale giudizio assolutorio con un duplice argomento. In primo luogo, la sentenza della Corte di Appello si pone in netta contraddizione con la sentenza - divenuta irrevocabile - pronunciata dal GUP di Ancona nei confronti di altri coimputati (Cavalieri, Maenza, Orazio) per il medesimo reato e sulla scorta del medesimo materiale probatorio processuale. In secondo luogo, la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con altre statuizioni della medesima sentenza in cui si ritiene sussistente tra i correi il vincolo associativo *ex* art. 416 c.p. I giudici

di secondo grado, quindi, da un lato ritengono comprovata l'esistenza di un gruppo criminale organizzato costituito per la commissione di plurimi illeciti contro il patrimonio e le persone, ma al contempo escludono che gli stessi soggetti possano aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (pag. 36 ricorso).

20. Il ricorso del PG è fondato in relazione a tale profilo.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, alla base della figura dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990 è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un'organizzazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti preordinati alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti. La prova del vincolo permanente, avente origine nell'accordo associativo, può essere resa anche mediante l'accertamento di *facta concludentia*, quali i contatti continui tra i singoli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e la previa determinazione di specifiche modalità esecutive (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 10781/2000). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei singoli reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 40505/2009). È opportuno, inoltre, precisare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche qualora sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e, come tale, si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 22471/2015).

La decisione del Tribunale di Macerata risulta, dunque, perfettamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia* (pagg. 432-472 sentenza di primo grado). I giudici di prime cure, infatti, argomentano dettagliatamente in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi

della fattispecie associativa in esame: la pluralità dei partecipanti al sodalizio criminoso; la commissione in comune delle singole condotte di acquisto e rivendita di sostanze stupefacenti secondo modalità idonee a rivelare l'esistenza di un *pactum sceleris* tra gli odierni imputati; la sussistenza di una "gerarchia" interna (ai cui vertici si collocano il Perricciolo ed il Petrolati); l'esistenza di un programma criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Al cospetto di un simile apparato argomentativo, la Corte di Appello avrebbe dovuto confutare specificamente ed adeguatamente le statuizioni più rilevanti della sentenza di primo grado, dando conto della presenza di ragioni tali da giustificare la riforma della pronuncia di condanna. I giudici di seconde cure, invece, utilizzano argomentazioni succinte e generiche sia in relazione alla posizione dei singoli imputati, sia in merito alla sussistenza del reato associativo.

È opportuno precisare che il giudice di appello, nel caso in cui intenda riformare totalmente la decisione di primo grado, «ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato» (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 8361/2013). Tale principio non è stato rispettato dalla sentenza impugnata, dalla quale si evince chiaramente come i giudici di appello si siano limitati ad aderire alle tesi difensive dei ricorrenti senza in alcun modo confutare in maniera adeguata il compendio probatorio posto alla base del giudizio di colpevolezza del Tribunale di Macerata. Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello non può infatti limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso. È necessario, invece, che la Corte territoriale riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 50643/2014).

Da qui, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ai giudici territoriali di Perugia, chiamati a colmare il *deficit* argomentativo della sentenza di seconde cure.

21. A giudizio diverso, invece, deve pervenirsi quanto alle ulteriori censure dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, che si appalesano privi di pregio.

21.1. Ciò vale, anzitutto, per i capi di imputazione sub 10), assoluzione di Storlazzi e Perricciolo, sub 11), assoluzione di Ballarini per le cessioni di stupefacenti a Perricciolo e Storlazzi e sub 12), assoluzione di Perricciolo e Storlazzi.

Il Procuratore Generale censura il giudizio assolutorio della Corte di Appello in ordine ai capi di imputazione in esame in quanto privo di un'adeguata motivazione. I giudici di secondo grado si sarebbero limitati ad aderire alle prospettazioni difensive presentate dagli odierni imputati, senza esplicitare adeguatamente le ragioni per cui abbiano disatteso gli elementi probatori pur ampiamente evidenziati nella sentenza di primo grado (pagg. 118-122 sentenza di secondo grado).

Sul punto, il ricorso del PG è generico, atteso che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza d'appello, che, a differenza di quanto rilevato *supra*, appare maggiormente convincente e dotato di quella maggiore persuasività richiesta ai fini del sovvertimento dell'esito del primo giudizio. Ed invero, correttamente stavolta i giudici di appello evidenziano come, tenendo conto dell'assenza di elementi di riscontro diretto alle cessioni contestate ulteriormente rispetto a quelle, in favore del Cavalieri, riscontrate dall'ammissione dello stesso Ballarini, gli elementi indicati a conferma nella sentenza appaiono tutti connotati da estrema genericità e debolezza con riferimento alla necessaria funzione di riscontrare, non già un rapporto di conoscenza tra i soggetti e/o di reciproca consapevolezza in merito all'illiceità degli affari da ciascuno trattati, ma l'esistenza degli episodi di cessione indicati dal Cavalieri, episodi che abbisognano, nella loro storicità, di essere circostanziati da riscontri individualizzanti. La localizzazione dei tabulati appare insufficiente nei confronti dello Storlazzi, anche in quanto, come osservato dalla relativa difesa, i contatti intervenivano su utenze "pubbliche" elemento di debolezza in chiave di ipotetica loro ricostruzione in termini di telefonate di accordo per consegna di droga; ancora meno pregnanti risultano gli elementi individuati nei confronti del Perricciolo, dai cui atteggiamenti, in successive conversazioni, si desumerebbe una pregressa confidenza tra i due che, a sua volta, sarebbe elemento di riscontro ai contestati episodi di acquisto dal Ballarini. Da qui, dunque, il corretto approdo valutativo che ha condotta alla riforma della sentenza con assoluzione di Storlazzi e Perricciolo dal capo 10 per non aver commesso il fatto, confermandosi la condanna del Ballarini in relazione al capo 11, con affermazione di responsabilità ritenuta, però, limitata alle due cessioni dallo stesso ammesse in favore del Cavalieri.

Quanto al capo 12) dell'imputazione (Perricciolo, Storlazzi), attinente l'attività di rivendita della cocaina acquistata da BALLARINI MAURO DARIAN, coerentemente, si osserva nella sentenza di appello come l'intervenuta riforma assolutoria di Perricciolo e Storlazzi dal capo 10 porta con sé, in via consequenziale, la loro assoluzione per il capo 12, la cui contestazione presuppone il precedente.

21.2. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto ai capi di imputazione sub 14), assoluzione di Cocchi Daniele e sub 15), assoluzione di Perricciolo e Storlazzi.

Il Procuratore Generale censura il giudizio assolutorio della Corte di Appello in ordine ai capi di imputazione in esame in quanto privo di un'adeguata motivazione. Anche in relazione a tali vicende, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ritenere insussistenti riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del Cavalieri (pagg. 135-138 sentenza di secondo grado) senza confrontarsi in alcun modo con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado.

Sul punto, il ricorso del PG è parimenti generico, atteso che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza d'appello, che, analogamente a quanto rilevato nel precedente paragrafo, appare maggiormente convincente e dotato di quella maggiore persuasività richiesta ai fini del sovvertimento dell'esito del primo giudizio. Ed invero, la sentenza di appello affronta con riferimento a tali capi di imputazione il problema della ricerca di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del Cavalieri. Osservano i giudici territoriali come è certo che non sono state intercettate conversazioni in grado di documentare anche solo una volta le fasi della cessione di stupefacente ad opera di Corleto, eventualmente servendosi di Cocchi, nei confronti di alcuno degli aventi causa ipotizzati al capo 15. La sentenza di primo grado si basa sull'evidenza di una serie di contatti telefonici tra Cocchi e Storlazzi e sulla ritenuta corrispondenza degli stessi ad epoche prossime ai viaggi che il Corleto era solito fare nelle Marche. Secondo la comune prospettazione delle difese, basata su abbondante materiale istruttorio a conferma e non disattesa in sentenza di prime cure, le trasferte di Corleto trovavano autonoma giustificazione nell'ambito delle funzioni da lui svolte all'interno della tifoseria organizzata della Juventus, il che, a sua volta, giustificava il fatto che lo stesso incontrasse i coimputati, in particolare Petrolati e Cocchi, in quanto, a loro volta, pienamente inseriti nel tifo organizzato di tale squadra. Secondo la sentenza di primo grado, non si può escludere che con un solo viaggio Corleto perseguisse contemporaneamente due obiettivi, l'uno lecito (tifoseria) l'altro relativo al trasporto ed alla consegna di stupefacente. Evidente appare per i giudici di appello la debolezza di un elemento di riscontro siffatto, in cui "non si

esclude" qualcosa, ferma, invece, la certezza dell'esistenza di un motivo lecito per gli spostamenti. Peraltro nella ricostruzione operata in sentenza di prime cure, si assume che le consegne a Storlazzi sarebbero avvenute tramite Cocchi, ma tale assunto, per la sentenza d'appello, oltre a non essere fondabile con sicurezza nemmeno sulle dichiarazioni del Cavalieri, che lo indica come mera ipotesi, non trova, a sua volta, elementi di riscontro, sia in chiave di logica (se scendeva il Corleto per quale motivo non avrebbe dovuto fare direttamente le consegne a soggetti che direttamente conosceva?), né in chiave, anche in questo caso, di ipotetica assenza di causale alternativa per gli incontri con lo Storlazzi, con il quale intercorrevano sì rapporti di cessione di stupefacente, ma in senso contrario, nel senso che era lo Storlazzi, come dallo stesso in più riprese ammesso, a rifornire il Cocchi di piccoli quantitativi di cocaina. Come evidenziato nel relativo appello, dall'esame delle brevi conversazioni e tentativi di chiamata, appare essere il Cocchi a sollecitare pressantemente (come ad esprimere una necessità di imminente assunzione) la presenza dello Storlazzi, nel mentre, come evidenziato dall'allora appellante Cocchi, i luoghi convenuti per gli incontri, bar o locali pubblici, ben poco si prestavano alla consegna di grossi pacchi di hashish (dell'ordine di decine di chili e più come contestato). Da ciò discende innanzitutto, per la Corte territoriale, la necessità di prendere atto che il quadro probatorio nei confronti del Cocchi, quanto al capo 14 è insufficiente a confermare la condanna oltre il criterio del ragionevole dubbio. Inoltre, con riferimento al medesimo capo 14, ed al capo 15, che ne costituisce il riflesso sul versante degli acquirenti, occorre distinguere la situazione dello Storlazzi, per cui alle dichiarazioni del Cavalieri corrisponde il preciso riscontro dell'avvenuta indicazione della stampigliatura del numero 1 sui panetti avutosi con il sequestro della droga, con ciò potendosi ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente sequestrato allo Storlazzi provenisse dal Corleto, dalla situazione dei coimputati Petrolati e Perricciolo, in cui non risulta alcun riscontro del tipo indicato, ma solo l'effetto di ragionamenti debolmente deduttivi in un contesto in cui il Petrolati ed il Corleto si frequentavano senz'altro per una giustificata ragione, ed in cui il Perricciolo ha un dialogo a casa sua con il Corleto che, per quanto indicativo di conoscenza e consapevolezza dell'illiceità dei relativi affari, in nessun punto pare offrire elementi di riscontro dell'ipotesi di pregressi acquisti del Perricciolo dal Corleto stesso. Alla luce di quanto sopra, la condanna per il capo 14 è stata correttamente confermata soltanto nei confronti del Corleto e limitatamente alle cessioni nei confronti di Storlazzi, mentre la condanna di cui al capo 15 è stata confermata soltanto nei confronti di Storlazzi, atteso che gli altri imputati, Cocchi, Petrolati e Perricciolo, dovevano rispettivamente essere assolti da tali reati per non aver commesso il fatto.

21.3. Infine, manifestamente infondato è il ricorso del PG quanto al capo di imputazione sub 16), relativo all'assoluzione di Perricciolo, Storlazzi e Corleto. Il Procuratore Generale ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di motivare adeguatamente il giudizio assolutorio riguardante gli imputati Perricciolo, Storlazzi e Corleto in ordine alla vicenda di cui al capo 16) di imputazione. I giudici di secondo grado avrebbero omesso di confrontarsi con l'ampia motivazione della sentenza di primo grado sul punto (pagg. 174-209 sentenza di primo grado) e si sarebbero limitati a ritenere non sufficientemente comprovato l'accordo per la cessione della sostanza stupefacente.

Sul punto, il ricorso del PG è altrettanto generico come i due precedenti, atteso che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza d'appello, che, analogamente a quanto rilevato nei due precedenti paragrafi, appare maggiormente convincente e dotato di quella maggiore persuasività richiesta ai fini del sovvertimento dell'esito del primo giudizio. Ed invero, la conversazione su cui si fonda la contestazione sub 16, tra Perricciolo e Corleto, è testualmente così riportata: "*TONI- Allora, come rimaniamo? Minchia ma io co'... co' du .. Davidino non ho parlato alla fine. SALVATORE- Ah, dovevi parlare? TONI- Ci devo da' i dieci chili...e quando lo dice? SALVATORE- E quando ce li dai? TONI- Per domani (rumore di sedia) SALVATORE- Te dovevi vede adesso? TONI- Lui aveva detto che veniva lui, non ho capito io alla fine. SALVATORE- E tu pensi che ha capito? io qualcosa ho chiaro TONI - Iooo.. e.. oggi ho dello bah, poi stasera... ci mettiamo d'accordo bene... quando viene. SALVATORE- Do' vai ma? TONI- E mo devo annà anche poi lassù*". Se nella sentenza di prime cure si qualifica una tale conversazione come indicativa di un accordo per la cessione, certo non ritenendosi che l'accordo si perfezioni con il Perricciolo (sul punto lo stesso appellante obietta: se lo stupefacente è per lui perché non consegnarglielo?) ma evidentemente presunto quale preesistente tra Corleto e Storlazzi, deve invece convenirsi, precisano i giudici di appello, con le prospettazioni difensive che impediscono di riconoscere un compiuto accordo di cessione, e non soltanto in quanto non risulta provato che sia stato definito il prezzo, ma proprio in quanto la stessa espressione del Corleto "*con Davidino non ho parlato*", prima dell'esplicazione del fatto che gli dovesse dare 10 chili impedisce di ritenere l'assenza di un ragionevole dubbio in merito al fatto che la trattativa riguardante il prezzo, la qualità, il confezionamento, le modalità di consegna ecc. fosse già conclusa. Al di là e prima di ogni considerazione in merito all'ipotesi di successiva compartecipazione del Perricciolo ad un accordo già raggiunto da terzi per cui lui non si offre né è invitato ad anticipare il pagamento e/o ritirare in deposito la droga, ed alla valutazione in ordine al fatto che la sua condotta sia iscrivibile nei

termini concorsuali di cui all'art. 110 c.p., il fatto contestato appare per i giudici di appello insussistente, per mancata integrazione degli elementi costitutivi richiesti, non essendovi prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di un preventivo accordo tra Storlazzi e Corleto. Si richiamano, a tal proposito, due decisioni di questa Corte: a) Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009 - dep. 30/09/2009, Rv. 245293 – 01, secondo cui ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa. (Fattispecie nella quale l'imputato-acquirente lamentava di essere rimasto vittima di un "bidone"); b) Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 - dep. 12/02/2014, Rv. 259284 – 01, secondo cui la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "*traditio*" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione.

22. Conclusivamente, in relazione a tali capi, il ricorso del PG è inammissibile in quanto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le doglianze della Pubblica Accusa, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

23. Alla luce di quanto sopra esposto, devono considerarsi prive di pregio le articolate doglianze con cui vengono sollevate questioni di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, prospettate dalla difesa di quattro ricorrenti (Perricciolo, Ballarini e Storlazzi) attraverso il deposito di memorie *ex* art. 121 c.p.p.

23.1. Quanto all'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, in relazione all'art. 165 bis, co. 2 disp. att. c.p.p. (*memoria Perricciolo pagg. 1-9*), sul punto è sufficiente ricordare che l'art. 165 bis co. 2 disp. att. c.p.p. prevede che una copia degli atti «*specificamente indicati da*

chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» debba essere inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in un separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo. In tal modo, risulta consentita la pronta individuazione degli atti da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli stessi attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Al riguardo, è necessario rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 35164/2019). La *ratio* di tale previsione è quella di imporre al ricorrente un peculiare onere di non equivoca individuazione degli atti processuali che sorreggono ogni sua richiesta.

Nel caso di specie, il Procuratore Generale evidenza i vizi motivazionali di cui è afflitta la sentenza di secondo grado ponendola in diretto raffronto con la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata. Le emergenze probatorie e gli elementi fattuali richiamati dal Procuratore per avvalorare le proprie censure - e di cui l'odierno imputato lamenta la mancata indicazione ed allegazione - costituiscono parte integrante dei passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, a cui il ricorso fa preciso ed esplicito rinvio proprio al dichiarato fine di evidenziare la contraddittorietà motivazionale della sentenza della Corte di Appello. Per quanto riguarda, invece, gli altri atti il cui contenuto non sia stato esplicato dalla sentenza di primo grado, il Procuratore Generale ne richiede la specifica allegazione, ai sensi dell'art. 165 bis co. 2 disp. att. c.p.p., a cura della cancelleria penale della Corte di Appello di Ancona (pag. 41 ricorso).

23.2. Quanto all'inammissibilità del ricorso per Cassazione per aspecificità ed erronea formulazione dei motivi dedotti (*memoria Perricciolo pagg. 10-21*), si osserva come il Procuratore Generale ha effettuato una critica specifica ed argomentata avverso il provvedimento impugnato ed ha confutato puntualmente le argomentazioni con cui la Corte di Appello si discosta contraddittoriamente ed illogicamente dal giudizio di primo grado. L'unico motivo di ricorso sollevato dal PG risulta, infatti, esplicato in modo specifico e puntuale con riferimento ai diversi imputati ed ai singoli capi di imputazione contestati. Nel ricorso, infatti, sono indicate dettagliatamente le parti del provvedimento impugnato - al fine di farne

emergere l'illogicità - da raffrontare con le altrettanto indicate statuizioni dei giudici di prime cure. Nel riformare il giudizio di condanna in primo grado, la Corte territoriale non ha sufficientemente ed adeguatamente indicato *l'iter* argomentativo che l'ha condotta ad un giudizio assolutorio, limitandosi ad aderire alle tesi difensive ed a ritenere non sufficientemente riscontrate le statuizioni dei giudici di prime cure. A peccare di aspecificità è, dunque, la sentenza della Corte di Appello e non il ricorso del Procuratore Generale.

23.3. Quanto all'infondatezza del motivo di ricorso con cui il P.G. ha impugnato la pronuncia liberatoria resa con riguardo ai capi 1) e 3) dell'imputazione (*memoria Perricciolo pagg. 21-29*), le censure di inammissibilità prospettate dal ricorrente risultano indirettamente disattese dalla disamina del motivo di ricorso sollevato dal PG in relazione ai capi 1) e 3) dell'imputazione, a cui, pertanto, si rinvia.

23.4. Quanto all'infondatezza del motivo di ricorso con cui il P.G. ha impugnato la pronuncia liberatoria resa con riguardo ai capi 2), 4) e 9) – per le cessioni diverse da quella in favore a Francia Christian per il tramite di Marcaccio Noemi - dell'imputazione (*memoria Perricciolo pagg. 29-33*; *memoria Storlazzi pagg. 3-4*), l'asserita infondatezza delle censure sollevate dal Procuratore Generale in merito al giudizio assolutorio per i capi 2), 4) e 9) dell'imputazione, risulta respinta alla luce della comprovata fondatezza di tale motivo di ricorso, alla cui trattazione, conseguentemente, si rinvia.

23.5. Quanto, infine, all'nfondatezza del motivo di ricorso con cui il P.G. ha impugnato la pronuncia liberatoria resa con riguardo al capo 34) dell'imputazione (*memoria Perricciolo pagg. 42-49; memoria Ballarini pagg. 1-2; memoria Storlazzi pagg. 1-3*), è opportuno premettere che l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 costituisce una figura speciale rispetto all'ipotesi base prevista dall'art. 416 c.p., caratterizzandosi per talune peculiarità che non mancano di avere rilevanti ricadute sul piano della configurabilità. Tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti, infatti, rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo. Inoltre, i reati in materia di commercio di tali sostanze stupefacenti necessitano di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativi per il raggiungimento dello scopo. Pertanto, anche l'organizzazione risulta più agile e meno strutturata rispetto al delitto associativo ex art. 416 c.p., essendo sufficiente una minima organizzazione senza necessità di un'organizzazione gerarchica interna (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 46301/2013). L'elemento organizzativo, dunque,

assume un rilievo secondario, ben potendo configurarsi il reato in esame anche in presenza di un'organizzazione "minima" (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4967/2009; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25454/2009; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 30463/2012). La specificità dell'illecita attività perseguita attraverso l'illecito commercio non richiede - a differenza dell'art. 416 c.p. - alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, sufficiente condividere la medesima attività criminosa attraverso cui si perpetua nel tempo la vita dell'associazione (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 40505/2009; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 46301/2013).

Alla luce di tali considerazioni e dell'asserito rapporto di specialità intercorrente tra le fattispecie in esame, deve condividersi il rilievo del Procuratore Generale volto ad evidenziare l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza di secondo grado nella parte in cui da un lato, conferma il giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 c.p., ma al contempo esclude che gli stessi soggetti abbiano potuto far parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (pag. 35-36 ricorso Procuratore Generale). Le censure prospettate avverso tali argomentazioni risultano, pertanto, inammissibili e dimostrano come gli odierni ricorrenti non si siano confrontati adeguatamente con i passaggi argomentativi sviluppati nel ricorso del Procuratore Generale in punto di sussistenza di elementi probatori idonei a fondare la responsabilità degli odierni imputati per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Il Procuratore Generale, infatti, richiama espressamente l'articolata motivazione della sentenza di primo grado mediante la quale il Tribunale di Macerata ha ritenuto comprovata l'esistenza del sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

23.6. Quanto, infine, all'infondatezza del motivo di ricorso con cui il P.G. ha impugnato la pronuncia liberatoria resa con riguardo ai capi 10), 12) 15) e 16) dell'imputazione (*memoria Perricciolo pagg. 33-43*; *memoria Storlazzi pagg. 3-4*), tali doglianze, a differenza delle precedenti, si ritengono assorbite dalla dichiarata inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale in relazione a tali capi di imputazione, al cui esame, dunque, si rinvia.

24. Quanto all'istanza ex art. 130, c.p.p. di correzione materiale datata 10.02.2021 proposta dalla difesa del Perricciolo, si osserva quanto segue.

Il ricorrente sostiene che nella specie, atteso che la pena è stata rideterminata *in melius* conformemente alle doglianze dell'odierno ricorrente e valutato che quegli errori od omissioni non comportano una modificazione essenziale del dispositivo, il contrasto tra dispositivo e sentenza è correggibile ai sensi dell'art. 130

c.p.. Pertanto, la mancata menzione, nel dispositivo della sentenza in oggetto, dell'assoluzione del prefato per non aver commesso il fatto, in ordine al capo 9) dell'imputazione, ad eccezione della cessione della sostanza stupefacente in favore della sig.ra Marcaccio Noemi, è indice di un evidente errore materiale.

Premesso che a questa Corte, quale giudice dell'impugnazione, a norma dell'art. 130, comma 1, c.p.p., competerebbe provvedere all'eventuale correzione dell'errore materiale denunciato, si osserva che, a pag. 41 della sentenza si precisa che la cumulativa trattazione delle cessioni ai capi 2,4,9 ingenera confusione e induce a ritenere che l'unica cessione sia quella di cui al capo 9 ma essa non coinvolge Storlazzi ma il solo Perricciolo; si precisa inoltre che il Perricciolo non appella nel merito il capo 9, che deve ritenersi a suo carico pienamente provato con riferimento alla cessione in favore di Marcaccio Noemi, documentata per effetto dell'ascolto delle conversazioni prodromiche alla consegna, dell'appostamento operato dalla PG e del successivo sequestro della sostanza a carico dell'acquirente, non appena uscita dalla concessionaria (pag. 115). La Corte di appello quindi procede alla parziale riforma quanto ai capi 2, 4 e 9, con assoluzione di tutti i soggetti attinti dalle rispettive contestazioni per non aver commesso il fatto ad eccezione della conferma della condanna limitatamente all'imputato Perricciolo, in relazione al solo capo 9 e con riferimento esclusivo allo specifico episodio di cessione accertata in favore di Marcaccio Noemi (pag. 117).

24.2. Orbene, questa Corte in più occasioni ha chiarito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. III, n. 3969/2018). In particolare, si è chiarito che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo af-

fligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione. (Sez. F., n. 47576/2014)

E' opportuno ricordare tuttavia che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto ovvero, nel caso di errore "omissivo", laddove si concretizzi in una mera incompletezza, con conseguente desumibilità dell'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto, mentre è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione. L'istituto della correzione, infatti, consente solo di adeguare la struttura del linguaggio all'univoco e trasparente contenuto del concreto comando giudiziale, attenendo, la materialità dell'errore, alla divergenza, manifesta e casuale, tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione; divergenza di immediata rilevabilità ed emendabile con semplici operazioni meccaniche di adeguamento sostitutivo o integrativo, che non potranno mai riguardare il processo di formazione del giudizio o richiedere un'indagine diretta a stabilire quale fu la reale volontà o l'idea manifestata col processo di documentazione (Sez. V, n. 11064/2017).

Alla stregua delle superiori considerazioni, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il contenuto della motivazione della sentenza, del complessivo ragionamento probatorio, e la stessa struttura del dispositivo rivelano la chiara volontà del Tribunale di assolvere l'imputato dalle imputazioni relative ai capi 2 e 4 con formula per non aver commesso il fatto in quanto si tratta di cessioni non provate, mentre l'unica condanna riguarda la sola cessione provata di cui al capo 9. Ne deriva che l'omesso riferimento formale nel dispositivo non può ritenersi sussistente né per dimenticanza né tantomeno per errore materiale.

L'istanza relativa, pertanto, dev'essere respinta.

25. Esaurito l'esame delle doglianze del ricorso del PG, può quindi procedersi all'esame dei motivi di ricorso proposti dalla difesa, seguendo l'ordine dell'illustrazione dei singoli ricorrenti.

26. Ricorso di Ballarini Mauro Darian (Avv. S. Gregorio), che articola due motivi.

26.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso risulta privo delle necessarie connotazioni di specificità ed autosufficienza. La Corte di Appello di Ancona ha diffusamente argomentato in ordine alla ricostruzione della vicenda di cui al capo 13) di imputazione (pagg. 144-149 sentenza) ed alla comprovata responsabilità del Ballarini (pagg. 151-152 sentenza). Tale *iter* motivazionale non è stato oggetto di un'adeguata contestazione da parte del ricorrente, il cui ricorso risulta privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La difesa, infatti, si è limitata a riproporre, in sede di legittimità, le medesime censure già formulate con i motivi di appello (ovvero l'assenza di prove in merito "all'ipotetica cessione"). Al riguardo, è opportuno precisare che deve considerarsi inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, ovvero generici ed indeterminati, volto a riproporre le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dai giudici di secondo grado (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 34270/2007; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 18826/2012).

Il primo motivo di ricorso, inoltre, risulta altresì inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente deduce un contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata ed il contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali che, tuttavia, non allega al ricorso, né richiama nel tessuto argomentativo. La difesa, dunque, mira a far apprezzare un segmento di contrasto o incoerenza dichiarativa del provvedimento impugnato sulla base di prove che indica solo genericamente. La Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ritenuto inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non contengano l'allegazione degli atti specificamente richiamati nel ricorso (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 26725/2013; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 46979/2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 52195/2016).

26.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Analogamente prive di fondamento risultano le censure articolate dalla difesa in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La concessione delle circostanze attenuanti è oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza legittima il diniego delle circostanze in questione. Il giudice di merito, allo scopo di giustificare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti. Risulta, invece, sufficiente far riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (Cass. pen., Sez. III, sent. n.

28535/2014; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 23903/2020).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni congrue ed esenti da manifesta illogicità, esprimendo un motivato giudizio insindacabile in questa sede (pag. 318 sentenza). I giudici di secondo grado, infatti, valorizzano la presenza di elementi fortemente negativi risultanti: dalla personalità dell'imputato, dalla protrazione nel tempo dell'attività illecita, dalla modalità e la gravità dei fatti contestati e, infine, dagli ingenti quantitativi di droga oggetto della cessione di cui al capo 13) (mezzo chilogrammo di cocaina). In definitiva, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, né il ricorrente ha dedotto in appello elementi specifici che potessero essere ivi valutati e della cui mancata considerazione possa dolersi dinnanzi ai giudici di legittimità.

27. Ricorso congiunto di Benignetti Vittorio e Cascella Antonio (Avv. Stefano Tizi), che articola cinque motivi.

27.1. Il primo motivo è inammissibile.

Le censure prospettate dai ricorrenti in punto di insussistenza di elementi probatori idonei a fondare la colpevolezza per la vicenda di cui al capo 36) di imputazione si presentano palesemente affette da inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di Cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica.

Giova, invece, ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti (Cass. pen., sent. 44748/2014). Ciò porrebbe la Corte di Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito "superiore" o "di terza istanza", estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, alla luce delle direttive delineate dall'art. 606 c.p.p. È opportuno, inoltre, precisare che in tema di ricorso per Cassazione la violazione dell'art. 192, co. 3 c.p.p. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p., né ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Pertanto, tale censura può essere fatta valere solo nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ovvero come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, qualora il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4119/2019). Deve, in ogni caso, considerarsi inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 192, co. 3 c.p.p. se risulta fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denunzia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13442/2016).

Nel caso di specie il primo motivo di ricorso, finalizzato ad una diversa valorizzazione delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale ed in sede di incidente probatorio, deve considerarsi inammissibile proprio in quanto completamente sviluppato sul piano del merito. Le censure prospettate dalla difesa, infatti, si articolano su di una differente interpretazione del compendio probatorio, a seguito della quale non potrebbe adeguatamente desumersi il coinvolgimento del Benignetti e del Cascella nei fatti in questione. Tuttavia, ai giudici di legittimità spetta esclusivamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la colpevolezza degli imputati per i capi di imputazione contestati (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 26992/2013).

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte di Appello di Ancona non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. I giudici di secondo grado, infatti, hanno assolto adeguatamente l'onere motivazionale, valorizzando tutti gli elementi probatori acquisiti a fronte dei quali appare pienamente provata la colpevolezza dei due ricorrenti (pagg. 171-178 sentenza). Le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, richiamate nella sentenza impugnata, costituiscono ulteriori elementi di conferma dei traffici illeciti in cui erano coinvolti i due imputati. Nonostante entrambi i ricorrenti avessero negato gli addebiti contestati, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente riguardo la ritenuta inconsistenza delle motivazioni addotte dai correi a loro difesa. A fronte dell'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, infatti, nessuno di essi risulta essere stato in grado di fornire giustificazioni alternative e convincenti. Alla luce dell'analitico esame degli elementi probatori richiamati nel provvedimento impugnato, le critiche formulate dalla difesa risultano prive di consistenza, generiche ed avulse dal tessuto argomentativo.

costituiscono piena attuazione del programma concordato tra i sodali, integrato prevalentemente da fattispecie di reati contro il patrimonio finalizzate al reperimento delle risorse da investire nel lucroso traffico di sostanze stupefacenti. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno adeguatamente illustrato le ragioni giustificative dello stabile contributo partecipativo offerto dai due imputati, Cascella e Benignetti. Quest'ultimi, infatti, nel loro stabile ruolo di gestori della concessionaria, hanno indubbiamente agevolato e contribuito alle attività criminali che ivi si commettevano e di cui erano pienamente consapevoli. Nel valorizzare i rilevanti dati indiziari emersi agli esiti delle operazioni di intercettazione, la Corte territoriale ha posto altresì in evidenza come gli odierni imputati abbiano fornito, in talune occasioni, anche un contributo materiale alla commissione dei singoli reati.

In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle evidenze procedimentali, esposto attraverso una motivazione chiara e priva di vizi logici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano né individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dai giudici di seconde cure, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione.

27.4. Infine, anche il quinto motivo è inammissibile.

Il quinto motivo di ricorso risulta generico e si risolve in un'inammissibile replica delle contestazioni - in punto di pena - già dedotte da entrambi i ricorrenti nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. La doglianza si esaurisce in una dissertazione astratta sui doveri del giudice in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, adattabile a qualsiasi impugnazione e, come tale, priva del requisito di specificità richiesto dall'art. 581, co. 1 lett. c) del codice di rito.

È opportuno precisare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita alla luce dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. Pertanto, deve considerarsi inammissibile una censura volta ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1182/2007; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 5582/2013).

La difesa omette completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, la quale ha puntualmente argomentato le conclusioni relative l'entità della pena inflitta (pagg. 318-324 sentenza). Nel determinare il trattamento sanzionatorio relativo all'imputato Benignetti, la Corte territoriale valorizza la personalità del soggetto, la ridotta gravità degli episodi in cui questi risulta coinvolto e le modalità dei fatti contestati, aventi ad oggetto modesti quantitativi di cocaina. In considerazione di tali elementi, i giudici di secondo grado hanno

ritenuto congrua una pena alquanto vicina al minimo edittale previsto per il reato più grave commesso (ovvero il reato di cui al capo 36) della rubrica).

Con riferimento alla posizione del Cascella, invece, i giudici di appello evidenziano la non episodicità degli episodi delittuosi contestati e la particolare gravità degli stessi. Nonostante ciò, anche il trattamento sanzionatorio disposto per tale imputato risulta vicino al minimo edittale comminato per il reato più grave da lui commesso (ovvero il reato di cui al capo 5) della rubrica).

Il motivo di ricorso in esame, dunque, è privo di qualsiasi correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata che, al contrario, deve ritenersi congruamente e logicamente motivata. Tanto premesso, è inammissibile una simile censura con cui i ricorrenti mirano, in sede di legittimità, ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena che non risulta esser frutto di un mero arbitrio ovvero di un ragionamento illogico dei giudici di merito.

28. Ricorso di Corleto Antonio (Avv. G. Giulianelli), che articola sette motivi.

28.1. Il primo motivo è infondato.

L'obiezione riguardante l'insussistenza del valore probatorio dei riscontri della credibilità del Cavalieri è priva di rilevanza.

Giova rammentare che una risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. n. 1653/1992) aveva individuato un rigoroso ordine "logico" nella valutazione della chiamata in correità: credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, riscontri esterni. Tuttavia, con le Sezioni Unite "Pelaggi" del 2007, si precisò che la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non poteva che essere unitaria, atteso che per ogni prova dichiarativa l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro.

Quest'ultimo arresto giurisprudenziale è stato ripreso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20804 del 2012 secondo cui: «nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima i accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico- temporale». Nel medesimo *dictum* si è delineato il perimetro entro il quale assumono rilievo le eventuali altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente

effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia convergenza tra le varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in modo individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia indipendenza tra le chiamate, nel senso che le stesse non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, ovvero la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

Il senso di detto principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva» (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 21135/2019; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5191/2019).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valutato le dichiarazioni del Cavalieri in modo complessivo, facendo diretta applicazione dei suddetti principi di diritto (pagg. 122-129 sentenza). In particolare, i giudici di secondo individuano un primo elemento di riscontro negli esiti dell'esame dei tabulati telefonici. I dati estratti dai suddetti tabulati, infatti, registrano una netta intensificazione dei contratti tra i diversi imputati (compreso il Corleto) nei mesi antecedenti la rapina. Un ulteriore elemento di riscontro è stato desunto dai giudici di merito dall'analisi delle celle telefoniche agganciate alle singole utenze, in base alle quali è stato possibile ricostruire una serie di spostamenti del Corleto verso le Marche, corrispondenti ad altrettanti incontri con gli altri correi. Quest'ultima circostanza risulta ulteriormente comprovata dalle intercettazioni ambientali attive nell'appartamento del Perricciolo che, integrate anche da immagini visive, dimostrano la presenza degli odierni imputati nel medesimo luogo.

La motivazione della sentenza impugnata appare del tutto scevra dai vizi che le vengono addebitati, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.

27.2. Il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente illustrati, sono inammissibili.

Gli stessi risultano privi del requisito di autosufficienza e si risolvono in una generica ed assertiva contestazione in punto di fatto della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, sollecita una rivalutazione di merito dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale non scrutinabile in sede di legittimità. La censura dell'interessato si articola su di una indimostrata lettura travisante degli atti del procedimento, meramente richiamati ma non allegati. È opportuno precisare che la violazione del principio di autosufficienza del ricorso costituisce un'autonoma causa di inammissibilità riscontrata nel caso in esame: non risultano, infatti, né allegate né trascritte dal ricorrente le dichiarazioni rese dai correi di cui si lamenta la mancanza di un'adeguata valutazione da parte dei giudici di merito (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5833/2011).

La sentenza impugnata, inoltre, motiva ed argomenta congruamente sulla qualificazione giuridica della vicenda di cui al capo 31) dell'imputazione (pagg. 232-241 sentenza) nonchè sulle questioni sollevate dallo stesso Benignetti con i motivi di appello (pagg. 241-242 sentenza). Al riguardo, i giudici di secondo grado evidenziano che l'elemento caratterizzante il reato di rapina rispetto la fattispecie di truffa consiste proprio nel carattere violento dell'azione che determina l'atto di disposizione patrimoniale, riscontrato nella vicenda in questione. A nulla rileva la circostanza per cui, nel caso di specie, l'azione violenta sia stata solo inscenata dagli odierni imputati. Risulta, infatti, sufficiente ad integrare il requisito della violenza qualsiasi atto che si risolva in una coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo (Cass. pen., sent. n. 28389/2017). Al cospetto di un simile ragionamento, il ricorso non deduce alcun elemento idoneo a confutare la soluzione a cui è giunta la Corte di Appello e che possa realisticamente fondare l'asserito vizio di motivazione.

27.3. Anche il quarto motivo è inammissibile.

La gravità del panorama indiziario, puntualmente evocata dalla Corte territoriale, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia la decisione impugnata (pagg. 303-312 sentenza). I giudici di secondo grado, infatti, hanno proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziarsi emersi a carico dei due ricorrenti, dando conto in modo logico delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. La Corte di Appello evidenzia, preliminarmente, gli elementi sintomatici della costituzione della struttura organizzativa, delle attività delittuose e della persistente operatività del sodalizio in contestazione. Tutte le condotte criminose accertate dai giudici di merito

28.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Il secondo motivo di ricorso costituisce una mera replica delle censure già sollevate con il motivo precedente al quale, pertanto, si rinvia. In relazione ad entrambi i capi di imputazione in esame, infatti, la difesa ritiene che le dichiarazioni rese dal Cavalieri siano inattendibili e prive di riscontri estrinseci idonei a corroborarle. Con particolare riferimento alla vicenda in questione (capo 17) dell'imputazione), i giudici di secondo grado valorizzano in modo chiaro e preciso le intercettazioni ambientali e telefoniche alla luce delle quali risulta possibile ricostruire sia l'antefatto, ovvero l'accordo dei correi, sia la vicenda criminosa di cui al capo di imputazione in esame (pagg. 140-142 sentenza).

Le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso risultano deboli e cedevoli rispetto all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e devono, pertanto, dichiararsi infondate, seguendo la sorte del primo motivo.

28.3. Il terzo motivo è invece inammissibile.

Le censure prospettate dal ricorrente in punto di insussistenza di elementi probatori idonei a fondare la colpevolezza per la vicenda di cui al capo 19) di imputazione si pongono ai limiti dell'inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di Cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti (Cass. pen., sent. 44748/2014). Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito "superiore" o "di terza istanza", estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 c.p.p.

La difesa tenta, invano, di evidenziare che non vi sarebbero prove sufficienti per affermare la partecipazione del Corleto alla vicenda criminosa descritta al capo 19) della rubrica e che il suo coinvolgimento nei fatti in questione non risulterebbe adeguatamente dimostrato dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate.

Tuttavia, ai giudici di legittimità spetta esclusivamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la colpevolezza degli imputati per i capi di imputazione contestati (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 26992/2013).

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte di Appello di Ancona non presenta vizi logico-giuridici deducibili in sede di legittimità. I giudici di secondo grado, infatti, hanno adeguatamente assolto l'onere motivazionale, valorizzando tutti gli elementi probatori acquisiti a fronte dei quali appare pienamente provata la responsabilità dell'odierno ricorrente (pag. 143 sentenza). Dal contenuto della conversazione intercorrente tra il Cavalieri ed il Corleto, emerge chiaramente come quest'ultimo intendesse organizzarsi per stabilire il quantitativo preciso di stupefacente da predisporre per le consegne. Particolarmente significativa, inoltre, è la circostanza che, immediatamente dopo la menzionata conversazione, lo stesso Corleto avesse chiamato il Cocchi. Non essendo emerso alcun elemento idoneo tale da poter individuare un altro soggetto di comune conoscenza degli interlocutori e detentore di sostanza stupefacente, i giudici di merito giungono alla conclusione - logica e coerente con il quadro probatorio - che la sostanza stupefacente sequestrata, in un momento successivo, al Cocchi provenisse dal Corleto. A fronte dell'analitico esame dei dialoghi ed al raffronto con possibili elementi di interpretazione, le critiche formulate dal ricorrente sull'assenza di valore indiziante del contenuto dei colloqui intercettati sono prive di consistenza, generiche ed avulse dal tessuto argomentativo.

Tanto premesso, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto avente ad oggetto un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità.

28.4. Il quarto ed il quinto motivo, già congiuntamente illustrati, sono entrambi inammissibili.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità.

La vicenda criminosa di cui al capo 31) dell'imputazione, è stata ricostruita alla luce di una conforme valutazione, da parte dei giudici dei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie. In tali evenienze, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente, costituendo un'unica ed inscindibile entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per valutare la congruità della motivazione. I giudici di seconde cure, infatti, ben avrebbero potuto limitarsi a rinviare *per relationem* alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 30838/2013; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 19619/2014).

La doglianza in esame propone una questione legata alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente, contestata dalla Corte territoriale in termini di rapina. Tuttavia, tale censura, anche se dedotta sotto il profilo della violazione di

legge, non denunzia l'erroneità dell'operazione di sussunzione del fatto - così come accertato - nel paradigma legale. Al contrario, il ricorrente giunge a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda quale presupposto necessario del suo diverso inquadramento normativo. Una simile operazione non è consentita in sede di legittimità, ove la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è suscettibile di essere "rivista" in forza di un diverso ed ulteriore apprezzamento dei medesimi elementi istruttori. Nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale in merito alla vicenda in questione risulta assolutamente adeguata e priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede (pagg. 203-248 sentenza). Il coinvolgimento del Corleto nella rapina in contestazione si desume sia dalla sua presenza presso il casolare, comprovata dall'accertamento svolto dai Carabinieri, sia dalle numerose dichiarazioni degli altri correi (Cavalieri, Benignetti, Perricciolo, Petrolati, Ballarini) che risultano convergenti riguardo il ruolo svolto dall'odierno imputato. Tanto premesso, il quarto motivo di ricorso con cui l'interessato reitera la censura già svolta in appello è privo di pregio e deve dichiararsi inammissibile.

Analogamente, anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, al pari del quarto motivo di ricorso, si risolve per lo più in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dalla Corte di Appello e giungendo, in tal modo, a richiedere alla Corte di Cassazione di prendere posizione tra le diverse letture della vicenda (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 28703/2012). Non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di Cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova e, pertanto, non può procedere ad esaminare il contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità, invece, i giudici valutano l'argomentazione critica contenuta nel provvedimento impugnato, verificandone la rispondenza alle regole della logica, del diritto, ed all'esigenza della completezza espositiva (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13129/2008; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 40609/2008). L'inammissibilità di un siffatto motivo di ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità mediante l'art. 606 c.p.p., sia dalla necessità di non compromettere il ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale sarebbe in tal modo esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 28703/2012).

Nel caso di specie, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. - bensì una decisione erronea, in quanto fondata su di una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ricostruzione dei fatti contestati. Il giudizio di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non il rapporto tra prova e decisione. Di conseguenza, il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, premesso che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, e non della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, va al contrario evidenziato che la sentenza della Corte di Appello di Ancona ha fornito una logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà (pagg. 203-248 sentenza).

28.5. Il sesto motivo è inammissibile.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, a suo favore, della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p.

Tale censura, tuttavia, risulta manifestamente infondata, del tutto generica e, peraltro, contrastante con i dati di fatto emersi nel corso nel giudizio di merito. La Corte di Appello, infatti, ha correttamente valorizzato i motivi per cui il contributo del Corleto non possa considerarsi di "minima importanza": la condotta dell'odierno imputato viene considerata una chiara espressione della suddivisione dei ruoli tra gli agenti coinvolti nella vicenda in questione (pag. 243 sentenza).

È opportuno precisare che la circostanza attenuante invocata risulta configurabile quando l'apporto del concorrente non solo abbia avuto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma abbia anche assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale tale da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 45248/2005; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 12811/2007; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 29168/2011; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 26031/2013; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9844/2015; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 34985/2015; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 50307/2018).

In tema di concorso di persone nel reato, inoltre, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una

minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri. È necessario, invece, che il contributo fornito si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale.

Pertanto, deve escludersi l'applicabilità dell'attenuante quando, come nel caso di specie, l'opera prestata insista in modo apprezzabile sul grado di efficacia causale ed abbia assunto una certa rilevanza nella fase esecutiva del delitto. La Corte di Appello, dunque, ha correttamente negato la concessione della diminuente ex art. 114 c.p., sottolineando l'impossibilità di qualificare l'essenziale contributo prestato dal Corleto all'esecuzione del reato in termini di minima importanza. Tale valutazione risulta del tutto conforme all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante della minima importanza dell'attività prestata nella preparazione o nell'esecuzione del reato deve essere concessa non per la minore efficienza dell'apporto causale di uno dei correi rispetto agli altri, bensì per l'importanza oggettivamente minima del contributo fornito all'azione complessiva.

Da tali premesse, ne consegue l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso.

28.6. Anche il settimo motivo è inammissibile.

La medesima questione di diritto relativa alla congruità del trattamento sanzionatorio è stata infatti sollevata dai ricorrenti Benignetti e Cascella con il quinto motivo di ricorso alla cui trattazione, pertanto, si rinvia.

29. Ricorso di Petrolati Alessandro (Avv. G. Giulianelli), che articola dieci motivi.

29.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore è privo di pregio. È opportuno premettere che, in sede di ricorso per Cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dai giudici di merito per giustificarla (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 15124/2002; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 17979/2013).

Nel caso di specie, risulta del tutto condivisibile la decisione della Corte di Appello secondo cui l'istanza di rinvio proposta dall'Avvocato Giulianelli non poteva essere accolta (pag. 57-66 sentenza). La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, chiarito che l'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute ed attestato da idonea documentazione, attribuisce il diritto al rinvio

dell'udienza quando, in relazione alla patologia, impedisca la personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale (*ex multis*: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 50731/2019). La garanzia difensiva, dunque, deve essere necessariamente sottoposta a rigidi criteri di controllo affinché la tutela del diritto alla salute del difensore non venga strumentalizzata per finalità dilatorie.

In applicazione di tali principi, l'impedimento addotto dall'Avvocato Giulianelli, pur derivando da ragioni di salute - della cui serietà non si è dubitato - è stato correttamente considerato da entrambi i giudici di merito ampiamente prevedibile, in quanto relativo ad una patologia insorta già in precedenza e caratterizzata in termini di cronicità (pag.62 sentenza). In tali evenienze, inoltre, il difensore di fiducia avrebbe dovuto designare un sostituto processuale in grado di svolgere l'attività defensionale in sua vece, al fine di evitare che le proprie condizioni di salute potessero tradursi in un concreto ostacolo al regolare prosieguo delle attività processuali.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile.

29.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Le doglianze sollevate con il secondo motivo di ricorso risultano impropriamente formulate anche nei termini del vizio di violazione di legge in quanto, in realtà, attengono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato. La Corte di Appello di Ancona, con una motivazione che si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito una congrua ed adeguata risposta alla questione relativa l'attendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (pagg. 72-89 sentenza). La difesa, invece, confrontandosi direttamente con gli elementi acquisiti nel corso del processo, richiede alla Corte di Cassazione di procedere ad una diversa lettura delle prove attraverso un'attività non consentita in sede di legittimità. Nell'apprezzamento delle fonti di prova, infatti, il compito dei giudici di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 930/1995; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 42369/2006; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 47204/2015; Cass. pen., Sez. II,

sent. n. 7986/2016; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 19411/2019). Dall'affermazione di tale principio, ne discende che esula dai poteri della Suprema Corte formulare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto tale attività risulta riservata esclusivamente al giudice di merito. In sede di legittimità, invece, è possibile valutare il solo iter argomentativo seguito dal giudice di merito, al fine di accertare se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere tale decisione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7986/2016).

Il limite così posto al controllo di legittimità non può evidentemente essere superato deducendo l'erronea valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia in quanto la Corte di Cassazione non può in alcun modo reinterpretare gli elementi di prova valutati dai giudici di merito ai fini della decisione. La censura in esame, inoltre, non risulta conforme al principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assumono non adeguatamente valutati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non allega alcuna documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, precludendo così qualsiasi verifica ai giudici di legittimità.

Pertanto, il secondo motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e di specificità.

29.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Le censure riguardanti l'insussistenza di riscontri nelle dichiarazioni etero accusatorie del Cavalieri non scalfiscono la tenuta logica della sentenza di secondo grado. La Corte di Appello, infatti, ha esternato con ampiezza le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'odierno imputato per il capo in esame, valorizzando in modo puntuale anche i contributi dichiarativi del collaboratore di giustizia (pagg. 90-98 sentenza). In particolare, sia l'Orazio che il Cavalieri hanno reso dichiarazioni convergenti riguardo la consapevole partecipazione del Petrolati all'acquisto della sostanza stupefacente nonché in merito al ruolo attivo ricoperto da quest'ultimo in occasione del materiale ritiro. La responsabilità dell'odierno imputato risulta ulteriormente comprovata dagli esiti delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra questi e gli altri coimputati. Il ricorso, in ogni caso, deduce delle valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione, infatti, deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza alcuna possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25255/2012; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18521/2018). Allo stesso modo non

risulta sindacabile in sede di legittimità - salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione - la valutazione del giudice di merito a cui solo spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 20806/2011; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 51604/2017).

La motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto immune dai vizi denunciati e, di conseguenza, il terzo motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile.

29.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Le censure relative alla presunta inattendibilità dell'Agostinelli si configurano come meramente reiterative delle doglianze articolate in sede di appello e non meritano accoglimento per le ragioni che seguono. Il ricorso si limita a riprodurre parti "selezionate" di diverse deposizioni e, lungi dal denunziare un profilo di travisamento della prova, finisce in realtà per sollecitare un giudizio di rivisitazione del compendio probatorio acquisito da parte della Suprema Corte. Una simile operazione, tuttavia, non è consentita in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione la possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Cass. pen., Sez. Un. sent. n. 12/2000). In ogni caso, le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa valutazione, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che deve essere, in tal caso, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 41461/2012; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 1666/2014; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 43278/2015). È opportuno, inoltre, precisare che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa. Tale giudizio può essere effettuato esclusivamente attraverso la dialettica dibattimentale e risulta, pertanto, precluso in sede di legittimità, specialmente nel caso in cui il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41282/2006).

Nel caso di specie, le censure sollevate non sono fondate nella parte in cui negano che sia congrua e logica la motivazione della Corte di Appello. Invero, in relazione alla commissione da parte dell'odierno imputato del delitto di estorsione a danno dell'Agostinelli, la sentenza impugnata si è espressa in modo logico, valorizzando l'intero compendio probatorio in atti, dando espressamente conto delle

ragioni per cui ha riconosciuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri al suo narrato (pagg. 188-203 sentenza). In tal modo, è stato svolto un apprezzamento privo di vizi, che non travisa gli atti del procedimento e non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità.

Le considerazioni che precedono evidenziano l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso in quanto le dichiarazioni della persona offesa - in presenza di una motivazione che ne valuti l'attendibilità ed in assenza di valide e rilevanti contestazioni sul punto - non necessitano di riscontri per essere poste a fondamento di una pronuncia di condanna.

29.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Le dichiarazioni rese dal Cavalieri, anche per la sua appartenenza al sodalizio criminale, assumono un rilievo decisivo nel sostenere il giudizio di responsabilità del Petrolati per la vicenda in esame. Il ricorso contesta tali dichiarazioni in modo del tutto inadeguato in quanto tende a mettere in luce aspetti che, laddove non attenzionati dalle due decisioni di merito, sono comunque privi di rilievo perché tali da non influire sulla credibilità del narrato del collaboratore di giustizia. In particolare, non risultano evidenziate intrinseche contraddittorietà del relativo racconto ma, al contrario, la difesa segnala aspetti che non sminuiscono la linearità intrinseca di tali dichiarazioni. Nella sentenza impugnata, la Corte di Appello ha esposto ed analizzato per ciascun collaboratore di giustizia il riepilogo delle rispettive dichiarazioni e ne ha fatto conseguire - con discorso giustificativo congruo e non illogico - la valutazione di attendibilità, riproponendone gli snodi essenziali e raggiungendo un approdo conforme a quello esposto dai giudici di primo grado (pagg. 203-247 sentenza).

I giudici di secondo grado ritengono, coerentemente con il quadro probatorio emerso in sede dibattimentale, che il ruolo svolto dal Petrolati sia stato rilevante sia nell'organizzazione che nell'esecuzione della vicenda delittuosa di cui al capo 31) della rubrica. Al riguardo, le dichiarazioni del Cavalieri in merito al ruolo svolto dall'odierno imputato sono state precise e riscontrate dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché dalle dichiarazioni rese dal Petriferni, il quale ha riferito del significativo ruolo svolto dal Petrolati e dagli altri correi nell'ambito della finta operazione di polizia (pag. 235 sentenza).

Sollevando il quinto motivo di ricorso, la difesa mostra di non essersi confrontata in modo effettivo con il discorso giustificativo articolato dai giudici di merito incorrendo, dunque, nella declaratoria di inammissibilità del ricorso.

29.6. Il sesto motivo è infondato.

È opportuno premettere che il delitto di trasferimento fraudolento di valori non si configura come un reato plurisoggettivo improprio, bensì come una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità ovvero della disponibilità di denaro o di altre utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale. Colui il quale si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale ovvero con la finalità di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria ha contribuito alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 14626/2005).

L'applicazione dei sopra esposti principi consente di affermare la non fondatezza della doglianza. Nel caso di specie, la sostanziale titolarità dell'attività della concessionaria DELSA S.r.l.s. in capo al Perricciolo ed all'odierno imputato emerge, in modo chiaro, dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate tra i correi (pagg. 248-249 sentenza). Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, inoltre, lo scopo "elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, essendo sufficiente anche solo il fondato timore dell'inizio del relativo procedimento (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2483/2014). Nel provvedimento impugnato, i giudici di appello dimostrano di essersi correttamente conformati a tale principio di diritto: essendo il Petrolati già indagato per il reato di appartenenza ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso, non vi è alcun dubbio riguardo la possibilità di considerarlo soggetto proponibile per l'applicazione di misure di prevenzione anche patrimoniali (pag. 250 sentenza).

Il sesto motivo di ricorso si limita a riproporre una diversa lettura alternativa delle risultanze acquisite e non merita, pertanto, accoglimento.

29.7. Il settimo motivo è inammissibile.

Il settimo motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile in quanto si risolve essenzialmente in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dalla Corte di Appello (Cass. pen., Sez. Vi, sent. n. 28703/2012). È opportuno precisare nuovamente che non è ammissibile un ricorso che, invece di individuare vizi legittimità nel provvedimento impugnato, esibisce direttamente alla Corte di Cassazione elementi di prova che si pretendono

evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. I giudici di legittimità, infatti, non possono trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova.

Nel caso di specie, la Corte di Appello argomenta, in modo logico e congruo, le ragioni del suo convincimento in merito alla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. (pagg. 303-312 sentenza). I giudici di seconde cure, infatti, valorizzano adeguatamente l'esistenza di un generico programma criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati e, soprattutto, di una struttura organizzata ampiamente dotata di mezzi idonei alla commissione di attività delinquenziali. Sulla base di tali premesse, le prospettazioni della difesa - già evidenziate in sede di appello - risultano correttamente ritenute infondate e generiche dai giudici di secondo grado. Gli elementi probatori richiamati dalla Corte territoriale consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza di un sodalizio criminale la cui attività risulta finalizzata prevalentemente alla realizzazione di fattispecie di reati contro il patrimonio, al fine di reperire risorse da investire nel lucroso traffico di sostanze stupefacenti. Tale epilogo decisorio non può in alcun modo essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mera rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 22256/2006; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 42369/2006; Cass. pen., Sez. VI, sent. 47204/2015).

Rispetto all'indicato percorso argomentativo, le doglianze del ricorrente si collocano pienamente nell'area della inammissibilità, prospettando censure aventi ad oggetto rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità.

29.8. L'ottavo motivo è inammissibile.

Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in modo adeguato e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta (pagg. 152-158 sentenza).

È opportuno precisare che il ruolo attribuito alla Corte di Cassazione non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della pronuncia impugnata. Tale incompiutezza deve risultare dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, fondati su dati contrastanti con il senso della

realtà degli appartenenti alla collettività, connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi e di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, dall'aver assunto dati inconciliabili con altri "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità tali da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 13994/2006; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 20370/2006; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 19584/2006; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 38698/2006). Di conseguenza, i giudici di legittimità non possono in alcun modo avere cognizione del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio. Sono pertanto irrilevanti, in quanto non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso elementi di contenuto probatorio, tanto più se articolate, ponendo in concreto direttamente la Corte di Cassazione in contatto con gli elementi probatori al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (Cass. pen., Sez. VII, sent. n. 12406 /2015).

Nel caso di specie, la difesa muove essenzialmente censure in fatto, contestando la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza peraltro individuare un vizio logico della motivazione. La Corte di Appello, infatti, ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto di confermare la responsabilità dell'odierno imputato per i fatti in contestazione, valorizzando gli esiti di un'intercettazione telefonica in cui viene attribuita espressamente la titolarità di un'arma al Petrolati. Risulta irrilevante, inoltre, la circostanza del prematuro arresto del ricorrente: le armi, infatti, erano a disposizione di tutti gli appartenenti al sodalizio criminale e, di conseguenza, lo stesso Petrolati ne aveva ordinariamente fatto uso nel periodo antecedente alla detenzione.

Le censure proposte dal ricorrente - sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione - appaiono rivolte a sottoporre alla Corte di Cassazione un ennesimo giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità.

29.9. Il nono motivo è inammissibile perché trattasi di censura non dedotta con i motivi di appello.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, l'imputato ha la possibilità di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, la prova dell'avvenuta collaborazione. Tale richiesta, infatti, non risulta preclusa dalla circostanza per cui in primo grado si sia proceduto mediante

le forme del rito abbreviato. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che non è a tal fine ostativo il principio in base al quale, qualora sia stato scelto il rito abbreviato, il procedimento non può essere sospeso o rinviato per un tempo incerto in attesa delle indagini sorte per effetto della collaborazione dell'imputato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 16199/2013). Al contrario, trova applicazione il principio secondo cui «la rinnovazione dell'istruttoria in appello é compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7» (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1858/2012). Al giudice di merito compete valutare - anche in termini potenziali - la valenza della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini, nonchè la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non risulta suscettibile di censura in sede di legittimità ove supportata da una motivazione logica ed esaustiva (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 7956/2015).

Nel caso di specie, tuttavia, una simile censura risulta del tutto tardiva.

È opportuno ricordare che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, co. 3 e 609, co. 2, c.p.p. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - rinviene la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di Appello, in quanto non dedotto con i motivi di gravame (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 10611/2012). L'ambito della cognizione del giudice di legittimità risulta delineato e circoscritto dall'art. 609, co. 1 c.p.p. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già desumibile dal sistema, ovvero la commisurazione della cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - caratterizzati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, co. 1 lett. c) c.p.p., 591, co. 1 lett. c) c.p.p.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni.

La disposizione in esame deve essere letta in correlazione la disciplina prevista dall'art. 606, co. 3 c.p.p. secondo cui non sono deducibili in Cassazione le questioni non prospettate nei motivi di appello. Pertanto, il combinato disposto di tali norme impedisce la proponibilità in Cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di legittimità, del provvedimento impugnato, in relazione ad un

punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado. In tali evenienze, infatti, sarebbe facilmente prevedibile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

Tanto premesso, l'ingiustificata tardività della proposizione impedisce lo scrutinio del nono motivo di ricorso.

29.10. Il decimo motivo, infine, è inammissibile.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. Non è, dunque, consentita la censura che, in sede di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio ovvero di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 45312/2015; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 44815/2015).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta, procedendo, peraltro, ad una rideterminazione delle pene irrogate dal giudice di primo grado. Al fine di giustificare adeguatamente il rigoroso trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale valorizza la rilevante personalità criminale del Petrolati, il ruolo di relativa preminenza rivestito nell'ambito del sodalizio nonché la moltitudine e la seria gravità dei reati commessi (pag. 321 sentenza).

Ne consegue la presenza di una motivazione esplicita, logica e congrua avverso la quale il ricorrente oppone unicamente censure generiche e prive di specificità. Pertanto, la censura riguardante il trattamento sanzionatorio risulta inammissibile.

30. Ricorso Calvari Mirco (Avv. Patrignani Angelica), che articola quattro motivi.

30.1. Ambedue i primi motivi di ricorso, oltre che il secondo motivo aggiunto, sono infondati.

I motivi di ricorso in riferimento al capo 1 (omessa motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 114 c.p.) sono infondati per le ragioni che seguono. Dall'esame delle sentenze di merito si ricava che, in relazione al capo di imputazione 1): a) il giudice di primo grado ha condannato, per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, Perriciolo, Petrolati e Calvari in concorso tra di loro, insieme a Cavalieri e Orazio e Maenza giudicati separatamente in via definitiva; b) il giudice

di secondo grado ha confermato la responsabilità di Petrolati e Calvari, assolvendo Perricciolo per insufficienza di prove a suo carico.

Dunque, il reato di cui al capo di imputazione 1 risulta essere stato commesso da 5 soggetti in concorso tra di loro (Petrolati, Calvari, Cavalieri, Orazio e Maenza). Tale circostanza relativa al numero di partecipanti in concorso tra di loro è assai rilevante in quanto determina l'applicazione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 DPR 309/1990 e, contestualmente, del divieto di concessione dell'attenuante per contributo di minima importanza *ex* art 114, comma 2 c.p. In tal senso, infatti, è ferma la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che «Il divieto della concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, previsto dall'art. 114, comma secondo, cod. pen. per il caso in cui il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più, opera anche se tale ipotesi sia considerata come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall'art. 112 cod. pen.» (Sez. 5, n. 26814 del 10/02/2016, D'Ignoti, Rv. 267888 - 01).

Il giudice di seconde cure, in effetti, omette totalmente di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante *ex* art. 114 c.p. avanzata dalla difesa di Calvari in relazione al capo di imputazione 1). Tuttavia tale richiesta, ove esaminata, non sarebbe stata suscettibile di accoglimento per le ragioni poc'anzi esplicitate in relazione al numero di partecipanti alla commissione del reato. Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere che l'asserito vizio di violazione di legge in relazione all'art. 114 c.p. è insussistente e che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, del relativo motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza poiché la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e pertanto l'omessa motivazione sul punto non ha arrecato alcun pregiudizio alla parte, ben potendo eventuali questioni di diritto essere risolte ex art. 619 c.p.p. dalla Corte di Cassazione quale giudice di legittimità (Cfr. Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980 - 01; in tal senso anche Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 (dep.2013), Tannoia e altri, Rv. 256314 - 01).

30.2. Il terzo motivo di ricorso, unitamente al primo motivo aggiunto, è inammissibile.

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione da parte del giudice di seconde cure, si rileva quanto segue.

La Corte di Appello, invero, non è rimasta del tutto silente circa l'effettiva partecipazione del Calvari all'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Infatti, nella sentenza impugnata si leggono su tale punto considerazioni generali, valevoli cioè per tutti gli appellanti e quindi anche per il Calvari. In particolare la Corte di Appello (pp. 304 e ss della sentenza) ha affermato che il materiale probatorio emerso risulta essere sufficiente per confermare l'esistenza del reato associativo e la partecipazione di tutti gli appellanti, ivi compreso Calvari il quale, peraltro, nell'atto di appello conferma indirettamente l'esistenza dell'associazione. Il giudice di seconde cure, richiamando, per esemplificazione, l'episodio della rapina di cui al capo 31, ha proseguito affermando che risulta accertata la circostanza per cui tali soggetti si rendevano disponibili a prescindere da un diretto interesse nella vicenda, allorquando sorgesse la ritenuta necessità di commettere attività criminali.

In effetti però la Corte di Appello non ha risposto specificatamente alla censura dell'appellante Calvari concernente l'asserita mancanza di riscontri, affermando, al contrario, l'assenza di impugnazione da parte del Calvari in riferimento a tale capo di imputazione.

Per verificare la rilevanza di tale omessa motivazione al fine dell'annullamento della sentenza impugnata dall'odierno ricorrente, occorre domandarsi se il motivo di appello trascurato abbia avuto carattere decisivo e cioè se il suo esame da parte del giudice di seconde cure avrebbe consentito di giungere ad un diverso accertamento sul fatto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.» (Sez. 2,n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01).

La risposta al quesito è senza dubbio negativa.

Dall'analisi della sentenza di primo grado, infatti, emerge quanto segue. Il Tribunale ha condannato il Calvari per il reato associativo ex art. 416 c.p. in quanto ha accertato la sua partecipazione a plurimi reati oggetto del programma del gruppo criminoso. In particolare risulta essere accertata la sua partecipazione alla rapina di cui al capo 31 e all'estorsione a danno di Agostinelli di cui al capo 37. La partecipazione alla rapina risulta essere accertata sulla base delle dichiarazioni del Cavalieri, convergenti con quelle del Pietrinferni oltre che con i risultati del servizio di *positioning* che ha accertato la presenza del Calvari al casolare al momento della rapina. La partecipazione del Calvari alla condotte estorsive ai danni di Agostinelli,

risulta essere accertata dalle dichiarazioni testimoniali della p.o., dai tabulati e dall'esame delle celle telefoniche nonché dalle dichiarazioni testimoniali di soggetto tale Bachiocchi Francesco, soggetto che non può essere sospettato di cointeressenze o connivenze con Agostinelli. A corredo, ma solo a corredo, di tale stringente quadro probatorio, il giudice di primo grado ha poi considerato che nell'ambito di altro processo (c.d. processo Gustav) il Calvari risulta aver già collaborato con gli stessi soggetti all'interno di una diversa associazione criminosa. Sulla base dell'accertata partecipazione di Calvari ai detti reati-fine rientranti nel programma criminoso dell'associazione per delinquere capeggiata da Petrolati e Perricciolo, il giudice di prime cure ha affermato che il Calvari è da considerarsi soggetto rimasto sempre a disposizione di tale associazione criminosa. La Corte di Appello, dopo aver motivato il rigetto dei motivi di impugnazione del Calvari in relazione al suo coinvolgimento nei reati-fine di cui ai capi 31 e 37 (vedi p.200 e p.242), ha confermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per detti reati e, conseguentemente, ha ritenuto il Calvari partecipe all'associazione per delinquere capeggiata dal Petrolati e dal Perricciolo. In ragione di ciò, l'omessa motivazione da parte della Corte d'Appello circa l'asserita mancanza di riscontri sulla partecipazione di Calvari al reato associativo costituisce un motivo di ricorso implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa.

Pertanto, l'omissione della Corte di Appello non è tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata. Ed infatti, qualora fosse stata esaminata, tale censura non avrebbe in ogni caso potuto essere accolta poiché, in ragione degli accertamenti condotti in riferimento al capi 31 e 37, il quadro probatorio a carico del Calvari risulta essere completo e conseguentemente, risulta logica la conclusione a cui è giunta la Corte di Appello: il Calvari è stato soggetto costantemente disponibile ai bisogni del gruppo criminoso.

Per quanto invece concerne l'asserito travisamento della prova da parte del giudice di seconde cure si rileva quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della deducibilità dinanzi alla Corte di Cassazione del vizio di "travisamento della prova" che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (ex plurimis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Nel caso di specie anche tale motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità. È evidente, infatti, che ciò che ha determinato il giudice di primo grado a condannare il Calvari ex art. 416 c.p. non è stato l'aver

accertato la sua pregressa collaborazione con le stesse persone nell'ambito di altra associazione ma, al contrario, l'aver accertato il suo coinvolgimento a più reati fine rientranti nel programma criminoso dell'associazione capeggiata dal Petrolati e dal Perricciolo. Pertanto non può essere ammesso il motivo di ricorso per travisamento probatorio poiché, se anche fosse dimostrata l'estraneità del Calvari alla diversa associazione criminosa capeggiata da Schiavi, ciò non varrebbe ad escludere la responsabilità dello stesso per la partecipazione all'associazione ex art. 416 c.p. oggetto di contestazione nel presente giudizio.

In altri termini, non ha carattere decisivo la prova che si ritiene essere stata travisata, pertanto il motivo di ricorso non è ammissibile.

30.3. Il quarto motivo è, infine, infondato.

In relazione al presente motivo di ricorso si osserva quanto segue.

L'art. 132, comma 1, c.p., stabilisce che «Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente», indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. L'art. 81 c.p., in materia di reato continuato, fissa alcuni limiti al potere discrezionale del giudice: esso infatti stabilisce che al reato continuato si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo e, nell'ultimo comma, precisa che la pena non può essere comunque superiore a quella che sarebbe applicabile sommando le singole pene previste per i reati in concorso. In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, si ravvisa un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità: parte di essa ha affermato che «il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01); un secondo, e più consolidato, orientamento giurisprudenziale ha invece negato che sussista un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (in tal senso, *ex plurimis*, Sez. 5,n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01).

Nel caso di specie risulta corretto quanto rilevato dall'odierno ricorrente: per la partecipazione al reato associativo il Calvari ha subito un aumento di pena

(3 mesi) pari a quello inflitto al Perricciolo e Petrolati, risultati organizzatori dell'associazione criminosa. In relazione al trattamento sanzionatorio nei confronti del Calvari, la Corte di Appello (p.319 della sentenza), in seguito all'assoluzione dell'imputato per il reato di cui al capo 34 (Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), ha individuato il reato più grave in quello di cui al capo 1 e ha motivato l'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale senza però fornire alcuna specifica motivazione in ordine ai singoli aumenti per la continuazione (operazione, come detto, legittima in base al prevalente orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità) e confermando, per la partecipazione al reato di cui all'art. 416 c.p., l'aumento già disposto dal tribunale (3 mesi).

La censura, tuttavia, non ha pregio, non solo perché il Calvari non risultava aver dedotto in appello alcuna doglianza circa l'eccessività degli aumenti per la continuazione (in particolare, per quanto qui rileva, con riferimento al delitto di cui all'art. 416, c.p.) - donde tale censura non potrebbe essere dedotta per la prima volta tramite ricorso per Cassazione e sarebbe da qualificarsi come inammissibile - ma, soprattutto, la circostanza che il giudice di appello abbia applicato un aumento di tre mesi per il reato di associazione a delinquere per il Calvari, partecipe, identico a quello applicato agli organizzatori (Perricciolo e Petrolati), non inficia *ex se* la sentenza impugnata il cui procedimento logico non può ritenersi qualificabile come caratterizzato da manifesta irragionevolezza, ove si consideri che, in materia, la pericolosità della condotta e la gravità della lesione recata all'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendono non soltanto dalla posizione rivestita dall'associato nell'organizzazione criminosa, ma anche dalle caratteristiche strutturali di questa per cui, ad esempio, può essere più grave la condotta di mera partecipazione ad un gruppo saldamente organizzato che rifornisca con continuità ed in ingenti proporzioni il mercato di sostanze stupefacenti rispetto alla condotta di che organizzi un sodalizio destinato ad operare in modo intermittente con ridotti quantitativi di stupefacente.

Pertanto il presente motivo di ricorso è infondato.

31. Ricorso Pietrinferni Berardo (Avv.Rastelli Giuliano), che articola dieci motivi.

31.1. Il primo motivo è inammissibile.

Rispetto al presente motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Anzitutto si deve rilevare che la perizia psichiatrica è un mezzo di prova che può essere disposto dal giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, nei confronti

dell'imputato al fine di accertare l'imputabilità del soggetto ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. ovvero, qualora vi sia motivo di ritenere che per infermità mentale sopravvenuta al fatto l'imputato non sia in grado di partecipare scientemente al processo, al fine di conoscere l'idoneità fisica e psichica del dichiarante e quindi accertare con quale precisione egli sia in grado di comprendere e rievocare la realtà (artt. 70 e 196 c.p.p.). Tale esame, tuttavia, va tenuto distinto dalla valutazione sull'«attendibilità della prova che è compito esclusivo del giudice» e non certo del perito. (Sez. 3, n. 5002, del 07/11/2006 (dep.2007), Mangiapane, §2; Sez. 3, n. 8962, del 3/10/1997, Ruggeri). Sulla richiesta delle parti di ammissione della prova decide il giudice di merito alla luce dei criteri di pertinenza e non manifesta irrilevanza (art. 190 c.p.p.). Per quanto riguarda la richiesta di prove nuove ex art 507 c.p.p., esse sono ammesse dal giudice solo qualora risultino «assolutamente necessarie» (comma 1) cioè decisive ed indispensabili per permettere una decisione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali prove, «rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4 , n. 8083 del 08/11/2018 (dep.2019), Pierangelo, Rv. 275149 - 01). Peraltro, con particolare riferimento alla perizia psichiatrica, la Corte Suprema ha affermato che essa è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale poiché, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, è rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, purchè sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.» (Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330 - 01). È dunque il giudice di merito che valuta le risultanze processuali per apprezzare la meritevolezza di una richiesta di perizia psichiatrica e tale giudizio, se sorretto da adeguata motivazione , è insindacabile in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, (dep.2013), Cena e altri, Rv. 254226 - 01).

Venendo ai disturbi idonei a incidere negativamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, le S.U., con la pronuncia richiamata dalla difesa del Pietrinferni nel presente motivo di ricorso, hanno effettivamente affermato che anche i disturbi della personalità possono essere ricondotti al concetto di "infermità

mentale" ma ciò solo nella misura in cui essi siano « di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o scemandola grandemente » e purché « sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.» (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 - 01). Pertanto, come successivamente specificato dalla stessa Corte Suprema, esulano dalla nozione di "infermità mentale" tutte le abnormità psichiche, come nevrosi d'ansia o reazioni a "corto circuito", che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere (Sez. 6, Sentenza n. 21867 del 12/04/2007, Cirillo, Rv. 236697 - 01) e dunque il disturbo della personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato. (Sez. 4, n. 36190 del 13/07/2007 ,Stracuzzi, Rv. 237777 - 01).

Nel caso di speçie dalla sentenza impugnata si ricava che la Corte d'Appello, pur in effetti facendo riferimento ad una giurisprudenza particolarmente datata, ha ritenuto che i documenti medici depositati dalla difesa in occasione delle udienze del 3/04/2017 e del 19/11/2019, riferendosi a stati depressivi, crisi epilettiche, modesti disturbi percettivi, attacchi di ansia e di panico sotto controllo farmacologico e a un disturbo misto di personalità, non fossero idonei a ritenere configurabile una patologia psichiatrica potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere del Pietrinferni né sulla sua capacità stare in giudizio (p.69 della sentenza di appello) e pertanto non ha accolto la richiesta di perizia. La Corte d'Appello è giunta a tale conclusione anche alla luce del verbale delle dichiarazioni rilasciate dal Pietrinferni nel contesto dell'incidente probatorio dal quale si ricava che il dichiarante si era in effetti sottoposto a cura farmacologica prima di rilasciare dette dichiarazioni ma che ciò non ha inficiato la sua capacità di partecipare al giudizio in quanto egli riusciva a riferire dei fatti senza particolari o evidenti problemi, lamentando, invece, solo qualche difficoltà nel ricordare i dettagli dell'oggetto del suo narrato, difficoltà, quest'ultima, non idonea a far sorgere un dubbio sulla incapacità del dichiarante di stare in giudizio scientemente. Questa è una valutazione di merito che, non mostrando vizi di logicità, non può essere sindacata in sede di legittimità; né la difesa del Pietrinferni, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indica ed allega al presente ricorso il referto medico che sarebbe stato oggetto di non corretta valutazione da parte dei giudici di merito e che, da solo, sarebbe in grado di destrutturare la tenuta logica delle valutazioni operate dalla Corte di Appello.

Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 591, lett.c), c.p.p.

31.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Tale motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché il ricorso per cassazione ex art. 606 lett. d), c.p.p. è ammissibile soltanto per la mancata assunzione nei precedenti gradi di giudizio di una prova decisiva a discarico del ricorrente; questa Corte ha più volte chiarito che né la perizia né l'esame dell'imputato possono considerarsi rientranti nella nozione di "prova decisiva".

La perizia, infatti, non è classificabile né a carico né a discarico dell'interessato: essa, piuttosto, è una prova neutra e la valutazione circa la necessità di disporre accertamenti scientifici è rimessa alla totale discrezionalità del giudice. Tale valutazione costituisce un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguate motivazioni, non è sindacabile in sede di legittimità pertanto la mancata effettuazione di un accertamento peritale non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. d), c.p.p. (in tal senso Sez.U.,n.39746 del 23/3/2017, A., Rv.270936-01; Sez.2, n.52517 del 3/11/2016, Russo, Rv.268815-01; Sez.4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv.255152; Sez.6, n.43526 del 3/10/2012, Ritorto, 253101-01; Sez.6, n.456 del 21/09/2012 (dep.2013), Cena, Rv.254226-01; Sez. 6, n.275 del 26/11/1996 (dep.1997), Tornabene, Rv.206894-01). Neanche l'esame dell'imputato, peraltro, può assumere valore decisivo ai fini del giudizio poiché esso si risolve in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, pertanto la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini Rv. 275909 - 0). La prova decisiva la cui mancata assunzione può essere dedotta dinanzi alla Corte di cassazione, infatti, «deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01).

31.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Anzitutto si deve rilevare che, come già sottolineato nell'esame del precedente motivo di ricorso, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. con il quale si lamenti la mancata assunzione dell'esame

dell'imputato in quanto tale prova, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non può assumere valore decisivo ai fini del giudizio (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini Rv. 275909).

Chiarito ciò, e al fine di accertare la sussistenza del lamentato vizio di motivazione, si rende necessario sottolineare che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel corso del giudizio di appello ha carattere eccezionale poiché il legislatore ha attribuito a tale grado di giudizio una natura di controllo. Il luogo naturale dell'assunzione della prova, infatti, è il giudizio di primo grado; l'assunzione in appello è dunque di regola lasciata al potere ampiamente discrezionale del giudice che, in ogni caso, si avvale della lettura degli atti del fascicolo per il dibattimento. (art. 602, comma 3, c.p.p.). Il giudice di secondo grado, quindi, nell'esercizio della sua discrezionalità, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre d'ufficio o su richiesta di parte la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di "prove nuove" cioè già note all'interessato nel giudizio precedente ma non acquisite in quella sede (art. 603,commi 1 e 3 c.p.p.)

Nel caso di specie dalla sentenza impugnata si ricava, invero, che la Corte di Appello di Ancona ha espresso una motivazione sulla mancata assunzione dell'esame dell'imputato ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (vd pp.71 e 72 della sentenza impugnata). In particolare la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado non ha mai rigettato la richiesta di esame formulata dall'imputato essendo stato piuttosto quest'ultimo a non comparire a causa di un legittimo impedimento che tuttavia non è stato riconosciuto dall'autorità giudiziaria.

La Corte di cassazione non può pronunciarsi sull'esistenza del legittimo impedimento che avrebbe impedito al Pietrinferni di sostenere l'esame richiesto nell'ambito del giudizio di primo grado poiché l'odierno ricorrente non ha allegato al presente ricorso gli atti che attesterebbero tale impedimento, limitandosi a menzionarli genericamente. Ciononostante appare utile richiamare in tale sede l'orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale «Il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni» (Sez. 2 ,n. 23186 del 02/05/2019, Alvarez, Rv. 275785 - 01; in tal senso anche Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009 (dep.2010), Campo Dell'Orto, Rv. 245707 - 01).

La Corte d'Appello, dunque, non ravvisando alcuna nullità della sentenza di primo grado in ordine al mancato esame dell'imputato, ha rigettato la reiterata

richiesta ex art. 603 c.p.p. ritenendo, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, di poter decidere allo stato degli atti.

Trattasi di valutazioni di merito sulle quali questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non può esercitare il suo sindacato; pertanto, anche il presente motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile.

31.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità *ex* art. 591, lett. c), c.p.p.

Anzitutto è necessario ribadire quanto già sottolineato nell'esame del primo motivo di ricorso: la perizia è un mezzo di prova inidoneo ad accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante essendo, tale valutazione, prerogativa esclusiva del giudice e non del perito (Sez. 3, n. 5002, del 07/11/2006 (dep.2007), Mangiapane, §2; Sez. 3, n. 8962, del 3/10/1997, Ruggeri); tale mezzo di prova, invece, può essere disposto dal giudice per accertare l'idoneità fisica e psichica del dichiarante e quindi con quale precisione egli sia in grado di comprendere e rievocare la realtà (art. 196 c.p.p.). La perizia psichiatrica, tuttavia, è essenzialmente discrezionale poiché, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, è rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare. (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012,(dep.2013), Cena e altri, Rv. 254226 - 01; Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330 - 01).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto che non fosse necessario l'espletamento di una perizia psichiatrica nei confronti del Pietrinferni poiché dallo stesso verbale dell'incidente probatorio si ricava che egli, nonostante la cura farmacologica, era in grado di partecipare scientemente al giudizio, essendosi lamentato solo di qualche difficoltà nel ricordare alcuni dettagli, difficoltà, questa, che la Corte di Appello non ha ritenuto essere espressione di una possibile incapacità del soggetto di stare in giudizio necessaria di accertamento.

Che poi il Pietrinferni avesse nei confronti del Perricciolo un debito da saldare è circostanza pacifica, verificata dai giudici di merito oltre che ammessa dallo stesso Pietrinferni; che da tale rapporto di soggezione economica sia derivata anche una soggezione psicologica tale compromettere la capacità di autodeterminazione del Pietrinferni, è invece circostanza asserita dalla difesa ma invero mai accertata dal giudice di primo grado e successivamente negata dal giudice di seconde cure.

Ed infatti il Tribunale di Macerata (vd. p. 346) non ha mai accertato tale stato di soggezione psicologica del Pietrinferni ma solo l'esistenza di un debito di questi nei confronti del Perricciolo. Successivamente la Corte di Appello (vd p.315 della sentenza) ha affermato che lo stato di soggezione psicologica del Pietrinferni asserito dalla difesa è un'illazione evidentemente infondata, frutto della strumentalizzazione di uno stralcio del testo della sentenza di primo grado; l'asserito atteggiamento minaccioso del Perricciolo nei confronti del Pietrinferni, infatti, non riviene alcuna conferma nei concreti rapporti intercorsi tra tali soggetti, basti pensare all'episodio della rapina di cui al capo 31 rispetto al quale lo stesso Pietrinferni ha affermato di essere rimasto sorpreso del compenso ricevuto dal Perricciolo in quanto pensava che avrebbe lavorato gratuitamente, a scomputo del debito ancora pendente nei suoi confronti.

Per le ragioni di cui sopra, la scelta della Corte di Appello di non procedere a perizia, non presenta manifesti vizi di logicità e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità; né la difesa ha provveduto ad allegare al presente ricorso la menzionata relazione dell'ASL del 11/11/16 la quale dimostrerebbe l'instabilità psicologica del proprio assistito.

Non si riscontra dunque alcun elemento in grado di destrutturare la tenuta logica dell'impianto argomentativo del giudice di merito in ordine alla scelta di non assumere la perizia richiesta.

31.5. Il quinto motivo di ricorso è invece infondato.

Rispetto al presente motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Anzitutto si deve rilevare che, come correttamente sottolineato anche dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, in materia di contemporaneo svolgimento nello stesso processo di riti diversi deve considerarsi del tutto superato l'orientamento giurisprudenziale richiamato e particolarmente apprezzato dalla difesa del Pietrinferni in quanto questa Corte ha successivamente statuito che la trattazione congiunta di riti diversi, anche nel corso del giudizio di primo grado, «non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi» (Sez. 3, n. 35476 del 12/04/2016, B., Rv. 268122 - 01; Sez. 6, n. 16365 del 27/04/2012, Trani, Rv. 252509 - 01).

Nel caso di specie dunque non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 438 c.p.p. né alcuna commistione dei regimi probatori: nelle pagine della sentenza di primo grado indicate dalla difesa del Pietrinferni il giudice di prime cure non fa che

riportare le dichiarazioni rilasciate da Pietrinferni, Ballarini, Perricciolo, Benignetti, Petrolati, Corleto in riferimento alla rapina di cui al capo di imputazione 31). Sulla base di tali dichiarazioni, delle intercettazioni e dei tabulati telefonici dei soggetti coinvolti ricostruisce la responsabilità di ciascuno rispetto al reato ascritto. La posizione del Pietrinferni in relazione a tale reato, tuttavia, è accertata sulla base delle sue stesse dichiarazioni autoaccusatorie, rilasciate nell'ambito dell'incidente probatorio e non sulla base di elementi riferibili al fascicolo delle indagini.

Pertanto, il presente motivo di ricorso è infondato.

31.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

Tale motivo di ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Ed invero, si osserva quanto segue: a) la valutazione di attendibilità dei certificati medici spetta al giudice di merito e non al difensore, come peraltro la valutazione della valenza probatoria delle dichiarazioni del Pietrinferni. Non essendo stato allegato al presente ricorso alcun certificato medico in grado, da solo, di destrutturare la valutazione logica dei giudici di merito circa la capacità di autodeterminazione del Pietrinferni, questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non può operare una rivalutazione in fatto sul punto; b) senza dilungarsi ulteriormente sulla valenza probatoria delle dichiarazioni autoaccusatorie del Pietrinferni, occorre segnalare che anche la seconda censura non supera il vaglio di ammissibilità: le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente dichiarato « inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen (...) per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); c) anche la terza ed ultima censura sollevata dalla difesa del Pietrinferni in riferimento al capo di imputazione 31 è inammissibile *ex* art. 606, comma 3, c.p.p. poiché la violazione dell'art. 46 c.p. è un motivo di impugnazione mai precedentemente dedotto in giudizio dall'odierno ricorrente e, pertanto, non è prospettabile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Senza contare, peraltro, che la circostanza per cui il Tribunale avrebbe "adombrato" la fragilità psicologica del Pietrinferni è circostanza asserita dalla difesa ma di cui non si rinviene alcun riscontro nel testo della sentenza di primo grado, nel quale, invece, si dà conto di una soggezione esclusivamente economica del Pietrinferni rispetto al Perricciolo.

31.7. Il settimo motivo è inammissibile.

Anzitutto, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 46 c.p., si deve rilevare che, trattandosi di censura mai precedentemente dedotta dinanzi al giudice del merito, essa è inammissibile in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Per quanto riguarda poi l'asserita violazione dell'art. 416 c.p. nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte di Appello sul punto, si rileva quanto segue. La difesa del Pietrinferni ripropone dinanzi a questa Corte le stesse censure già formulate dinanzi al giudice di seconde cure senza tuttavia confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice del merito (vd pp. 303-311 della sentenza impugnata), le quali, sul punto, risultano essere logiche e dunque insindacabili in sede di legittimità. Ciò è sufficiente a determinare l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di specificità poiché tramite esso la difesa omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La Corte di Appello, infatti, dopo aver confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., ha ricostruito il ruolo di partecipe del Pietrinferni a partire dalle sue stesse dichiarazioni confessorie dalle quali risulta che egli non solo ha adempiuto al ruolo di "falsario" all'interno del sodalizio, ma ha anche attivamente preso parte ad alcune delle operazioni criminose. In particolare, è indubbio che il Pietrinferni ha collaborato alla vicenda di Agostinelli Alessio, alla costituzione della società presso San Marino e, in particolare, alla rapina di cui al capo 31 con il ruolo di falso poliziotto.

Proprio in riferimento al concorso in tale rapina (che costituì l'esordio del Pietrinferni nel sodalizio), la Corte di Appello ha osservato che si trattò di un'azione criminosa di gruppo, preventivamente organizzata e coordinata e per la quale lo stesso Pietrinferni si era anticipatamente prodigato per la predisposizione di documentazione contraffatta; pertanto è innegabile che il Pietrinferni fosse consapevole di contribuire ad un fenomeno criminale collettivo.

Alla luce di tali elementi, la Corte di Appello, pur ritenendo insufficiente il compendio probatorio per affermare il coinvolgimento dell'imputato nell'illecito traffico di sostanze stupefacenti del gruppo criminale, ha ritenuto non sussistere alcun dubbio in ordine alla sua colpevolezza per il reato *ex* art. 416 c.p. e ciò a prescindere dal fatto che il Pietrinferni sia stato indotto ad accettare le proposte delinquenziali del Perricciolo in ragione di un debito nei suoi confronti che desiderava estinguere. La motivazione fornita dalla Corte di Appello circa la responsabilità del Pietrinferni in relazione al capo 35 non risulta affetta da alcun vizio di illogicità o contraddittorietà e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità; è

infatti preclusa alla Corte Suprema la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite nel processo da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv 235716-01).

Preme inoltre sottolineare che il difensore del Pietrinferni, nel presente ricorso, fa sovente uso della c.d. "tecnica dello stralcio"; in particolare riporta più volte il frammento della sentenza di primo grado nel quale si dà atto del debito Pietrinferni nei confronti del Perricciolo, asserendo che la soggezione accertata dal giudice di prime cure non sia semplicemente economica ma anche psicologica e tale da annientare la capacità di autodeterminazione del soggetto, circostanza, questa, di cui nella sentenza di primo grado, invero, non si trova alcun riscontro. La tecnica dello stralcio, tuttavia, è una tecnica che determina l'inammissibilità del ricorso con cui si asserisce il travisamento di un atto (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).

31.8. L'ottavo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità ex art. 591 lett. c), c.p.p. in quanto la difesa del Pietrinferni si limita a criticare genericamente il contenuto della sentenza impugnata in relazione al capo 38 senza tuttavia individuare un elemento in grado di destrutturare la tenuta logica dell'impianto probatorio a carico del proprio assistito. La Corte d'Appello, infatti, (pp. 161-163 della sentenza impugnata) ha ricostruito la responsabilità del Pietrinferni in relazione al capo di imputazione n.38 sulla base delle stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, il quale, nell'ambito dell'incidente probatorio, ha ammesso di aver prodotto documenti falsi, di avervi apposto le proprie fotografie, di aver indicato come intestatari due nomi di fantasia e di aver utilizzato tale documentazione falsa in occasione della rapina di cui al capo n. 31, per simulare un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura nonché per costituire una società fittizia con sede in San Marino che sarebbe dovuta servire per immatricolare auto con facilità. Tali dichiarazioni autoaccusatorie, peraltro, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei correi che hanno indicato il Pietrinferni quale falsario del gruppo.

Nel caso di specie, dunque, non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 110 e 497 bis c.p. e la motivazione fornita dalla Corte di Appello in relazione alla responsabilità del Pietrinferni per il reato di cui al capo 37 è ineccepibile sul piano logico e di conseguenza insindacabile in sede di legittimità, tenuto conto, peraltro, che le dichiarazioni confessorie possono essere poste a fondamento del giudizio

di colpevolezza dell'imputato quando il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità (Cfr.Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio e altri, Rv. 264746 - 01; Sez. 1,n. 14623 del 04/03/2008, Abbrescia, Rv. 240114 - 01).

31.9. Il nono motivo è inammissibile.

Tale motivo di ricorso non soddisfa il principio di autosufficienza che impone al ricorrente di allegare gli atti che si intendono non valutati o travisati.

Inoltre, lo stesso è manifestamente infondato. Sul punto si rileva quanto segue. La Corte d'Appello, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, ha motivato il mancato riconoscimento dello stato di necessità nei confronti del Pietrinferni (p.315 della sentenza impugnata). Con il presente motivo di ricorso la difesa del ricorrente, evidentemente non soddisfatta dalla statuizione della Corte di Appello sul punto, non fa che riproporre dinanzi a questa Corte le medesime censure già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza tuttavia confrontarsi con le ragioni già esposte dal giudice di appello e al fine precipuo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti da parte della Corte Suprema. Tuttavia, in quanto giudice di legittimità, la Corte di Cassazione non può procedere ad una nuova e diversa rilettura delle risultanze processuali sovrapponendola a quella operata dai giudici precedenti.

Il presente motivo di ricorso è dunque inammissibile per difetto di specificità (v., tra le tante, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) oltre che manifestamente infondato avendo la Corte d'appello spiegato, con motivazione adeguata e immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto infondate la doglianze difensive sul punto. A pagina 315 della sentenza impugnata, infatti, si rinviene la critica della Corte di Appello alla "tecnica dello stralcio" utilizzata dalla difesa per avvalorare la propria tesi relativa allo stato di necessità del Pietrinferni: il giudice di seconde cure ha affermato che tale tesi non può essere supportata in nessun caso sia perché, a differenza di quanto asserito, il Tribunale di Macerata non ha mai accertato tale situazione di costringimento ma solo una situazione di soggezione economica del Pietrinferni rispetto al Perricciolo a causa di un debito da saldare, sia perché l' asserito atteggiamento minaccioso del Perricciolo non trova avvallo in alcuna circostanza fattuale ed anzi è smentito dalle stesse dichiarazioni del Pietrinferni che, nel confessare la propria partecipazione al reato associativo, dichiara che egli si aspettava di lavorare gratuitamente per il proprio superiore (Perricciolo) a scomputo del suo debito, non aspettandosi il compenso che invece il Perricciolo gli ha corrisposto in occasione della rapina di cui al capo 31.

31.10. Il decimo ed ultimo motivo è fondato, dovendosi procedere alla rettifica della pena pecuniaria inflitta per errore di calcolo.

In relazione al presente motivo di ricorso si osserva quanto segue.

Anzitutto occorre dare atto di una recente pronuncia di questa Corte con cui, in tema di circostanze e bilanciamento delle stesse, è stato ribadito che «il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.»(Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838 - 02).

Premesso ciò, si rileva quanto segue.

Il dispositivo della sentenza di primo grado attesta, nei confronti del Pietrinferni, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti ed attenuanti. Trattasi, tuttavia, di un errore materiale come chiaramente si evince dalla motivazione della stessa sentenza (vd. p.487) nella quale, il giudice di prime cure, ha spiegato di aver ritenuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestata e, pertanto, ha escluso l'operatività dell'aumento per la continuazione di cui all'art. 81, comma 4 c.p.

Anche nel calcolo della pena, tuttavia, il giudice di primo grado è incorso in un evidente errore materiale di computo. Ed infatti il giudice stabilisce che, tenendo conto della particolare offensività della condotta del Pietrinferni, la pena base per il reato più grave commesso (rapina pluriaggravata) debba determinarsi in 4 anni di reclusione e 1200 Euro di multa, cui si aggiungono 3 mesi di reclusione e 300 Euro di multa per la partecipazione al reato associativo ex art. 416 c.p. e, infine, 10 giorni di reclusione per il concorso nel reato ex art. 497 bis c.p.

Al netto di tali valutazioni il Tribunale avrebbe dovuto condannare il Pietrinferni ad una pena totale di 4 anni, 3 mesi, 10 giorni di reclusione e 1500 euro di multa. Nel caso di specie, tuttavia, la multa inflitta al Pietrinferni è stata pari a 1600 euro.

Il giudice di appello ha confermato la pena emessa in primo grado in ossequio al divieto di *reformatio in peius*, tuttavia ha espresso le seguenti valutazioni (vd.p.322 della sentenza):

a) la pena determinata dal giudice di primo grado è inferiore al minimo edittale previsto dalla legge;

b) quando v'è contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, quest'ultimo deve considerarsi sempre prevalente pertanto nel caso di specie le circostanze attenuanti ed aggravanti devono considerarsi equivalenti;

c) il giudice di primo grado ha erroneamente escluso l'operatività dell'aumento di pena per il vincolo della continuazione, atteso che l'art. 81, comma 4, c.p. infatti trova sempre applicazione nei casi di recidiva reiterata.

In riferimento alle valutazioni operate dalla Corte di Appello è necessario precisare quanto segue. Appare corretta la valutazione del giudice di seconde cure circa la determinazione delle pena in misura inferiore al minimo edittale da parte del Tribunale. Tuttavia, in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la Corte Suprema ha statuito che «la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, (dep.2019), B., Rv. 275690 - 01).

Nel caso di specie, nella sentenza di primo grado il giudice ha esplicitato chiaramente l'errore materiale presente nel dispositivo in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze, pertanto esso era da considerarsi sanabile. Chiarito ciò, occorre tuttavia rilevare che l'art. 69, comma 4 c.p. sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in caso di recidiva reiterata. Tale divieto, tuttavia, non opera sempre: questa Corte, infatti, ha affermato che «in caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. il divieto di prevalenza delle attenuanti opera soltanto se il giudice, in concreto, ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva medesima sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16628 del 31/03/2016, Marongiu, Rv. 266530 - 01).

Nel caso di specie, il Pietrinferni risponde di uno dei reati rientranti nell'elencazione dell'art. 407, comma 2, c.p.p., trattasi del delitto di cui all'art. 628, terzo comma (rapina pluriaggravata), pertanto, nei suoi confronti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere operante il divieto di prevalenza delle attenuanti e conseguentemente, avrebbe dovuto applicare gli aumenti di pena per la continuazione di cui all'art. 81, comma 4, c.p.

Circa l'aumento di pena per vincolo della continuazione nei confronti del recidivo reiterato occorre sottolineare che questa Corte ha stabilito che «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i

quali si procede», pertanto tale aumento avrebbe effettivamente dovuto trovare applicazione nel caso di specie in quanto il Pietrinferni risulta aver riportato precedenti condanne sia per falsità documentali, sia per reati contro il patrimonio, l'ultima delle quali è passata in giudicato nel 2013 ed è stato già anche dichiarato recidivo (p.476 della sentenza di primo grado).

Nonostante tutto quanto precede, è necessario sottolineare che, in ossequio al principio del divieto di *reformatio in peius*, questa Corte ha affermato che «Il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo» (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905 - 01).

Pertanto, non potendo il giudice di seconde cure irrogare una sanzione finale superiore a quella inflitta dal suo predecessore, la pena irrogata dal giudice di primo grado non poteva che essere confermata, salvo procedere alla correzione degli errori materiali commessi dal giudice di prime cure; correzione, questa, che può essere operata direttamente da questa Corte *ex* art. 619 c.p.p.

Conclusivamente, può procedersi a rettificare la pena per il Pietrinferni in anni 4, mesi 3, giorni 10 di reclusione e 1500 euro di multa.

32. . Ricorso Storlazzi Davide (Avv. Petruzzo Francesca), che articola dodici motivi.

32.1. Il primo motivo è infondato.

Anzitutto non rileva verificare se tali asseriti vizi siano stati eccepiti tempestivamente ai sensi dell'art. 181 c.p.p. Le censure sovra riportate risultano essere state già dedotte in appello e la difesa di Storlazzi sottolinea di averle fatte valere anche in primo grado, nel corso dell'udienza dibattimentale di cui a pag. 7 della sentenza del Tribunale di Macerata, anche se, nella sentenza di primo grado, tuttavia, si legge che tutti gli imputati hanno in effetti eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio, ma non v'è alcun riferimento alle censure dello Storlazzi circa la violazione dell'art. 392, lett.d), c.p.p. e la conseguente irregolarità dell'incidente probatorio. In ogni caso, trattandosi di inutilizzabilità, in quanto tale deducibile in ogni stato e grado del processo, occorre comunque procedere al suo esame.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni per le ragioni che seguono.

L'art. 392 c.p.p. disciplina i casi in cui si fa luogo ad incidente probatorio facendo riferimento ai singoli mezzi di prova che possono essere assunti in tale esame; tra questi rientrano l'esame dell'indagato quando questi debba deporre su

fatti altrui (art. 392, lett. c, c.p.p.) e l'esame dell'imputato connesso o collegato ex art. 210 c.p.p. ovvero del testimone di giustizia (art. 392, lett.d, c.p.p.). L'art. 61 del codice di rito, tuttavia, stabilisce che i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono all'indagato (comma 1) e che «alla stessa persona si estende ogni alta disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito» (comma 2); pertanto si deve ritenere che le disposizioni sull'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato ex art. 210 c.p.p. si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta alle indagini e non ancora imputata (Cfr. Sez. 5, n. 3422 del 15/02/1994, Betancor e altri, Rv. 197583 - 01).

È dunque legittima ai sensi dell'art. 392, lett. d), c.p.p. l'ordinanza con cui il GUP ammette l'assunzione in incidente probatorio dell'esame dell'indagato connesso o collegato.

Per quanto riguarda il secondo profilo di illegittimità denunciato dal ricorrente si osserva quanto segue. La sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 1994, come correttamente rilevato anche dall'odierno ricorrente, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 392 e 393 c.p.p. nella misura in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare determinando così la violazione del diritto delle parti alla prova. In effetti, nell'appena citata sentenza non v'è alcun riferimento esplicito alla possibilità di svolgimento dell'incidente probatorio anche nella fase successiva al decreto che dispone il giudizio; tuttavia, come ha condivisibilmente sottolineato la Corte di Appello, v'è un passaggio nella richiamata sentenza dal quale si ricava che invero nulla osti alla possibilità che, a seguito della richiesta avvenuta nel corso dell'udienza preliminare, lo svolgimento dell'attività istruttoria in sede di incidente probatorio si svolga in seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Ed infatti, nella pronuncia della Corte Costituzionale si legge: « Sotto il profilo sistematico, poi, l'interruzione nell'acquisibilità di prove non rinviabili appare contraddittoria con la continuità che il legislatore ha assicurato all'attività di indagine prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art.419, comma 3) e dopo il decreto che dispone il giudizio (art.430), ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prova previste dall'art. 392».

In questo senso, peraltro, si è pronunciata questa Corte la quale, con la pronuncia Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, ha affrontato e risolto la medesima questione. Si richiama brevemente il caso che fu oggetto di tale pronuncia in quanto si ritiene particolarmente utile per la risoluzione della questione oggi posta all'attenzione della stessa Corte Suprema. Nel caso giudiziario Agrama

e altri, uno dei ricorrenti lamentava la violazione degli artt. 392 e 178 lett. c) c.p.p. per avere il GUP emesso il decreto che dispone il giudizio prima dello svolgimento dell'incidente probatorio ammesso nel corso dell'udienza preliminare. Ad avviso del ricorrente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1994, in presenza delle condizioni previste dall'art. 392 cod. proc. pen. l'incidente probatorio doveva essere non solo disposto ma anche eseguito nel corso dell'udienza preliminare; diversamente, si sarebbe riconosciuto al Gup il potere di compiere atti dopo che si fosse spogliato del processo. Questa Corte ha risolto la questione affermando che l'effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 1994 «è stato quello di rendere possibile l'instaurazione [dell'incidente probatorio] dopo la chiusura della fase delle indagini, non anche quello di renderne obbligatorio l'espletamento nella successiva fase dell'udienza preliminare: in altri termini, l'udienza preliminare può essere "l'occasionale contenitore" di tale speciale attività di assunzione anticipata della prova nel contraddittorio delle parti, senza che ciò abbia comportato la necessità che la medesima attività sia esaurita nell'ambito di quella udienza e prima della sua conclusione. Tanto si desume agevolmente dalla motivazione della anzidetta sentenza nella quale i Giudici delle leggi, lungi dal pretendere che l'assunzione della prova si concludesse nella udienza preliminare, hanno solo specificato come la preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare fosse priva di ogni ragionevole giustificazione, tenuto conto che il legislatore codicistico ha stabilito che l'attività di indagine possa proseguire anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (art. 430 c.p.p.) – ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prove prevista dall'art. 392 e che l'assunzione delle prove non rinviabili possa essere disposta pure dal presidente del collegio, a richiesta di parte, nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.)». (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, §5 del Considerato in diritto). In esito a tale argomentazione la Corte Suprema ha affermato che l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare. Tale principio, peraltro, è stato ribadito, successivamente, nella pronuncia Sez. 3, n. 46368 del 15/11/2016 (dep.2017), Tarli, Rv. 271785 – 01.

L'interpretazione degli artt. 392 e 393 c.p.p. veicolata dalla Corte Suprema alla luce della richiamata sentenza n.77 del 1994 della Corte Costituzionale attesta l'infondatezza del presente motivo dell'odierno ricorso formulato dalla difesa di Storlazzi, poiché nulla osta alla possibilità che l'incidente probatorio, ammesso nel corso dell'udienza preliminare, si svolga nella successiva fase predibattimentale.

Questo orientamento, peraltro, non fa che confermare quanto già statuito da questa Corte molto prima della pronuncia n.77 del 1994 della Corte Costituzionale; si fa riferimento in particolare alla pronuncia Sez. 1, n. 748 del 06/02/1998, Baudo e altri, Rv. 209726 - 01 in cui si legge che «La facoltà, per il pubblico ministero, in base alla norma transitoria di cui all'art.6,comma 1,della L.7 agosto 1997 n.267,di chiedere l'espletamento di incidente probatorio ai sensi dell' art. 392, comma 1, lett. c) e d), c.p.p., (...) è esercitabile, nell'osservanza del termine stabilito, anche quando il procedimento si trovi in fase di atti preliminari al dibattimento. In tal caso, pur facendosi riferimento, nel citato art.6,comma 1,della legge n.267/97,soltanto al "giudice per le indagini preliminari" come organo destinatario della richiesta di incidente probatorio, questa non può che essere diretta ,in applicazione della regola dettata dall'art. 467 c.p.p.(che prevede l'espletamento degli atti urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento),all'organo indicato come competente in detta ultima disposizione, e cioè al presidente del collegio giudicante (tribunale o corte d'assise), il quale ne valuterà l'ammissibilità e l'accoglibilità, provvedendo quindi con ordinanza motivata».

Per le ragioni di cui sopra, nel caso di specie l'incidente probatorio svolto nell'ambito del giudizio di primo grado è da considerarsi legittimo e, conseguentemente, le dichiarazioni assunte nel corso del suo svolgimento utilizzabili.

32.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il presente motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte Suprema, infatti, ha più volte affermato che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che intenda dedurre ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. il vizio di travisamento della prova dichiarativa ha l'onere di suffragare la validità del proprio assunto mediante l'allegazione del verbale contenente le dichiarazioni ovvero la completa trascrizione del loro integrale contenuto, posto che la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 3, n. 13005 del 27/11/2014 (dep.2015), Di Palma); tale onere permane anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto ad allegare gli atti che si intendono travisati limitandosi a riportare una sintesi del loro contenuto. Né, peraltro, è possibile eludere tale onere deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p. ai sensi della lett. c) dell'art. 606 c.p.p; la Corte Suprema a Sezioni Unite infatti, ha recentemente ribadito che «è inammissibile il motivo con cui si deduca la vio-

lazione dell'art. 192 cod. proc. pen (...) per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Ed infatti nei casi in cui, mediante ricorso per cassazione, sia dedotto un *error in procedendo* (ex art 606, co 1, lett.c, c.p.p.) la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali; tale esame rimane invece precluso quando risulti dedotta in giudizio la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, stante il riferimento al «testo del provvedimento impugnato» contenuto nella lett. e) dell'art. 606 c.p.p.

Per quanto concerne invece l'omessa motivazione da parte della Corte d'Appello sulla contestazione difensiva concernente il quantitativo di droga oggetto di acquisto, si osserva quanto segue. Dall'analisi della sentenza di secondo grado (vd. p. 41) si ricava che la difesa di Storlazzi ha effettivamente lamentato tramite l'atto di appello l'erroneità dell'accertamento del giudice di primo grado in ordine al quantitativo di droga oggetto di acquisto; ciononostante la Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione sul punto. La Corte Suprema, tuttavia, ha affermato che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.» (Sez. 2,n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01).

Tale principio trova perfetta applicazione nel caso di specie in quanto la contestazione difensiva concernente il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di acquisto può dirsi implicitamente risolta dalle spiegazioni svolte nella motivazione (vd. pp.72 e ss. della sentenza impugnata) in ordine al viaggio dei correi avvenuto in data 20.11.2014 e diretto all'acquisto della sostanza stupefacente. Ed infatti, sia dalla sentenza di primo che di secondo grado si ricava che Storlazzi, Cavalieri e Perricciolo, avendo la necessità di acquistare un certo quantitativo di cocaina per far fronte ciascuno alle richieste della propria clientela, si misero d'accordo per effettuare un acquisto unico dallo stesso fornitore e dividersi successivamente il quantitativo che avrebbero acquistato.

Tale circostanza, accertata grazie alle stesse dichiarazioni dei correi, è di per sé incompatibile con l'asserita minima quantità della droga oggetto di acquisto.

32.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il presente motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Per quanto riguarda la deduzione in giudizio della violazione dell'art. 192 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 lett.c), c.p.p., si rinvia a quanto già osservato al precedente punto (Cfr. Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 - 04).

Risultano inammissibili anche gli asseriti travisamenti in fatto. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; in tal senso, tra le tante, anche Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 - 01)

Allo stesso modo non possono essere considerate ammissibili le censure mosse dalla difesa circa il significato attribuito dal giudice di merito alle intercettazioni; sul punto, infatti, è ferma la giurisprudenza di legittimità: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.» Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; tra le altre, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino Rv. 267650 - 01). Nel caso di specie non si ravvisa alcun vizio di logicità nella motivazione che la Corte di Appello ha fornito circa la responsabilità penale di Storlazzi in relazione al capo di imputazione 13. Infatti, nelle pag. 143 e ss. della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ricostruito la vicenda attraverso il risultato delle intercettazioni ambientali registrate all'interno dell'appartamento di Porto Recanati e le risultanze del dispositivo GPS installato all'interno della autovettura di Storlazzi, strumenti, questi, che avevano permesso di venire a conoscenza del piano criminoso, ricostruire tutti i movimenti in modo inequivocabile e giungere attraverso pedinamento all'arresto di Storlazzi; hanno poi corredato tale stringente quadro probatorio le dichiarazioni del Cavalieri, risultate convergenti. Le deduzioni a cui è giunta la Corte d'appello sono ineccepibili sul piano logico e dunque insindacabili in sede di legittimità.

32.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Il presente motivo di ricorso è manifestamente infondato. La vicenda di cui al capo di imputazione 15 termina con l'arresto di Storlazzi rinvenuto in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (17 kg di hashish, vd. p.126 sentenza di appello), ciò è più che sufficiente a confermare la responsabilità dello Storlazzi per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 DPR 309/1990. Che poi i panetti di sostanza stupefacente sequestrati in occasione del suo arresto avessero o meno la stampigliatura "1" e dunque fossero o meno riconducibili ad una cessione da parte del Corleto, è circostanza del tutto irrilevante ai fini della responsabilità dello Storlazzi: l'art. 73, comma 1 bis, DPR 309/1990, infatti, incrimina la condotta di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione che, nel caso di specie, è stata accertata all'atto di arresto di Storlazzi.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p., si richiama nuovamente l'orientamento giurisprudenziale che ha statuito l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione di detta norma ai sensi dell'art. 606, lett. c, c.p.p. (Sez. U , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 - 04).

32.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. si rinvia a quanto già rilevato nei precedenti punti in relazione alla stessa identica censura. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Per quanto concerne l'asserito travisamento delle dichiarazioni testimoniali del Maresciallo Ciavatta, si rileva che il ricorrente non ha adempiuto né all'onere di allegare il verbale contenente le dichiarazioni che si intendono travisate né alla completa trascrizione del loro integrale contenuto; la citazione di alcuni passi di quelle dichiarazioni non consente un effettivo apprezzamento del vizio dedotto, pertanto il motivo è da ritenersi inammissibile (Sez. 3, n. 13005 del 27/11/2014 (dep.2015), Di Palma; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).

Per quanto concerne l'asserita illogicità della motivazione, tale censura è da ritenersi generica, e dunque inammissibile ex art. 591 lett.c) c.p.p., poiché il ricorrente non individua l'elemento che scardina la tenuta logica della ricostruzione operata dalla Corte d'appello a carico dello Storlazzi in relazione al capo di imputazione 17. Ed infatti, la Corte di Appello ricostruisce la responsabilità dell'imputato per il reato di cessione di stupefacente sulla base dei seguenti elementi (vd. p.

140 e ss. della sentenza impugnata): a) Intercettazione di conversazione ambientale del 26/03/2015, dalla quale si ricava con evidenza l'accordo tra i correi per la cessione di mezzo chilo di hashish al Cavalieri e il ruolo di tramite dello Storlazzi; b) Intercettazione di conversazione ambientale tra Cavalieri e Storlazzi, dalla quale si ricava con evidenza che i due si mettono d'accordo sul prezzo della cessione (Cavalieri comunica a Storlazzi che pagherà la sostanza di stupefacente con la cessione, in cambio, di un motorino); c) Tracciamento tramite GPS dei movimenti dell'auto di Cavalieri, dal quale si ricava che egli, prima e dopo essersi recato nel suo garage (dove evidentemente custodiva lo scooter) si ferma in uno stesso punto (evidentemente il luogo individuato per lo scambio tra lo stupefacente e lo scooter). Tutti questi elementi, peraltro, riscontrano le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dallo stesso Cavalieri sul fatto oggetto di contestazione.

In effetti nella sentenza di appello si rinviene un'incongruenza poiché a pagina 140-141, nota 18, nel riportare i risultati del tracciamento effettuato tramite GPS sull'auto di Cavalieri, si è affermato che l'auto si è fermata in via Bradolini; a pagina 140, invece, il giudice di seconde cure ha affermato che il Cavalieri si sarebbe fermato presso la casa di Storlazzi (viale dei Pini). Tale incongruenza, tuttavia, non compromette la tenuta logica dell'impianto probatorio a carico dello Storlazzi per il reato di cui al capo 17 in quanto è comprovato, alla luce degli elementi sopra riportati, l'accordo intercorso tra l'odierno ricorrente e il Cavalieri circa il prezzo, la qualità e la quantità di stupefacente. Granitica, infatti, la giurisprudenza di legittimità – peraltro richiamata dalla Corte di Appello (vd.139 della sentenza) – nell'affermare che la fattispecie di acquisto e cessione di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981 – 01; Sez. 4,n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu,Rv. 259284 – 01)

Ulteriormente confermativa di tale orientamento, e particolarmente rilevante per il caso in esame avendo lo Storlazzi assolto al ruolo di intermediario, è la pronuncia con cui questa Corte ha affermato quanto segue: « Integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari.» (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Martino, Rv. 264633 – 01; in tal senso anche Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011, Rexhepi, Rv. 250798 - 01). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali si deve concludere che, al fine della responsabilità di Storlazzi in relazione

al capo di imputazione 17, è del tutto irrilevante l'effettivo incontro tra questo e il Cavalieri al fine della consegna della sostanza in esame poiché dagli atti risulta comprovata l'esistenza tra gli stessi di un accordo sulla quantità, la qualità ed il prezzo della sostanza.

32.6. Il sesto motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Anzitutto è necessario ribadire che è inammissibile il motivo con cui si deduce dinanzi al giudice di legittimità il travisamento dei fatti stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; in tal senso, tra le tante, anche Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja,Rv. 273911 - 01).

Per quanto concerne l'omessa valutazione delle prove a discarico del ricorrente è necessario sottolineare che tale circostanza non costituisce, di per sé, un vizio idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato; tale esito si ha solo ove gli elementi non valutati risultino essere determinanti all'interno del quadro probatorio possedendo una valenza dimostrativa tale da inserirsi nel quadro indiziario acquisito e da modificarlo sostanzialmente in modo da influire in modo sensibile sulla decisione. (Sez. 3, n. 3603 del 15/11/1999, (dep.2000), Mammana, Rv. 216441 - 01).

Chiariti tali principi si rende necessario sottolineare che il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p, è un reato comune in cui il soggetto passivo della *vis* può non coincidere con il soggetto passivo del reato, potendo essa cadere su terze persone, in quanto la volontà del titolare dell'interesse patrimoniale (nel caso di specie Cascella) può essere coartata anche prospettando un male per un terzo (nel caso di specie Benignetti).

Risulta inoltre rilevante, per il caso in esame, il consolidato orientamento giurisprudenziale che, ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione, afferma che «anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza.» (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020,Massaro,Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013 Aloia, Rv. 257979 - 01).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ricostruito logicamente i fatti di cui ai capi 26,27,28, e 29, e ha spiegato, altrettanto logicamente, come la violenza esercitata il 3/03/15 dai correi (tra cui Storlazzi) verso Benignetti fosse finalizzata

a costringere il Cascella a consegnare l'auto BMW X5 al Perricciolo, circostanza questa effettivamente avvenuta il 5/03/2015. (vd p.166 e ss della sentenza impugnata).

La Corte di Appello, inoltre, ha condivisibilmente affermato che la presenza o l'assenza di Storlazzi al momento del conseguimento del profitto economico il giorno 5/03/2015 è del tutto irrilevante al fine dell'accertamento del suo concorso nei capi in esame, compreso quello relativo all'estorsione, poiché è comprovata la sua costante presenza alla condotta di grave e prolungata violenza sul Benignetti finalizzata a conseguire l'autovettura da parte di Cascella. La Corte peraltro ha spiegato che la presenza dello Storlazzi ha rappresentato un importante contributo sia materiale che morale poiché la superiorità numerica è stato elemento determinante per la riuscita dell'impresa delittuosa. La violenza esercitata dai correi sul Benignetti, infatti, ha finito per determinare il Cascella a consegnare l'autovettura, venendosi così a perfezionare il reato estorsivo.

La motivazione della Corte di Appello, oltre ad essere conforme all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato (Sez. 2 , n. 28895 del 13/07/2020, Massaro,Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013 Aloia, Rv. 257979 - 01), è perfettamente logica e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

Il presente motivo di ricorso, dunque, si risolve in una mera e pedissequa riproposizione da parte della difesa di Storlazzi delle stesse censure già mosse in appello. Per le ragioni di cui sopra, il motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile.

32.7. Il settimo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve in mere censure in fatto, non deducibili dinanzi alla Corte di Cassazione. È infatti necessario ricordare che la Corte di cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv 235716-01). Allo stesso modo, come già ricordato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, non possono essere considerate ammissibili le censure mosse dalla difesa circa il significato attribuito dal giudice di merito alle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; tra le altre, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino Rv. 267650 - 01). Compito della

Corte di cassazione, piuttosto, è verificare, su istanza del ricorrente, che la motivazione del provvedimento impugnato abbia una tenuta logica e non sia inficiata da errori tali da compromettere la coerenza dell'intero impianto argomentativo.

Nel caso di specie, la Corte di Appello (vd. pp.186 e 187 della sentenza) ha ritenuto che la presenza di Storlazzi all'estorsione verificatasi nell'officina adiacente alla concessionaria sia dimostrata dalla conversazione ambientale intercettata presso l'abitazione del Perricciolo, conversazione nel corso della quale lo Storlazzi, evidentemente, parla dei fatti accaduti come ad averli direttamente visti, facendo peraltro riferimento agli atteggiamenti tenuti, in tale contesto, dai fratelli Scirocco. Tale conversazione, nel suo evidente contenuto, riscontra le dichiarazioni del Cavalieri il quale, sull'episodio, ha dichiarato che lo Storlazzi, presente all'interno dell'officina, ha assistito all'aggressione. Accertata dunque la presenza fisica dello Storlazzi all'interno del luogo ove è avvenuta l'aggressione ai fratelli Scirocco, la Corte d'appello ha concluso che la condotta dello Storlazzi, pur essendo stata passiva non avendo egli contribuito attivamente al pestaggio, è comunque qualificabile in termini di concorso in estorsione aggravata poiché essa è stata tale da determinare un rapporto di superiorità numerica tra gli aggressori e le loro vittime e ha dunque contribuito alla consumazione del reato, rafforzando il proposito criminoso del complice, ma anche rendendo più efficace l'azione intimidatoria da quello posta in essere.

La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello risulta perfettamente logica e dunque insindacabile in sede di legittima e la conclusione a cui è giunto il giudice di seconde cure è perfettamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione «anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza» (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020,Massaro,Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013 Aloia, Rv. 257979 - 01).

32.8. L'ottavo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile poiché si risolve in mere censure in fatto non deducibili dinanzi alla Corte di Cassazione.

Vale, difatti, quanto già osservato al precedente punto. La Corte di cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione

dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv 235716-01). Al contrario, compito della Corte di cassazione è verificare, su istanza del ricorrente, che la motivazione del provvedimento impugnato abbia una tenuta logica e non sia inficiata da errori tali da compromettere la coerenza dell'intero impianto argomentativo.

Nel caso di specie l'iter argomentativo con cui la Corte di Appello è giunta a confermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 31 risulta perfettamente logico e dunque non sindacabile in sede di legittimità. Ed infatti, la Corte d'Appello (vd. pp.214 e ss. della sentenza) ha ritenuto che la chiamata in correità del Cavalieri sia stata perfettamente riscontrata dalle dichiarazioni del Perricciolo, il quale ha affermato che fu Storlazzi ad andare a prendere le vittime della rapina al loro arrivo nelle Marche, condotta questa che, da sola, varrebbe a integrare gli estremi del concorso. Le dichiarazioni del Perricciolo risultano peraltro corroborate sia dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone offese che, nel descrivere il ragazzo che offrì loro un passaggio, hanno delineato un soggetto riconducibile allo Storlazzi (ragazzo giovane, circa 60 kg, non magro, carnagione scura), sia dalle dichiarazioni dei correi i quali non hanno negato la presenza di Storlazzi sul luogo del delitto. Pietrinferni, infatti, in sede di interrogatorio ha confermato la presenza di Storlazzi e successivamente, in sede di incidente probatorio, ha affermato di non esserne più sicuro; anche Ballerini, pur non riuscendo a confermare la circostanza delle armi, ha collocato in ogni caso Storlazzi sulla scena del delitto e le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili perché convergenti con quanto affermato anche dal Cavalieri: Storlazzi è andato via dalla scena del crimine con Benignetti. Ulteriore elemento a corredo del quadro probatorio a carico di Storlazzi è costituito dai risultati dei tabulati telefonici dai quali si evince che i correi hanno cercato telefonicamente Storlazzi sia nella fase preparatoria sia in quella immediatamente successiva alla rapina. L'assenza di qualsiasi riscontro dai tabulati telefonici in ordine alla presenza effettiva di Storlazzi sulla scena del delitto è circostanza che, potendo essere stata determinata dalla scaltrezza dell'imputato, non è idonea a destrutturare l'impianto probatorio a suo carico.

Alla luce di tutti gli elementi di cui sopra la Corte di Appello (vd. p.247 della sentenza) ha ritenuto adeguatamente comprovata la partecipazione dello Storlazzi alla rapina, in considerazione che essa è una condotta coordinata e preordinata, non un insieme di condotte singole parcellizzate ed autonome, per cui anche il subentrare dello Storlazzi a spossessamento avvenuto è sintomatico dell'essere stato lo Storlazzi all'interno di un ruolo concordato preventivamente, tenuto pronto all'intervento ove necessario dallo svolgimento concreto della vicenda, cui aveva

inizialmente partecipato andando con il Perricciolo a prelevare le vittime. La motivazione della Corte di Appello in relazione alla responsabilità di Storlazzi per il reato di cui al capo 31 non presenta vizi in grado di comprometterne in modo decisivo la tenuta logica, pertanto non è sindacabile in sede di legittimità.

32.9. Il nono motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 591, lett. c), c.p.p.

La difesa, infatti, non fa che reiterare dinanzi al giudice di legittimità le stesse identiche censure già sollevate dinanzi al giudice di seconde cure, senza tuttavia confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice del merito (vd pp.251 della sentenza impugnata), le quali, sul punto, risultano essere logiche e dunque insindacabili in sede di legittimità. I motivi di ricorso siffatti devono essere considerati aspecifici, e quindi inammissibili, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Ed infatti, la Corte d'Appello è giunta ad accertare l'intestazione meramente formale della società in capo a Storlazzi sulla base delle dichiarazioni confessorie, e tra di esse convergenti, del Cavalieri, del Perricciolo ma anche del Cascella e del Benignetti, i quali, nei rispettivi esami, hanno affermato che il ricavato delle vendite delle auto veniva ripartito in percentuale tra loro mentre lo Storlazzi adempieva ad un ruolo meramente formale. Senza contare che la sostanziale titolarità dell'attività della concessionaria Delsa in capo a Perriciolo e Petrolati è emersa evidentemente anche da numerose telefonate intercettate sulle utenze del Perricciolo.

Per quanto riguarda la sussistenza del dolo specifico la Corte d'appello ha osservato che ciò che risulta rilevante al fine della responsabilità di Storlazzi per il reato ascritto non è il fatto che egli abbia finalizzato l'assunzione formale del ruolo di amministratore dell'azienda al mascheramento delle attività illecite dei correi, ma il fatto che egli abbia finalizzato tale ruolo al mascheramento della disponibilità di attività, ancorché lecite, in capo a sorvegliati speciali o comunque soggetti destinati ad essere proposti in tali termini.

Tale osservazione è ineccepibile sul piano logico in quanto l'art. 512 bis c.p. rubricato "Trasferimento fraudolento di valori" punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter.

Per quanto concerne le intercettazioni acquisite al fascicolo dibattimentale, la Corte di Appello, dopo averle esaminate, ha affermato che esse non fanno che

confermare la circostanza che Storlazzi si occupò di assumere l'intestazione della concessionaria ma che tuttavia costi ed il rischio di impresa, di fatto, gravassero unicamente su Perricciolo e Petrolati. Il significato attribuito a dette conversazioni dal giudice del merito non può essere sindacato dal giudice di legittimità poiché «l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.» Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; tra le altre, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino Rv. 267650 - 01).

32.10. Il decimo motivo è infondato.

In relazione a tale motivo di ricorso si rileva quanto segue. L'art. 497 bis c.p., come giustamente rilevato dall'odierno ricorrente, prevede due distinte fattispecie di reato: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il comma 1 punisce chiunque detenga un documento falso valido per l'espatrio alla cui formazione non abbia concorso; il comma 2 punisce le più gravi condotte di fabbricazione, formazione ovvero detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento. (in tal senso, Cfr., Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Khanthasamy,Rv. 277427 - 01)

Dalla lettera dell'art. 497 bis c.p. si ricava dunque che il reato è da considerarsi integrato quando il documento falso risulti essere valido per l'espatrio. Intorno all'accertamento di tale caratteristica si riscontra in giurisprudenza un contrasto interno: parte della giurisprudenza infatti ha affermato che « Integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen"» (Sez. 5,n. 47613,del 28/10/2019, Shala ashim,Rv. 277548 - 01); altra parte della giurisprudenza, al contrario, ha affermato che «Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria» (Sez. 5 , n. 25218, del 13/07/2020, Gigli,Rv. 279473 - 01) .

Nel caso di specie le carte di identità false rinvenute nella disponibilità di Storlazzi presentavano l'effigie del Pietrinferni correlata al falso nome di Cordara.

La Corte di Appello, aderendo evidentemente al primo degli indirizzi giurisprudenziali sopra riportati, ha ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente per considerare tali documenti validi per l'espatrio e dunque ha ritenuto integrato il reato oggetto di contestazione. La difesa di Storlazzi, al contrario, sostiene evidentemente il secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra riportati, affermando che la mancanza di un'apposita clausola di validità per l'espatrio sui documenti oggetto di sequestro non permette di ritenere integrato il reato di cui all'art. 497 bis c.p.

Tale censura, tuttavia, non può in ogni caso essere accolta in quanto il ricorrente, nel contestare l'esistenza di tale clausola, non ha adempiuto all'onere di allegare la documentazione in grado di dimostrare quanto sostenuto. Ed invero, quandanche si aderisse all'orientamento sostenuto dal ricorrente (secondo cui il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio), è pacifico tuttavia, come detto, che grava sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (da ultimo: Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020 - dep. 07/09/2020, Rv. 279473 - 01).

Per quanto concerne invece le ulteriori censure mosse dalla difesa di Storlazzi, esse non possono che essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità poiché la difesa non fa che riproporre dinanzi a questa Corte le stesse identiche questioni già sollevate dinanzi al giudice di seconde cure, senza tuttavia confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice del merito, le quali, risultando perfettamente logiche non sono sindacabili in sede di legittimità (vd. pp.163-164 della sentenza impugnata).

Ed infatti, per quanto concerne la questione della "grossolanità" della falsificazione, la Corte di Appello ha ritenuto del tutto infondata la censura mossa dalla difesa in quanto che la documentazione non risultasse falsa *prima facie* lo dimostra il fatto che essa, prodotta in copia, fu inizialmente accettata all'interno della pratica di finanziamento avviata dai correi per l'acquisto di un'autovettura, risultando solo in un secondo momento non genuina. Tale valutazione di merito, risultando conforme ai canoni della logica, non può essere sindacata dal giudice di legittimità, anche in considerazione della mancata allegazione di qualsiasi documento al presente motivo di ricorso.

Per quanto concerne l'asserita responsabilità esclusiva del Pietrinferni in relazione al fatto contestato, la Corte di Appello ha ineccepibilmente osservato che la norma incriminatrice punisce non esclusivamente chi contraffà ma anche chi viene trovato in possesso dei documenti, e Storlazzi venne trovato proprio nel possesso dei documenti prodotti dal Pietrinferni; tale documentazione, infatti, era

custodita in un borsone all'interno dell'appartamento di Storlazzi, insieme ad altri oggetti riconducibili ad attività illecite comuni.

Infine, per quanto concerne l'asserita ignoranza dello Storlazzi in ordine alla presenza all'interno del borsone della falsa documentazione, la Corte di Appello ha ragionevolmente e logicamente affermato che la collocazione di detti documenti insieme alla droga e alle armi del gruppo criminale è indice altamente indicativo della riferibilità degli stessi ai membri del sodalizio.

32.11. L'undicesimo motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità ex art. 591, lett. c), c.p.p.

La difesa infatti non individua un elemento in particolare in grado di destrutturare in modo decisivo la tenuta logica della motivazione della Corte, fornendo, al contrario, una mera rilettura degli elementi di fatto in senso favorevole al proprio assistito. Alla Corte di Cassazione, tuttavia, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite nel processo da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv 235716-01; in tal senso anche Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 (dep.2019), Papini, Rv. 274816 - 07).

Nel caso di specie la motivazione della Corte di Appello in relazione all'esistenza del reato associativo *ex* art. 416 c.p. e al coinvolgimento dello Storlazzi in qualità di partecipe non risulta affetta da vizi di logicità tali da compromettere l'intero impianto argomentativo.

È necessario anzitutto muovere da una premessa. La fattispecie di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, come ha rilevato anche la Corte di Appello (vd p. 303), costituisce una forma speciale della generica fattispecie di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e, pertanto, ne condivide gli elementi costituitivi: 1) un gruppo di almeno tre persone con una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea a realizzare gli obbiettivi preposti; 2) un vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati; 3) un programma criminoso vasto, composto da una serie indeterminata di reati (Cfr.Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio e aa., Rv. 255359). Ciononostante è ben possibile ravvisare il concorso formale tra i due reati associativi in quanto le rispettive norme tutelano interessi diversi; in tal senso, infatti, si sono espresse le Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 1149 del 25/09/2008. Magistris, Rv. 241883

– 01, hanno affermato quanto segue: «I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi».

Nel caso di specie la Corte di appello, avendo già confermato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (vd. pp. 257 e ss. della sentenza impugnata), ha ineccepibilmente ritenuto sussistente il concorso tra tale fattispecie e quella generale di cui all'art. 416 c.p. in quanto ha verificato che il disegno criminoso dei correi prevedeva non solo la commissione di reati afferenti al traffico di sostanze stupefacenti ma anche la commissione di altri reati, in particolare contro il patrimonio. Tale circostanza, dichiarata dal Cavalieri, è stata pienamente riscontrata nel tipo di illeciti di cui si è accertata la commissione (rapina, estorsioni).

In riferimento, al coinvolgimento di Storlazzi la Corte di Appello ha affermato che, se, da un lato, non ci sono sufficienti elementi probatori per confermare la sua partecipazione al reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 dovendosi piuttosto ritenere che le attività di acquisto e di vendita da lui poste in essere abbiano avuto carattere autonomo, dall'altro non v'è alcun dubbio sulla partecipazione dello stesso all'associazione di cui all'art. 416 c.p. Tale coinvolgimento, infatti, si evince in modo incontrovertibile sia dal rinvenimento, nell'appartamento di sua disponibilità, del borsone contenente i materiali illeciti (droga, armi, documenti falsi) riferibili al gruppo criminoso, sia dalle videoregistrazioni le quali attestano che, in occasione delle vicende di cui ai capi 20 e 21, Storlazzi si rendeva disponibile a prelevare tale materiale illecito per il suo utilizzo nella realizzazione delle singole operazioni.

Dall'analisi dei singoli reati fine, infatti, la Corte di Appello ha rilevato che Storlazzi (parimenti agli altri partecipi dell'associazione per delinquere capeggiata dal Perricciolo e dal Petrolati) si rendeva disponibile a prescindere da un diretto interesse nella vicenda allorquando sorgesse la ritenuta necessità di commettere attività criminali per cui si richiedeva la presenza dei vari soggetti. A conferma di tale assunto la Corte di Appello ha richiamato, oltre che gli episodi di cui ai capi 20 e 21, anche l'episodio della rapina (capo 31) posta in essere con la raccolta di una squadra di partecipi – tra cui Storlazzi – i quali stavano alle direttive di Perricciolo e Petrolati senza avere preventivamente concordato un proprio guadagno, ma venendo ricompensati, a discrezione del Perricciolo, solo ad impresa conclusa. Per avvalorare ulteriormente il proprio convincimento, la Corte di Appello ha richiamato anche le plurime condotte di violenza poste in essere all'interno dei

locali della concessionaria in occasione delle quali i partecipi, come Storlazzi, si preoccupavano della possibilità che venissero intercettati e che le forze dell'ordine stessero raccogliendo pazientemente tutti gli elementi in vista poi di intervenire; tale ultima circostanza, dimostrata dalle conversazioni oggetto di intercettazione, rende peraltro del tutto evidente che dal punto di vista dell'elemento soggettivo ciascuno dei compartecipi ben conoscesse e percepisse il fatto di essere in presenza di una condotta svolta in forma associata e finalizzata alla commissione di un programma delinquenziale tendenzialmente indeterminato (vd. p.305 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni della Corte di Appello volte a confermare la responsabilità di Storlazzi in relazione al capo di imputazione 35 sono ineccepibili sul piano logico e dunque non sindacabili in sede di legittimità.

32.12. Il dodicesimo ed ultimo motivo è inammissibile.

Per quanto concerne il mancato riconoscimento da parte del giudice di seconde cure di una pena base pari al minimo edittale, la difesa di Storlazzi non fa che riproporre le medesime censure, già formulate con il secondo motivo del presente ricorso, circa il mancato riscontro del quantitativo di droga acquistato da Storlazzi; tali censure, tuttavia, come spiegato al punto 2 (v. *supra*), sono inammissibili.

Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la scelta del giudice di discostarsi dal minimo edittale, individuando in 8 anni la pena base del reato più grave ascritto all'odierno ricorrente, ha trovato la sua ragion d'essere non solo ed esclusivamente nel quantitativo di droga acquistata da Storlazzi, ma anche nella considerazione della personalità dell'imputato, del numero dei delitti commessi anche con violenza nonché del possesso e della custodia di armi, droga, documenti falsi, riferibili al gruppo criminoso.

Per quanto concerne il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche *ex* art. 62 bis, è necessario sottolineare che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di Appello (p.316 della sentenza impugnata) ha affermato che ciò che ha determinato il riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati non è stata la sussistenza di particolari motivi di meritevolezza di ciascuno bensì l'esigenza di adeguare la pena di ciascuno al disvalore concreto del fatto, anche in considerazione del carattere particolarmente severo delle pene astrattamente applicabili; pertanto mancano i presupposti per una valutazione migliorativa in favore di alcuno degli imputati. Tale valutazione di merito non risultando illogica o del tutto arbitraria, non può essere sindacata in sede di legittimità.

33. Ricorso Salvatore Roberto Perricciolo (Avv. Riccardo Leonardi), che articola trentatré motivi.

33.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.

Ed invero, con riguardo alla prima eccezione, di carattere processuale, rileva il Collegio che la questione è stata già affrontata dalla sentenza di appello e risolta con argomento giuridicamente corretto e non censurabile. In particolare, per quanto il ricorrente lamenti che, in esito all'avviso di cui alla norma citata, lo stesso avesse chiesto invano di essere interrogato, la Corte di appello, oltre a ribadire che sulla questione si è già pronunciato il primo giudice, afferma, smentendo la tesi della difesa, che il richiamo dell'art. 416 c.p.p. è limitato solo all'art. 375 co. 3 c.p.p., e non al 4 comma il quale non è previsto, né risulta necessitato dalla *ratio* della norma, diversa essendo, in termini di esigenza di termini dilatori, la situazione di un soggetto che per la prima volta venga portato a conoscenza degli addebiti e delle fonti di prova da quella del soggetto che, come nel caso in esame, abbia diritto al medesimo avviso dopo, però, essere stato destinatario della notifica di una richiesta di rinvio a giudizio basata sui medesimi elementi ed essere stato beneficiario dei termini a comparire per l'udienza preliminare, per poi vedere, infine, la regressione del procedimento alla luce della eccepita e dichiarata nullità (pag. 44 del provvedimento impugnato).

Pertanto, non ritiene questo Collegio che il mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 375, co.3, comporti alcuna nullità. Deve al riguardo tenersi presente l'art. 416, co. 1, c.p.p secondo il quale "La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a

presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, co.3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415 bis, co. 3, c.p.p". La disposizione, come è evidente, si limita a richiamare il comma 3 dell'art. 375 e ciò assume il significato, secondo il Collegio, stante il principio di tassatività delle nullità, di limitare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio alla mancanza di quelle formalità indispensabili per rendere possibile l'interrogatorio, quale appunto l'invito a comparire, senza però estenderla al rispetto di quegli altri presupposti (termine per preparare la difesa, stabilito dall'art. 375, co. 4) che sono invece previsti allorché si procede all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari (sul punto si veda Sez. IV n.704/2003).

33.2. Il secondo è infondato.

Quanto al secondo motivo è infondata l'eccepita violazione del diritto di difesa dell'indagato derivante dal costo esorbitante richiesto dalla cancelleria del Tribunale per il rilascio di copie delle intercettazioni ambientali e telefoniche per un totale di 186 tra cd e dvd.

Anzitutto, ad avviso dei giudici di primo grado è apparsa del tutto infondata la pretesa della difesa dell'imputato Perricciolo di acquisire in copia i supporti informatici, contenenti la totalità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini, così come la doglianza relativa all'eccessivo costo di tale operazione, essendo tale materiale visionabile ed ascoltabile presso gli uffici della Procura, ove lo stesso deve essere depositato al termine delle operazioni di captazione. A tale proposito giova ribadire che, ai sensi dell'art. 268, comma 6, c.p.p., il diritto di ascoltare le registrazioni compete al difensore e non direttamente all'indagato, il cui diritto di difesa non può, quindi, dirsi leso nell'ipotesi in cui, essendo detenuto, non abbia potuto accedere direttamente a tale materiale.

Dello stesso avviso è la Corte di appello che, come si legge a pag. 44 della sentenza, ha dato atto che la questione appare infondata alla luce del principio di tassatività delle nullità e ponendo, più che una questione di diritto, una critica ad un sistema che si ritiene iniquo non consentendosi all'imputato, in difetto di rilevanti esborsi di denaro, l'acquisizione di copie delle registrazioni che lo riguardano.

Orbene, pur essendo incontestabile il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal P.m. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che la relativa

disciplina non sia rinvenibile nell'art. 266 c.p.p. e ss. (Sez. VI, n. 45984/2011; Id., n. 5064/2013, nella quale si afferma che in tema di videoregistrazioni non comunicative, non si applica, mancando identità di "ratio", la disciplina dell'art. 268 c.p.p., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, essendo sufficiente che le difese abbiano avuto piena facoltà di estrarre copia dei documenti riguardanti le riprese e di indicare al giudice l'esistenza di altri filmati ritenuti rilevanti prima della relativa acquisizione dibattimentale), deve ritenersi che nel momento in cui il Pubblico ministero ha messo a disposizione della difesa i suddetti supporti magnetici o informatici, ha adempiuto al proprio obbligo, rimanendo a carico del difensore l'onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto degli stessi (Sez. VI, n. 53425/2014).

Pertanto, nessuna sanzione processuale può essere invocata per il semplice fatto che l'imputato non è in grado di sostenere economicamente le spese per ottenere le copie dei supporti magnetici, messi a disposizione, in cui sono riversati i filmati utilizzabili a supporto della domanda cautelare. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto di accesso alle registrazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, si esercita attraverso la possibilità di ottenere copia dei *files*, essendo funzionale a operare il confronto di attendibilità tra quanto riportato dai brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria e quanto effettivamente contenuto nelle registrazioni (ex multis, Sez. VI, n. 43654/2011; Id. n. 41362/2013; Sez. II, n. 35692/2013).

Peraltro, è incontestabile che le spese per il rilascio delle copie delle registrazioni su supporti informatici debbano essere poste a carico della parte che vi abbia interesse ad ottenerle, in considerazione della previsione dell'art. 116 c.p.p., comma 1, come da tempo affermato da questa Corte in materia di regole generali disciplinanti la facoltà di ottenere copie degli atti processuali (Sez. V, n. 48025/2015). Ne discende che il motivo è infondato.

33.3. Il terzo motivo è infondato.

Quanto al terzo motivo l'eccezione sollevata dinanzi al tribunale e reiterata coi motivi di appello, circa la nomina di un difensore ex art. 97 primo comma c.p.p. al posto di un sostituto ex art. 97 quarto comma c.p.p. è infondata.

Anzitutto, i giudici di appello, ribadiscono la correzione da parte del tribunale della valutazione del GIP relativa alla nullità della nomina dell'Avv. Giulianelli, che si sapeva impedito, per ritenuto "abuso del diritto". La Corte di merito infatti, condividendo quanto affermato dal tribunale, ritiene che la soluzione del GUP, di nomina di un difensore ex art. 97 comma 1 c.p.p., in alternativa, della reiterazione

di nomine ex art. 97 co IV operata all'udienza in cui venne inizialmente rigettato nel merito l'impedimento, si sia tradotta in una maggiore garanzia per la posizione degli imputati nel momento in cui non era possibile ottenere la presenza in udienza dell'Avv. Giulianelli, né abbia privato l'appellante dell'assistenza di un difensore, inteso come difensore di sua scelta.

Parimenti, il tribunale a pag. 7 ha affrontato la questione relativa alla correttezza delle decisioni con cui sono state rigettate, tanto in sede di incidente probatorio, quanto in sede dibattimentale, le richieste di rinvio, formulate dall'avvocato Giancarlo Giulianelli, adducendo quale motivazione il proprio legittimo impedimento. Tale questione ad avviso dei giudici rileva, infatti, tanto in relazione all'eccepita nullità degli atti del presente giudizio, quanto in relazione all'altrettanto decisiva questione, relativa all'utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio. Il tribunale ripercorre l'iter delle istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore nei seguenti termini:

a) In data 11.05.2016, l'avvocato Giulianelli faceva pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per motivi di salute e il giudice disponeva il rinvio dell'assunzione dell'incidente probatorio, per il quale indicava, oltre all'udienza già prevista per il 25 maggio, quelle successive del 27 maggio, 01, 10 e 17 giugno, 5 e 13 luglio;

b) In data 24.5.2016, l'avvocato Giulianelli, faceva pervenire tre diverse istanze di rinvio per legittimo impedimento, per motivi di salute, di analogo contenuto, per le udienze del 25.5.2016; il G.U.P. disponeva il rinvio all'udienza del 5.7.2016. A questo punto il tribunale pone l'attenzione sulla eccepita lesione del diritto di difesa dell'imputato Perricciolo che sarebbe stato illegittimamente privato della necessaria assistenza del suo difensore di fiducia, durante lo svolgimento dell'incidente probatorio, con conseguente inutilizzabilità delle prove assunte in quella sede. Si sottolinea come il Perricciolo dichiarava, in udienza, di revocare le nomine dei suoi difensori di fiducia, avvocato Riccardo Leonardi e avvocato Massimo Di Bonaventura e contestualmente, pur sapendolo "impedito", dichiarava di nominare, quale difensore di fiducia, l'avvocato Giulianelli. Di talchè il G.U.P. individuava un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p;

c) All'esito dell'udienza del 27.5.2016, il G.U.P., sul presupposto della ritenuta nullità della nomina dell'avvocato Giulianelli, in quanto espressione dell'abuso del diritto di difesa, nominava ai predetti un difensore d'ufficio, ex art. 97 co. 1 c.p.p., disponendo la notifica del relativo decreto;

d) In data 28.5.2016, con dichiarazione rilasciata presso il carcere ove era detenuto, il Perricciolo reiterava la nomina, quale difensore di fiducia, dell'avvocato Giulianelli;

e) In data 30.5.2016, l'avvocato Giulianelli, avendo evidentemente accettato la nomina da parte degli ulteriori due imputati, nonostante versasse in una situazione di asserito impedimento a svolgere il mandato difensivo, faceva pervenire ulteriori tre istanze di rinvio per legittimo impedimento, per motivi di salute, con riguardo alle udienze del 1.6.2016, 10.6.2016 e 17/6/2016;

f) All'udienza del 01.06.2016, il difensore d'ufficio del Perricciolo chiedeva di potersi avvalere di un termine a difesa e l'udienza veniva rinviata al 10.06.2016, quando l'avvocato Giulianelli eccepiva la lesione del diritto di difesa in relazione al provvedimento del G.U.P. che, non ritenendo valida la nomina fiduciaria, aveva individuato al Perricciolo un difensore d'ufficio e reiterava, quindi, la richiesta di rinvio, adducendo sempre il proprio legittimo impedimento per motivi di salute e l'impossibilità di nomina di sostituti. L'istanza di rinvio veniva rigettata anche in occasione di tutte le successive udienze, alle quali il difensore la reiterava, con richiamo da parte del G.U.P. delle motivazioni già rese nei precedenti provvedimenti.

Il tribunale sottolinea come la questione della legittimità dell'impedimento addotto dall'avvocato Giancarlo Giulianelli, a fondamento delle sue reiterate istanze di rinvio, si è posta anche in sede dibattimentale, alle udienze che si sono tenute, in parallelo rispetto allo svolgimento dell'incidente probatorio, il 20 ed il 27.06.2016:

a) all'udienza del 20.06.2016, l'avvocato Giulianelli argomentava la propria richiesta di rinvio, adducendo di essere impedito a partecipare al giudizio, a causa delle proprie condizioni di salute con conseguente periodo di riposo e cure fino al 31.07.2016;

b) all'udienza del 27.06.2017, l'avvocato Giulianelli, nell'eccepire la nullità dell'ordinanza con cui il Collegio aveva rigettato la sua precedente istanza, integrava la nuova richiesta di rinvio, allegando certificazione con conseguente riposo sino al 31.07.2016;

c) un'ennesima istanza di rinvio era, infine, presentata dal medesimo difensore, nonostante il rigetto delle precedenti, in relazione all'udienza del 19.09.2016, allegando certificato con conseguente prescrizione di riposo e cure sino al 30.09.2016.

Alla luce del precedente *iter*, il tribunale, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, evidenzia nel caso di specie innanzitutto che: l'impedimento addotto dall'avvocato Giulianelli, pur derivando da ragioni di salute delle quali non mette in discussione la serietà, risultava senz'altro ampiamente prevedibile, essendo riferibile ad una patologia, insorta circa un anno prima ed ormai caratterizzata in termini di cronicità; in relazione al lungo arco temporale di circa

cinque mesi, nel corso del quale il difensore ha continuato a reiterare le proprie richieste di dilazione dei tempi di celebrazione dell'incidente probatorio e, poi, del dibattimento, osserva che in prima istanza, il G.U.P. aveva tenuto conto della gravità e dell'imprevedibilità del malore e aveva organizzato l'attività istruttoria, calendarizzando le udienze successive alla prima e ponendo le condizioni per consentire alle parti di assicurare la loro effettiva partecipazione alle udienze; altresì sottolinea come da un lato, le esigenze difensive, correlate alle condizioni di salute dell'avvocato Giulianelli sono state effettivamente considerate e tutelate, mediante il rinvio dell'udienza, nel momento in cui le stesse si sono presentate con carattere di assoluta contingenza ed imprevedibilità, e dall'altro nessun impegno risulta essere stato profuso dal difensore, nel predisporre rimedi idonei ad evitare che la necessaria tutela delle proprie condizioni di salute potesse tradursi in un concreto ed insormontabile ostacolo al regolare prosieguo delle attività processuali, considerato altresì che il predetto risulta titolare di uno studio associato, con il quale collaborano diversi professionisti; sottolinea inoltre che il difensore si è limitato, nel corso dell'incidente probatorio, a reiterare la mera giustificazione relativa all'indisponibilità di altri professionisti a sostituirlo, in quanto tutti contestualmente impegnati in altri processi, integrando, nel prosieguo della fase dibattimentale, la motivazione del richiesto rinvio dell'udienza del 27.06.2016, facendo generico riferimento alla delicatezza e gravità delle accuse ed alla delicatezza delle questioni preliminari. Pertanto, ha reputato insussistenti i presupposti per l'accoglimento delle reiterate richieste di rinvio formulate dall'avvocato Giulianelli, in ragione del suo preteso legittimo impedimento.

Infine, disattende l'eccezione di nullità dell'incidente probatorio, sollevata dalla difesa del Perricciolo, in relazione all'ulteriore profilo di lesione delle prerogative difensive, che si sarebbe realizzato nella ritenuta illegittima compressione della scelta dell'imputato di conferire mandato all'avvocato Giulianelli, che quest'ultimo, pur trovandosi nella precaria condizione ampiamente descritta nelle sue reiterate istanze, a causa delle problematiche di salute e della contingente indisponibilità di colleghi idonei a sostituirlo nell'attività d'udienza, non ha esitato ad accettare le ulteriori nomine, conferitegli dagli imputati, limitandosi ad inoltrare, anche con riguardo alle posizioni dei predetti, altrettante istanze di rinvio. Viene evidenziata quindi l'assoluta coincidenza temporale della decisione del predetto imputato di conferire mandato fiduciario all'avvocato Giulianelli, con i problemi di salute di quello, rende manifesto che, lungi dal trattarsi di una legittima scelta difensiva, la strategia perseguita dagli imputati sia stata quella volta a sfruttare la possibilità di chiedere il rinvio delle udienze, adducendo come motivazione l'impedimento dell'appena nominato difensore di fiducia.

Orbene, pacificamente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito debba essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonché la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta (ex multis, Sez.V, n. 3558/2014; Sez. II, n. 42595/2009; Sez. III,n. 48270/2018).

Quanto all'art. 108 c.p.p., la disposizione prevede la concessione di un congruo termine a difesa, con riferimento alle situazioni di difensore nominato d'ufficio o di fiducia in sostituzione del precedente nei casi di "rinunzia, revoca o incompatibilità". La prescrizione non è espressamente accompagnata da una specifica sanzione di nullità in caso di sua violazione; ciò non di meno l'eventuale violazione determina, secondo orientamenti consolidati, una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto incide sull'assistenza dell'imputato. Sicchè non può dare luogo a nullità alcuna il diniego di termini a difesa o la concessione di termini a difesa ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, co.1, cod. proc. pen., quando nessuna lesione o menomazione ne derivi, in assoluto, all'esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica.

In ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97 c.p.p., co. 4, trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore nominato ex art. 97 c.p.p., co.4, non spetta il diritto al termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. V, n. 3558/2014); in questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso, trattandosi di diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. V, n. 4643/2013; Id. n. 23728/2013).

Peraltro, come correttamente evidenziato dal tribunale, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. art. 420-ter c.p.p., non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento quanto perché la formulazione della norma, anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare

tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico, nel qual caso difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'Autorità Giudiziaria un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell'accettazione della nomina e che si configuri sin dall'origine come incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato (ex multis, Sez. I, n. 729/1997; Sez. VI, n. 7683/2000; Sez. V, n. 174/2005; Id. n. 41000/2014).

Con riferimento al caso di specie, il rigetto della richiesta finale di termini a difesa non ha prodotto alcuna nullità, non avendo determinato una reale lesione del diritto di difesa dell'imputato o di altri suoi diritti fondamentali, posto che dopo il rigetto della richiesta di termini a difesa vennero effettuate altre udienze e pertanto nessuna concreta violazione concreta del diritto alla difesa si era realizzata.

Infine, corretta è la valutazione della corte di appello secondo la quale la nomina di un difensore ex art. 97 comma primo c.p.p. garantisce maggiore stabilità rispetto ad un difensore nominato volta per volta ex art. 97 comma 4 c.p.p. Difatti, sul piano oggettivo, non può considerarsi "rapporto" una mera temporanea chiamata del difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. ad assistere a determinati atti, tanto più che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, pur durante tale contingente situazione, così come dopo la cessazione della stessa, unico difensore titolare della difesa dell'imputato/indagato rimane sempre quello originariamente nominato di fiducia o ex art.97 comma 1-2-3 c.p.p.

33.4. Il quarto motivo è infondato.

Deve rilevarsi che la facoltà dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni in ogni stato del dibattimento è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 494 c.p.p., mentre la facoltà dell'imputato (e del suo difensore) di avere la parola per ultimi "se la domandano" è prevista a pena di nullità dall'art. 523 c.p.p., comma 5.

Questa Corte (Sez. I, n. 1708/1993;Sez. II, n. 33666/2014; Sez. V, n.12603/2017) ha già avuto ripetutamente modo di osservare che la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché essi si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 c.p.p., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove. Ne consegue che, in detta fase, non essendo

assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, correttamente, la Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, esclude la sussistenza di una nullità in virtù delle numerose volte in cui l'imputato aveva ampiamente avuto la possibilità di svolgere articolate argomentazioni difensive, e non essendo prevista nullità per l'eventualità che, in un'udienza intermedia e non all'esito della discussione (per cui opera la disposizione di cui all'art. 523 comma 6 c.p.p.), all'imputato, anche eventualmente per un disguido, per effetto di una dimenticanza, di una non insistenza o altro, non sia stata espressamente data la parola. Invero, il tribunale di prime cure a pag. 26 afferma che da un lato, una tale compressione del diritto di difesa non sembra evincersi in quanto dalla lettura del verbale dell'udienza del 29.05.2017, cui il difensore, in sede di discussione, ha fatto riferimento, né tantomeno dai verbali delle precedenti udienze, in cui il Perricciolo ha fatto ampio uso del suo diritto di parola e dall'altro, non può non rilevarsi che l'esercizio della predetta facoltà è, comunque, subordinato dallo stesso art. 494 c.p.p., all'esigenza di non creare intralcio al regolare svolgimento dell'istruzione dibattimentale, il cui apprezzamento rientra nell'ambito dei poteri di disciplina dell'udienza. Difatti, dalla lettura degli atti, risulta che alle udienze del 21.11.2016, 23.11.2016 e del 23.03.2018, 13.01.2020 il Perricciolo abbia reso spontanee dichiarazioni.

33.5. Il quinto motivo è infondato.

Orbene, posto che, a norma dell'art. 225 c.p.p., comma 1, "le parti (...) hanno facoltà di nominare consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti", nessuna nullità ricorre nel caso di specie in quanto è irrilevante che il numero dei consulenti tecnici sia inferiore a quello dei periti. Del resto, la differenza può non sussistere sotto il profilo quantitativo ma qualitativo.

La Corte di appello, condividendo la soluzione prospettata dai giudici di primo grado, afferma che, a prescindere dalle considerazioni successivamente svolte, *ad abundantiam*, in merito all'effettiva assenza di pregiudizio per la difesa tecnica comunque da considerarsi adeguatamente assicurata dal difensore di fiducia pur in assenza di ammissione, è decisivo, per il principio di tassatività delle nullità, il riferimento al fatto che il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 96 del D.P.R. n. 115/2002, deve intendersi meramente dilatorio, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 125 del 2008, che ha eliminato la sanzione di nullità, prima prevista per il caso di mancata osservanza del predetto termine.

Il tribunale esclude la sussistenza di una lesione del diritto di difesa in relazione all'eventualità che il predetto imputato avesse voluto nominare, in numero di tre, i consulenti di parte, incaricati di seguire le ultime operazioni, demandate al collegio peritale, incaricato delle trascrizioni delle intercettazioni, posto che tale eventualità è, comunque, esclusa dalla stessa normativa in materia di gratuito patrocinio. Sulla questione del gratuito patrocinio, infatti, non solo il tribunale risponde all'istanza ma correttamente a pag. 25, sottolinea che l'istanza di essere ammesso al gratuito patrocinio è stata presentata, per la prima volta, nel mese di gennaio 2018. Il termine di dieci giorni, quindi previsto dall'art. 96 del D.P.R. n. 115/2002, deve oggi intendersi meramente dilatorio, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 125 del 2008, che ha eliminato la sanzione di nullità, prima prevista per il caso di mancata osservanza del predetto termine.

Nel caso di specie, l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è stata formulata dal Perricciolo, che in precedenza, per alcuni periodi, si era anche avvalso del patrocinio di più di un difensore di fiducia, quando ormai risultava quasi conclusa l'istruttoria dibattimentale, essendo già stati escussi tutti i testi del P.M., espletati gli esami degli imputati ed erano in fase di esaurimento anche i testimoni indotti dalle difese. In tale fase conclusiva del procedimento, l'imputato è stato assistito dal suo difensore di fiducia, l'avvocato Marina Bellabarba che, tramite il suo sostituto processuale, l'avvocato Massimo Di Bonaventura, aveva potuto assistere l'imputato fin dalle origini del presente procedimento ed anche in quello precedente, proveniente dalla D.D.A. di Ancona, in cui il Perricciolo era parimenti imputato.

33.6. Il sesto motivo è inammissibile.

Il sesto motivo che attiene alla dedotta nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione al disposto dell'art. 106 c.p.p., per avere lo stesso difensore assunto l'assistenza di altri imputati è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato che non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (*ex multis*, Sez. I, n. 41305/2009; Sez. II, n. 10757/2017; Sez. III, n.3993/2020) e ha anche chiarito che, pure nel caso in cui un imputato abbia reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato, nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o

probatoriamente collegato, il divieto di assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa dei medesimi imputati si considera predisposto per evitare che la comunanza delle posizioni giuridiche influisca sulla genuinità e indipendenza delle dichiarazioni stesse e come tale non risulta sanzionato con l'espressa previsione di nullità, dovendo invece verificarsi dì volta in volta, per l'affermazione della nullità, l'esistenza di un effettivo e concreto pregiudizio arrecato alla difesa dell'imputato stesso (SS.UU., n. 21834/2007; Sez. VI, n. 8067/2012).

Di tali principi ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il Giudice di merito il quale, sulla scia di quanto affermato dal tribunale sul punto, ovvero che lo stesso difensore dell'imputato ha affermato che l'eccepita incompatibilità è stata tempestivamente rimossa, non appena rilevata, e si è protratta solo per una parte di una sola udienza. Pertanto, si legge in sentenza che, in assenza di richiesta ad opera del difensore non incompatibile successivamente nominato, in tema di competenza o reiterazione di richiesta di riti speciali, non pare accoglibile la deduzione di una questione di nullità, che non è prevista, in materia, per il caso di nomina di difensore in posizione incompatibile; essendo prevista invece una disciplina codicistica per la materia dell'incompatibilità dalla quale deriva che deve trovare applicazione il criterio della tassatività delle previsioni di nullità, non potendosi fare rientrare la fattispecie nel concetto di difetto di assistenza difensiva, poiché un difensore, peraltro in grado di rilevare e segnalare la propria posizione, vi era.

Le deduzioni del ricorrente quindi, volte a dimostrare la possibile tesi difensiva sostenibile a suo favore, sono generiche osservazioni critiche, non ancorate agli enunciati formulati in giudizio dal difensore e alle tesi sostenute, non rappresentati né documentati, e si risolvono nella prospettazione, riconducibile a valutazioni soggettive del ricorrente, di alternative e incerte letture di situazioni fattuali neppure influenti per la posizione del medesimo ricorrente, del quale è stata chiesta l'assoluzione (Sez. I, n.29479/2012).

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 106 c.p.p., anche a voler prescindere dal fatto che si tratterebbe di una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. III, n. 10102/2015), che si sarebbe quindi dovuta dedurre, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, alla successiva udienza in cui era presente il difensore di fiducia, la doglianza è del tutto generica.

33.7. Il settimo motivo è inammissibile.

Merita di chiarire che si suole parlare di "perizia di trascrizione" anche se non si tratta di "perizia" in senso tecnico.

Secondo l'art. 268 c.p.p., comma 7 (prima della modifica del D.lgs. n. 216 del 2017) "Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie". L'attività di trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico (Sez. VI, n. 3027/2015). L'art. 220 c.p.p., dispone che la perizia può avere ad oggetto alternativamente: a) indagini; b) acquisizioni di dati; c) valutazioni. Il presupposto perché il giudice possa ordinare una perizia è che le suddette operazioni richiedano "specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche"; invece la persona incaricata delle trascrizioni non deve possedere particolari competenze, non apporta una sua "conoscenza" al processo, non incrementa il materiale conoscitivo.

Il rinvio operato dall'art. 268 c.p.p., comma 7 è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile.

Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. I, n. 7342/2007). In sostanza, la prova è rappresentata dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, che, costituendo atti irripetibili, fanno parte del fascicolo del dibattimento; la trascrizione costituisce solo la modalità "principale" attraverso cui il contenuto di quella prova è resa "fruibile" nel processo e le parti e il loro difensori godono di un 'accesso diretto" alla prova, potendo ottenere copia di tutte le registrazioni sin dalla fase delle indagini preliminari, al momento della c.d. *discovery*.

Si deve rilevare inoltre che la perizia non può ritenersi prova decisiva, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti: "La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione" (Sez. VI, n. 43526/2012; Sez. IV, n. 7444/2013). La prova decisiva è quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Ne consegue che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., co. 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova

"neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (SS.U.U. n. 39746/2017) e tutte le istanze della cui mancata assunzione ci si duole attengono proprio ad accertamenti peritali, molti dei quali peraltro richiesti, come logicamente afferma la sentenza impugnata, in via meramente "esplorativa" (Sez. III, n.17179/2020).

Nella specie, la corte di appello non rileva una questione di nullità poiché ritiene l'eccezione di nullità meramente nominalistica in quanto la qualificazione di "esplorativa" della richiesta rientra nella categoria della superfluità, normativamente indicata a presupposto della non ammissibilità dell'istanza probatoria; secondo i giudici dire che è stata formulata una richiesta in via meramente esplorativa (nella specie mediante indicazione di una serie di r.i.t. di intercettazioni telefoniche senza riferimento neanche sommario ai contenuti delle conversazioni relative, né all'ipotizzata rilevanza probatoria) equivale a dire che non è stato reso chiaro il tema da provarsi mediante la richiesta istruttoria e, conseguentemente, a ritenersi la superfluità del mezzo di prova in quanto non focalizzato sui fatti e le circostanze in contestazione.

Dello stesso avviso, il tribunale secondo il quale non risulta che alcuna limitazione sia stata posta al diritto dei difensori di acquisire copia delle intercettazioni che sono state trascritte. Inoltre, con riguardo al processo di selezione che ha condotto all'individuazione delle conversazioni che sono state poi trascritte, rileva che, nel presente procedimento, tale attività si è di fatto realizzata in sede dibattimentale, allorché le parti, al momento di formulare le rispettive richieste di prova, hanno prodotto l'elenco delle conversazioni da trascrivere.

La difesa del Perricciolo aveva contestato l'ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale all'udienza del 27.06.2016, la quale non aveva accolto la richiesta di trascrizione di un lunghissimo elenco di conversazioni. Nel richiamare e ribadire tutte le argomentazioni contenute nel predetto provvedimento, i giudici rilevano che la parte non aveva assolto al proprio onere di specifica indicazione dei profili di pertinenza e rilevanza di ciascuna di tali conversazioni e che tale indicazione costituisce condizione indispensabile affinché il Giudice possa apprezzare la non manifesta irrilevanza delle intercettazioni e perciò, disporne la trascrizione. I giudici quindi ritengono non adeguatamente assolto tale onere mediante indicazioni di carattere assolutamente generico, quali quelle relative alla possibilità di dimostrare, tramite la trascrizione dei colloqui captati, la non colpevolezza dell'imputato. Neppure il requisito della non manifesta rilevanza hanno reputato possa riconoscersi con riguardo a conversazioni il cui fine dovrebbe essere quello di provare circostanze concomitanti o alternative rispetto a quelle che costituiscono oggetto di prova. Inoltre, l'elenco di conversazioni di cui la difesa del Perricciolo

aveva chiesto la trascrizione è stato reputato assolutamente generico sia con riguardo all'individuazione dei colloqui, elencati solo attraverso il numero progressivo, senza indicazione né della data a cui gli stessi risalgono, né dei soggetti coinvolti, sia con riguardo alle motivazioni, sulla base delle quali gli stessi avrebbero dovuto essere valutati come non manifestamente irrilevanti. E' per questi motivi che la richiesta formulata dal difensore è stata ritenuta dai giudici esplorativa, in quanto priva delle specifiche indicazioni, idonee ad apprezzare la rilevanza del mezzo di prova richiesto, bensì strumentale a pervenire alla generalizzata trascrizione del materiale captatorio.

In ogni caso, e conclusivamente, la censura contenuta nel ricorso per cassazione è oltremodo generica anche perché il ricorrente non adempie agli oneri di allegazione necessari ad individuare la decisività del mezzo istruttorio.

33.8. L'ottavo motivo è infondato.

E' legittimo, in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore dell'imputato per consentire la presenza dei consulenti di parte, assenti, per loro asserito impedimento, ad assistere l'imputato durante l'esame del perito, allorquando i consulenti nominati dalla difesa siano, come nel caso di specie, da tempo a conoscenza degli esiti peritali, abbiano partecipato agli sviluppi dell'attività peritale ed avuto la possibilità di presentare sia al giudice che al perito osservazioni e riserve, in quanto la "nomina" dei consulenti tecnici e lo "svolgimento della loro attività" non devono comportare ritardo tanto all'esecuzione della perizia quanto al compimento di qualsiasi altra attività processuale, essendo la disposizione di cui all'art. 230 c.p.p., al comma 4 ispirata dall'esigenza di salvaguardare la speditezza del processo. Né è infatti previsto che al consulente di parte si applichino le norme che disciplinano l'impedimento del difensore per concorrente impegno professionale, le quali, peraltro, rilevano, ai fini del differimento dell'udienza, soltanto alle condizioni normativamente fissate (Sez. III, n.24979/2018).

Pertanto, non può bastare a far ritenere nulla l'intera perizia, trattandosi piuttosto di mera irregolarità nelle comunicazioni tra perito e consulente in mancanza di indicazioni del ricorrente in ordine a specifiche omissioni del perito relativamente all'ascolto ed alla trascrizione delle conversazioni, invece oggetto di verifica condivisa tra i due tecnici senza che vi fosse stata alcuna contestazione al riguardo. Si ricordi, in proposito, che, in tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora

di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale dell'art. 229 c.p.p., comma 2 rispetto a quella del comma 1 medesimo articolo (ex multis, Sez.V n. 18756/15/2014; Id. n. 36152/2019; Sez. II, n.33597/2020)

Giova poi rilevare che, anche a voler ammettere che la difesa avesse effettivamente formulato una eccezione relativa all'omessa comunicazione del proseguo delle operazioni, tale argomentazione difensiva sarebbe parimenti priva di pregio, in quanto, per la giurisprudenza richiamata, una volta indicato nel verbale di udienza il giorno e l'ora di inizio delle operazioni peritali, grava sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni relative alla prosecuzione delle operazioni peritali, non essendo imposta dalla legge alcun obbligo di comunicazione in capo al perito. (Sez. V, n.36152/2019).

Difatti, non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorché senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni. (Sez. IV n. 13068/2013)

Nella specie, la Corte di appello riprende le argomentazioni addotte dal primo giudice il quale si era già espresso richiamando l'ordinanza dibattimentale del 5.3.2018. La Corte richiama e condivide le valutazioni del Tribunale precisando, come considerazione decisiva ed assorbente gli ulteriori profili, che nessuna nullità ricorre in relazione al fatto che non si verte in tema di omesso avviso al consulente di parte dell'inizio delle operazioni peritali, che erano invece state debitamente comunicate, ma di una mera prosecuzione delle stesse operazioni, in sede di approfondimento.

Il tribunale invero evidenzia che le operazioni peritali, in relazione alle quali la difesa dell'imputato ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio riguardavano esclusivamente il controllo e l'eventuale correzione delle trascrizioni, contenute nel supporto informatico, dove le stesse erano state trasposte e raggruppate, in relazione a ciascuno dei capi d'imputazione, cui le stesse si riferiscono. Si evidenzia inoltre che tale incarico è stato, da ultimo, conferito al medesimo collegio peritale, che aveva effettuato le trascrizioni, sulla base del rilievo del P.M., che aveva notato alcune divergenze tra il testo delle trascrizioni contenuto nell'elaborato cartaceo ed il testo trasposto sul supporto informatico. Pertanto, nessuna ulteriore operazione i periti dovevano svolgere, con riguardo alla trascrizione del contenuto delle conversazioni captate, originariamente contenuta nell'elaborato cartaceo. L'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle trascrizioni delle

intercettazioni non può, quindi, certamente essere messa in discussione dalle predette argomentazioni difensive.

33.9. Il nono motivo è inammissibile.

Nella specie, il tribunale di primo grado, con riguardo alle rimostranze aventi ad oggetto la mancata acquisizione della totalità dei "brogliacci", in relazione alla quale è stato espresso un tardivo consenso da parte della difesa del Perricciolo, evidenzia sia che tale disponibilità risulta essere pervenuta all'esito del dibattimento, quando già era stata operata la selezione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti e si era anche proceduto alla relativa trascrizione, sia che, nei casi in cui il Tribunale ha acquisito tali atti, ciò è avvenuto sulla base dell'unanime consenso delle parti interessate, mentre, laddove tale accordo non è stato raggiunto, non si è dato corso ad alcuna acquisizione.

Sulla stessa scia è la motivazione della Corte di appello che a pag. 50 afferma che il rigetto della richiesta di produzione dei brogliacci in sede dibattimentale, senza accordo delle altre parti, è rispettoso dei principi del contraddittorio e non dà luogo a nullità alcuna.

È pacifico in giurisprudenza il principio di diritto alla stregua del quale, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle bobine e dai verbali. Invero, identificandosi la prova nella registrazione, rientra nei poteri discrezionali del giudice del dibattimento di scegliere le modalità operative dell'istruttoria e, quindi, di valutare se sia necessario disporre la perizia ovvero se sia sufficiente l'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni intercettate in dibattimento oppure in camera di consiglio, potendo le parti ascoltare dette registrazioni e farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, così da sottoporre al giudice le proprie osservazioni.(ex plurimis, Sez. I, n. 604/2008; Sez. III, n. 36350/2015; Id. n. 21968/2016; Sez. VI, n. 13213/2016). Del resto, anche in questo caso è onere della parte evidenziare il nesso tra la rilevanza e decisività dei brogliacci e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto.

Tale deduzione di decisività manca nel caso in esame e la censura si profila, pertanto, inammissibile perché aspecifica.

33.10. Il decimo motivo è inammissibile.

Giova precisare che il diritto di difesa non può considerarsi assoluto e svincolato da qualsiasi limitazione, dovendosi coordinare con altre situazioni giuridiche soggettive o oggettive di rilevanza costituzionale, in primo luogo con l'interesse al sollecito esercizio della giurisdizione ed alla eliminazione di intralci superflui, e non

comporta che sia assicurato in ogni caso e sotto ogni aspetto all'interessato e al suo difensore il massimo delle garanzie formali astrattamente concepibile, con la conseguenza che lo stesso può dirsi violato solo quando, in relazione alle particolari caratteristiche delle varie fasi ed ai vari tipi di procedimento, venga formalmente o sostanzialmente "oppresso", non, invece, quando sia soltanto sottoposto a ragionevoli limitazioni, come, invero, previsto dall'art. 468 c.p.p., comma 2.

Si precisa altresì che la prova contraria deve essere pertinente ai fatti contestati, richiamandosi l'attenzione sul fatto che il giudice, ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 2, mantiene un potere di esclusione delle prove testimoniali "vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti", così come, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 4, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano "superflue", così conformandosi ai principi di economia processuale (Sez. II, n. 31883/2016).

La giurisprudenza di legittimità ha tempo statuito che il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove "superflue" in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495 c.p.p., co.4) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190 c.p.p., co. 1) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle "manifestamente" superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo (Sez. VI, n. 38812/2002; sez. IV n. 15192/2015). Ne consegue che in sede di sindacato di legittimità, deve essere accertato se i fatti indicati dalla parte con la richiesta di ammissione della prova, siano tali da poter inficiare sostanzialmente le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice (ex plurimis, Sez. VI, n. 13792/1999; Sez. VI n. 5562/2000; Sez. III, n. 13095/2017; Sez. II, n. 27933/2019; Sez. III, n. 25554/2019).

Ciò premesso, nel caso di specie, il giudice di appello non ha rilevato alcuna nullità in relazione al provvedimento di limitazione dei testi in lista. Anzitutto, il tribunale ha rilevato che la lista testimoniale originariamente depositata dal difensore del Perricciolo era costituita dall'elencazione di un numero elevatissimo di testimoni (circa venti per ogni capo d'imputazione), tutti chiamati a rispondere sulle medesime circostanze individuate mediante richiamo al contenuto di ciascun capo d'imputazione. Sul punto precisa che la funzione del preventivo deposito della lista testimoniale dovrebbe essere quella di consentire la *discovery* ed evitare l'introduzione di prove "a sorpresa", consentendo alle parti l'esercizio effettivo del diritto alla prova contraria. Tale circostanza è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, in cui alla molteplicità dei capi d'imputazione si è aggiunta, spesso, anche la complessità delle vicende relative a ciascuna delle ipotesi di reato contestate, sicché la formulazione originaria delle liste testimoniali non consentiva al

Tribunale di esercitare il vaglio di ammissibilità stabilito dall'art. 468, comma 2, c.p.p., con riguardo alle prove non vietate dalla legge, né manifestamente irrilevanti.

La carenza, sotto tale profilo, delle originarie liste, solo in parte, ad avviso dei giudici, risultava essere stata colmata dalle difese, a cui sostanzialmente è stato concesso termine, fino al termine dell'escussione delle prove indotte dal P.M., per integrare le rispettive richieste di prova testimoniale. Viene sottolineata altresì la circostanza che, con ordinanza resa all'udienza del 05.06.2017, è stata dai giudici ugualmente contingentata numericamente la predetta prova, non solo nell'ottica di assicurare la conclusione del dibattimento in termini ragionevoli, ma anche a seguito del rilievo della persistente indicazione, tra i testimoni richiesti, di numerosi soggetti, chiamati a rispondere su vicende estranee a quelle oggetto di contestazione e soprattutto, di soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 210 c.p.p., avrebbero potuto avvalersi della facoltà di non rispondere o avrebbero, comunque, reso dichiarazioni di scarsa rilevanza probatoria, in quanto minate, nella loro attendibilità, dall'evidente e legittima esigenza del dichiarante di non accusarsi della commissione di reati. Hanno ritenuto, pertanto, di rimettere a ciascuna delle difese la scelta dei testi da citare, nell'ambito di un numero massimo stabilito dal Tribunale, comunque, in aggiunta rispetto ai testi comuni a quelli indicati nella lista del P.M., che sono stati tutti ammessi ed anche ascoltati. In conclusione, i giudici hanno escluso che le prerogative difensive siano state compresse, anche in relazione a tale profilo rilevando che molti dei testi che sono stati indotti dalle difese, pur nell'ambito del limitato numero stabilito dal Tribunale, sono risultati, per varie ragioni, assolutamente superflui, rispetto alle circostanze sulle quali sono stati esaminati, avvalorando in tal modo la bontà della scelta di ridurre il numero delle prove testimoniali originariamente richieste, sfrondandole di quanto di superfluo ed irrilevante in esse fosse contenuto.

Ed invero, l'art. 468 c.p.p., comma 2, prevede che il Giudice possa escludere oltre alle testimonianze vietate dalla legge, anche quelle manifestamente sovrabbondanti o superflue o irrilevanti, ancorché ritenute decisive dalla parte. Questo è appunto quanto avvenuto nella specie, avendo i Giudici ritenuto sovrabbondante e superfluo il numero considerevole dei testi indicati dalla difesa ovvero 72 testimoni totali, che avrebbero riferito su circostanze analoghe ed avendo quindi ritenuto di ridurre il numero totale dei testi, demandando poi alla difesa stessa la scelta dei testi tra quelli indicati e ritenuti più rilevanti.

E' pertanto ineccepibile la motivazione della Corte d'appello che ha valutato come correttamente esercitato dal Tribunale il potere di riduzione della lista testi-

moniale della difesa, essendo questa sovrabbondante, ed ha poi rilevato che nessuna censura poteva essere mossa in ordine alla mancata scelta di alcuni testi, dal momento che la scelta dei testi da sentire e quelli da escludere era stata lasciata alla difesa e da questa liberamente esercitata. La doglianza, per come formulata, risulta pure generica, perché, a fronte della valutazione di irrilevanza delle ulteriori testimonianze indicate dalla difesa dell'imputato da parte del giudice di appello, il motivo non evidenzia quale carattere di decisività, nei termini sopra riportati, l'escussione dei testi indicati avrebbe potuto apportare al compendio istruttorio già acquisito in primo grado, ossia quale incidenza avrebbe potuto avere l'audizione degli ulteriori testimoni. In conclusione, nessuna lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, anche sotto il profilo probatorio è ravvisabile in quanto i giudici i merito, con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità, hanno respinto tale richiesta e proceduto alla riduzione della lista, ritenendo i predetti testi sovrabbondanti, sia perché essi dovevano essere sentiti sui medesimi capitoli dei testi già escussi, sia perché la difesa non aveva indicato alcun motivo per il quale la loro audizione avrebbe arricchito l'istruttoria di elementi nuovi e significativi. Per le ragioni sin qui esposte il decimo motivo è inammissibile.

33.11. L'undicesimo motivo è infondato.

Sul punto il tribunale di primo grado con l'ordinanza del 05.06.2017, ha escluso la testimonianza dei collaboratori, Cavalieri Alessandro ed Orazio Dario, già sentiti nel corso dell'incidente probatorio, i cui verbali erano stati acquisiti, sin dall'udienza del 24.10.2016. Tale decisione è stata contestata dalla difesa del Perricciolo in relazione alla compressione, che in tal modo si sarebbe realizzata, del diritto di svolgere l'esame diretto dei dichiaranti, su circostanze diverse da quelle introdotte dal P.M.

Nel richiamare integralmente, sul punto, la motivazione contenuta nella citata ordinanza, i giudici di primo grado hanno ulteriormente rilevato che, anche in sede di discussione, il difensore dell'imputato non ha mai indicato le ulteriori e diverse circostanze, sulle quali i due collaboratori di giustizia avrebbero dovuto essere sentiti ed in relazione alle quali, il Collegio avrebbe potuto apprezzare la necessità di reiterare l'esame in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 190 bis c.p.p. D'altra parte, hanno sostenuto che l'indicazione di tali circostanze avrebbe potuto essere effettuata sin dal momento dell'ammissione dell'incidente probatorio, secondo quanto previsto dall'art. 396 c.p.p.

Nello stesso senso si pone la motivazione del giudice di secondo grado il quale afferma che nemmeno tale profilo di nullità appare ricorrente non essendosi

verificata alcuna violazione del diritto di difesa nel momento in cui alle difese non è stato consentito di procedere all'esame diretto dei collaboratori, essendo in tale sede le difese ammesse al solo controesame, in quanto non avevano operato l'indicazione delle circostanze su cui eventualmente sentire i soggetti con esame diretto in sede di incidente probatorio, cosa che sarebbe stata loro consentita.

L'undicesimo motivo di doglianza è infondato avendo i giudici di merito fatto buon governo dei principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. VI, n. 20810/2010; Sez. I, n. 48710/2016), secondo cui la disciplina dell'art. 190-bis c.p.p. per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario. Invero, la disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. non si pone in contrasto col principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., del quale rappresenta puntuale applicazione per i procedimenti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, in coerente contemperamento col principio di ragionevole durata del processo affermato dal medesimo precetto costituzionale (Sez. I, n. 48710/2016).

Va, peraltro, rilevato che questa Corte ha già affrontato, ritenendola manifestamente infondata, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 c.p.p., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti. E ciò in quanto il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e poichè si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Sez. VI, 26119/2003). Motivo per cui il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (ex plurimis, Sez. I, n. 29826/2001; Sez. VI, n. 26119/2003; Id. n. 6221/2005; Sez. II, n. 25423/2007; Sez. VI, n.29660/2018).

33.12. Il dodicesimo motivo è inammissibile.

In ordine al dodicesimo motivo si osserva che il ricorrente, per sostenere il disconoscimento della firma apposta sulla relata di notifica del decreto di citazione a giudizio, avrebbe dovuto esperire la procedura della querela di falso.

Osserva la Corte come debba essere condivisa la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego, è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale (Sez. VI, n. 26066/2004; Sez. III, n. 7865/2016; Sez. II n.23051/2018).

La doglianza in punto di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello a cagione dell'asserita falsificazione della firma del Perricciolo sull'avviso di ricevimento, è inammissibile in quanto meramente reiterativa dell'analoga censura sollevata con i motivi d'appello che la Corte territoriale ha respinto con motivazione ineccepibile osservando nell'ordinanza del 22.11.2019 che fino a querela di falso, dagli atti risultava che il decreto di citazione a giudizio nonché l'ordine di traduzione erano stati non solo notificati al Perricciolo ma altresì dallo stesso sottoscritti in data 18.10.2019 alle ore 17.50.

Il motivo è quindi inammissibile stante l'assenza di allegazione al ricorso di una denuncia-querela e la mancanza di specificità del motivo, che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (ex multis, Sez. I, n. 39598/2004; Sez. IV, n. 34270/2007;Sez. III, n. 35492/2007; Sez. IV n. 5191/2020).

33.13. Il tredicesimo motivo è inammissibile.

Non coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p., con conseguente inammissibilità dello stesso, per la mancata disposizione di perizia, ritenuta dalla difesa dell'imputato necessaria per la compiuta valutazione di attendibilità della persona offesa.

Appare doveroso evidenziare che nel giudizio di appello vige la presunzione di completezza della prova formatasi nel corso dell'istruzione dibattimentale che da sempre costituisce un naturale sbarramento alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p.

Infatti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla rigorosa condizione che egli ritenga, nella sua discrezionalità, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti che se motivato non è censurabile in sede di legittimità. Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. IV n. 47095/2009; Sez. VI, n. 11907/2013; Sez. III n.12388/2020). Pertanto, grava sul giudice d'appello l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. VI n. 5782/07; Sez. III n. 24294/2020). Ne consegue che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (ex plurimis, Sez. I, n. 46954/2004; Sez.II, n.2827/2005; Sez. VI, n. 37173/2008; Sez. II, n. 21884/2013; Sez. V, n. 9069/2013). Quindi, il potere di rinnovazione ex art. 603, co.3,c.p.p. presuppone che la prova da acquisire sia non solo rilevante, ma anche assolutamente necessaria. Sotto questo profilo, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. V, n. 32379 /2018)

Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto di acquisire solo alcune produzioni documentali prodotte dalla difesa, mentre ha rigettato ogni altra richiesta istruttoria ritenendole non assolutamente indispensabili ai fini della prova. Ebbene, la Corte di appello ha correttamente rigettato la rinnovazione dell'istruzione rile-

vando la non necessità delle istanze istruttorie richieste dall'imputato, con argomentazione adeguata e scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità, considerato altresì che non si trattava di prove nuove sopraggiunte ma di prove già conosciute con la conseguenza che in tal caso vige la massima discrezionalità del giudice di merito.

33.14. Il quattordicesimo motivo è inammissibile.

Il quattordicesimo motivo è anzitutto affetto da genericità per specificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. IV, n. 18826/2012)

Il motivo è anche inammissibile in quanto propone doglianze di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.

Va quindi evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, anche in riferimento ai motivi di appello, laddove ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori attendibili e conformi ai numerosi riscontri esterni.

Per giunta, sul tema, la Corte di appello a pag. 73 e ss. condivide le argomentazioni fornite dal tribunale di primo grado che si è perfettamente uniformato al dettato dell'art. 192 c.p.p. e ai principi del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in merito alla valutazione delle dichiarazioni

rese dal collaboratore di giustizia, ritiene applicabili i più stringenti criteri stabiliti dall'articolo 192, comma 3, c.p.p.,: le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, a norma dell'articolo 12, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

I giudici di appello infatti sottolineano come il tribunale abbia valutato l'attendibilità dei testimoni individuando ulteriori specifici riscontri esterni alle dichiarazioni dei due collaboratori: risultanze derivanti da plurimi servizi di osservazione e controllo, organizzati dagli inquirenti; risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali; supporto delle immagini captate dalle telecamere nascoste; tabulati delle utenze dei correi e degli altri protagonisti delle vicende oggetto di giudizio;

In sentenza si rileva che le dichiarazioni dell'Orazio Dario convergono pienamente con quelle rese dal Cavalieri Alessandro, con le quali, quindi, si riscontrano vicendevolmente.

A pag. 40 e ss. della sentenza di primo grado si legge ancora che attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto quella del Cavalieri, si riesce a ripercorre gli eventi che hanno portato i giudici a fondare il loro convincimento in merito: allo stretto rapporto fiduciario con i predetti imputati e, soprattutto, con il Perricciolo; al ruolo che quest'ultimo ha rivestito nella pregressa disciolta organizzazione criminale; alla sua attività di riorganizzazione dopo la scarcerazione; al un ruolo di primaria collaborazione con i capi del sodalizi; alla sua presumibile conoscenza di tutti gli affari criminali del gruppo, anche quelli a cui non partecipava in prima persona.

Ancora, a pag. 85 la Corte di appello risponde smentendo la censura sollevata dal difensore coi motivi di appello e riproposta in questa sede. La Corte di appello reputa le doglianze dell'appellante prive di specificità, mescolandosi il tema dell'attendibilità intrinseca con quello dei riscontri, che sono stati dettagliatamente analizzati a proposito delle singole ipotesi di reato: quanto ai casi in cui Orazio è stato disatteso in sentenza, la corte di appella rileva come nella stessa si dà adeguata spiegazione delle discrepanze rilevate, comunque lievi ed attinenti a particolari non essenziali, dandosi una spiegazione con riferimento alla genesi ed alla portata più limitata dell'apporto collaborativo dell'Orazio, che non inficia la relativa attendibilità quanto al nucleo principale delle dichiarazioni, convergenti con quelle del Cavalieri, ciò nel pieno rispetto del criterio della frazionabilità delle dichiarazioni che ha permesso di ritenere riscontrate le dichiarazioni del Cavalieri dalle convergenti dichiarazioni dell'Orazio.

Pertanto, i segmenti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fondate su conoscenze acquisite *de relato* si rivelano, per quanto detto, in linea con i criteri indicati da SS.UU. n. 20804/2012, e risultano quindi atte a svolgere la funzione di chiamata in correità ed al contempo di riscontro rispetto ad altra o altre chiamate di analogo tenore.

In conclusione, il motivo si palesa oltre che generico con riferimento a molteplici elementi non evidenziati anche infondato in quanto si chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di riscontro.

33.15. Il quindicesimo motivo è inammissibile.

Al riguardo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (SS.UU, n. 22471/2015). Questa Corte ha affermato altresì che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione del linguaggio e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. II, n. 50701/2016).

Inoltre, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. III, n. 35593/2016; Sez. IV, n.4881/2019). Con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, dunque, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati; in questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. (Sez. II, n.17158/2018).

Alla stregua delle indicate linee interpretative, dunque, le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di incursione nel merito, non consentito in sede di legittimità.

Invero, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. III, n.6722/2017).

33.16. Il sedicesimo motivo è inammissibile.

Il sedicesimo motivo si palesa generico e manifestamente infondato. Non è corretto quanto dedotto dal ricorrente secondo il quale la Corte di appello non avrebbe motivato in relazione al capo 13. Ed invero, la specifica doglianza non risulta dedotta con il motivo di appello 13 in relazione all'accordo intercorso tra il Perricciolo ed i coimputati per la vendita di mezzo chilo di cocaina. Risulta invece dedotta, solamente coi motivi di appello nuovi e precisamente col motivo 7), la doglianza in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, peraltro contestualmente ad altri capi di imputazione per intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 73 co. 1 dpr 309/1990.

Ebbene, risulta evidente una valutazione implicita che disattende il motivo a pag. 319 della sentenza con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai capi ex art. 73 DPR 309/1990 alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 73.

33.17. Il diciassettesimo motivo è inammissibile.

Alla medesima conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al diciassettesimo motivo di ricorso.

Il ricorrente ripropone la medesima censura incentrata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, già prospettata nel giudizio di appello e ampiamente vagliata e disattesa dalla Corte d'appello con motivazione congrua che ha fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.VI, n. 39977/2013; Sez. III, n. 27064/2014; Id. n.17185/2020)

In applicazione di tale *regula iuris*, la Corte di appello a pag. 143 della sentenza rigetta la richiesta di derubricazione con motivazione scevra da ogni vizio. Infatti, in motivazione si legge che la prospettazione dell'appellante non può essere condivisa in quanto, a prescindere dalla circostanza che il modestissimo quantitativo di cocaina ceduto "in regalo" dal Perricciolo al Nicolosi ed assunto dallo stesso in sua presenza costituisse o meno un campione, le modalità dell'azione ostano assolutamente a che si ritenga il fatto di lieve entità, in quanto la cessione e l'immediata assunzione della cocaina sono legati all'incarico che il Perricciolo, esplicitamente legandolo proprio al "regalo", dà al Nicolosi di effettuare l'incendio di cui al capo 20), contemporaneamente facendo sì che l'alterazione euforica indotta dall'assunzione dello stupefacente faciliti la mancanza di remore del Nicolosi nel porre in essere senza indugio una condotta espressiva di rilevante capacità criminale in entrambi i soggetti.

Il motivo di ricorso riguardante la riconducibilità del fatto alla fattispecie "lieve" è quindi manifestamente infondato.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati: sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche qualora eterogenea, né dalle modalità organizzative della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola (Sez. VI, n. 29132/2017; Id. n. 14882/2017).

A tali coordinate si sono conformati i giudici di merito laddove hanno fatto espresso riferimento al modestissimo quantitativo della sostanza di tipo cocaina, alle modalità dell'azione perché la cessione e l'assunzione immediata della cocaina era legata all'incarico di incendio che il Perricciolo aveva dato al Nicolosi, cessione allo stesso da intendersi come " regalo" per l'incarico svolto. Da siffatti elementi ricavano, la collocazione dell'imputato in un ambiente criminale, seguendo un percorso motivazionale che non si rivela monco.

Del resto, come ribadito e specificato più di recente da SS.UU, n. 51063/2018, l'ipotesi lieve dev'essere intesa nel senso che la valutazione degli

indici elencati dall'art.73, comma 5 debba necessariamente essere complessiva: essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo. E, soltanto all'esito di una siffatta valutazione complessiva, sarà poi possibile che uno di quegli indici assuma, in concreto, valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

Nondimeno, si deve ritenere indicativo di maggiore capacità diffusiva dello spaccio anche quel parametro che, indipendentemente dal grado di pericolosità per la salute del singolo, riveli l'idoneità della condotta a coartare la capacità di autodeterminazione dell'assuntore. A tale conclusione conduce il rilievo per cui tratto tipico della fattispecie è la concreta attitudine della sostanza ceduta ad influenzare in qualche misura l'attività neuropsichica del consumatore, in assenza della quale non vi è rilevanza penale del fatto per difetto di offensività (SS.UU, n. 28605/2008; Sez. IV, n. 21814/2010; Sez. VI, n. 6928/2011)

Si può, conseguentemente, affermare, in linea con i citati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che per valutare l'offensività della condotta di spaccio si possa tenere conto anche di indici rivelatori del grado d'incidenza della condotta sulla capacità di autodeterminazione dell'assuntore. Per tale ragione risulta insindacabile il ragionamento della Corte di Appello, laddove ha valutato l'offensività in concreto della condotta, ponendo l'accento sul quantitativo della sostanza, sebbene modestissimo, destinato alla vittima, oltre che sulle modalità insidiose della cessione posta in essere dal Perricciolo, in quanto sintomatiche di una condotta pienamente idonea ad incidere significativamente sulla capacità di autodeterminazione della vittima.

Pertanto, i giudici di merito hanno escluso l'attenuante in esame proprio in considerazione di tali parametri con una motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, tenuto conto di tutti gli elementi puntualmente accertati e descritti. Ed invero, a pag. 246 e ss. il tribunale innanzitutto afferma che le intercettazioni telefoniche ed ambientali dimostrano in maniera inequivoca l'accordo criminoso volto alla cessione di mezzo chilo di cocaina; la perplessità del Perricciolo a consegnare lo stupefacente al Nicolosi, ritenuto una persona poco affidabile, perché dedito all'uso di quelle sostanze; la mancata conclusione dell'affare è stata principalmente determinata dall'intervenuta cattura del Storlazzi. Pertanto, la triangolazione di rapporti tra il Perricciolo e gli altri, apprezzabile attraverso le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, è stata

ritenuta integrante gli estremi della condotta di messa in vendita ovvero di offerta di sostanze stupefacenti.

Il tribunale poi evidenzia come il mancato accordo per la cessione fosse integralmente perfezionato, richiamando sul punto quella giurisprudenza che afferma: la condotta di offerta o messa in vendita dello stupefacente si configura nel momento in cui il soggetto agente manifesta la volontà di procurare ad altri tale sostanza, "sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente", nel senso che sia in grado di procurarsela e di smistarla in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario (Cass. n. 29670/2010, Rv. 248606; Cass. SS.UU. n. 22471/2015, Rv. 263716).

Ebbene, come correttamente rivelato dal tribunale, l'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 tende a coprire di rilevanza penale tutti quei comportamenti che, direttamente o indirettamente, possano consentire, favorire, stimolare, permettere o indurre il commercio e l'uso delle droghe. In deroga al generale principio, sancito dall'art. 115 c.p., che esclude la punibilità dell'accordo volto alla commissione di un reato, che non trovi poi attuazione, la citata disposizione, quindi, realizza un'anticipazione della soglia di rilevanza penale, punendo condotte di pericolo meramente presunto, come l'accordo per la vendita o l'offerta o messa in vendita, per il semplice fatto dell'immissione in commercio di sostanze stupefacenti, al fine di garantire una più efficace tutela degli interessi protetti (Cass. n. 9714/1995, Rv. 202340; Cass. n. 32299/2001, Rv. 219706). Nella specie, i giudici ritengono che è stata ampiamente dimostrata la cessione da parte del Perricciolo di un piccolo quantitativo di cocaina a Nicolosi Davide, così come contestato al capo 21) dell'imputazione. La cessione, in questo caso, oltre che registrata dall'intercettazione ambientale, attivata all'interno dell'appartamento dell'imputato, è stata anche ripresa dalla telecamera ivi installata dagli inquirenti.

33.18. Il diciottesimo motivo è inammissibile.

Le doglianze circa i capi 39 e 40 sollevate coi motivi di appello e reiterate in questa sede sono state correttamente analizzate dalla Corte di appello che a pag. 159 della sentenza afferma che, quanto alla richiesta di limitare la condotta di porto ai due *kalashnikov*, in quanto confessata dallo stesso Perricciolo (peraltro lo stesso ha confessato un ulteriore episodio analogo di porto in occasione della spedizione punitiva per dare una lezione a coloro che avevano venduto la Ferrari California clonata e che, con modalità minacciose, ne pretendevano l'integrale pagamento), l'eventuale accoglimento della stessa non muterebbe la valutazione di responsabilità, peraltro già effettuata in merito alla sussistenza del reato in contestazione ed al relativo trattamento sanzionatorio.

Inoltre, è stato ritenuto che la detenzione delle armi nel nascondiglio del Perricciolo abbia inevitabilmente implicato il concorso degli imputati nel porto di ciascuna, quantomeno fino all'occultamento.

Quanto alla richiesta di perizia, effettuata in sede di appello, pur a seguito di processo richiesto e definito nelle forme del rito abbreviato, dall'esame dei verbali di sequestro, delle annotazioni di PG e dei relativi rilievi fotografici operati, i giudici di merito hanno escluso l'esistenza di elementi per ipotizzare l'eventualità che le armi in questione fossero qualificabili quali "cimeli inefficienti", circostanza che è stata ipotizzata in via meramente astratta in sede di appello, senza alcun aggancio con elementi fattuali; Pertanto, i giudici sostengono che non risulta integrata la necessità di disporre la richiesta perizia.

Inoltre, a pag. 158 della sentenza, i giudici spiegano come in relazione alla responsabilità per l'illecita detenzione delle armi e delle munizioni e per il porto in luogo pubblico delle prime, che è stato oggetto di contestazione suppletiva, ai capi 39), 40) e 41), il Perricciolo ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato ammesso dal Tribunale. Di guisa che, se nessun dubbio è stato ritenuto sussistere, in ordine alla responsabilità per la detenzione del materiale, che solo la sua collaborazione è stato ritrovato, hanno ritenuto che il complesso degli elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale abbia supportato anche la condotta di porto in luogo pubblico che al Perricciolo è stata contestata, anche con riguardo a tali ulteriori armi. E' emerso, infatti, che i due *kalashnikov* siano stati utilizzati anche in occasione della rapina del 26.07.2014. Sul punto i giudici richiamano le dichiarazioni del Cavalieri Alessandro, il quale, nel riferire delle vicende relative all'acquisto di una Ferrari da parte del Perricciolo, aveva fatto cenno all'utilizzo dei fucili.

Inoltre, le ulteriori dichiarazioni di Cavalieri Alessandro sono state riscontrate dal ritrovamento dei due *kalashnikov*, indicati dal Cavalieri e di altre armi che sono state rinvenute e sequestrate grazie alle indicazioni fornite dal Perricciolo che, con una missiva manoscritta dal suo difensore, aveva dichiarato la propria disponibilità a far ritrovare l'ulteriore arsenale. Viene evidenziato dai giudici altresì che il Perricciolo aveva preannunciato tale sua tardiva volontà collaborativa, dichiarandosi disponibile a far ritrovare agli inquirenti armi e materiale esplosivo, nonché a rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, con riguardo non solo al presente procedimento, ma anche a quello che all'epoca era ancora pendente dinanzi a questo stesso Tribunale.

Pertanto, a seguito della missiva nonché dagli atti relativi alle conseguenti operazioni compiute sono stati rinvenute: armi da guerra; armi comuni da sparo; armi clandestine; altre armi; parti di armi; munizioni da guerra; munizioni per armi comuni da sparo. La giurisprudenza costante di questa Corte insegna, infatti,

che, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (ex multis, Sez. I, n. 45940/2011; Sez. VI, n. 13085/2013; Sez. I, n. 6796/2019). Si osserva infine che le osservazioni svolte dalla difesa circa la necessità di disporre una perizia per l'individuazione del soggetto ripreso sono del tutto generiche con conseguente inammissibilità del motivo considerata la non decisività della perizia come già argomentato in precedenza (si rimanda sul punto al motivo n. 7).

33.19. Il diciannovesimo motivo è inammissibile.

Per come prospettato il motivo di doglianza è inammissibile perché versato in fatto e diretto a rivalutare la prova dichiarativa, già, invece, correttamente scrutinata dai giudici del merito in ordine alla valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 605 c.p. e di un apprezzabile lasso temporale di privazione della libertà personale della vittima del reato.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento espresso da questa Corte di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona (art.605 c.p.) è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile(Sez. V, n. 28509/2010; Sez. III, n. 15443/2014). Ai fini del sequestro di persona rileva quindi la violenza come concetto generale, idoneo a comprendere, nel suo ambito di applicazione, sia la tradizionale *vis corporis corpori data*, sia la coazione di tipo psicologico che si traduce nella caratteristica della cd. vis animo illata. Nè vale ad escludere il profilo di coartazione la circostanza che la vittima possa avere la possibilità di recuperare la libertà di movimento scappando o urlando. Questa Corte ha, invero, avuto modo di spiegare che la possibilità di fuga non esclude, ma conferma il reato, là dove l'iniziativa si presenti di non facile attuazione ovvero la vittima vi rinunci in ragione di possibili e maggiori pericoli o danni che le potrebbero derivare alla sua persona (Sez IV n. 7962/2013; Sez. I n. 46566/2017).

Inoltre, quanto alla censura mossa circa la mancata riqualificazione del sequestro di persona nel delitto di violenza privata intanto non è il sequestro di persona a poter essere assorbito nel delitto di violenza privata, ma se mai è quest'ultimo delitto a poter essere assorbito in quello, più grave di sequestro di persona.

Questa Corte ha affermato che, per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica

o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Sez. V,n. 12851/1999).

Deve inoltre ricordarsi (Sez. I, n. 36465/2011; Sez. V, n. 49610/2014;Id. n. 44548/2015) che il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. Peraltro si deve aggiungere che, quando l'agente persegue un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati (Sez. V, n. 10543/2014).

Alla luce dei seguenti principi la Corte territoriale con motivazione del tutto logica ed ispirata ai suddetti principi, ha correttamente qualificato la fattispecie concreta nel delitto di cui all'art. 605 c.p., piuttosto che nel delitto di cui all'art. 610 c.p.

In motivazione si evidenzia che l'episodio che fece definitivamente degenerare la situazione fu quello relativo all'acquisto dell'autovettura BMW X5, che il Cascella avrebbe dovuto concludere, per soddisfare la richiesta di un cliente del Perricciolo. I giudici, dalle conversazioni intercettate nei giorni successivi alla perquisizione, desumono che il Cascella e il Benignetti non avevano il denaro necessario per il ritiro dell'autovettura, della quale, perciò, continuavano a rinviare la consegna e, non sapendo come fare a procurarselo, temevano che l'ira del Perricciolo che covava nei loro confronti, sarebbe esplosa nel momento in cui quello si fosse reso conto degli imbrogli commessi alle sue spalle.

Viene quindi evidenziato l'episodio relativo all'aggressione subita dal Benignetti all'interno della concessionaria, la sera del 03.03.2015, che è stato autonomamente ricostruito dagli inquirenti, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno registrato proprio le drammatiche fasi del pestaggio subito dal Benignetti, con il Cascella che assisteva impotente, in collegamento telefonico.

I giudici precisano come il Perricciolo non abbia negato di essere stato l'autore della violenta aggressione e che lo stesso abbia spiegato nel corso del suo esame le ragioni della sua condotta e le circostanze che l'hanno scatenata. Inoltre, l'impugnata sentenza dà conto degli elementi costitutivi del reato di sequestro di persona riconosciuto nei confronti del Perricciolo. In particolare, pongono l'attenzione sulla privazione da parte dell'agente della libertà personale della persona

offesa per un apprezzabile lasso temporale (il Benignetti è stato trattenuto con la forza, per oltre un'ora (dalle 21,15 fino alle 22,30 circa), all'interno dell'ufficio della concessionaria e pertanto hanno riconosciuto) di talchè si evince il presupposto oggettivo della condotta consistita nella privazione della libertà di movimento della vittima che si trovava, dunque, nell'impossibilità di recuperare agevolmente la sua condizione di libertà. Sul punto, si osserva che proseguire oltre nella valutazione del profilo dell'apprezzabilità del lasso temporale richiesto per l'integrazione del reato in parola, significherebbe penetrare nelle valutazioni di merito rimesse all'esclusiva cognizione dei giudici delle due prime fasi di giudizio e come tali inibite invece alla Corte di legittimità.

Ancora, le minacce e le percosse ricevute dal Benignetti in quella sede costrinsero innanzitutto quest'ultimo a telefonare al Cascella al fine di intimargli l'immediata consegna dell'autovettura BMW X5. I giudici affermano che la drammatica sequenza dell'aggressione, registrata dalle intercettazioni ambientali, attive nella concessionaria, offre piena prova delle condotte degli imputati, le quali risultano autonomamente sussumibili nella fattispecie di violenza privata, contestata al capo 28) dell'imputazione.

Ulteriore elemento sul quale i giudici pongono l'attenzione ai fini della responsabilità per il reato di cui all'art. 605, è la coazione morale posta in essere dal Perricciolo e dai suoi complici, che, ad avviso dei giudici, non ha operato solo nei confronti del Benignetti, costringendolo a telefonare al suo amico Cascella, ma anche nei confronti di quest'ultimo. Invero, si sottolinea come la pressione psicologica a cui il Cascella venne esposto, costretto ad assistere impotente al pestaggio dell'amico, il quale lamentandosi per il dolore dci colpi infertigli, lo supplicava di tornare e di consegnare il veicolo, così come pretendevano i suoi aguzzini, ha avuto certamente un'efficacia persuasiva determinante nella consegna della vettura, in un contesto in cui il terrore del Cascella per la vendetta del Perricciolo era tale che, egli non ebbe neanche il coraggio di consegnare l'autovettura in concessionaria, lasciandola presso un distributore di carburanti.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato contestato al capo 29), i giudici hanno ripreso quanto osservato dal Tribunale secondo cui la prolungata privazione della libertà personale del soggetto assume rilevanza autonoma rispetto a quel minimo di privazione della libertà sufficiente per indurre il Benignetti a telefonare al Cascella e, dunque, a conseguire gli scopi della contestata violenza privata; del resto, ad integrare la prova della piena intenzionalità (e della sua esplicita manifestazione al soggetto passivo) di una condotta finalizzata ad una duratura privazione della vittima della propria libertà di locomozione è stata evidenziata l'esortazione del Perricciolo allo Storlazzi perché chiudesse gli accessi al locale. E'

stato quindi ritenuto pienamente configurabile il concorso, posto che vi è stata lesione, contemporaneamente, sia della libertà psichica del soggetto, costretto a telefonare al Cascella, sia della sua libertà di locomozione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, i giudici si sono uniformati ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e quindi manifestamente infondata è la prospettazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe assorbimento della condotta di sequestro di persona in un'unica progressione criminosa finalizzata ad ottenere lo scopo perseguito ex art. 610 c.p., dovendosi confermare, sul punto, la sentenza appellata.

33.20. Il ventesimo motivo è infondato.

Anzitutto, ad avviso dei giudici di primo grado sussiste la circostanza aggravante contestata in virtù dei seguenti elementi: l'impiego di uno strumento idoneo ad offendere, ovvero la mazza; la coazione morale posta in essere dal Perricciolo e dai suoi complici, operata non solo nei confronti del Benignetti, costringendolo a telefonare al suo amico Cascella, ma anche nei confronti di quest'ultimo; la pressione psicologica a cui il Cascella venne esposto, costretto ad assistere impotente al pestaggio dell'amico che ha avuto certamente un'efficacia persuasiva determinate, unitamente all'implicita promessa che analogo trattamento avrebbe potuto essere riservato allo stesso Cascella o addirittura ai suoi familiari, qualora quello non avesse ottemperato alla richiesta del Perricciolo; le telefonate intercettate, nei giorni successivi all'aggressione, palesavano in modo evidente che il Cascella era terrorizzato all'idea di poter fare la stessa fine dell'amico e soprattutto che il Perricciolo potesse rivolgere la propria vendetta nei confronti della sua famiglia.

Ancora, i giudici ritengono non rilevante ai fini della non configurabilità della fattispecie estorsiva, contestata al capo 29) dell'imputazione, in relazione alle minacce cui il Cascella venne sottoposto, al fine di indurlo alla consegna del veicolo, la circostanza, (certamente probabile, anche se non puntualmente provata), che il Perricciolo avesse effettivamente diritto alla consegna dell'auto. Il collegio giudicante ha ritenuto di aderire, in quanto maggiormente aderente al caso di specie, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, circa la distinzione tra la fattispecie di estorsione contestata e quella, che l'imputato ha evocato, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mediante violenza o minaccia alle persone.

Nel caso di specie, i giudici sottolineano che la violenza del Perricciolo si è tradotta in una brutale aggressione nei confronti del Benignetti che, a seguito della stessa, ha anche riportato delle non trascurabili lesioni; che la violenza psicologica esercitata contemporaneamente nei confronti del Cascella per la sua intensità,

rasenta la tortura; che è egualmente grave la minaccia di estendere tale trattamento anche ai familiari della vittima.

Pertanto, pur prescindendo dalla carenza di prove, in ordine alla fondatezza della pretesa in tal modo esercitata dal Perricciolo, la Corte di appello ritiene che il disvalore delle condotte accertate non possa essere certamente assorbito dalla più lieve fattispecie di ragion fattasi. A tal proposito, richiamando alcune sentenze in materia della giurisprudenza di legittimità, i giudici hanno valorizzato: la circostanza che il Perricciolo non abbia negato la propria responsabilità in ordine all'aggressione del Benignetti emersa peraltro, in maniera lampante, dal compendio probatorio; il fatto che lo stesso abbia ripudiato la contestazione del reato di estorsione aggravata, con riguardo alle pressioni effettuate nei confronti del Cascella, ritenendo la propria condotta qualificabile in termini di legittima reazione agli imbrogli da quello orchestrati a suo danno; inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo al Cascella di diritti sull'autovettura, questione non provata né in positivo né in negativo, affermano che l'oggetto materiale della disposizione a seguito della pretesa estorsiva può essere, anche e semplicemente, la situazione di fatto del possesso della cosa, situazione che, astrattamente, è oggetto di tutela giuridica e la cui compromissione mediante minaccia di mali ingiusti integra il delitto di estorsione in quanto un tale possesso, ottenuto senza ricorso alle vie legali, assume connotati di ingiusto profitto. Pertanto, in virtù della descrizione dei gravi fatti operata sostengono che vi è stato ricorso a forme assolutamente esorbitanti di violenza e pressione psicologica e che intuibile e non provata nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di segno contrario, è stata ritenuta la piena legittimità della pretesa del Perricciolo e la sua ipotetica azionabilità in giudizio.

Orbene, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez.II n. 22935/ 2012; Id., n. 51433/2013; Id. n. 24292/2014; Id. n. 33870/2014; Id. n. 46628/2015; Id. n. 44674/2015; Id. n. 42734/2015; Id. n. 23765/2015) e secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite (SS.UU.29541/2020) per ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, occorrerebbe, pertanto, che l'agente sia soggettivamente, pur se erroneamente, ma plausibilmente, convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale.

Deve essere altresì precisato che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il reato di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono tra loro in relazione all'elemento soggettivo da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (SS.UU.29541/2020): Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume, pertanto, decisivo

rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata; nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purchè l'agente in buona fede e ragionevolmente, ritengo di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere *contra jus* perchè privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli". Inoltre, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve quindi essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. V, n. 2819/2014; Sez. II, n. 46288/2016). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto della legittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poichè il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo".

E' stato, infine, già evidenziato da questa Corte (Sez. VI, n. 45064/2014) che le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (né verso l'alto né verso il basso) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile.

Inoltre, deve osservarsi che, sebbene l'elemento differenziale sia nel dolo, quest'ultimo deve accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie e quindi, la speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà essere sintomatico del dolo di estorsione. La prova del dolo quindi, in assenza di esplicita ammissione da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ed invero, il dolo può essere altresì desunto da elementi oggettivi e di conseguenza da forme esteriori della condotte e quindi la gravità della violenza e l'intensità della

intimidazione veicolata con la minaccia possono costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva di sopraffazione piuttosto che di soddisfazione di non diritto esistente ed azionabile.

Alla stregua delle seguenti argomentazioni, il ventesimo motivo è da ritenersi infondato avendo la Corte di appello con motivazione immune da vizi e corretta in punto di diritto qualificato correttamente la fattispecie in esame nel reato di estorsione.

33.21. Il ventunesimo motivo è infondato.

Il Collegio ribadisce che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale; in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (*ex multis*, Sez.II n. 45738/2003; Id. n. 16658/2014; n. 47792/2015; Sez. II, n. 20123/2018).

In sentenza si ritiene che le dichiarazioni difensive rese dagli imputati stridano con il contenuto delle intercettazioni ambientali che sono state in precedenza riportate e che manifesterebbero in maniera lampante la loro colpevolezza, in ordine all'aggressione effettuata ai danni dei fratelli Scirocco, con condotta qualificabile in termini di concorso in estorsione aggravata.

I giudici di appello disattendono la doglianza sollevata dal ricorrente circa la mancata derubricazione ex art. 581 c.p.. Ad avviso dei giudici, dall'intercettazione ambientale evocata dalla difesa non si desume, come sostiene la difesa, che il Perricciolo non si sia deciso sul momento ad aggredire gli Scirocco e che lo stesso si fosse predisposto ad un incontro finalizzato esclusivamente ad una tranquilla conversazione, bensì dalla stessa risulta soltanto che il Perricciolo abbia aggredito "da subito" i fratelli Scirocco, ossia abbia fatto semplicemente precedere l'aggressione rispetto al programmato proposito di porla in essere solo quale mezzo di persuasione rispetto alle sue "proposte"; in altri termini, i giudici affermano che, ferma la programmata pretesa minacciosa, la risposta immediatamente ostile di uno dei due Scirocco abbia indotto il Perricciolo a passare immediatamente alle vie di fatto per ottenere, con tali modalità, quanto pretendeva ed era comunque già nell'atto di ottenere tale pretesa con modalità minacciose e violente. Sul punto, la corte riprendendo quanto affermato dal Perricciolo: "non è vero forse che lo volevo subito picchiare", sostiene non che non volesse picchiarlo in assoluto ma che la cosa fosse comunque in programma. Pertanto, la relativa finalizzazione è stata ritenuta evidente.

Allo stesso modo, nella sentenza primo grado si rileva che l'aggressione avvenuta in concessionaria, sebbene non sia stata registrata dai dispositivi di captazione, perché, come è stato riferito dal collaboratore di giustizia, essa si è consumata all'interno dell'officina, dove non erano attive intercettazioni ambientali, significativi sono stati i riscontri alle dichiarazioni del Cavalieri: conversazioni ambientali registrate nel pomeriggio del 12.03.2015, nell'appartamento del Perricciolo, quando quest'ultimo, insieme al Cavalieri ed allo Storlazzi, sono stati ripresi dalle telecamere installate dagli inquirenti nell'abitazione, commentavano l'impresa criminale appena compiuta; dichiarazioni difensive rese dagli imputati che stridano con il contenuto delle intercettazioni ambientali in precedenza riportate e che manifestano in maniera lampante la loro colpevolezza, in ordine all'aggressione effettuata ai danni dei fratelli Scirocco. Precisano altresì che la mancanza di oggettivi riscontri in ordine a quanto riferito dal Cavalieri Alessandro circa l'effettivo pagamento da parte dei fratelli Scirocco delle somme di denaro pretese dal Perricciolo e dai suoi sodali ha giustificato la contestazione del reato in termini di tentativo.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin ora svolte, la Corte riconosce la piena sussistenza nel caso concreto dell'elemento soggettivo, ossia del dolo di estorsione che può agevolmente desumersi dalle modalità attraverso le quali era avvenuto l'incontro tra le due parti.

Si ricorda del resto che ai fini dell'integrazione del reato di percosse è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del dolo generico, da intendersi quale coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, che provochi una sensazione dolorosa al soggetto passivo. Qualora l'agente sia mosso da un diverso intento, la sua condotta può integrare un altro reato. E ancora, il comma 2 dell'art. 581 c.p. prevede che il reato di percosse non possa trovare applicazione nei casi in cui la legge considera la violenza come un elemento costitutivo o come una circostanza aggravante di un'altra fattispecie. Ciò si giustifica con il fatto che in tali casi ci si trova di fronte ad ipotesi di reato complesso che già contengono, al loro interno, le percosse. Lo stesso può, altresì, accadere quando ci si trovi di fronte ad un altro delitto che non può essere commesso se non attraverso delle percosse, le quali risultano, pertanto, da esso assorbite. Il motivo è da ritenersi quindi infondato.

33.22. Il ventiduesimo motivo è inammissibile.

Il ventiduesimo motivo è generico e manifestamente infondato in quanto il ricorrente deduce la sussistenza di molteplici elementi da cui desumere la mancata partecipazione del Perricciolo alla commissione del fatto relativo al capo 39) senza indicare tuttavia quali siano in concreto tali molteplici elementi e quali quelli idonei

ad inficiare la credibilità ed attendibilità del teste Agostinelli. Con le censure proposte il ricorrente lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma in realtà lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni del teste che tuttavia la Corte, con motivazione adeguata, ha formulato invece un'ampia valutazione di attendibilità della fonte. Per giunta, gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono sufficienti a dimostrare la partecipazione del Perricciolo alla commissione del fatto di cui al capo 39) con motivazione scevra da vizi logici dinanzi alla quale non è possibile svolgere alcuna ricostruzione alternativa solo perché la difesa individua ulteriori elementi. Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. VI, n. 47204/2015).

Ebbene, nella specie, l'asserita inattendibilità del teste invocata dalla difesa non scalfirebbe la lucida ricostruzione dei fatti, così come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, che hanno individuato una pluralità di elementi probatori del tutto convergenti. Più in particolare, in ordine all'aggressione nei confronti del Bordignon, i giudici di prime cure sottolineano come la stessa sia stata negata ovvero molto ridimensionata dal Rauti Walter, indotto come testimone dalla difesa del Perricciolo, che in maniera peraltro prevedibile, dati i rapporti che egli ha dichiarato di avere con il Perricciolo ed emersi pure dalle indagini espletate, ha sostanzialmente confermato la versione della vicenda come sostenuta dallo stesso Perricciolo, in occasione del suo esame. Quest'ultimo ha giustificato il suo operato, in ragione delle truffe, che sarebbero state ordite ai suoi danni dalle sedicenti persone offese ed alla sua legittima pretesa di recuperare, sia pure con modalità poco ortodosse, il denaro da quelli trafugato. Si legge ancora che l'imputato ha sminuito l'entità della violenza perpetrata, riducendo l'aggressione ad un mero schiaffone ed ha tentato di giustificare, così come aveva fatto con riguardo ad Agostinelli, la consegna del veicolo da parte di Bordignon, con una spontanea iniziativa di quest'ultimo, per saldare i suoi debiti. Tuttavia, i giudici di merito ritengono che né le dichiarazioni del teste Rauti Walter, né quelle dell'imputato sono idonee ad inficiare la consistenza e la convergenza del quadro probatorio emerso dall'istruttoria, con riguardo all'aggressione subita dal Bordignon Gianmatteo (circostanza confermata anche dalle dichiarazioni rese dagli imputati Cascella e Benignetti), con la conseguenza che non è stata ritenuta mai meritevole di accogli-

mento la richiesta, formulata sul punto dal P.M., in sede di discussione, di trasmissione degli atti del presente procedimento, relativi a tale episodio, alla locale Procura della Repubblica, affinché proceda, in ordine alle fattispecie di reato ravvisabili, con riguardo allo stesso.

Nella sentenza impugnata si afferma anche che il compendio probatorio emerso dall'istruttoria è tale da offrire adeguato supporto all'ipotesi criminosa contestata al Perricciolo, al Petrolati e al Calvari i quali, ciascuno con le rispettive condotte, di carattere organizzativo e direttivo per i primi due, meramente esecutivo, per il terzo, hanno contribuito a portare a compimento l'estorsione di cui fu vittima l'Agostinelli.

Sul punto, la Corte di appello disattende la doglianza del ricorrente circa l'attendibilità e l'assenza di riscontri esterni dell'esame dell'Agostinelli. Invero, si legge in sentenza che, a prescindere dall'esame difficoltoso e sofferto, non può desumersene l'inattendibilità dell'Agostinelli che, nell'ambito di una vicenda in fatto comunque complessa e lunga da ricordare, ha esordito con una sintesi assolutamente lucida che ha trovato innumerevoli conferme dai tabulati, dalla cronologia delle intestazioni della vettura Audi, dalle dichiarazioni del Pietrinferni, dall'esame dei documenti dell'inesistente avvocato Cordara. I giudici sostengono quindi che le dichiarazioni del teste hanno offerto una descrizione della vicenda pienamente corrispondente a quanto riferito dal Cavalieri con riguardo al racconto ricevuto dal Petrolati, sul fatto di avere estorto l'autovettura Audi ad un soggetto con problemi di disabilità ad una mano.

Ora, se è vero che il Perricciolo non risulta presente nell'episodio della temporanea sottrazione dell'Audi lo stesso, ad avviso dei giudici, è certamente tra gli autori del temporaneo spossessamento di un'altra vettura (Citroen C1) anch'essa sottratta all'Agostinelli presso la casa di Perricciolo e con il concorso dello stesso.

Inoltre, la Corte evidenzia alcuni elementi determinanti che ostano assolutamente a ritenere l'estraneità del Perricciolo stesso: le dichiarazioni del Pietrinferni; il massiccio riscontro delle localizzazioni dell'Agostinelli, tramite tabulati, in territorio di Montegranaro offrono al rispettivo racconto relativo ad una molteplicità di incontri per convocazioni ricevute presso la casa di Perricciolo; infine, il fatto che nemmeno il Cavalieri abbia menzionato il Perricciolo a proposito dell'auto estorta e che il Perricciolo sia estraneo, è stato ritenuto irrilevante in quanto il Cavalieri aveva riferito quanto sapeva dal Petrolati.

33.23. Il ventitreesimo motivo è inammissibile.

Sul punto valgono le stesse argomentazioni svolte in precedenza in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle

persone e quello di estorsione che si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Pertanto, chiarita la questione relativa alla inconfigurabilità del delitto di cui all'art. 393 c.p., svolte in precedenza e a cui si rimanda, non meritano ulteriore approfondimento le contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. che il giudice di merito ha ben delineato, avuto riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi delle due fattispecie e sulle quali il ricorrente non pone specifici motivi di censura limitandosi a contestare la liceità del credito del Perricciolo vantato nei confronti dell'Agostinelli richiamando l'esame del Perricciolo e le dichiarazioni del teste D'Elia Domenico.

Si osserva altresì che anche la doglianza circa la mancata derubricazione ex art.393 c.p. con l'esclusione dell'aggravante e la rideterminazione trattamento sanzionatorio, è stata ritenuta infondata dalla Corte di appello. Quest'ultima, da un lato fonda il suo convincimento richiamando le particolari modalità minacciose con cui sarebbe stata richiesta la somma asseritamente dovuta per desumerne, in accordo con l'orientamento di legittimità già citato a proposito dell'estorsione in danno del Cascella nel motivo n.19, la sussistenza in ogni caso della fattispecie estorsiva; dall'altro, sottolinea anche che la mera asserzione, ad opera dell'imputato, dell'esistenza di crediti in suo favore non fornisce la doverosa prova di esistenza di un credito azionabile; infine, volge l'attenzione sulla circostanza che a fronte di un credito che il Perricciolo quantificava in 7.000,00 euro, non potrebbe ritenersi esercizio di un proprio diritto l'avvenuto impossessamento di una vettura del valore di euro 20.000,00.

33.24. Il ventiquattresimo motivo è infondato.

In relazione al Capo 31) la richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) con diminuzione di pena ex art. 116 co 2 c.p. è stata rigettata dalla Corte di appello. Quest'ultima disattende la circostanza evocata dal Perricciolo ossia la presenza di soggetti estranei che si sarebbero impossessati del bottino in virtù dell'assenza di tracce di questi soggetti sia in fase di accordi sia in fase di "ripiegamento" dopo l'intervento dei carabinieri, né tali altri soggetti risultano menzionati da alcun altro degli imputati; osserva altresì che se veramente il bottino fosse stato sottratto da terzi, non si comprende perché il Perricciolo l'avrebbe suddiviso dando varie centinaia di euro ciascuno al Ballarini, al Corleto, al Pietrinferni (pur se suo precedente debitore) ecc. che riferiscono tale circostanza; quanto all'utilizzo dei *kalashnikov*, la corte osserva anzitutto che il delitto di rapina con l'uso di armi risulta si sia già perfezionato al momento del precedente

intervento della finta polizia con pistole (forse solo giocattolo), che la presenza dei *kalashnikov* nella successiva fase è desumibile dalle dichiarazioni di due delle vittime della rapina; peraltro, sottolinea che la questione non muta la sostanza giuridica della contestazione per cui l'imputato è stato condannato.

La Corte di appello risponde anche in merito al fatto che la vicenda non sarebbe inquadrabile nel delitto di truffa, richiamando sul punto le considerazioni svolte in sentenza di primo grado e con riferimento all'esame della posizione del Benignetti.

Inoltre, "la sceneggiata" evocata dal ricorrente come fattore da cui desumere la non volontà del Perricciolo di fare una rapina, è stata ritenuta infondata in quanto, come si legge in motivazione, un conto è porre in essere, apertamente, una rapina, assumendosene la responsabilità ed innescando possibili rappresaglie, un conto è porre in essere la rapina simulando un intervento della Polizia e dunque senza "firmarla". Inoltre, sottolineano come non sia stato possibile, in sede di merito, scartare l'eventualità che la prospettiva di una rapina così astuta in danno di soggetti che facevano dell'astuzia truffaldina uno stile di vita abbia, a sua volta, giocato un ruolo nella motivazione (pagg. 242 e ss. del provvedimento impugnato)

In definitiva, la Corte di appello ritiene che possa essere affermata la responsabilità di tutti gli imputati per il reato di rapina aggravata, a loro ascritto al capo 31) dell'imputazione.

Ancora, con particolare riferimento al Perricciolo, a fronte delle evidenze emerse a suo carico dall'istruttoria dibattimentale, la Corte sostiene che lo stesso abbia cercato di offrire una sua ricostruzione della vicenda, scarsamente credibile e finalizzata a sgravare da responsabilità gli altri complici.

Sempre a fronte delle evidenze emerse dall'istruttoria dibattimentale, ad avviso dei giudici, risulta palese la strumentalità delle dichiarazioni rese dagli imputati, rispetto all'obiettivo difensivo di attenuare la gravità dei fatti accertati: si legge infatti che, alternando verità e menzogne, ciascuno di essi ha cercato di assemblare le risultanze istruttorie, in modo tale da prospettare una riqualificazione dei fatti accaduti il 26.07.2014 a Montegranaro, in termini di truffa, piuttosto che di rapina. Invero, sul punto, la Corte di appello con motivazione logica, non contraddittoria e richiamando i principi espressi da questa Corte, qualifica correttamente la fattispecie affermando che ciò che caratterizza la fattispecie di rapina, rispetto alla truffa è proprio l'azione violenta che determina l'atto di disposizione patrimoniale che, nella fattispecie di truffa, la vittima pone in essere, in quanto indotta in errore dagli artifici e raggiri del soggetto agente. Inoltre, ad avviso dei giudici, non conta, ai fini della configurabilità del più grave delitto in contestazione,

che l'azione violenta sia soltanto inscenata da soggetti, in ipotesi, forniti solo di armi finte.

Si evidenzia altresì che, oltre alla circostanza pacifica che i correi si fossero travestiti da poliziotti ed avessero simulato un intervento nel casolare, al fine di catturare un famoso truffatore da tempo ricercato, con tanto di conseguenti perquisizioni e sequestri, gli elementi emersi dall'istruttoria hanno consentito di affermare, con sufficiente certezza, che i finti poliziotti fossero armati di pistole.

Orbene, giova osservare che il motivo è articolato sulla dedotta violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) oltre che sul vizio di motivazione: quanto al primo profilo, l'erronea applicazione della legge penale sostanziale è stata prospettata sottolineando la erroneità della qualificazione del fatto come riconducibile ad una determinata ipotesi di reato. Ritiene il collegio che i giudici di merito abbiano correttamente inquadrato l'episodio nella ipotesi di reato di cui all'art. 628 c.p.; questa Corte ha più volte ribadito che per la configurabilità del reato di rapina, ad integrare l'elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto (Ex multis, Sez. VI, n.35619/2006; Sez. I n. 46.118/2009;Sez. II n. 10.586/2009; Sez. II n. 15.702/2018).

Pertanto, si ribadisce che la sussistenza o meno della minaccia è un accertamento di fatto che, in quanto logicamente e congruamente motivato sulla base delle risultanze istruttorie, non si presta ad alcuna censura di legittimità ribadendo che, ai fini dell'art. 628 c.p., deve ritenersi integrare gli estremi della minaccia anche il comportamento deciso, perentorio ed univoco che, per le concrete modalità con le quali viene posto in essere, sia idoneo ad incutere timore e a suscitare nel soggetto passivo la preoccupazione di un danno ingiusto.

Il motivo quindi, ferma la sua infondatezza, si palesa a tratti anche inammissibile in quanto generico e assolutamente privo di specificità nelle sue articolazioni (in quanto reiterativo di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello). Difatti, i molteplici elementi dai quali si dovrebbe desumere la mancata partecipazione del Perricciolo alla rapina non solo non sono indicati in concreto, ma sembrano riferirsi piuttosto all'assenza di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e si limitano alla contestazione della ricostruzione dei fatti effettuata, in modo congruo e ragionevole, dai giudici di merito.

In proposito, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di

questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. II, n. 30918/2015) e che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchè sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. VI, n. 13809/2015).

33.25. Il venticinquesimo motivo è inammissibile.

In tema di ravvisato concorso "anomalo" nella rapina, a fronte di una azione collettiva nell'ambito della quale si verifichi un evento più grave rispetto a quello oggetto di sicura realizzazione comune "primaria", l'elemento fattuale che consente di dare al concorso di persone una differente morfologia, sta nell'analisi probatoria delle caratteristiche dell'accordo criminoso e nella fissazione del grado di consapevolezza di ciascuno dei concorrenti circa le modalità realizzative, atteso che lì dove sia identificabile - con certezza - una forma di effettiva "adesione" all'evento ulteriore (pur di raggiungere lo scopo primario), si avrà concorso pieno con dolo eventuale, mentre lì dove tale evento sia qualificabile in termini di mera "prevedibilità" (sia pure in rapporto ai contesti effettivi di produzione dell'evento) si avrà concorso anomalo ex art. 116 c.p.. Va altresì ribadito che l'analisi delle concrete forme dell'accordo criminoso in assenza di prova diretta è per forza di cose indiziaria e si basa sui segni esteriori aventi elevata capacità indicativa.

I giudici di merito, nel caso in esame, hanno ritenuto infondata la prospettazione della difesa relativa all'ipotesi di concorso anomalo, in quanto è risultato evidente la prova dell'iniziale preordinazione, da parte del Perricciolo, dell'atto di forza di cui parlava il Ballarini, nei termini dell'intervento armato dei poliziotti sulla scena "allestita" facendo crèdere alle vittime di essere in procinto di concludere con successo una truffa nei confronti di Benignetti. Nell'escludere l'applicazione della disciplina del concorso anomalo prevista dall'art. 116 c.p. al caso di specie, i giudici hanno ribadito che il contesto nel quale maturava la vicenda delittuosa e la sequenza criminosa attraverso cui si concretizzava l'assassinio di R.N., appariva il frutto di un'azione preordinata e pienamente condivisa dagli aggressori e pertanto

non ha consentito di prefigurare gli eventi delittuosi in esame come conseguenza di fattori eccezionali e non prevedibili dal ricorrente. Sul punto ha richiamato la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: "La configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 c.p. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminoso di base" (Sez. VI, n. 6214/2011; Sez. III, n. 44226/2013).

La responsabilità è stata dunque benevolmente ascritta agli imputati a titolo di concorso ordinario: si deve precisare per completezza, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità può configurarsi un concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. esclusivamente nei casi in cui l'evento ulteriore, benchè prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 c.p., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. I, n. 11595/2015). Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. I, n. 4330/2011), che ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia); sicchè non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 c.p., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. IV, n. 49897/2018). Pertanto, il venticinquesimo motivo oltre che manifestamente infondato, presenta profili di inammissibilità perché generico.

33.26. Il ventiseiesimo motivo è inammissibile.

Il ventiseiesimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali, e certo non illogiche, argomentazioni al proposito spese in sentenza e svolge una critica del tutto generica e sganciata da esse, ignorando anche che detta motivazione delinea, appunto, il ruolo di tutti gli associati i quali, unitamente al ricorrente, raggiungono il numero minimo richiesto dall'art. 416 c.p.

In diritto, poi, la sentenza impugnata ha certamente fatto buon governo dei consolidati principi secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. II, n. 16339/2013). La predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. III, n. 2039/2018), potendo peraltro l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. VI, n. 38524/2018).

Neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. III, n. 2039/2018). Ciò che conta per la integrazione della fattispecie associativa è che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. VI, n. 19783/2013), un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. II, n. 20451/2013).

Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, peraltro, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. II, n. 53000/2016). In quest'ottica, anche gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio

relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento di costoro nell'organizzazione, specie quando siano dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonchè delle modalità della loro esecuzione (Sez. V n. 21919/2010). Di conseguenza, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine può integrare, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla sussistenza di un programma delittuoso comune partecipazione al reato associativo. Inoltre, va ribadito che, a differenza di quanto affermato dalla difesa ricorrente, anche le intercettazioni possono costituire prova della partecipazione alla associazione finanche quando non vedano coinvolto l'indagato-imputato (Sez. VI, Sentenza n. 8211/2016).

Non fondato è quindi il motivo di ricorso relativo anche al fatto che la non configurabilità del reato associativo a carico del Perricciolo deriverebbe dalla circostanza che allo stesso non è stato contestato alcun reato-fine.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire altresì che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha motivo di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (Sez. VI, n. 20994/2003).

Pertanto, le censure che riguardano il reato associativo sono assolutamente generiche, proposte per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondate. E' evidente il tentativo del ricorrente di spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, peraltro in maniera ipotetica, senza misurarsi con gli argomenti concretamente e specificamente spesi dalla Corte di appello per ritenere la sussistenza del sodalizio e la sua consapevole partecipazione ad esso. Egli ne propone una diversa lettura, non ammessa in questa sede.

Nella specie, a pag. 504 e ss. della sentenza di primo grado si legge che quando il programma criminoso, concordato dagli associati e sorretto da un'idonea e funzionale struttura di uomini e mezzi organizzati, includa non solo la commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche altri reati, le due fattispecie, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ed all'art. 416 c.p., possono concorrere tra loro. I giudici precisano che gli elementi costitutivi di quest'ultimo reato, sono gli stessi presi in considerazione, al fine di dimostrare la sussistenza della fattispecie di reato, contestata al capo 34) dell'imputazione. Pertanto, hanno

reputato esistente un programma criminoso, avente ad oggetto una serie indeterminata di reati e soprattutto, di una struttura organizzata, ampiamente dotata di mezzi idonei alla commissione di attività delinquenziali e gerarchicamente ordinata nei vari ruoli, ricoperti da ciascuno dei partecipi. Osservano altresì che le condotte criminose che sono state accertate e la rapina del 26.07.2014 costituiscono precisa attuazione del programma criminoso concordato, integrando prevalentemente fattispecie di reati contro il patrimonio e sono risultate strumentali al reperimento delle risorse da investire nel lucroso traffico di sostanze stupefacenti, che costituiva, quindi, la principale attività dei correi. Allo stesso modo, anche le attività estorsive poste in essere dagli imputati sono risultate strumentali ad assicurare il profitto di quell'attività. Il programma delinquenziale perseguito dagli imputati, secondo i giudici, era foriero di ulteriori futuri sviluppi, stroncati solamente grazie al tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine.

Di particolare rilievo, nell'ambito della complessa organizzazione di mezzi, per il perseguimento delle loro illecite finalità, è stata reputata la disponibilità di: basi logistiche, come la concessionaria ed i vari appartamenti presi in locazione, anche come luoghi dove nascondere le armi e gli altri strumenti necessari per la commissione dei reati; di una società di comodo, dietro il cui schermo si nascondevano illeciti commerci; di armi, sempre pronte, nell'ipotesi in cui fosse necessario esprimere un grado di potenza criminale idoneo ad incutere timore o a superare la forza di altre realtà delinquenziali; di autovetture e documenti falsi, divise ed altri segni distintivi delle Forze dell'Ordine, il cui possesso da parte dei correi è stato riscontrato dalle dichiarazioni del Cavalieri Alessandro, circa la loro intenzione di dedicarsi alle rapine nei confronti degli spacciatori.

Viene inoltre evidenziato il ruolo direttivo del Perricciolo che si manifestava nel fatto di dirigere e coordinare l'attività dei complici, in relazione anche alle imprese criminali diverse dal traffico di sostanze stupefacenti, come è emerso, in maniera concreta, in relazione all'organizzazione della rapina del 26.07.2014. Gli stessi, si legge, programmavano e disponevano le azioni punitive nei confronti dei debitori morosi e di coloro che non rispettavano gli accordi presi. I medesimi, inoltre, cooperavano, in maniera paritaria, nella gestione delle attività della concessionaria, di cui erano gli effettivi titolari.

Ancora, si legge in motivazione che, se si è ritenuto insufficiente il compendio probatorio per affermare il coinvolgimento dell'imputato nell'illecito traffico di sostanze stupefacenti del gruppo criminale, nessun dubbio si può nutrire, in ordine alla sua colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 c.p.

In linea con la sentenza di primo grado si pone la motivazione dei giudici di secondo grado i quali, da pag. 300 in poi si soffermano sul capo 35) dell'imputazione evidenziando che, contrariamente a quanto osservato in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il materiale probatorio, quanto all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., appare adeguato a fondare non solo l'affermazione della sussistenza della fattispecie associativa, ma la rispettiva condanna degli appellanti in relazione al ruolo da ciascuno ricoperto.

Sostengono che appare evidente che vi sia stata un'associazione a delinquere come struttura organizzata dedita al servizio di una moltitudine ed una varietà indefinita di reati commessi dai compartecipi, tra cui, anche, delitti in materia di stupefacenti, ma anche rapine, estorsioni, aggressioni fisiche, truffe, delitti di falso, intestazione fittizia, detenzione di armi ed altro, e gli elementi evidenziati in sentenza danno atto del fatto che l'entità organizzata, secondo ruoli abbastanza standardizzati, andava oltre la commissione dei singoli reati, assumendo per ciò stesso un connotato di pericolosità riconducibile alla sua stessa esistenza. Sul punto richiamano alcune vicende accadute: la brutale aggressione nei confronti dei Romani per la vicenda della Ferrari; la rapina organizzata con la raccolta della squadra per la "partita" i compartecipi rispettavano le direttive del Perricciolo e del Petrolati senza avere preventivamente concordato un proprio guadagno, ma venendo ricompensati, a discrezione del Perricciolo, solo ad impresa conclusa; la ripetitività delle condotte di violenza posta in essere all'interno dei locali della concessionaria quale prassi normale e tendenzialmente indeterminata;

In ordine invece al profilo soggettivo, i giudici sottolineano come sia innegabile che ciascuno dei compartecipi ben conoscesse e percepisse il fatto di essere in presenza di una condotta svolta in forma associata e finalizzata alla commissione di un programma delinquenziale tendenzialmente indeterminato. Pertanto, la rispettiva condotta svolta da ciascuno degli appellanti è stata ritenuta di particolare significatività con riferimento, oltre alla conoscenza, di per sé insufficiente, alla partecipazione ad una o più delle imprese che si evidenziano come particolarmente dimostrative di un'attività criminale organizzata.

Infine, con particolare riferimento alla posizione del Perricciolo, viene rimarcato il ruolo direttivo ricoperto dallo stesso (i giudici si riportano integralmente a quanto affermato dai giudici di primo grado) e ribadiscono la piena responsabilità dello stesso al capo 35) dell'imputazione sulla base dei seguenti elementi valorizzati: il carattere indeterminato del programma criminoso, la sua natura organizzata con l'apprestamento di mezzi, materiali e ruoli tendenzialmente ripetitivi per ribadire la partecipazione del Perricciolo in posizione di preminenza, tanto da retribuire gli altri sodali in occasione della rapina di cui al capo 31, precedentemente

organizzata a casa sua; la piena disponibilità delle armi inizialmente rinvenute e soprattutto di quelle fatte in seguito rinvenire; l'abitudine ad impartire secche disposizioni venendo immediatamente assecondato quando chiede un'arma o un po' di droga dal nascondiglio (vicenda Storlazzi/Nicolosi/incendio).

Elementi che designano la particolare pregnanza della posizione da riconoscere al Perricciolo all'interno della compagine associata.

33.27. I motivi da ventisettesimo al ventinovesimo, già oggetto di congiunta illustrazione, sono infondati.

Il ventisettesimo motivo in relazione al capo 20), il ventottesimo in relazione al capo 25), il ventinovesimo motivo attinente ai capi 26), 27), 28), 29) dell'imputazione, sebbene si riferiscano a capi d'imputazione diversi, possono essere trattati congiuntamente in quanti afferiscono tutti al trattamento sanzionatorio e al mancato rinascimento dell'attenuante dello stato d'ira.

Giova evidenziare che ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n.2 c.p. occorrono: lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta"(ex multis, Sez. I, n. 16790/2008;Id. n.5056/2011; n. 21409/2019; Sez. VI n.29259/2020)

Quanto, invece, alla questione della estraneità della vittima al fatto ingiusto integrante la provocazione, si registrano sul punto i seguenti insegnamenti: "al fine di ritenere configurabile la circostanza attenuante della provocazione nell'ipotesi di reazione del soggetto provocato diretta contro persona diversa dal provocatore, occorre che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti e, quindi, è necessaria, se non una sua compartecipazione nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o di solidarietà - tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo" (Sez. I, n. 35607/2012) Ne deriva che ai fini del riconoscimento

dell'ira e della reazione rivolte contro terzi legati al provocatore da vincoli di parentela, da legami giuridicamente e moralmente apprezzabili o comunque da solidarietà, occorre, pertanto, la sussistenza di un nesso di causalità tra fatto del provocatore, i rapporti di costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo.

Sebbene lo stato d'ira costituisce uno degli elementi della fattispecie in cui si compendia l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, deve escludersi che possa reiterarsi indeterminatamente giustificando l'applicazione dell'attenuante al reato, costituito da una serie di comportamenti antigiuridici analoghi che si replicano nel tempo, perchè una reazione emotiva a un fatto ingiusto non deve tradursi nella espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento possa dare riconoscimento (Sez. VI, n. 10006/1991; Sez. VI, n.31496/2017)

Va rammentato e ribadito infatti che, ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 2, si richiede, dissimilmente dall'esimente della legittima difesa, non la proporzione tra la reazione e l'offesa, ma l'adeguatezza di quella a questa, quale esaustivo e utile parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non sarebbe conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui (Sez. I, n. 10765/1993); è stato, peraltro, chiarito che il nesso di adeguatezza causale, che deve avvincere la reazione dell'agente al fatto ingiusto altrui, va escluso in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. I, n. 52766/2017).

Va, altresì, evidenziato che la circostanza in esame si può configurare anche nel caso di reato commesso da persona diversa dal provocato, ma in questo caso, per poter affermare la sussistenza dell'indispensabile rapporto di causalità tra offesa e reazione, è necessario che l'agente sia legato allo stesso provocato da vincoli di solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili (Sez. I, n. 2554/1995; Id. n.37631/20209.

Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio quanto segue in relazione al caso di specie:

1) In ordine al ventisettesimo motivo relativo al capo 20, si legge a pag. 312 e ss. della sentenza di appello, che l'invocata attenuante la cui richiesta è reiterata in questa sede non è stata concessa in quanto in nessun caso è stato rinvenuto uno stato d'ira provocato da altrui condotta ingiusta. A tal proposito, i giudici richiamano l'episodio dell'incendio in cui il Perricciolo non era il soggetto coinvolto e le modalità del fatto erano poco chiare. La corte quindi esclude in capo al Perricciolo la presenza di una reazione provocata trattandosi piuttosto di un'abitudine del Perricciolo di risolvere con mezzi violenti le controversie di qualsiasi genere.

2) Quanto all'attenuante della provocazione negata dai giudice di merito e la cui richiesta è stata reiterata in questa sede con il motivo 28 relativo al capo 25) avente ad oggetto la mancata riscossione di un credito, per giunta relativo ad affari illeciti, la Corte afferma che sarebbe veramente una cosa singolare se ogni volta che un soggetto non riscuote un credito possa accampare lo stato d'ira e la provocazione. Invero, a pag. 331 e ss. si legge che l'azione violenta alla quale il Perricciolo ha ammesso di aver contribuito con la propria condotta è perfettamente ascrivibile al delitto di estorsione aggravata, oggetto di contestazione. Ad avviso dei giudici la causa illecita della pretesa creditoria, vantata dai correi nei confronti della vittima dell'aggressione, esclude quindi la possibilità di configurare la più lieve fattispecie di ragion fattasi. Inoltre, viene posta l'attenzione sull'episodio dell'aggressione nei confronti del Murataj Francesko, da parte del Perricciolo e all'utilizzo di un oggetto idoneo ad offendere (due manici di piccone). Ancora, i giudici sottolineano l'ammissione del Perricciolo nel corso del suo esame e quindi il suo coinvolgimento nel pestaggio dell'albanese, anche se lo stesso aveva dichiarato di non conoscerne il nome e di essere stato estraneo alle pretese economiche. Sul punto, i giudici precisano che la violenta aggressione all'albanese raccontata dal Cavalieri ha trovato riscontro nelle risultanze dell'attività tecnica di intercettazione, svolta dagli inquirenti, della quale il collaboratore non poteva avere cognizione, nel momento in cui rese le prime dichiarazioni accusatorie, in merito all'episodio in questione.

3) In relazione infine ai capi 26-29), i giudici di appello escludono anche in tal caso l'improvvisa rabbia del Perricciolo, evidenziando che si è in presenza di una sua decisione di porre fine, una volta per tutte, ad una generale situazione di insoddisfazione per l'operato del Cascella, che ormai da lungo tempo sospettava di infedeltà.

Infondati sono quindi i motivi relativi al mancato riconoscimento della attenuante della stato d'ira di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2 in quanto la Corte di Appello ha fatto presente che la condotta del Perricciolo non si era affatto risolta in una impulsiva e unica reazione provocata, ma si è di fronte all'estrinsecazione dell'abitudine del Perricciolo di risolvere con mezzi violenti le controversie di qualsiasi genere.

33.28. Il trentesimo motivo è inammissibile.

L'accoglimento del motivo dedotto dalla difesa relativo al mancato riconoscimento dell'attuante di cui all'art. 74 comma VII dpr 309/90, è stato ritenuto assorbente in quanto il Perricciolo è stato assolto per non aver commesso il fatto quanto al capo 34) dell'imputazione (74 DPR 309/1990). Sul punto, si sostiene

che, sebbene la sentenza di primo grado sia ricca di conversazioni che riguardano il Perricciolo e, soprattutto, ricca di descrizioni dello stesso come il principale protagonista dell'associazione, deve prendersi atto della differenza tra quanto contestato e quanto definitivamente ritenuto provato, a carico dello stesso, in materia di stupefacenti: il concorso del Perricciolo in uno solo dei vari viaggi di approvvigionamento che gli venivano ascritti, l'accertata cessione limitatamente a Marcaccio Noemi, la cessione a Nicolosi, l'accordo con Ballarini di cui al capo 13. I giudici precisano che se è vero che dal tenore delle ulteriori conversazioni si possa ritenere verosimile che il Perricciolo abbia commesso ulteriori condotte e che, comunque, si sia interessato delle vicende dei coimputati in materia di stupefacenti, tuttavia, non risulta possibile, in ragione delle intercettazioni, avere riscontro di una partecipazione del Perricciolo ad attività organizzata nei termini di cui all'art. 74 DPR 309/1990 in luogo che meramente concorsuale.

Orbene, vanno quindi richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite secondo cui il potere-dovere attribuito al giudice, di ufficio, dall'art. 597 c.p.p., comma 5, "non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello. E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), tale non essendo l'art. 597 c.p.p., comma 5". Neppure l'assenza di alcuna motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio o di un'attenuante "può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado". Ne consegue che, in assenza di alcuna richiesta proposta dalla difesa in sede di appello, neppure in sede di conclusioni, non è censurabile l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 co. VII dpr 309/1990.

Per giunta, dall'esame dell'atto di appello e dei motivi nuovi risulta che l'odierno ricorrente abbia richiesto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 co.7 in relazione solo al capo 34, ovvero al risultato procurato tenendo conto delle condotte collaborative e della volontà di dissociarsi emergente dalle dichiarazioni rese dall'interessato nei confronti dei correi anche in diversi procedimenti e di cui ai verbali che si chiede di acquisire; e anche dai motivi aggiunti risulta che lo stesso abbia contestato il mancato riconoscimento, da parte dei giudici di primo grado, della circostanza attenuante di cui all'art. 74 co.7 in relazione solo al capo 34) ovvero per la non intempestività nella fase dibattimentale della collaborazione e per la sua rilevanza, avendo consentito di scoprire armi che non sarebbero state scoperte e che in caso di scarcerazione avrebbero potuto tornare a disposizione dei sodali, rilevandosi comunque che il sodalizio non può dirsi sciolto fino all'emanazione di sentenza definitiva di condanna.

Pertanto, non solo il potere-dovere ex art. 597 co. V c.p.p. non è stato sollecitato dal ricorrente ma non risulta neanche dedotta coi motivi d'appello la doglianza relativa alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 dpr 309/90 co. VII in relazione ai capi di imputazione 8), 9), 13) e 21) con conseguente assenza di motivazione proprio in virtù della mancata deduzione coi motivi di appello. Infatti, non è fondata la denuncia di carenza della motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di un'esplicita pronuncia su una qualsiasi deduzione difensiva in quanto, l'assorbimento del motivo avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante dichiarato dalla Corte di appello si riferisce all'unico motivo dedotto dal ricorrente in relazione solo capo 34).

Ne discende quindi l'inammissibilità del trentesimo motivo in quanto trattasi di doglianza non dedotta coi motivi di appello.

33.29. Il trentunesimo motivo è inammissibile.

Il 29 ottobre 2019 veniva depositato atto con "motivi nuovi" di appello *ex* art. 585 c.p.p., comma 4.

In particolare, i motivi 5 e 6 aggiunti effettivamente dovevano essere considerati del tutto diversi rispetto all'ambito di cognizione devoluto con i motivi originari e, pertanto, inammissibili. Risulta pertanto corretta in diritto la decisione della Corte di appello di Ancona di non affrontare i temi introdotti nel giudizio di merito solo con i motivi nuovi e, quindi, tardivamente.

I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione (art. 611 c.p.p., comma 1), devono

avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (SS.UU., n. 4683/1998). La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova, dunque, il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti, poichè la "novità" consentita è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano e argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con l'impugnazione originaria(Sez. I n. 40932/2011). I motivi nuovi ammissibili sono, pertanto, quelli con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori (Sez. I, n. 46950/2004), ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez.II, n. 417/2012).

L'imprescindibile vincolo che esiste tra i motivi aggiunti e quelli sui quali si fonda l'impugnazione principale (Sez. II, n. 17693/2018; Sez. I, n. 315/2018; Sez. II, n. 17693/2018) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. II, n. 34216/2014; Sez. VI, n. 47414/2008), anche ove i motivi aggiunti valgano, in ipotesi, a colmare i difetti di quelli originari. Tanto vale anche in relazione a singoli motivi in presenza di ricorso ammissibile rispetto ad altri (Sez. VI n. 9837/2018; Id., n. 6075/2015).

E' opportuno infine ricordare, quanto ai requisiti di ammissibilità dell'appello, che secondo l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità e poi accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Galtelli", l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati dal ricorrente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (SS.UU. n. 8825/2016). Questo perchè la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso (Sez. VI n. 20377/2009). Era stato, inoltre, individuato, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di

diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. VI, n. 1770/2012; Id. n. 39247/2013; Id. n. 392105/2015).

Orbene, a pag. 312 della sentenza impugnata si legge che i motivi aggiunti 5 e 6 relativi il primo all'insussistenza dell'aggravante ex art. 71 d.lgs. 159/11 e il secondo all'insussistenza dell'aggravante ex art. 72 D.lgs. 159/2011 in tema di trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti inammissibili, in quanto non collegati in alcun modo, sotto il profilo contenutistico, con i motivi inizialmente depositati oltre che generici, traducendosi, semplicemente, in un invito al ricalcolo dei periodi e non tenendosi, peraltro, conto di tutte le valutazioni operate in sentenza, pure a proposito del fatto che l'aggravante in questione ricorre anche quando i fatti risultino commessi in un periodo successivo alla cessazione della misura di prevenzione, evento, peraltro, in questo caso nemmeno verificatosi.

In conclusione, la corretta pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti impedisce alla Corte di prendere in esame le doglianze esposte in ricorso che a questi facciano riferimento.

33.30. Il trentaduesimo motivo è inammissibile.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (SS.UU. 12602/2015). Pertanto, la doglianza è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. VI n. 42688/2008) anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. VI, n. 34364/2010; Sez. II, n. 3609/2011; Sez. III, n. 28535/2014)

Il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p., d'altro canto, può essere esclusa

dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI, n. 34364/2010; Sez. III, n. 28535/2014) né quando miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.III, n. 1182/2007;Sez.V, n. 5582/2013). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base alla gravità del fatto, alla serialità dei comportamenti e all'esistenza dei precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità dello stesso (ex plurimis, Sez.VI, n. 41365/2010; Sez. II, n. 3609 /2011; Id., n. 3896/2016; Id., n.14970/2019; Sez. II, n.14970/2020).

Nel caso di specie, da pag. 314 e ss. la Corte in generale rileva che gli imputati che hanno ottenuto le attenuanti generiche equivalenti le richiedono prevalenti facendo leva sull'intervenuta applicazione del giudizio di prevalenza in favore del Perricciolo e del Petrolati in relazione ai quali è stata ritenuta formulabile una valutazione di maggior disvalore in termini di capacità a delinquere, anche in relazione al possesso delle armi successivamente fatte rinvenire; si osserva altresì che la Corte afferma che l'intervenuta applicazione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati, da parte del giudice di primo grado, è espressamente ricollegata non già a particolari motivi di meritevolezza di ciascuno ma all'esigenza di adeguare la pena di ciascuno al disvalore concreto del fatto, in considerazione del carattere particolarmente severo delle pene astrattamente applicabili. Da ciò la Corte ha fatto derivare l'assenza dei presupposti per una valutazione migliorativa in favore di alcuno degli imputati.

Quanto alla valutazione di prevalenza con particolare riferimento alla posizione del Perricciolo, si legge in sentenza che la menzionata avvertita esigenza si è fatta sentire in primo grado con ancora maggiore rilevanza, in virtù delle pene applicabili agli stessi quali promotori, ed ha indotto ad un giudizio di prevalenza cui senz'altro non è rimasta estranea la valutazione dell'apporto collaborativo degli stessi, pur non ritenuto sufficiente a integrare l'attenuante di cui all'art. 74 co 7 DPR 309/1990. Venendo meno la relativa imputazione, è stato ritenuto sussistente un giudizio di prevalenza ritenuta ingiustificatamente generosa, il che ha condotto al rigetto della richiesta di applicare la riduzione di un terzo pieno da parte degli interessati, e che non è suscettibile di riforma peggiorativa, né, di per sé, può portare ad un, altrettanto ingiustificato, giudizio di prevalenza per i coimputati.

In definitiva, non è corretto quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui la Corte non avrebbe valutato il rapporto collaborativo ai fini dell'applicazione delle

circostanze attenuanti né ulteriori elementi, in quanto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non occorre che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

33.31. Il trentatreesimo motivo, infine, è inammissibile.

Ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato(ex multis, Sez. II n. 19907/2009;n.3609/2011;Sez. III, n. 9363/2020).

Va, osservato anche che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. VI, n. 35346/2008). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. III, n. 33773/2007).

Nella specie, la Corte afferma che la cornice edittale è tenuta ben presente nel momento in cui, la rilevante personalità criminale del Perricciolo ne impone un congruo discostamento determinando la pena nei seguenti termini: il reato più grave appare quello di cui al capo 8, per cui, in relazione alla personalità dell'imputato, alla sua generale posizione di preminenza nell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., al numero dei delitti commessi, anche con violenza, al possesso

di armi da guerra ed alle modalità del fatto, avente ad oggetto 350 grammi di cocaina; la pena base congrua appare quella di anni 11 di reclusione ed euro 55.000,00 di multa, da ridurre, per la già riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche -ed in misura inferiore al massimo della riduzione, come fatto in primo grado-, ad anni 8 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 c.p., della Corte di merito, nella specie: la posizione di preminenza ricoperta all'interno dell'associazione, il numero dei delitti commessi anche con violenza, il possesso di armi da guerra e le modalità del fatto. La motivazione appare dunque congrua e logica e tiene conto dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p. Pertanto, il motivo deve ritenersi inammissibile.

34. Riassumendo, conclusivamente, la sentenza impugnata dev'essere annullata, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, con rinvio alla Corte di aappello di Perugia, per nuovo giudizio, limitatamente:

a) ai capi 1) e 3) della rubrica, relativi all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO;

b) ai capi 2) e 4)della rubrica, relativi all'assoluzione dai delitti di cui all'art. 73 dpr 309/1990 contestati a PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO e a STORLAZZI DAVIDE;

c) al capo 2) della rubrica in relazione all'assoluzione di PETROLATI ALESSANDRO solamente con riguardo alle cessioni di stupefacenti dopo il viaggio del 7.11.2014;

d) al capo 9) della rubrica, relativo all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO per il delitto di cui all'art. 73 dpr 309/1990 quanto alle cessioni di stupefacenti, tranne che per l'episodio di cessione a FRANCIA CHRISTIAN;

e) al capo 34) della rubrica quanto all'assoluzione per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/1990 nei confronti di BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO, CALVARI MIRCO, CASCELLA ANTONIO, CORLETO ANTONIO, PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO, PETROLATI ALESSANDRO e STORLAZZI DAVIDE.

Nel resto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Meritano, invece, il rigetto i ricorsi di CORLETO ANTONIO, PETROLATI ALESSANDRO, CALVARI MIRCO, STORLAZZI DAVIDE, PERRICCIOLO SALVATORE

ROBERTO e PIETRINFERNI BERARDO, dovendosi rettificare, quanto al PIETRINFERNI, la pena pecuniaria inflitta in euro 1500, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

35. Infine, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO e CASCELLA ANTONIO.

A tale proposito è il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è soltanto la questione palesemente pretestuosa o artificiosa oppure quella apparente, tale cioè da presentarsi *ictu oculi* come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento (da ultimo, *ex multis*, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motiv.), situazioni processuali che non esigono perciò un particolare sforzo motivazionale per essere confutate.

Manifestamente infondata è, invece, anche la questione che - pur dando luogo, sul piano logico, all'impostazione di un sillogismo - rende assolutamente vana, sul piano giuridico, la prospettazione dell'ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l'assoluta inconsistenza della premessa che muove dall'interpretazione della norma o del principio giuridico invocati.

Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell'infondatezza, occorre delibare sulla solidità delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l'ampiezza della motivazione giudiziale o la complessità e la diffusività delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugnazione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico che sfoci in un'affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell'ipotesi prospettata con il motivo di gravame può richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, così da esigere parallelamente un'articolata motivazione per confutarla.

E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame.

36. Consegue pertanto la condanna dei predetti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso ci ciascuno di essi sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione

della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, per nuovo giudizio, limitatamente: a) ai capi 1) e 3) della rubrica, relativi all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO; b) ai capi 2) e 4) della rubrica, relativi all'assoluzione dai delitti di cui all'art. 73 dpr 309/1990 contestati a PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO ed a STORLAZZI DAVIDE; c) al capo 2) della rubrica in relazione all'assoluzione di PETROLATI ALESSANDRO solamente con riguardo alle cessioni di stupefacenti dopo il viaggio del 7.11.2014; d) al capo 9) della rubrica, relativo all'assoluzione di PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO per il delitto di cui all'art. 73 dpr 309/1990 quanto alle cessioni di stupefacenti, tranne che per l'episodio di cessione a FRANCIA CHRISTIAN; e) al capo 34) della rubrica quanto all'assoluzione per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/1990 nei confronti di BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO, CALVARI MIRCO, CASCELLA ANTONIO, CORLETO ANTONIO, PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO, PETROLATI ALESSANDRO e STORLAZZI DAVIDE.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore Generale.

Rigetta i ricorsi di CORLETO ANTONIO, PETROLATI ALESSANDRO, CALVARI MIRCO, STORLAZZI DAVIDE, PERRICCIOLO SALVATORE ROBERTO e PIETRINFERNI BERARDO, rettificando, quanto al PIETRINFERNI, la pena pecuniaria inflitta in euro 1500, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di BALLARINI MAURO DARIAN, BENIGNETTI VITTORIO e CASCELLA ANTONIO, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 2 marzo 2021

Il Consigliere estensore

[redacted]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 3 MAG 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

[redacted]

Il Presidente

[redacted]